RAPPORTO ANNUALE SULLE SPESE FISCALI 2025

(art. 21 c. 11-bis legge 31 dicembre 2009, n.196)

Roma, giugno 2026

INDICE

PREFAZIONE 3

I. I COMPITI DELLA COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE SULLE SPESE FISCALI 4

II. LA DEFINIZIONE DI SPESE FISCALI ADOTTATA DALLA COMMISSIONE 6

III. LISTA DELLE VOCI E DEI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE FISCALI 7

IV. IL RAPPORTO SPESE FISCALI 2025 9

V. LE EVIDENZE EMPIRICHE 15

VI. LE MISURE VIGENTI 17

VII. CONFRONTO SPESE FISCALI - PROGRAMMI DI SPESA 19

ELENCO TABELLE E TAVOLE 25

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 26

PREFAZIONE

Questo documento contiene il Rapporto annuale sulle Spese Fiscali 2025 redatto dalla Commissione per le Spese Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La Commissione è stata nominata con i decreti dal Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 aprile e del 22 giugno 2016. È presieduta dal Professor Mauro Marè ed è così composta: dottor Giovanni D'Avanzo, dottoressa Cristina Brandimarte, professor Antonio di Majo, professoressa Silvia Giannini, professor Ernesto Longobardi, dottor David Pitaro, professor Antonio Felice Uricchio.

Il testo che qui si presenta riflette i lavori e le discussioni che si sono svolte all'interno della Commissione, nonché le ricognizioni normative e le elaborazioni quantitative effettuate dal Dipartimento delle Finanze. Si ringraziano in particolare per l'eccellente lavoro svolto il dottor Giovanni Spalletta, la dottoressa Maria Teresa Monteduro, il dottor Ilario Scafati, il dottor Giovanni Lo Prejato e la dottoressa Ada Palumbo.

I. I COMPITI DELLA COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE SULLE SPESE FISCALI

L'art. 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, in attuazione dell'articolo 4 della Legge 11 marzo 2014, n. 23 (Legge delega sulla riforma tributaria) disciplina il monitoraggio annuale delle spese fiscali. In particolare, il terzo comma, lettera b) prevede che all'art. 21 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), dopo il comma 11, sia inserito il seguente comma 11-bis:

"Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura è accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti microeconomici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale".

Il quarto comma del medesimo articolo dispone, inoltre, che per la redazione di tale rapporto annuale sulle spese fiscali "il Governo si avvale di una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze". La Commissione è stata istituita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze il 28 aprile 2016 e sottopone al Governo, dopo quello dell'ottobre 2016, dell'ottobre 2017, dell'ottobre 2018, dell'ottobre 2019, dell'ottobre 2020, dell'ottobre 2021, del novembre 2022, dell'ottobre 2023 e del novembre 2024, questo decimo "Rapporto annuale sulle spese fiscali (2025)".

Il decreto legislativo n. 160/2015 prevede esplicitamente che ciascuna misura di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, sia accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, se possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Gli effetti finanziari devono essere valutati prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione e, ove possibile, devono essere effettuati confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità.

Il d.lgs. n. 160/2015, comma 1, prevede anche che la Nota di aggiornamento del DEF sia corredata da "un *rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Nell'indicazione degli interventi di cui al precedente periodo resta ferma la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica.*

Le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma".

Nell'ambito della procedura di monitoraggio delle spese fiscali individuata dal d.lgs. 160/2015 è dunque previsto un Rapporto annuale di ricognizione delle spese fiscali, affidato alla Commissione per le spese fiscali come organo tecnico che viene elaborato e pubblicato più tardi nel corso dell'anno. Pur nel quadro delle disposizioni vigenti di cui alla legge n. 196/2009 e al d.lgs. n. 160/2015, si segnala che è attualmente in corso l'iter di approvazione dello schema di legge di contabilità e finanza pubblica volto ad adeguare l'ordinamento nazionale alla nuova *governance* economica europea. Come precisato nel paragrafo 7 del presente Rapporto, cui si rinvia, tale schema prevede, tra l'altro, che entro il 20 ottobre di ciascun anno sia trasmesso alle Camere il Rapporto annuale sulle spese fiscali, confermandone i contenuti essenziali pur modificandone la collocazione nell'ambito dei documenti di finanza pubblica. Nelle more della definitiva approvazione della nuova legge di contabilità, si continua pertanto a fare riferimento alla disciplina vigente e ci si riserva di aggiornare i riferimenti normativi del presente Rapporto non appena il nuovo quadro legislativo sarà approvato e reso disponibile.

II. LA DEFINIZIONE DI SPESE FISCALI ADOTTATA DALLA COMMISSIONE

Si definiscono *tax expenditures* le misure che riducono o pospongono il gettito per uno specifico gruppo di contribuenti o un'attività economica rispetto a una regola di riferimento che rappresenta il benchmark[1]. Per identificare le spese fiscali è dunque necessario definire un benchmark[2]. In alcuni precedenti Rapporti (Commissione per le spese fiscali, 2016, 2017, 2018), sono state discusse le possibili opzioni[3] e le ragioni teoriche e di metodo che hanno portato la Commissione ad adottare all'unanimità **l'approccio del benchmark legale**. Con tale metodo il sistema tributario di riferimento è identificato con quello vigente (*current tax law*): si cerca di stabilire, caso per caso, se un'agevolazione rappresenti una caratteristica strutturale del tributo, che ne definisce il suo assetto "normale", oppure rappresenti una deviazione dalla norma. Solo in questo secondo caso la disposizione è ritenuta spesa fiscale[4].

La definizione di spesa fiscale si basa sull'uso di una serie di regole pratiche. Un criterio comunemente usato è quello di fare riferimento al numero di soggetti interessati dalla norma e alla dimensione della perdita di gettito: quando il beneficio riguarda una platea molto ampia di contribuenti e ha implicazioni finanziarie rilevanti, si può ragionevolmente supporre che la norma tenda a riferirsi alla struttura del tributo e non a definire un regime specifico in essere – quindi, una spesa fiscale. L'utilizzo di un approccio di questo tipo permette, inoltre, di evitare di dover scegliere il sistema normativo a cui fare riferimento e perciò di assegnare al sistema tributario qualsiasi "pretesa di ottimalità".

Questo criterio, che è quello più utilizzato anche negli altri paesi, per ovvie ragioni di semplicità e praticità, non esclude che di per sé si possa ritenere che alcune voci, data la loro natura e la dimensione del gettito rilevante, siano alla fine forme "strutturali" di spese fiscali; ovvero, regole generali di funzionamento dei sistemi tributari – il caso più classico è quello delle aliquote ridotte Iva. Ciò è particolarmente vero nel nostro paese dove, come evidenziato nelle tavole di questo rapporto, la dimensione media delle spese fiscali è molto contenuta, il numero di beneficiari è spesso estremamente limitato, il numero di voci che hanno una trascurabile entità o sono non quantificabili è davvero considerevole.

---

[1] "A tax expenditure can be seen as a public expenditure implemented through the tax system by way of a special tax concession that results in reduced tax liability for certain subsets of taxpayers. In practice, tax expenditures are defined as **deviations from a tax norm or a benchmark** that result in a reduced tax liability for the beneficiaries, who are generally a particular group of taxpayers or an economic activity. The main challenge in any analysis of tax expenditures is to **identify this reference point or benchmark tax system** against which to establish the nature and extent of any tax concession. In general, the benchmark tax system is set as the regular tax arrangements that apply to similar classes of taxpayers or types of activity. A definition of the benchmark involves taking a view about the tax base, the rate structure and the tax unit. This may involve an element of judgment on what the regular tax arrangements are. Consequently, **benchmarks may vary across countries and also within countries over time**" Oecd (2010b).

[2] Si vedano i lavori di Craig-Allan (2001), Boadway (2007), Altshuler–Dietz (2008), Burman-Toder-Geissler (2008), Joint Committee on Taxation (2008), Fookes (2009), Villela-Lemgruber-Jorratt (2010), OECD (2010a e 2010b), IMF (2011), Burman-Phaup (2011), Rogers-Toder (2011), Tyson (2013), Tarc (2014), European Economy (2014), Toder-Harris-Lim (2014), Department of Finance, Canada (2015), Brooks (2016), Commonwealth of Australia (2016).

[3] Tra i metodi più ampiamente utilizzati e discussi nella letteratura economica, due definiscono il benchmark con riferimento alla struttura del tributo: ovvero a) il ***benchmark teorico*** *(normativo)*, che identifica il sistema tributario di riferimento con un modello teorico e ideale di tassazione; b) oppure il ***benchmark legale*** che identifica il riferimento con il sistema tributario vigente. Con un terzo sistema la regola è individuata dal lato della spesa: c) il ***benchmark della spesa equivalente***, in base al quale si considerano spese fiscali soltanto quelle che possono essere sostituite con un'equivalente misura di spesa (sussidio).

[4] Si veda su questo Boadway (2007), Fookes (2009), Villela-Lemgruber-Jorratt (2010), Tarc (2014), Department of Finance, Canada (2015), Commonwealth of Australia (2016), Brooks (2016).

III. LISTA DELLE VOCI E DEI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE FISCALI

La Commissione ha utilizzato, come negli altri rapporti, nella ricognizione delle varie spese fiscali e nella tavola principale che le elenca (Tavola 1), i seguenti criteri di classificazione:

A) Lista voci (colonne)

a. Numero progressivo
b. Norma di riferimento
c. Descrizione misura
d. Tipo di tributo (Irpef, Ires, Iva, Irap, ecc.)
e. Termine vigenza: (a regime o meno; strutturale o meno, anno di vigenza…)
f. Natura della misura di agevolazione
   - esenzione;
   - deduzione dal reddito;
   - riduzione (detrazione) di imposta;
   - rimborso di imposta;
   - riduzioni di aliquota;
   - differimento di imposta.
g. effetti finanziari sul gettito[5] (negli anni 2026, 2027 e 2028)
h. numero beneficiari (frequenze)
i. importo pro capite
j. soggetti e categorie beneficiari (persone fisiche, giuridiche, enti non commerciali, ecc.)
k. spese fiscali in vigore da più di 5 anni (se la colonna riporta il codice x)

In questo "Rapporto sulle spese fiscali 2025", come anche nei precedenti rapporti, per alcune misure non si è riportata la stima degli effetti finanziari ma si è indicato il termine "Effetti di trascurabile entità" o "Non quantificabile". Nel primo caso, il termine "effetti di trascurabile entità", si riferisce a misure che incidono sul Bilancio dello Stato per importi di poche decine di migliaia di euro di competenza annua (in alcuni casi addirittura poche migliaia di euro), ritenute perciò trascurabili. Nel secondo caso, invece, la dizione "Non quantificabile" fa riferimento all'impossibilità di procedere a una stima affidabile, per carenze di informazioni.

La maggior parte dei dati utilizzati per le stime degli effetti finanziari delle agevolazioni sono desunti dagli archivi delle dichiarazioni dei redditi dei diversi contribuenti interessati dalle misure. Si tratta dei casi nei quali gli archivi amministrativi forniscono le informazioni utili ad alimentare i diversi modelli di microsimulazione disponibili. Negli altri casi sono stati utilizzati dati derivanti da pubblicazioni ufficiali di altre Amministrazioni Pubbliche (ISTAT, INPS, Banca d'Italia, ecc.), oppure delle principali Associazioni di categoria (Confindustria, ABI, ecc.). Non sempre è stato possibile effettuare una stima, soprattutto quando la misura viene proposta da altre amministrazioni, diverse dal Dipartimento delle Finanze, e il provvedimento comporta un impegno di spesa – si pensi ad esempio ai crediti di imposta, che spesso sono, a tutti gli effetti, un trasferimento monetario che incide direttamente dal lato della spesa, e non una "spesa fiscale" in senso proprio, che, per sua natura, producendo una deviazione da un *benchmark* tributario, può essere considerata come una perdita di gettito.

[5] Esistono come è noto tre metodi di stima dell'impatto sul gettito delle varie spese fiscali. La Commissione ha deciso di utilizzare il sistema corrente in uso, basato sulla stima del costo "a comportamenti invariati".

B) Lista voci (righe)

La disposizione legislativa prevede che le spese fiscali siano "raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità". La Commissione ha optato per fare riferimento alle missioni di spesa considerate nel bilancio dello Stato. Questa scelta contabile agevola "i confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità", previsti dalla norma, che la Commissione ha sviluppato a partire dal rapporto del 2018 e che sono riportati nella sezione 4 e nei relativi allegati.

Delle 34 missioni del bilancio dello Stato sono state escluse le voci considerate non rilevanti. L'elenco utilizzato è perciò composto di 20 voci, riportate di seguito, che possono essere confrontate anche con la classificazione delle spese COFOG in sede Ue. In questo elenco sono presenti anche la Missione 16 (Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo) e la Missione 27 (Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti) che allo stato attuale non presentano alcuna voce di spesa fiscale.

Tab. A – Elenco missioni di spesa

MISSIONI DI SPESA PER TAX EXPENDITURE	
9	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
10	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
11	Competitività e sviluppo delle imprese
13	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
16	Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo
17	Ricerca e innovazione
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
19	Casa e assetto urbanistico
20	Tutela della salute
21	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
22	Istruzione scolastica
23	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria
24	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
25	Politiche previdenziali
26	Politiche per il lavoro
27	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
28	Sviluppo e riequilibrio territoriale
29	Politiche economico-finanziarie e di bilancio
30	Giovani e sport
31	Turismo

IV. IL RAPPORTO SPESE FISCALI 2025

Il Rapporto Spese Fiscali 2025 censisce **573 misure**. **In termini di frequenze**, la precedente versione del Rapporto spese fiscali (RSF 2024) elencava 575 misure. Di queste, **30 misure** sono non più vigenti (non prorogate) e, considerato che non producono più effetti finanziari, seguendo il criterio adottato dalla Commissione, sono state eliminate dal censimento annuale.

Di converso, come conseguenza degli interventi normativi intercorsi tra fine 2024 e inizio 2025 (si pensi ad esempio alla Legge di Bilancio per il 2025 - Legge 30 dicembre 2024, n. 207), sono state aggiunte alla ricognizione **48 nuove misure**.
Si tratta di un processo fisiologico di evoluzione del sistema tributario, caratterizzato dall'alternarsi di disposizioni che, per effetto dell'evoluzione normativa e delle riforme introdotte dal legislatore, escono dal perimetro dell'ordinamento fiscale e di nuove misure che vi fanno ingresso. Ulteriori interventi sono stati, inoltre, inclusi nella ricognizione in esito a specifiche scelte metodologiche adottate in sede di analisi, finalizzate a garantire una rappresentazione più esaustiva, coerente e sistemica dell'insieme delle misure rilevanti.

Tab. B – Elenco misure di nuova introduzione nel Rapporto spese fiscali (RSF) 2025

N.	Norma di riferimento
1	Art. 14, comma 3, L. 15 dicembre 1998, n. 441
2	Art. 1, comma 423 e 423-bis, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Articolo 5, co. 2-ter e 2-quater D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito con L. 12 luglio 2024, n. 101.
3	Art. 1, commi 89-92, L. 27 dicembre 2017, n. 205; Art. 1, comma 230, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178 (modifica termine); Art. 1, comma 46, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (modifica importo massimo e termine); Art. 1, comma 395, L. 29 dicembre 2022, n. 197 (modifica importo massimo e termine); Art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (proroga); Art. 1, comma 449, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (proroga);
4	Art. 14, comma 2-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. c), L. 28 ottobre 2024, n. 162)
5	Art. 11 D. Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
6	Articolo 12 e articolo 13, comma 5 D. Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
7	Art. 14 D. Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192. D.M. 27 giugno 2025.
8	Art. 32 della L. 16 dicembre 2024, n. 193
9	Art. 1, commi da 31 a 36 L. 30 dicembre 2024, n. 207
10	Art. 1, comma 37 L. 30 dicembre 2024, n. 207
11	Art. 1, commi da 436 a 444, L. 30 dicembre 2024, n. 207
12	Art. 119, comma 16-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77
13	Art. 26, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (comma così sostituito dall'art. 3-septies, comma 1, lett. a), D.L. 7 aprile 2025, n. 45)..
14	Art. 1, commi 694-696, L. n. 30 dicembre 2024, n. 207
15	Art. 7, comma 1, D.L. 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 107
16	Art. 7, comma 2, D.L. 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 107
17	Art. 4, comma 11, D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15
18	Art. 1, comma 354, L. 30 dicembre 2024, n. 207
19	Art. 4, L. 13 agosto 1984, n. 476 (norma istitutiva) Art. 1, commi 273-285, L. n. 11 dicembre 2016, n. 232 (estensione)
20	Art. 22-ter, comma 6, L. 30 dicembre 2010, n. 240, inserito dall'art. 1-bis, D.L. 7 aprile 2025 n. 45, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79
21	Art. 4, comma 9-bis, L. 15 luglio 2022, n. 99, inserito dall'art. 10, D.L. 7 aprile 2025 n. 45, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79
22	Art. 26, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (comma così sostituito dall'art. 3-septies, comma 1, lett. a), D.L. 7 aprile 2025, n. 45).

23	Art. 1, commi 312-313, L. 30 dicembre 2023, n. 213
24	Art. 6, comma 1, L. 15 aprile 2025, n. 63
25	Art. 9, comma 2, L. 23 febbraio 1999, n. 44
26	Art. 16, comma 3, D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40
27	Art. 6, L. 13 giugno 2023, n. 83
28	Artt. 34 e 36, D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29
29	Art. 9-novies, D.L. 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2024, n. 111
30	Art. 1, comma 206, L. 30 dicembre 2024, n. 207
31	Art. 6, comma 2, D.L. 30 giugno 2025 n. 95
32	Art. 1, comma 169, L. 30 dicembre 2024, n. 207
33	Art. 6, L. 15 maggio 2025, n. 76
34	Art. 24, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26
35	Art. 5, L. 13 giugno 2023, n. 83
36	Art. 6, L. 13 giugno 2023, n. 83
37	Art. 8, L. 13 giugno 2023, n. 83
38	Art. 2-bis, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143
39	Art. 6, commi 1 e 5, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143
40	Art. 6, comma 7, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143
41	Art. 1, comma 4, L. 30 dicembre 2024, n. 207
42	Art. 1, comma 6, L. 30 dicembre 2024, n. 207
43	Art. 1, comma 390, L. n. 30 dicembre 2024, n. 207
44	Art. 1, comma 395, L. n. 30 dicembre 2024, n. 207
45	Art. 52, comma 1, lettera d-bis.1), TUIR, inserita dall'art. 1, comma 552, L. n. 30 dicembre 2024, n. 207
46	Art. 7, L. 28 dicembre 2001, n. 448 (norma istitutiva); Art. 2, comma 2, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 (estensione oggettiva); Art. 1, comma 997, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (proroga); Art. 1, comma 998, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (modifica); Art. 1, commi 1053 e 1054, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (proroga); Art. 1, commi 693-694, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (proroga); Art, 1, commi 1122-1123, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (proroga); Art. 14, comma 4-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (proroga); Art. 29, commi 1 e 2, D.L. 1º marzo 2022, n. 17 (proroga); Art. 1, comma 108, L. 29 dicembre 2022, n. 197 (estensione); Art. 1, commi 52 e 53, L. 30 dicembre 2023, n. 213 (proroga); Art. 1, comma 30, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (modifica)
47	Art. 1, comma 246, della L. 30 dicembre 2024, n. 207
48	Art. 1, comma 262, L. 30 dicembre 2024, n. 207

In seguito a riflessioni interne alla Commissione, sono state eliminate **3 misure**[6] in quanto per loro natura non sono considerate agevolazioni. Sono state, inoltre, accorpate **17 misure**[7] ad altre misure esistenti seguendo una logica di razionalizzazione.

In termini finanziari, le misure complessivamente determinano una perdita di gettito pari a 129,7 miliardi di euro nel 2026; -104,8 miliardi di euro nel 2027 e -87,6 miliardi di euro nel 2028.

	N. Misure	2026	2027	2028
Totale complessivo	573	-129.749,4	-104.760,1	-87.625,0

(in milioni di euro)

Nel computo complessivo delle nuove misure sono incluse le agevolazioni di cui ai numeri 455 e 456, introdotte dall'articolo 1, commi 4 e 6, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. In particolare, si tratta:

- dell'agevolazione che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile

[6] Si tratta delle misure di cui ai numeri 307, 402 e 404 del RSF 2024.
[7] Sono state oggetto di razionalizzazione le misure di cui ai numeri 140, 141, 196, 203, 235, da 325 a 334, 365, 575 del RSF 2024.

delle somme erogate ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 20.000 euro (misura 455);
- della detrazione aggiuntiva, fino a un massimo di 1.000 euro, riconosciuta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo compreso tra 20.000 e 40.000 euro (misura 456).

A seguito di un'analisi approfondita e di un ampio confronto in seno alla Commissione, è stato ritenuto opportuno includere entrambe le misure nel perimetro delle spese fiscali, con riserva di ulteriori approfondimenti volti a chiarirne compiutamente la natura giuridico-economica.
Con specifico riferimento alla misura 455, nel corso dei lavori istruttori è emerso un orientamento prevalente volto a ricondurla nell'alveo degli interventi di natura economico-assistenziale a sostegno del reddito (c.d. "bonus"), piuttosto che tra le agevolazioni tributarie in senso stretto. In coerenza con tale impostazione, la quantificazione degli effetti finanziari è stata limitata ai soli effetti fiscali derivanti dalla non imponibilità del trasferimento monetario, senza includere l'onere complessivo della misura, contabilizzato come spesa nel bilancio dello Stato.
La misura 456 è stata configurata dal legislatore come strumento aggiuntivo rispetto alla detrazione base per lavoro dipendente. Diversamente da quest'ultima, qualificata dalla Commissione come componente strutturale dell'IRPEF e, pertanto, esclusa dal novero delle spese fiscali, la detrazione aggiuntiva è stata inclusa a seguito del confronto in seno alla Commissione, in ragione del suo carattere selettivo, essendo riconosciuta a una platea limitata e non all'intera categoria dei lavoratori dipendenti.
Qualora, nei futuri rapporti, dovessero intervenire modifiche nelle scelte metodologiche della Commissione, l'esclusione delle misure 455 e 456 dal novero delle spese fiscali determinerebbe una riduzione della perdita di gettito complessiva stimata in circa 9 miliardi di euro su base annua (di cui circa 0,4 miliardi riferibili alla misura 455 e circa 8,6 miliardi alla misura 456).
Nell'eventualità in cui, in coerenza con tale revisione, si procedesse altresì all'esclusione della misura 441 — relativa alla non concorrenza alla formazione del reddito del trattamento integrativo riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, entro determinate soglie reddituali (15.000 euro, ovvero 28.000 euro al ricorrere di specifiche condizioni) — la perdita di gettito complessiva subirebbe un'ulteriore riduzione stimabile in circa 0,4 miliardi di euro annui.
Complessivamente, l'eventuale esclusione delle misure 455, 456 e 441 comporterebbe una riduzione della perdita di gettito complessiva pari a circa 9,4 miliardi di euro annui.

In termini generali, confrontando il primo e l'ultimo anno del triennio (2028 vs. 2026), si osserva una riduzione della perdita di gettito pari a circa 42 miliardi di euro. Analizzando nel dettaglio le determinanti di questa sostanziale riduzione, emergono alcune misure che nel corso del triennio riducono significativamente il loro impatto finanziario. È sicuramente il caso dei c.d. bonus edilizi (bonus ristrutturazioni, Superbonus, Ecobonus, Sisma bonus) che, a seguito del progressivo "décalage" delle aliquote di detrazione e dell'esaurirsi delle finestre temporali per le detrazioni potenziate, determinano la quota preponderante della variazione.

In aggiunta, la mancata proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali "Transizione 4.0"[8] contribuisce in modo rilevante alla diminuzione della perdita di gettito tra il 2026 e il 2028.

L'analisi dei dati evidenzia come la razionalizzazione delle spese fiscali sia guidata soprattutto dal ridimensionamento delle politiche straordinarie adottate negli anni recenti, con un ritorno graduale a regimi ordinari e a percentuali di detrazione più contenute.

Considerando **le spese fiscali per missioni**, sono indicati, nella tabella sotto riportata (Tabella C), il numero delle spese fiscali erariali per ogni singola missione e il loro numero totale (573 voci). Dalla

[8] *Giova sottolineare, infine, che la ricognizione delle spese fiscali fotografa le misure vigenti nella prima metà del 2025; eventuali proroghe o modifiche introdotte successivamente saranno recepite nella ricognizione 2026.*

tabella sotto riportata si evince come le agevolazioni siano particolarmente concentrate in alcuni ambiti: “Competitività e sviluppo delle imprese” (104), “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” (88) e “Politiche economico-finanziarie e di bilancio” (86). Anche settori come la casa (Missione 19), il lavoro (Missione 26) e l’istruzione (Missioni 22-23) presentano un numero significativo di agevolazioni.

Considerando le Missioni secondo gli **effetti finanziari** in termini di gettito per il 2026, risulta che la Missione con un costo maggiore è la numero 19 “Casa e assetto urbanistico” con circa 71,7 miliardi di euro; seguita dalla Missione 26 “Politiche per il lavoro”, con circa -17,3 miliardi di euro; dalla Missione 11 “Competitività e sviluppo delle imprese” con circa 12,3 miliardi di euro. Seguono le Missioni 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” con circa 7,6 miliardi di euro; dalla Missione 20 “Tutela della salute” con circa 6,5 miliardi di euro e dalla Missione 29 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica” con circa 3,2 miliardi di euro.

Tab. C – Missioni per numero misure e per effetti finanziari

MISSIONI	Frequenze	Effetti finanziari 2026
MISSIONE 9: AGRICOLTURA POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	30	-2.352,2
MISSIONE 10: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	26	-786,4
MISSIONE 11: COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELLE IMPRESE	104	-12.257,2
MISSIONE 13: DIRITTO ALLA MOBILITA' E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO	6	-16,4
MISSIONE 17: RICERCA E INNOVAZIONE	4	-2.161,7
MISSIONE 18: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE	9	-78,9
MISSIONE 19: CASA E ASSETTO URBANISTICO	51	-71.711,2
MISSIONE 20: TUTELA DELLA SALUTE	15	-6.491,6
MISSIONE 21: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI E PAESAGGISTICI	27	-244,5
MISSIONE 22 - 23: ISTRUZIONE SCOLASTICA, UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA	24	-1.622,3
MISSIONE 24: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	88	-7.613,0
MISSIONE 25: POLITICHE PREVIDENZIALI	10	-3.604,8
MISSIONE 26: POLITICHE PER IL LAVORO	65	-17.343,7
MISSIONE 28: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE	15	-201,4
MISSIONE 29: POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA	86	-3.150,9
MISSIONE 30: GIOVANI E SPORT	11	-111,7
MISSIONE 31: TURISMO	2	-1,5
TOTALE	**573**	**-129.749,4**

È opportuno ricordare che anche in questo rapporto un numero significativo e non trascurabile di voci di spese fiscali (e con dimensione media elevata in termini di costo) sono state escluse dall’elenco delle spese fiscali, perché considerate “strutturali” – in alcuni paesi queste voci sono comunque in parte elencate o numerate. Questa circostanza fa emergere anche un altro aspetto particolarmente rilevante: se si considera che l’importo medio delle spese fiscali per contribuente risulta essere in Italia molto contenuto rispetto agli altri paesi (si veda la Tavola 9, dove emerge che più della metà delle spese fiscali presenta un costo inferiore a 10 milioni di euro, o è senza effetti o non è quantificabile), la situazione italiana in materia di spese fiscali appare alquanto peculiare: le spese fiscali tendono ad avere nel nostro paese una natura piuttosto frammentata e un carattere non sistemico, che ne mette in evidenza il prevalente utilizzo per finalità di scambio

con i vari gruppi di interesse.

Riordino delle spese fiscali e riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi: misure PNRR e obiettivi nell'ambito della nuova governance fiscale europea

In questo paragrafo si riporta una sintesi delle principali misure di riordino delle spese fiscali e riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) adottate in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Si fornisce anche una descrizione dell'obiettivo in materia di *tax expenditures* contenuto nel Piano Strutturale di Bilancio di Medio Termine (PSBMT) adottato in seguito all'entrata in vigore del nuovo quadro di governance europea (PSBMT).

La riforma 2 del capitolo REPowerEU del PNRR per l'Italia prevede la riduzione degli effetti finanziari dei sussidi dannosi per l'ambiente di almeno 2 miliardi di euro nel 2026 e per ulteriori 3,5 miliardi di euro entro il 2030. Il benchmark di riferimento per la valutazione del conseguimento dell'obiettivo è rappresentato dalla quinta edizione del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) e dei sussidi ambientalmente favorevoli (SAF) redatto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e basato su dati riferiti all'anno 2021.

Nel quadro del PNRR, il raggiungimento del target relativo alla riduzione dei SAD è stato conseguito attraverso interventi che hanno inciso anche su alcune misure fiscali, classificate nel Catalogo SAD e SAF come ambientalmente dannose.

Tali interventi hanno riguardato ambiti centrali della fiscalità energetica, ambientale e dei trasporti e hanno costituito un primo esempio di utilizzo coordinato della leva fiscale per il perseguimento di obiettivi ambientali.

Le prime misure legislative in materia di riforma dei sussidi ambientalmente dannosi sono state implementate già nel 2025, con la Legge di Bilancio 2025 e con il decreto legislativo di riforma del sistema nazionale delle accise. La Legge di Bilancio 2026 ha successivamente rafforzato tali interventi. In considerazione dell'impegno tempestivo e significativo dell'Italia, il target previsto dal REPowerEU è stato anticipato interamente al 2026 e rideterminato in 4,5 miliardi di euro. Il nucleo delle misure considerate ai fini del conseguimento del target PNRR è riconducibile a tre ambiti di intervento.

1.Allineamento delle accise su benzina e gasolio.

L'intervento è stato ricondotto a una revisione della tassazione sui carburanti volta a ridurre le distorsioni e i sussidi impliciti ai consumi di combustibili fossili, in coerenza con gli orientamenti europei in materia di fiscalità energetica. Prima della riforma, l'accisa sulla benzina era pari a 72,84 centesimi di euro per litro, mentre quella sul gasolio era pari a 61,74 centesimi di euro per litro, con un differenziale di 11,1 centesimi di euro per litro. La riduzione del differenziale è stata implementata in due fasi. Un primo avvicinamento è stato introdotto con il decreto legislativo di riforma del sistema nazionale delle accise, che prevedeva un graduale allineamento nell'arco di cinque anni mediante appositi decreti attuativi. A maggio 2025 è stato emanato il primo decreto attuativo, che ha ridotto il differenziale di 3 centesimi di euro. La Legge di Bilancio 2026 ha successivamente accelerato il processo, prevedendo l'allineamento completo delle aliquote a partire dal 2026, anche in considerazione della dinamica di riduzione del prezzo del petrolio.

2.Revisione dell'IVA agevolata sui conferimenti in discarica e sull'incenerimento.

Un secondo ambito di intervento ha riguardato le agevolazioni IVA applicate alle prestazioni di gestione dei rifiuti, in particolare ai conferimenti in discarica e alle operazioni di incenerimento. Tali agevolazioni, classificate come SAD nel Catalogo, sono state oggetto di revisione in coerenza con gli obiettivi della Strategia nazionale per l'economia circolare, riforma del PNRR, al fine di ridurre il trattamento fiscale di favore delle modalità di smaltimento meno sostenibili. La legge

di bilancio 2025 ha previsto l'incremento, a partire dal 2025, dell'aliquota IVA dal 10% al 22% per alcune attività di smaltimento dei rifiuti, segnatamente il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia.

3. Modifica della disciplina dei *fringe benefit* per le auto aziendali.

Il target PNRR è stato inoltre conseguito attraverso interventi sulla disciplina fiscale dei fringe benefit relativi alle auto aziendali, misura rilevante nel Catalogo dei SAD in quanto idonea a incentivare l'utilizzo di veicoli a più elevate emissioni. La Legge di Bilancio per il 2025 ha modificato le percentuali per la determinazione del beneficio imponibile, aumentando il cuneo tra i veicoli a minore impatto ambientale e le altre tipologie di veicoli, con l'obiettivo di incentivare il rinnovo delle flotte aziendali verso soluzioni più sostenibili.

Tra gli obiettivi strategici individuati nel PSBMT è stato inserito il riordino delle spese fiscali anche in attuazione della legge delega di riforma fiscale (legge n. 111/2023). Tale obiettivo è stato individuato al fine di migliorare l'efficienza del sistema fiscale, ridurne la complessità e le potenziali distorsioni, e allinearlo alle finalità di sostegno ai carichi familiari, crescita economica e transizione ecologica in un'ottica pluriennale. La previsione di risultati da raggiungere in ambito spese fiscali nel PSBMT ha due risvolti: contribuire al miglioramento della qualità della finanza pubblica e alla semplificazione del sistema tributario; incidere sul profilo delle misure discrezionali di entrata, rilevanti ai fini della definizione e del monitoraggio del percorso di spesa netta concordato con le istituzioni europee. L'azione sulle spese fiscali è concepita come selettiva e graduale, coerente con le nuove regole dell'Unione Europea, evitando interventi generalizzati e privilegiando misure con chiari obiettivi economici e ambientali.

Nel dettaglio, l'obiettivo quantitativo da conseguire entro il 2028, è la riduzione percentuale (15%) della perdita di gettito dovuta alle spese fiscali rispetto alle *tax expenditures* complessive dell'amministrazione centrale e vigenti nell'anno di riferimento 2019 (sulla base dei dati del Rapporto spese fiscali 2019). La scelta del *benchmark* di riferimento al 2019 è stata motivata dalla necessità di evitare l'inclusione delle spese fiscali a carattere eccezionale introdotte dal 2020 in via temporanea per mitigare gli effetti della crisi pandemica da Covid-19. Dal calcolo sono state escluse le spese fiscali non vigenti alla data del 31 dicembre 2019. Il valore dell'obiettivo indicato nel PSBMT è pertanto pari a 7,37 miliardi di euro a fronte di un *benchmark* pari a 49,1 miliardi di euro, al netto del recupero di gettito derivante dall'attuazione del Repower EU prevista inizialmente entro il 2030 e pari a 3,5 miliardi di euro. Alla luce dell'effettivo avanzamento degli obiettivi di riduzione dei SAD come sopra descritti, sarà determinato l'obiettivo netto di recupero di gettito derivante dal riordino delle spese fiscali.

I principali interventi di riordino delle spese fiscali sono descritti nella Relazione annuale di monitoraggio del PSBMT redatta nel mese di aprile. Il raggiungimento dell'obiettivo di riordino delle spese fiscali consentirà di definire un sistema di agevolazioni fiscali basato sui principi di programmazione, selettività, e monitoraggio ex ante, nel rispetto degli equilibri di bilancio di finanza pubblica.

V. LE EVIDENZE EMPIRICHE

Si deve procedere con cautela nell'indicare il totale degli effetti finanziari delle misure fiscali in ciascuna missione, o il valore complessivo degli effetti delle spese fiscali di tutte le missioni considerate, visti gli inconvenienti di una semplice aggregazione per somma, ampiamente sottolineati dalla letteratura – e già richiamati nei precedenti rapporti[9]. La somma degli effetti finanziari delle singole misure non corrisponde di fatto all'effetto combinato delle stesse in ragione dell'influenza reciproca (esternalità) tra i vari interventi. L'effetto finanziario di ogni singola misura è stimato assumendo che il resto del sistema resti invariato, cioè che le altre misure rimangano in vigore; perciò, la somma degli effetti stimati per ogni singola misura non sarebbe corretta e avrebbe un significato distorto. Inoltre, come si può vedere dalla Tavola 1, molte voci di spesa fiscale presentano, come già illustrato, un costo in termini di gettito trascurabile e molto esiguo, oppure di difficile quantificazione per diverse ragioni. Anche questa, quindi, è una ragione di sostanza che ha indotto la Commissione ad usare con prudenza una somma complessiva del costo in termini di gettito.

Per quanto riguarda invece "le finalità" cui fa riferimento la disposizione normativa, la Commissione ha valutato, anche in questo rapporto 2025, diverse ipotesi di classificazione, ispirandosi anche alle esperienze degli altri Paesi. Si è riscontrato che, nella generalità dei casi, il contenuto informativo aggiuntivo rispetto alla classificazione per missioni non fosse così rilevante e che, anzi, spesso, nuove classificazioni finivano per rappresentare delle inutili complicazioni e delle duplicazioni e sovrapposizioni.

Si consideri, peraltro, che la scelta della Commissione di utilizzare un benchmark legale già di per sé esclude la possibilità di riconoscere alle spese fiscali una serie di obiettivi, per così dire, "strutturali", che sono stati proposti e utilizzati in altri contesti, quali promuovere l'equità del sistema tributario, assicurare la neutralità dell'imposizione, evitare doppie imposizioni, realizzare una semplificazione del sistema, attuare norme internazionali, ecc. – obiettivi che appunto essendo strutturali, hanno portato ad escludere dal computo delle spese fiscali diverse voci di spesa.

In questo Rapporto tali finalità sono richiamate solo nell'allegato al paragrafo 7, per agevolare il confronto tra spese fiscali e programmi di spesa. Al di là di questo, la Commissione ha ritenuto di non effettuare, anche in questo decimo Rapporto (2025), altre classificazioni particolari delle spese fiscali rispetto alle missioni del bilancio dello stato.

Si è ritenuto opportuno di non escludere, anche in questo Rapporto, dall'elenco generale della **Tavola 1** le spese fiscali introdotte nell'ultimo esercizio concluso rispetto all'anno della ricognizione (2024) e di riportarle al contempo, separatamente, nella **Tavola 2**. Come negli altri rapporti, le spese fiscali introdotte in anni precedenti, ma modificate o prorogate nell'anno 2024, sono state indicate nella **Tavola 3**; infine, quelle entrate in vigore nei primi 6 mesi dell'anno in corso al momento della ricognizione (2025) sono state riportate, oltre che nella tavola principale (Tavola 1), anche nella **Tavola 4**.

In questo Rapporto 2025, come già in quelli precedenti, si è deciso anche di distinguere le spese fiscali non vigenti, perché cessate o eliminate, ma che hanno ancora effetti sul bilancio. Tali spese fiscali, riportate nella **Tavola 5**, sono incluse anche nell'elenco generale della Tavola 1. Si tratta delle spese fiscali (ad esempio, quelle per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) che attribuiscono al contribuente il diritto all'agevolazione

[9] La quantificazione delle spese fiscali in termini finanziari risulta, per una serie di motivi, oggetto di un certo margine di arbitrio nelle scelte metodologiche. Per tale motivo, si deve usare molta cautela nell'effettuare confronti internazionali delle spese fiscali o nello studiare il loro andamento costruendo serie storiche sul piano temporale; allo stesso tempo, può risultare fuorviante anche l'aggregazione di singole spese fiscali per voci per uno stesso paese e per un medesimo intervallo temporale.

fiscale (detrazione) nel momento in cui sostiene la spesa, stabilendo però una rateizzazione dell'agevolazione su più anni. Per tali spese fiscali, le somme riportate nella Tavola 5, colonna "Effetti finanziari", per ciascuno degli anni oggetto del presente rapporto (2026, 2027, 2028) indicano il valore delle rate che incidono sulle casse dello Stato per quell'anno. Infine, la **Tavola 6** riporta le spese fiscali locali, ovvero quelle riferite agli enti territoriali di governo distinte per i vari tipi di tributo e le medesime voci di classificazione utilizzate per la Tavola 1.

Come si è già anticipato, la riduzione del numero totale di spese fiscali dipende dalla fisiologica entrata ed uscita delle diverse voci di spesa nel corso del tempo, ma anche dall'analisi sistematica che ogni anno la Commissione effettua voce per voce, per tenere l'analisi quantitativa coerente con l'impostazione e l'approccio di classificazione scelto dalla Commissione.

Anche in questo Rapporto 2025, si è deciso di predisporre alcune **tavole di sintesi** delle spese fiscali – dalla **Tavola 7** alla **Tavola 11** – che riportano le spese fiscali per classi di costo in termini di gettito (**Tavola 7**), dove emerge la prevalente dimensione contenuta di molte spese fiscali, per tipo di tributo (**Tavola 8**) – più di un terzo delle spese fiscali riguarda l'Irpef - per costo e tipo di tributo (**Tavola 9**), per natura della misura, con il ruolo prevalente di esclusioni ed esenzioni, ma anche di detrazioni e deduzioni (**Tavola 10**) e per soggetti e categorie di beneficiari (**Tavola 11**). Circa il 40 per cento delle misure riguarda le persone fisiche. Nella **Tavola 12** si è inoltre riportato, come nel precedente rapporto, il confronto tra spese fiscali e programmi di spesa aggiornato al 2025.

Analizzando la **Tavola 7** (Spese fiscali per classi di costo in termini di gettito), emerge che in relazione alla numerosità, il 24,3% delle misure è nella classe "fino a 10 milioni". Molte misure sono elencate singolarmente nel rapporto (riga individuale), ma con una stima "Compresa in altra misura" (8%) o presentano effetti di trascurabile entità (4%); il 7,5% non produce effetti di gettito o sono "Non quantificabili" (25%) – evidenze che confermano la frammentarietà delle agevolazioni fiscali. Se si osserva l'ammontare di spesa, nel 2026 si vede che le 23 misure (4%) che rientrano nella classe "Oltre 1 miliardo" pesano per l'83% della perdita di gettito.

Distinguendo le spese fiscali per tipo di tributo (**Tavola 8**), l'Irpef risulta più rappresentata sia per numero di misure (33%) sia per ammontare di spesa (circa 81,9 miliardi di euro); a queste fanno seguito le misure che riguardano sia IRPEF che IRES (circa 19,6 miliardi di euro) e i crediti di imposta con 51 misure, corrispondenti a circa 4,8 miliardi di euro.

Passando alla **Tavola 9** (Spese per tipo di tributo e classe di costo), l'Irpef ha 11 misure che superano la soglia del miliardo, presentando anche molte misure nella prima classe (costo inferiore ai 10 milioni di euro). Accise (14 misure) e crediti di imposta (17 misure) sono anche rappresentate nella classe inferiore (< a 10 milioni di euro).

Se si analizzano le spese fiscali per natura della misura (**Tavola 10**), le più comuni sono le esclusioni, con 128 misure per circa 12,2 miliardi di euro; le esenzioni, con 114 misure per circa 6 miliardi. Le detrazioni (58 misure) da sole costano circa 74,4 miliardi di euro. Le deduzioni (44 misure) pesano per circa 10,9 miliardi di euro; i crediti di imposta (51 misure) infine costano 4,8 miliardi e i regimi sostitutivi (48 misure) 12,3 miliardi di euro circa.

La maggior parte delle misure vede come beneficiarie (**Tavola 11** - Spese fiscali per beneficiari) le persone fisiche (226 misure) per quasi 72,3 miliardi di euro. Una categoria eterogenea in cui rientrano "soggetti e categorie particolari" contiene 150 misure per un totale di 9,9 miliardi di euro. "Persone fisiche e giuridiche" insieme sono beneficiarie di 71 misure per un totale di 36,1 miliardi di euro. "Imprese e società" e "Imprese e lavoratori autonomi" sono beneficiarie insieme di 51 misure per un totale di circa 8,6 miliardi di euro.

VI. LE MISURE VIGENTI

Si evidenzia preliminarmente che nel focus che segue sono state eliminate tutte le misure con scadenza fino al 2024 compreso (che invece nella ricognizione principale sono incluse in quanto presentano effetti finanziari residui). Sono stati adottati, inoltre, **criteri di aggregazione diversi** per raggruppare le spese fiscali riconducibili all'"Irpef" e all'"Ires". Nel presente Rapporto sulle spese fiscali risultano censite 573 misure agevolative di cui 196 riconducibili all'Irpef, 108 all'Ires, 52 all'Iva e 73 alle altre imposte indirette. 51 misure sono rappresentate da crediti d'imposta mentre le restanti misure sono riferite alle accise e ad altre imposte, tra cui i regimi sostitutivi.

Delle 573 misure censite, 550 risultano ancora vigenti nel 2025 e per 406 di queste è stato possibile effettuare una valutazione puntuale degli effetti finanziari che ammontano nel complesso a circa 122,6 miliardi di euro per il 2026; 100,6 miliardi di euro per il 2027 e 82,3 miliardi di euro per il 2028- si veda la Tavola 13 seguente.

Le misure sono state raggruppate per imposte e per ogni gruppo sono stati indicati gli effetti finanziari complessivi e le principali misure per ammontare di spesa. Le misure che rappresentano un maggior costo per il bilancio dello Stato sono principalmente i vari bonus edilizi che da soli determinano un ammontare di perdita di gettito di circa 38 miliardi di euro per l'anno 2026.

Tavola 13 – Effetti finanziari delle misure vigenti

Misure vigenti					Effetti finanziari (in milioni di euro)		
Tributo	**Numero spese fiscali**	**Numero spese fiscali scadute**	**Numero spese fiscali vigenti**	**Numero spese fiscali vigenti quantificate**	**2026**	**2027**	**2028**
Irpef	**196**	**7**	**189**	**162**	**-83.862,7**	**-73.028,8**	**-58.115,3**
di cui "Bonus edilizi"					-37.970,8	-27.477,2	-12.440,7
di cui ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti					-8.569,3	-8.569,3	-8.569,3
di cui "Non concorrenza Assegno unico"					-5.648,0	-5.681,8	-5.715,6
di cui "Detrazione, nella misura del 19% delle spese sanitarie, spese mediche e di assistenza specifica "					-4.873,9	-4.873,9	-4.873,9
di cui "Esenzione pensioni di guerra"					-3.918,3	-3.918,3	-3.918,3
di cui "Deduzione contributi previdenziali"					-2.830,0	-2.830,0	-2.830,0
di cui "Detrazione interessi passivi mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale"					-1.380,7	-1.380,7	-1.380,7
Ires	**108**	**5**	**103**	**82**	**-19.245,9**	**-10.555,9**	**-6.491,6**
di cui "Bonus edilizi"					-15.273,4	-6.774,1	-2.703,9
di cui maggiorazione del costo del personale a tempo indeterminato					-1.329,7	-1.327,9	-1.327,9
di cui esenzione IRPEF per le società cooperative					-500,9	-500,9	-500,9
di cui "Tonnage Tax"					-484,7	-484,7	-484,7
di cui "Nuovo Patent Box"					-244,5	-248,5	-252,3
Iva	**52**	**0**	**52**	**20**	**-1.224,0**	**-1.224,0**	**-1.224,0**
Accisa	**36**	**0**	**36**	**24**	**-3.240,0**	**-3.240,0**	**-3.240,0**
Crediti d'imposta	**51**	**1**	**50**	**49**	**-4.744,7**	**-2.256,8**	**-3.015,2**
di cui Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.					-1.336,4	900,6	0,0
di cui "Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali "Transizione 5.0"					-415,80	-415,8	-415,8
di cui "Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo"					-1.823,0	-1.823,0	-1.823,0
di cui "Credito d'imposta a favore delle imprese armatoriali"					-250,4	-250,4	-250,4
Imposte indirette	**73**	**0**	**73**	**35**	**-5.733,95**	**-5.733,95**	**-5.733,95**
di cui "Sostitutiva bollo finanziamenti medio-lungo termine"					-1.423,67	-1.423,67	-1.423,67
di cui "Agevolazione abitazione principale imp. registro al 2%"					-2.187,89	-2.187,89	-2.187,89
di cui "Agevolazione prima casa imp. Catastale misura fissa"					-885,32	-885,32	-885,32
Imposta sostitutiva	**37**	**10**	**27**	**23**	**-4.444,19**	**-4.404,39**	**-4.387,39**
di cui "Cedolare secca redditi da locazione"					-3.353,9	-3.353,9	-3.353,9
di cui "Sostitutiva redditi da pensione Svizzera"					-563,7	-563,7	-563,7
Altro	**20**	**0**	**20**	**11**	**-133,5**	**-133,5**	**-133,5**
Totale	**573**	**23**	**550**	**406**	**-122.628,8**	**-100.577,2**	**-82.340,8**

VII. CONFRONTO SPESE FISCALI - PROGRAMMI DI SPESA

Premessa

A seguito della nuova disciplina economica dell'UE (Riforma della governance economica europea), entrata in vigore il 30 aprile 2024, è importante chiarire – con riguardo sia al Rapporto programmatico sia al Rapporto annuale sulle spese fiscali – se le modifiche e i nuovi strumenti introdotti dalla Riforma determinano cambiamenti in ordine alle procedure, alla tempistica, al contenuto e alla tipologia dei documenti cui detti Rapporti sono collegati (rispettivamente DEF e stato di previsione delle entrate), tenendo conto anche dello schema di disegno di legge di contabilità e finanza pubblica, esistente al momento della predisposizione del presente Rapporto.

Una prima bozza di tale schema, volta a recepire la Riforma della governance economica europea, è stata elaborata dagli Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e resa disponibile per l'esame del testo normativo e l'acquisizione di contributi migliorativi coordinati dal Gruppo di lavoro costituito nell'ambito delle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con coinvolgimento, nelle varie fasi, delle Istituzioni pubbliche interessate alla delicata attività di predisposizione della cornice di diritto contabile fornendo indicazioni, suggerimenti ed ogni utile considerazione in proposito.

La Riforma della governance economica europea e lo schema di DDL volto a recepire tale Riforma non prevedono i due strumenti della previgente programmazione finanziaria di cui alla legge di contabilità (L. 196/2009): il DEF (Documento di Economia e Finanza) e la NADEF (Nota di Aggiornamento al DEF), documenti che non potranno essere più presentati nella forma di cui alla legge 196/2009. La Riforma della governance economica europea, infatti, ha modificato strumenti e procedure del coordinamento delle politiche di bilancio europee, introducendo nuovi documenti chiave della programmazione finanziaria: il Piano Strutturale di Bilancio a Medio Termine (PSBMT) e la Relazione annuale sui progressi compiuti (Annual Progress Report) contenuta nel Documento di Finanza Pubblica (DFP)[10] che il Governo invia alla Commissione europea entro il 30 aprile (c.d. sessione primaverile).

Nell'ambito degli adempimenti previsti dalle nuove regole europee, la sessione primaverile è focalizzata sull'analisi dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi fissati nel Piano e sulla verifica del percorso della spesa netta[11]. Le modifiche degli strumenti e delle procedure del coordinamento delle politiche di bilancio europee, introdotte dalla nuova disciplina economica dell'UE, nonché le disposizioni contenute nella prima bozza dello schema di DDL di contabilità e finanza pubblica salvo lievi differenze di cui si dirà in seguito (con riferimento al Rapporto annuale sulle spese fiscali),

[10] Il **Piano Strutturale di Bilancio a Medio Termine** (PSBMT) è il documento di programmazione pluriennale, presentato da ciascuno Stato membro e valido per un periodo analogo alla durata della legislatura nazionale. Esso contiene un unico programma di investimenti e riforme e il livello della spesa netta che dovrà essere osservato secondo un percorso di aggiustamento di bilancio, finalizzato a ridurre il rapporto debito/PIL in modo duraturo e a mantenere il rapporto deficit/PIL sotto il 3%. Il percorso di aggiustamento avrà una durata di 4 anni, ma potrà essere esteso fino a 7 anni, a fronte di investimenti ragguardevoli e significativamente ambiziosi.
La **Relazione annuale sui progressi compiuti** (Annual Progress Report), da inviare da ciascuno Stato membro alla Commissione U.E., è un documento retrospettivo e di rendicontazione che analizza, per l'anno precedente, il rispetto degli impegni assunti attraverso il Piano Strutturale di Bilancio a Medio Termine (**PSBMT**), non escludendo elementi di natura prospettica ovvero analisi e tendenze di finanza pubblica. Per l'Italia, la Relazione annuale sui progressi compiuti nell'anno precedente e le Analisi e tendenze della finanza pubblica sono contenute rispettivamente nelle *Sezioni 1* e *2* del nuovo Documento di Finanza Pubblica (**DFP**). La *Sezione 1* riporta le informazioni richieste dalla Commissione per la verifica del rispetto degli impegni che sono stati presi nel Piano; la *Sezione 2* fornisce le informazioni sugli andamenti tendenziali a legislazione vigente, comprese quelle di maggior dettaglio relative al pubblico impiego, alla spesa sociale e alla sanità.

[11] Nella nuova *governance* economica europea, il percorso della "spesa netta" definito nel Piano rappresenta l'elemento cardine della programmazione di bilancio su un orizzonte di medio termine, nonché l'indicatore unico per il monitoraggio. Concretamente, l'aggregato "spesa netta" rappresenta la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche al netto delle spese per interessi, delle misure discrezionali dal lato delle entrate, della componente ciclica della spesa per sussidi di disoccupazione, della spesa per programmi interamente finanziati dall'UE, della spesa nazionale per il cofinanziamento di programmi finanziati dall'Unione, delle misure una tantum e delle altre misure temporanee.

sono da considerare sostanzialmente neutrali[12]; mentre non lo sono invece con riguardo al Rapporto programmatico. Di seguito, si riporta una sintesi delle particolarità e delle differenze fra le norme attualmente vigenti e quelle proposte nello schema di DDL, per ciascuno dei predetti Rapporti.

Il Rapporto annuale sulle spese fiscali - confermato nel predetto schema di DDL sostanzialmente con gli stessi contenuti previsti nell'art. 21, comma 11-bis, della legge 196/2009 - era ed è trasmesso alle Camere entro il 20 ottobre di ciascun anno ma, a differenza di quanto previsto dal citato comma 11-bis, non più come Allegato allo stato di previsione delle entrate.

Con riguardo al collegamento tra spese fiscali e programmi di spesa lo schema di DDL prevede che il Rapporto annuale sulle spese fiscali possa contenere analisi degli effetti economici di alcune spese fiscali e valutarne la compatibilità con programmi di spesa destinati alle medesime finalità. In sostanza viene prevista la facoltà di un confronto limitato con i programmi di spesa confermando in parte l'adempimento così come previsto nell'ultimo periodo del comma 11-bis dell'articolo 21 della legge 196/2009 ossia un adempimento limitato ad alcune spese fiscali, ossia quelle collegate a programmi di spesa onde valutarne la compatibilità in quanto destinati alle medesime finalità; se tale condizione si realizza, in base al precedente impianto normativo (ultimo periodo del predetto comma 11-bis), l'analisi degli effetti economici è obbligatoria e quindi deve essere effettuata. Invece, la norma dello schema di DDL prevede da un lato, analogamente alla prescrizione del citato comma 11-bis, l'analisi degli effetti economici di una spesa fiscale come un adempimento eventuale, ovvero dipendente dal verificarsi della condizione della sussistenza di un programma di spesa destinato alla medesima finalità della spesa fiscale, per la quale si ritiene di effettuare l'analisi degli effetti economici; dall'altro – a differenza della previsione normativa del predetto comma 11-bis – indica un adempimento facoltativo: "*Il Rapporto… può contenere analisi degli effetti economici di alcune spese fiscali e valutarne la compatibilità con programmi di spesa destinati alle medesime finalità*". *Sulla base dell'attuale bozza dello schema di DDL, le analisi degli effetti economici di una spesa fiscale, quindi, possono essere effettuate valutandone la compatibilità con programmi di spesa destinati alle medesime finalità. In altre parole, se, a seguito della valutazione di compatibilità, una spesa fiscale e un programma di spesa fossero destinati ad una medesima finalità, il Rapporto non necessariamente dovrebbe contenere l'analisi degli effetti economici di siffatta spesa fiscale.*

Il Rapporto programmatico, sulla base della normativa vigente (art. 10-bis, comma 5-bis, della legge 196/2009), indica gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità. Detto Rapporto, in attuazione della citata norma, nella forma attuale è a corredo della Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF), documento che insieme al DEF non trova conferma tra quelli previsti dalla Governance economica europea, ragion per cui il Rapporto programmatico che dovrebbe indicare gli interventi sulle spese fiscali (riduzione, eliminazione, riforma), allo stato non è a corredo di nessuno dei documenti previsti dalla Riforma della governance economica europea, salvo modifiche alla legge di contabilità e finanza pubblica, di cui allo schema di DDL in corso di definizione al momento della predisposizione del presente Rapporto.
Pur se al momento la normativa nazionale di finanza pubblica (L. 196/2009) non è ancora modificata per tener conto di tale Riforma, sono stati comunque rispettati tutti i contenuti della

[12] Nella bozza dello schema di DDL di contabilità e finanza pubblica all'art. 7, dedicato alle Relazioni da trasmettere al Parlamento in materia di finanza pubblica, al comma 7 è previsto che *"Entro il 20 ottobre di ciascun anno è trasmesso alle Camere il* ***rapporto annuale sulle spese fiscali*** *nel quale è data evidenza di qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno di riferimento. Nel rapporto sono individuate le tipologie e il numero dei beneficiari e, ove possibile, è effettuata la quantificazione degli effetti finanziari che ne derivano prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali si considerano anche le spese fiscali negative. Le misure oggetto del rapporto sono descritte e raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto di cui al presente comma può contenere analisi degli effetti economici di alcune spese fiscali e valutarne la compatibilità con programmi di spesa destinati alle medesime finalità."*

Riforma medesima introdotta con i tre atti legislativi: il regolamento UE 1263/2024 (cd. "braccio preventivo"), il regolamento UE 1264/2024 (cd. "braccio correttivo") e la direttiva UE 2024/1265 (c.d. “quadro di bilancio”). Conseguentemente i nuovi documenti (PSBMT e DFP) previsti dalla predetta disciplina sono stati regolarmente presentati alla Commissione europea, nel rispetto della tempistica prevista dalla nuova disciplina (15 ottobre 2024 per il PSBMT 2025-2029 e 30 aprile 2025 per il DFP 2025).

Elaborati preliminari al confronto

Le analisi degli effetti economici di alcune spese fiscali correlate a programmi di spesa destinati alle medesime finalità, pur se eventuali e comunque limitate a quegli aggregati aventi stesse finalità, implicano imprescindibili valutazioni e adempimenti preliminari il cui contenuto è riportato nei tre elaborati a corredo del presente paragrafo, aggiornati sulla base delle poste di cui all’ Assestamento del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 (legge 26 settembre 2025, n. 142), con riferimento particolare alle proiezioni sull’annualità 2026 di cui agli allegati II-III-IV-V relativi agli stati di previsione della spesa (A.S.1567 e A.C.2537). Di seguito i tre elaborati preliminari al confronto e alle valutazioni di compatibilità spese fiscali-programmi di spesa: 1) Tavola “Programmi di spesa”; 2) Allegato A; 3) Allegato B.

Più in dettaglio, l’insieme delle agevolazioni comprende sia misure non qualificate spese fiscali, sia misure qualificate come spese fiscali; una volta individuate le misure agevolative qualificate come spese fiscali, occorre accertare le finalità perseguite da ciascuno degli aggregati (spesa fiscale e programma di spesa) e contestualmente verificare se vi sono spese fiscali e programmi di spesa aventi medesime finalità. Nei termini previsti dalla norma (ultimo periodo del comma 11-bis), il confronto riguarda un sottoinsieme dei predetti aggregati, e cioè solo quelle spese fiscali e quei programmi di spesa per i quali risulta verificata la condizione, ossia che entrambi gli aggregati sono “destinati alle medesime finalità”.

Gli elaborati a corredo del presente paragrafo (Tavola “Programmi di spesa”, Allegato A, Allegato B) rappresentano le attività che precedono il confronto spese fiscali-programmi di spesa; sono attività preliminari, preordinate ad accertare l’esistenza o meno della condizione essenziale per l'eventuale attuazione del confronto.

I dati anagrafici e contabili riportati nei predetti elaborati - al momento della loro predisposizione - sono riferiti all’annualità 2026, così come risultanti dal Bilancio dello Stato 2025 assestato e dalle note integrative dei vari stati di previsione. Di seguito una sintetica illustrazione di ciascuno degli elaborati relativi alle attività preliminari al confronto (Tavola “Programmi di spesa”, Allegato A, Allegato B).

La Tavola “Programmi di spesa”, nell’ambito delle 20 Missioni considerate, è costituita da:
- n. 108 programmi di spesa;
- n. 401 azioni;
- n. 2.326 capitoli di cui n. 834 riguardanti le categorie di spesa selezionate (4, 5, 6, 10, 22, 23, 24).

Le predette quantità numeriche sono riportate in apposita tabella riepilogativa dell’Allegato B in maniera dettagliata, distintamente per ciascuna Missione.

L’elaborato in esame riporta, per ciascuna delle Missioni corrispondenti a quelle in cui sono classificate le misure agevolative, i programmi, gli obiettivi, le azioni correlate agli obiettivi, nonché i capitoli di bilancio. Per ciascuna Missione e per ciascun Programma viene indicata altresì la proiezione sul 2026 delle previsioni assestate del bilancio 2025. Gli obiettivi dei programmi correlati alle azioni consentono di accertare le finalità degli interventi di spesa e conseguentemente di comparare i vari aggregati di spesa (programmi, azioni, capitoli) con le finalità delle misure agevolative (spese fiscali) di cui alla Tavola 1.

L'Allegato A (raffronto tra misure agevolative e programmi di spesa con le possibili correlazioni tra loro e l'indicazione delle relative finalità) evidenzia per ciascuna Missione i programmi di spesa, le misure agevolative e le conclusioni. Con riguardo all'aggiornamento dei programmi, vengono riportati i nuovi programmi di spesa e quelli eliminati e/o sostituiti. In particolare vengono evidenziati per ciascun programma le azioni più significative, gli interventi cui sono destinate le relative risorse, la natura economica delle spese, le finalità degli interventi di spesa e delle misure agevolative e le possibili correlazioni tra programmi di spesa e agevolazioni sia in senso lineare (orizzontale), se classificati nella stessa Missione, sia in senso trasversale, se non appartenenti alla medesima Missione, sia in senso atipico, quando in presenza di un collegamento la misura agevolativa non risulta classificata in alcuna Missione della Tavola 1 in quanto non fiscale.

L'Allegato B è strutturato in 3 Sezioni:

- la Sezione 1 espone, per Ministeri interessati, i crediti d'imposta qualificati spese fiscali distinguendo tra crediti d'imposta aventi collegamenti con capitoli di bilancio, e quindi contabilizzati in spesa e crediti d'imposta non collegati a capitoli di spesa in quanto registrati in bilancio come minori entrate. Per i crediti d'imposta collegati a capitoli di spesa, vengono evidenziate le Missioni di appartenenza, al fine di rendere agevole il riconoscimento sia del tipo di collegamento esistente sia degli allineamenti o eventuali disallineamenti presenti;

- la Sezione 2 è riferita ai capitoli di spesa delle categorie 4-5-6-10-22-23-24 che presentano collegamenti con crediti d'imposta e altre misure agevolative, non rientranti tra le spese fiscali con l'indicazione delle rispettive Missioni di appartenenza. Viene altresì indicata, per ciascuna delle due componenti (misura agevolativa-capitolo di spesa), la natura della misura e una sintetica analisi sulle loro finalità distinguendo tra crediti d'imposta e altre misure agevolative che pur avendo collegamenti con capitoli di spesa non sono spese fiscali;

- la Sezione 3 elenca, per ciascuno stato di previsione interessato, i capitoli di spesa delle categorie 4-5-6-10-22-23-24 non aventi alcun collegamento con misure agevolative.

Con le attività preliminari di cui ai predetti elaborati (Tavola "Programmi di spesa", Allegato A, Allegato B) sono state poste a raffronto le misure agevolative e gli interventi di spesa per:

a) verificare la sussistenza di un eventuale collegamento tra loro, la tipologia di collegamento, le affinità o le differenze;

b) accertare se gli aggregati spese fiscali-programmi di spesa perseguono una stessa finalità, sia quando tali componenti risultano classificate nella stessa Missione (collegamento lineare), sia quando appartenenti a Missioni diverse (collegamento trasversale), sia quando la misura agevolativa non è classificata in alcuna Missione in quanto agevolazione non fiscale (collegamento atipico).

L'esito della comparazione e in particolare l'attività di accertamento delle finalità delle misure agevolative e l'esame degli obiettivi perseguiti dalle azioni sottostanti ai programmi di spesa non hanno evidenziato l'esistenza di programmi di spesa aventi stessa finalità di una misura agevolativa.

Anche i collegamenti indicati negli Allegati A e B, tra misura agevolativa e programma di spesa, non configurano sovrapposizione o duplicazione, in quanto gli interventi sottostanti a ciascuno di essi perseguono comunque finalità differenti e sono destinati a soggetti beneficiari differenti: 1) molti collegamenti sono caratterizzati da interventi di spesa preordinati alla regolazione contabile nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio; 2) misure agevolative non fiscali (prevalentemente sgravi contributivi) sono colte in spesa quali trasferimenti a INPS e INAIL a ristoro delle somme corrispondenti al minor gettito contributivo affluito ai loro bilanci per

effetto degli sgravi; 3) le misure dei due aggregati (agevolazione e programma di spesa) evidenziano differenze anche con riguardo alla platea dei beneficiari che per le misure agevolative sono desumibili dalla Tavola 1 e per gli interventi di spesa sono desumibili dalla destinazione delle spese sotto il profilo economico (categorie), di cui alla Tavola "Programmi di spesa". Gli aggregati esaminati, come evidenziato negli elaborati sopra illustrati, hanno evidenziato differenti finalità; non configurano sovrapposizioni, sono incompatibili, alternativi e non cumulabili tra loro e conseguentemente non è attivabile il confronto che la norma dispone solo in caso di sovrapposizione tra spese fiscali e programmi di spesa destinati alle medesime finalità.

Sintesi e considerazioni conclusive

La tavola 14 sintetizza la situazione delle spese fiscali erariali illustrata nei vari Rapporti annuali dal 2016 al 2025, mostrando la tendenza del numero delle agevolazioni (erariali), relative a ciascuno degli anni di predisposizione del rapporto, nonché gli effetti di minor gettito in ciascuno degli anni successivi, dal 2017 al 2026. Sono evidenziate altresì le variazioni percentuali del numero delle agevolazioni registrate nel 2025 rispetto al 2016 e le variazioni percentuali del minor gettito relativo sia al 2026 rispetto al 2017 sia al 2026 rispetto al 2025.

Tavola 14 – Trend Numero agevolazioni (2016-2025) ed effetti finanziari (2017-2026)

SPESE FISCALI ERARIALI

Numero agevolazioni 2016-2025 ed Effetti finanziari 2017/2026 e 2026/2025 - variazioni % (Δ %)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Δ %		
												n. agev.ni 2025/2016	minor gettito 2026/2017	minor gettito 2026/2025
N. agevolazioni fiscali erariali (t)	468	466	513	533	602	592	626	625	575	573	-	22,4%	138%	9,1%
Minor gettito erariale (t+1) (mld)	-	54,5	54,2	61,1	62,5	68,1	82,6	82	105	118,9	129,7	-		
Pil nominale tendenziale (mld) (*)	*1.689,7*	*1.736,6*	*1.771,1*	*1.794,9*	*1.660,6*	*1.822,3*	*1.998,1*	*2.131,4*	*2.199,6*	*2.260,6*	*2.322,5*			

(*) Fonte NADEF: 2018 per PIL 2016; 2019 per PIL 2017; 2020 per PIL 2018; 2021 per PIL 2019; 2022 per PIL 2020; 2023 per PIL 2021; Fonte DFP 2025 per pil 2022-2023; Fonte DPFP 2025 per pil 2024-2025-2026

Con riguardo agli effetti di minor gettito erariale 2026/2017 registrato in ciascuno degli anni considerati, si evidenzia una crescita significativa delle minori entrate di 75,2 mld (129,7 - 54,5) pari al 138%. Anche con riguardo all'ultimo biennio si registra un incremento di minor gettito di 10,8 mld (129,7 - 118,9) pari al +9,1%. Questa variazione è principalmente ascrivibile agli effetti sul gettito di alcune importanti misure agevolative e di modifiche fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207), tra queste se ne evidenziano due riguardanti i lavoratori dipendenti con effetti aggiuntivi in termini di minor gettito di circa 9 miliardi di euro, come da tabella seguente:

Alcune modifiche fiscali in favore dei lavoratori dipendenti introdotte dalla legge di bilancio 2025	
Misure agevolative fiscali	**Minori entrate aggiuntive 2026 (mld)**
Ulteriore detrazione, fino a 1.000 euro, spettante ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro (Legge bilancio 207/2024 art. 1, comma 6)	8,6
Non concorrenza alla formazione del reddito della somma erogata ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 20.000 euro (Legge bilancio 207/2024 art. 1, comma 4)	0,4
Totale minori entrate aggiuntive 2026	**9,0**

L' Allegato A, l'Allegato B e la Tavola "Programmi di spesa" concretizzano le attività preliminari per il "Confronto e valutazioni sulla compatibilità spese fiscali - programmi di spesa destinati alle medesime finalità" ponendo a raffronto le misure agevolative e gli interventi di spesa per:

a) verificare la sussistenza di un eventuale collegamento tra loro, la tipologia di collegamento, le affinità e le differenze;
b) accertare se gli aggregati spese fiscali-programmi di spesa perseguono una stessa finalità, sia quando tali componenti risultano classificate nella stessa Missione (collegamento lineare), sia quando appartenenti a Missioni diverse (collegamento trasversale), sia quando la misura agevolativa non è classificata in alcuna Missione in quanto agevolazione non fiscale (collegamento atipico).

Gli adempimenti preliminari necessari per valutare la compatibilità o meno tra spese fiscali e programmi di spesa destinati alle medesime finalità si concretano nell'accertare eventuali collegamenti e soprattutto nell'individuare le rispettive finalità operando una comparazione tra loro e valutare quindi se i due aggregati spesa fiscale-programma di spesa possono comunque coesistere anche quando abbiano medesime finalità.

L'esito della comparazione, in particolare l'attività di accertamento delle finalità delle misure agevolative, e l'esame degli obiettivi perseguiti dalle azioni sottostanti ai programmi di spesa non hanno evidenziato l'esistenza di programmi di spesa aventi stessa finalità di una misura agevolativa.

Anche i collegamenti indicati negli Allegati A e B, tra misura agevolativa e programma di spesa, non configurano sovrapposizione o duplicazione in quanto gli interventi sottostanti a ciascuno di essi perseguono comunque finalità differenti e sono destinati a soggetti beneficiari differenti: 1) molti collegamenti sono caratterizzati da interventi di spesa preordinati alla regolazione contabile nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio; 2) misure agevolative non fiscali (prevalentemente sgravi contributivi) sono colte in spesa quali trasferimenti a INPS e INAIL a ristoro delle somme corrispondenti al minor gettito contributivo affluito ai loro bilanci per effetto degli sgravi; 3) le misure dei due aggregati (agevolazione e programma di spesa) evidenziano differenze anche con riguardo alla platea dei beneficiari. Gli aggregati esaminati, come evidenziato negli elaborati sopra illustrati, hanno evidenziato differenti finalità; non configurano sovrapposizioni, sono alternativi; la loro coesistenza è quindi compatibile.

ELENCO TABELLE E TAVOLE

Tabelle

Tab. A - Elenco missioni di spesa
Tab. B – Elenco misure di nuova introduzione nel Rapporto spese fiscali (RSF) 2025
Tab. C - Missioni per numero misure e per effetti finanziari

Tavole

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa
Tavola 2 – Spese fiscali introdotte nell'anno 2024
Tavola 3 – Spese fiscali introdotte in anni precedenti modificate o prorogate nell'anno 2024
Tavola 4 – Spese fiscali introdotte nel primo semestre dell'anno 2025
Tavola 5 – Spese fiscali erariali cessate con effetti finanziari a carico di bilanci futuri
Tavola 6 – Spese fiscali locali
Tavola 7 - Spese fiscali per classi di costo in termini di gettito
Tavola 8 - Spese fiscali per tipo di tributo
Tavola 9 - Spese fiscali per tipo di tributo e classe di costo
Tavola 10 - Spese fiscali per natura della misura
Tavola 11 - Spese fiscali per natura dei beneficiari
Tavola 12 - Programmi di spesa per confronto con spese fiscali
Tavola 13 - Effetti finanziari delle misure vigenti
Tavola 14 - Trend Numero agevolazioni (2016-2025) ed effetti finanziari (2017-2026)

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Altshuler, R.-Dietz, R.D. (2008) "Tax Expenditure Estimation and Reporting: A Critical Review", NBER Working Paper 14263, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.

Boadway, R. (2007) "Policy Forum: The Annual Tax Expenditure Accounts – A Critique", Canadian Tax Journal, vol. 55, n. 1.

Brooks, N. (2016) "Policy Forum: The Case Against Boutique Tax Credits and Similar Tax Expenditures", Canadian Tax Journal, vol. 64, n. 1.

Burman, L.-Toder, E.-Geissler, C. (2008), "How Big Are Total Individual Income Tax Expenditures, and Who Benefits from Them?", Discussion Paper No. 31, The Urban- Brookings Tax Policy Center, December.

Burman, L.-Phaup, M. (2011), "Tax Expenditures, the Size and Efficiency of Government, and Implication for Budget Reform", NBER Working Paper, no. 17268, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA 02138, August.

Commissione per le spese fiscali (2016), Rapporto annuale sulle spese fiscali 2016, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Roma 8 ottobre.

Commissione per le spese fiscali (2017), Rapporto annuale sulle spese fiscali 2017, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Roma 12 ottobre.

Commonwealth of Australia (2016), Tax Expenditures Statement 2015, January. Craig, J. and W. Allan (2001), "Fiscal Transparency, Tax Expenditures, and Budget Process: An International Perspective", IMF Working Paper, 2001,

Department of Finance, Canada (2016), Report on Federal Tax Expenditures: Concepts, Estimates and Evaluations, Ottawa, Department of Finance,

European Economy (2014), "Tax expenditures in direct taxation in EU Member States", Occasional Papers, n. 207, December.

Feldstein Martin (2015) "Raising Revenue by Limiting Tax Expenditures", *Tax Policy and the Economy*, NBER, vol. 29, no. 1,

Feldstein Martin-Feenberg Daniel-MacGuineas Maya (2011) "Capping Individual Tax Expenditure Benefits", *NBER Working Paper*, no. 16921, April

Fookes, C. (2009), "Spending through the Tax System: Tax Expenditures", Policy Perspectives Paper, New Zealand Treasury, 09/01, August.

The Global Tax Expenditures Database (GTED) (2022), Flurim Aliu, Agustin Redonda, Christian von Haldenwang, *Progress Report*, 13 April 2022.

The Global Tax Expenditures Database (2023), Christian von Haldenwang, Agustin Redonda, Flurim Aliu, *Tax Expenditures in an Era of Transformative Change: the GTED Flagship Report 2023*, 24 October 2023.

IMF (2007), Manual on Fiscal Transparency", International Monetary Fund, Washington, D.C. Institute of

Fiscal Studies (1991), "Equity for Companies: a Corporation Tax for the 1990s", Fourth Report of the IFS Capital Taxes Group. 93

JCT (2008) "A Reconsideration of Tax Expenditure Analysis." Congress Joint Committee on Taxation, May.

Meade, J.E. (1978), The Structure and Reform of Direct Taxation, George Allen & Unwin, London.

OECD (2010a) Tax Expenditures in OECD Countries, Oecd, Paris. OECD (2010b), Choosing a Broad Base – Low-Rate Approach to Taxation, OECD Tax Policy Studies, No. 19, Paris.

Rogers, A.-Toder, E. (2011), Trends in Tax Expenditures, 1985-2016, Urban-Brookings Tax Policy Center, September 16th, Washington, D.C.

Tarc (Tax Administration Research Centre) (2014), "The Definition, Measurement, and Evaluation of Tax Expenditures and Tax Reliefs", Technical Paper, National Audit Office, June.

Toder, E.-Harris, B.H.-Lim, K. (2014), Distributional Effects of Tax Expenditures, Schwartz Center for Economic Policy Analysis -The New School for Social Research, Tax Policy Center, Urban Institute and Brooking Institution, Washington, D.C.

Tyson, J. (2013), "Reforming Tax Expenditures in Italy: What, Why and How?", IMF Working Paper, December 2013.

U.S. Treasury (1992), Integration of The Individual and Corporate Tax Systems. Taxing Business Income Once, Department of The Treasury, Washington.

Villela, L.-Lemgruber, A.-Jorratt, M (2010), "Challenges for Measuring Tax Expenditure", Inter-American Development Bank, mime

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
MISSIONE 9: AGRICOLTURA POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA												
1	Art. 21, comma 6, L. 25 maggio 1970, n. 364; abrogato dall'art. 99, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, a decorrere dal 1° gennaio 2026; sostituito dall'art. 1 del D. Lgs 5 novembre 2024, n. 174 dal 1° gennaio 2026.	I premi sui contratti di assicurazione a favore di soci di consorzi, associazioni e cooperative agricole sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.	ALTRO	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
2	Art. 34, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Regime speciale IVA per i produttori agricoli - detrazione forfetizzata	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	-500,0	-500,0	-500,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
3	Art. 34, comma 6, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Regime speciale IVA: esonero dal versamento dell'IVA e da tutti gli adempimenti documentali e contabili per i produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7.000 Euro.	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	-14,2	-14,2	-14,2			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
4	Art. 34, commi 7 e 8, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Differimento del momento di applicazione dell'IVA in caso di conferimento da parte dei soci alla cooperativa di prodotti agricoli e di prodotti ittici provenienti da acque marine, lagunari e salmastre. Nei conferimenti da socio a cooperativa il momento impositivo IVA slitta al momento del pagamento del prezzo in deroga al principio generale secondo cui per le cessioni di beni il momento impositivo è individuato nella consegna dei beni o, se antecedente, nel momento di emissione della fattura o del pagamento del corrispettivo.	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
5	Art. 34-bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Attività agricole connesse: detrazione forfetizzata dell'imposta nella misura del 50%. Imprenditori agricoli che effettuano cessioni di beni e forniture di servizi ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile.	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	-9,3	-9,3	-9,3	12.627,0	733,4	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
6	Art. 9, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (comma sostituito dall'art. 1, comma 111, L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 2023)	Nei territori montani di cui al comma 1 dell'articolo 9, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA / ESENZIONE	-40,9	-40,9	-40,9	13.877,0	-2.944,2	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
7	Art. 5, comma 1, lett. a), Tariffa, parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131	Sugli atti relativi alle locazioni di fondi rustici l'imposta di registro si applica nella misura ridotta dello 0,50%	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-4,8	-4,8	-4,8			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
8	Art. 15, comma 1, lett. a), TUIR	Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento degli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di prestiti e mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-1,4	-1,4	-1,4	3.875,0	-369,7	PERSONE FISICHE	X
9	Art. 31, comma 2, TUIR	Reddito dominicale pari a zero in caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-4,7	-4,7	-4,7	80.720,0	-58,4	PERSONE FISICHE	X
10	Art. 35, TUIR	Reddito agrario pari a zero in caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-1,7	-1,7	-1,7	73.649,0	-23,7	PERSONE FISICHE	X
11	Art. 5, comma 2, L. 30 dicembre 1991, n. 413	Detrazione forfetizzata al 50% per le attività di agriturismo	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	-4,9	-4,9	-4,9	14.545,0	-335,7	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
12	Art. 78, comma 8, L. 30 dicembre 1991, n. 413	Determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'Iva per le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo relativamente alle attività di assistenza rese agli associati. Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 9 per cento e determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.	IMPOSTE DIRETTE E IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	-0,2	-0,2	-0,2			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
13	Tabella A, punto 5, TUA	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati (orticoltura, allevamento, silvicoltura, apicoltura, piscicoltura e florovivaistica) - Applicazione di un'aliquota pari al 22% di quella normale per il gasolio e al 49% di quella normale per la benzina (uso carburanti). Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente	ACCISA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-1.107,2	-1.107,2	-1.107,2			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
14	Tabella A, punto 6, TUA	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	ACCISA	A REGIME	ESENZIONE	-0,5	-0,5	-0,5			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
15	Tabella A, punto 7, TUA	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	ACCISA	A REGIME	ESENZIONE	-0,5	-0,5	-0,5			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
16	Art. 14, commi 1 e 2, L. 15 dicembre 1998, n. 441	Le successioni e le donazioni riguardanti l'azienda agricola a favore di ascendenti o discendenti coltivatori diretti di età inferiore a quaranta anni sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dall'imposta catastale, dall'imposta di bollo e sono soggette all'imposta ipotecaria in misura fissa.	IMPOSTE SU SUCCESSIONI E DONAZIONI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA / ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
17	Art. 14, comma 3, L. 15 dicembre 1998, n. 441	Le rivalutazioni delle rendite per la determinazione dei redditi dominicali e agrari non si applicano ai terreni concessi in affitto per usi agricoli, per un periodo non inferiore a cinque anni, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni e aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria	IRPEF	A REGIME	ALTRO	-4,2	-4,2	-4,2	139.979,0	29,8	PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
18	Art. 56-bis del TUIR Art. 71, comma 2-bis, del TUIR entrambi introdotti con l'art. 2, comma 6, L. 24 dicembre 2003, n. 350, modificato dall'art. 1 del D.lgs. 192/2024	Regime forfetario, opzionale, di determinazione del reddito derivante dalle seguenti attività: - attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b) e b-bis), del TUIR; - attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR; - attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile; - attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, oltre i limiti previsti dall'articolo 32, comma 2, lettera b-ter) del TUIR. ocietà agricole – determinazione forfetaria del reddito estesa ad altre attività agricole L'art. 1 del D.lgs. n. 192/2024, modificando l'art. 56-bis del TUIR, estende alle società agricole che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1093 della Legge n. 296 del 2006, la possibilità di determinare il reddito delle attività agricole connesse indicate nell'art. 56-bis con i criteri forfetari che la disposizione prevede.	IRPEF/IRES	A REGIME	REGIME SPECIALE	-145,1	-145,1	-145,1	45.761,0	-3.171,6	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
19	Art. 1, comma 423 e 423-bis, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Articolo 5, commi 2-ter e 2-quater D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito con L. 12 luglio 2024, n. 101.	La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e delle "società agricole" di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'Iva, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari. Con la modifica dell'articolo 5, del decreto-legge n. 63 del 2024 è stato stabilito che le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite entro cui si considerano produttive di reddito agrario, determinano il reddito d'impresa nei modi ordinari (dunque, non sono più tassate con il coefficiente di redditività del 25%).	IRPEF/IRES	A REGIME	REGIME SPECIALE	0,0	0,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
20	Art. 1, comma 1093, L. 27 dicembre 2006, n. 296	Possibilità per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 di optare per la determinazione catastale del reddito, ex articolo 32 del Tuir.	IRPEF/IRES	A REGIME	REGIME SPECIALE	-131,4	-133,1	-134,9			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
21	Art. 1, comma 1094, L. 27 dicembre 2006, n. 296	Possibilità per le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di determinare il reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.	IRPEF/IRES	A REGIME	REGIME SPECIALE	Compresa nella misura 20	Compresa nella misura 20	Compresa nella misura 20			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
22	Art. 2, comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194	Gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli a favore di coltivatori diretti ed IAP, dei proprietari di masi chiusi nonche' le operazioni fondiarie operate attraverso l'ISMEA sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	-184,6	-184,6	-184,6	17.219,0	-10.718,7	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
23	Art. 1, comma 908, L. 28 dicembre 2015, n. 208	Innalzamento al 10% delle percentuali di compensazione di detrazione dell'IVA applicabili a taluni prodotti dei settori lattiero-caseario	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	-62,8	-62,8	-62,8			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
24	Art. 1, comma 44, L. 11 dicembre 2016, n. 232 (norma istitutiva); Art. 1, comma 25, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (proroga); Art. 1, comma 80, L. 29 dicembre 2022, n. 197 (proroga); Art. 13, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (modifica e proroga)	Per gli anni dal 2017 al 2023 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef. Per gli anni 2024 e 2025 i suddetti redditi concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo per un importo pari a determinate percentuali che variano in relazione all'ammontare del reddito prodotto.	IRPEF	2025	ESCLUSIONE	-130,3	89,8	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
25	Art. 1, comma 503, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (enoturismo); art. 1, commi 513 e 514, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (estensione oleoturismo)	Applicazione della detrazione forfettaria del 50%, prevista dall'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 per l'attività di agriturismo, all'attività di enoturismo e oleoturismo svolta da imprenditori agricoli.	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
26	Art. 1, comma 662, L. 30 dicembre 2018, n. 145	Innalzamento delle percentuali di compensazione di detrazione dell'IVA applicabili alle cessioni di legno e di legna da ardere determinata annualmente con DM interministeriale nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui. Il D.M. 5 febbraio 2021 (rifeirto all'anno 2020), il D.M. 19 dicembre 2021 (riferito all'anno 2021) e il D.M. 10 ottobre 2022 (riferito all'anno 2022) hanno fissato la percentuale di compensazione al 6,4%. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 il D.M. non è stato ancora emanato.	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	-1,0	-1,0	-1,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
27	Art. 1, commi 692-695, L. 30 dicembre 2018, n. 145	Applicazione di un'imposta sostitutiva in misura fissa pari a euro 100 ai redditi derivanti dallo svolgimento, in via occasionale, da parte delle persone fisiche, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee. Tale attività si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000. Detti soggetti sono esonerati dal versamento dell'IVA e da tutti gli obblighi relativi a tale imposta	IMPOSTE DIRETTE E IVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-1,4	-1,4	-1,4			PERSONE FISICHE	X
28	Art. 1, comma 705, L. 30 dicembre 2018, n. 145	Estensione della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola ai familiari coadiuvanti, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti	IRPEF	A REGIME	ALTRO	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	X
29	Art. 1, comma 513, L. 27 dicembre 2019, n. 160	All'attività oleoturistica, ai fini delle imposte dirette, si applicano le disposizioni sull'enoturismo di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge n. 205/2017, che a loro volta richiamano quelle sull'agriturismo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 413/1991, che prevedono la determinazione del reddito imponibile in base all'applicazione del coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di tale attività, al netto dell'Iva.	IRPEF	A REGIME	RIDUZIONE DI IMPOSTA	-1,3	-1,3	-1,3			IMPRESE E SOCIETA'	X
30	Art. 1, comma 348-349, L. 29 dicembre 2022, n. 197	Esenzione dei compensi erogati ai prestatori di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato determinati sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro.	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	0,0	0,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
MISSIONE 10: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE												
31	Art. 17, comma 4 bis, TUA	Esenzione dall'accisa sui tabacchi denaturati e usati a fini industriali od orticoli, distrutti sotto sorveglianza amministrativa, destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti, riutilizzati dal produttore.	ACCISA	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			IMPRESE E SOCIETA'	X
32	Art. 26, comma 6, TUA	Esclusione dal campo di applicazione dell'accisa delle miscele gassose di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce	ACCISA	A REGIME	ESCLUSIONE	-1,0	-1,0	-1,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
33	Art. 27, comma 3, lett. h), TUA	Esenzione dall'accisa per l'alcool e le bevande alcoliche impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici	ACCISA	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			IMPRESE E SOCIETA'	X
34	Art. 27, comma 3, lett. i), TUA	Esenzione dall'accisa per l'alcool e le bevande alcoliche utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa	ACCISA	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
35	Art. 33, comma 2, TUA	Determinazione forfettaria dell'accisa sull'alcool etilico prodotto da piccoli alambicchi	ACCISA	A REGIME	REGIME FORFETARIO	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
36	Art. 52, comma 2, lettera a), TUA	Esclusione, dal campo di applicazione dell'accisa, dell'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, aventi potenza non superiore a 20 Kw	ACCISA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
37	Art. 52, comma 2, lettera b), TUA	Esclusione dal campo di applicazione dell'accisa dell'energia elettrica impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purchè prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati	ACCISA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
38	Art. 52, comma 2, lettera c), TUA	Esclusione dal campo di applicazione dell'accisa dell'energia elettrica prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico	ACCISA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
39	Art. 52, comma 2, lettera d), TUA	Esclusione dal campo di applicazione dell'accisa dell'energia elettrica prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purchè la loro potenza disponibile non sia superiore a 1 kW, nonché prodotta da officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW	ACCISA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
40	Art. 52, comma 3, lett. b) , TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili in impianti con potenza superiore a 20 kW per autoconsumo	ACCISA	A REGIME	ESENZIONE	-79,2	-79,2	-79,2			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
41	Art. 52, comma 3, lett. c), TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie	ACCISA	A REGIME	ESENZIONE	-7,3	-7,3	-7,3			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
42	Art. 52, comma 3, lett. d), TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee ditrasporto urbano ed interurbano	ACCISA	A REGIME	ESENZIONE	-5,6	-5,6	-5,6			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
43	Art. 52, comma 3, lett. e), TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kwh di consumo mensile	ACCISA	A REGIME	ESENZIONE	-537,8	-537,8	-537,8			PERSONE FISICHE	X
44	Art. 55, comma 3, TUA	Pagamento dell'accisa con un canone forfetario per le forniture di energia elettrica "a cottimo" (piccole forniture)	ACCISA	A REGIME	REGIME FORFETARIO	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
45	Art. 55, comma 5, TUA	Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica con canone annuo di abbonamento (per l'energia elettrica ottenuta da officine non fornite di misuratori)	ACCISA	A REGIME	REGIME FORFETARIO	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
46	Art. 55, comma 5, TUA	Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica con canone annuo di abbonamento (energia elettrica ottenuta da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW non forniti di misuratori)	ACCISA	A REGIME	REGIME FORFETARIO	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
47	Art. 62, comma 2, TUA	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta	ACCISA	A REGIME	ESENZIONE	-78,8	-78,8	-78,8			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
48	Tabella A, punto 10, TUA	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi	ACCISA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-0,2	-0,2	-0,2			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
49	Tabella A, punto 11-bis, TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta da impianti di gasificazione	ACCISA	A REGIME	ESENZIONE	-0,5	-0,5	-0,5			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
50	Tabella A, punto 15 TUA	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali	ACCISA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-22,4	-22,4	-22,4			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
51	Tabella A, punto 15 TUA	Riduzione dell'accisa sul GPL impiegato come carburante per gli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico	ACCISA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-0,3	-0,3	-0,3			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
52	Tabella A, punto 16-bis, TUA	Riduzione dell'accisa su carburanti per motori (benzina e gasolio) e combustibili per riscaldamento (gasolio e gas naturale) impiegati dalle Forze armate nazionali	ACCISA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-2,7	-2,7	-2,7			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
53	Tabella A, punto 16-bis, TUA	Esenzione dell'accisa su carburanti per motori (GPL e gas naturale) e combustibili per riscaldamento (GPL) impiegati dalle Forze armate nazionali	ACCISA	A REGIME	ESENZIONE	Compresa nella misura 52	Compresa nella misura 52	Compresa nella misura 52			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
54	Art. 8, comma 10, lett. f), L. 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni	Credito d'imposta per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti in determinate zone climatiche - E ed F - ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica da traslare sul prezzo di cessione dell'utente finale.	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-24,2	-24,2	-24,2	277,0	-154.362,4	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
55	Art. 2, comma 11, L. 22 dicembre 2008, n. 203	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui	ACCISA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-26,3	-26,3	-26,3			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
56	Art. 129-bis, commi 3-5, D.L. 19 maggio 2020, n. 34	Concessione, per una durata di sei anni, previa autorizzazione del Consiglio dell'Unione Europea, dell'applicazione di aliquote ridotte di accisa per il comune di Campione d'Italia, sul gasolio usato come combustibile per riscaldamento e sull'energia elettrica. La misura è stata autorizzata con Decisione del Consiglio (UE) 2021/1777 del 5 ottobre 2021. Si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026	ACCISA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-0,1	-0,1	-0,1			PERSONE FISICHE	

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
MISSIONE 11: COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE												
57	Art. 16, L. 29 ottobre 1961, n. 1216; abrogato dall'art. 99, comma 1, lett.a), n. 1), D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174 dal 1° gennaio 2026; sostituito dall'art. 15 del D. Lgs 5-11-2024, n. 174 dal 1° gennaio 2026.	Applicazione dell'imposta sulle assicurazioni in luogo dell'imposta di registro sui contratti di assicurazione e riassicurazione, ricevute e quietanze	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-457,8	-457,8	-457,8			BANCHE E ASSICURAZIONI	X
58	Art. 74, L. 22 ottobre 1971, n. 865	Gli atti di trasferimento della proprietà o di concessione del diritto di superficie relativi alle aree da destinare a insediamenti produttivi sono soggetti all'imposta fissa di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA / ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			IMPRESE E SOCIETA'	X
59	Art. 10, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (norma istitutiva); Art. 2, comma 8, L. 24 dicembre 2003, n. 350 (modifica); Art. 1, commi 460 e 461, L. 30 dicembre 2004, n. 311 (limitazione)	Sono esenti da IRES i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti da IRES. Tali esenzioni non operano limitatamente al 20% degli utili netti annuali.	IRES	A REGIME	ESENZIONE	-78,8	-78,8	-78,8	8.826,0	-8.928,6	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
60	Art. 11, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (norma istitutiva); Art. 1, commi 462 e 463, L. 30 dicembre 2004, n. 311 (limitazione)	I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro, limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono esenti da IRES se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi; se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà	IRES	A REGIME	ESENZIONE	Compresa nella misura 59	Compresa nella misura 59	Compresa nella misura 59			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
61	Art. 12, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601	Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati.	IRES	A REGIME	DEDUZIONE	-19,8	-19,8	-19,8	303,0	-65.183,4	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
62	Art. 22, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601	I proventi dei fondi di garanzia di cui alle leggi n. 454/1961 e n. 1068/1964, e al decreto-legge n. 976/1966, convertito nella L. n. 1142/1966, derivanti da contributi a fondo perduto, periodici o una volta tanto, dello Stato o di altri enti, nonché quelli derivanti dalle somme che le aziende e istituti di credito trattengono sui finanziamenti assistiti da garanzie e versati successivamente ai fondi, non concorrono a formare il reddito dei fondi stessi, ai fini IRES, a condizione che il loro ammontare venga integralmente destinato a costituire o incrementare un fondo di garanzia.	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
63	Art. 12, L. 16 dicembre 1977, n. 904; Art. 1, commi 460 e 464, L. 30 dicembre 2004, n. 311 (limitazione); Art. 82, comma 28, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e D.L. 13 agosto 2011, n. 138; D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (modifica)	Non concorrono al reddito imponibile delle cooperative le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento. Tale norma non si applica alle cooperative a mutualità prevalente: a) per la quota del 20% degli utili netti delle cooperative agricole; b) per la quota del 40% degli utili netti delle altre cooperative; c) per la quota del 65% degli utili netti delle società cooperative di consumo. La limitazione non si applica alle cooperative sociali. Per le cooperative NON a mutualità prevalente la detassazione è limitata al 30% degli utili netti annuali (23% per coop di consumo, dal 2015), a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto.	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	-85,3	-85,3	-85,3	25.617,0	-3.330,3	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
64	Art. 24-ter, TUA, introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lett. f), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193; art. 1, comma 630, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (modifica)	Riduzione di accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri. (L'agevolazione deve intendersi come prosecuzione dell'art. 6, c. 2, D.Lgs. 26/2007). Con la modifica apportata all'articolo 24-ter dalla predetta Legge di Bilancio 2020 sono esclusi dal predetto beneficio, con decorrenza 1° ottobre 2020, anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche i veicoli di categoria euro 4.	ACCISA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-1.231,8	-1.231,8	-1.231,8			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
65	Art. 35, comma 3-bis, TUA (Comma sostituito dall'art. 1, comma 690, lett. a), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019)	Riduzione del 40 per cento dell'aliquota di accisa sulla birra prodotta nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10'000 ettolitri.	ACCISA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-8,8	-8,8	-8,8			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
66	Tabella A, punto 9, TUA (numero sostituito dall'art. 4-ter, comma 1, lett. o), n. 2), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193	Riduzione al 30% dell'aliquota di accisa sui prodotti energetici diversi dal gas naturale impiegati per la produzione di forza motrice con motori fissi, utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo	ACCISA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
67	Art. 4, comma 1, lett. a) n. 2, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131	L'imposta di registro si applica nella misura ridotta del 4% per gli atti di conferimento societari di immobili strumentali	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-2,8	-2,8	-2,8	186,0	-14.907,4	IMPRESE E SOCIETA'	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
68	Art. 66, comma 4, TUIR	Deduzione forfetaria per spese non documentate (per un importo pari a determinate percentuali dell'ammontare dei ricavi) a favore degli intermediari, dei rappresentanti di commercio e degli esercenti attività di somministrazione di pasti e bevande e di prestazioni alberghiere (di cui al co. 1 dell'art. 1 del DM 13 ottobre 1979).	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-13,4	-13,4	-13,4	65.215,0	-205,8	PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
69	Art. 66, comma 5, TUIR; Art. 1, comma 652, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (modifica)	Deduzione forfetaria per spese non documentate in base ai viaggi effettuati dagli esercenti autotrasporto c/terzi di minori dimensioni. Previsto un importo unico di deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre i confini del Comune in cui ha sede l'impresa. Per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore nell'ambito del Comune ove ha sede l'impresa viene prevista una deduzione pari al 35 per cento dell'importo spettante in caso di trasporto fuori Comune	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-63,6	-63,6	-63,6	21.544,0	-2.951,2	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
70	Art. 88, comma 3-bis, TUIR; Art. 14, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18	Irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi o che sono stati sottoposti a procedure di crisi nei 24 mesi antecedenti alla data in cui hanno ricevuto il contributo. Inserimento comma 3 bis all'art. 88 del Tuir. Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto escluse, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti ad alcune procedure concorsuali, alle procedure di crisi di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 180/2015 (dissesto o rischio di dissesto bancario), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 70 e ss. del D.lgs. n.385/1993.	IRPEF/IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	-28,6	-28,6	-28,6	468,0	-61.201,4	BANCHE E ASSICURAZIONI	X
71	Artt. da 155 a 161, TUIR (Art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 221); Art. 10, L. 20 novembre 2017, n. 167	Tonnage tax: regime di determinazione del reddito dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del TUIR, derivante dall'utilizzo delle navi indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, iscritte nel registro internazionale di cui al D.L. n. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 30/1998. Il regime è opzionale e comporta la determinazione del reddito in via forfetaria secondo i criteri previsti dall'art. 156 del TUIR (notifica ai sensi dell'art. 108 del TFUE)	IRES	A REGIME	REGIME FORFETARIO	-484,7	-484,7	-484,7	71,0	-6.826.154,4	PERSONE GIURIDICHE	X
72	Art. 176, comma 2-ter, TUIR; Art. 1, commi 46 e 47, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (norma introduttiva e decorrenza)	Imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali. Per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende) di cui agli articoli 172, 173 e 176 del TUIR, l'art. 176, comma 2-ter, del TUIR, prevede che, in alternativa al regime di neutralità fiscale, sia possibile optare per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, di un'imposta sostitutiva. Misura dell'imposta sostitutiva: 12% fino a 5 milioni di euro; 14% da 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 16% sulla parte che eccede i 10 milioni di euro.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	104,5	-34,5	-167,3			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
73	Art. 4, Tariffa, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347	Applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo e per gli atti di conferimento di aziende o di complessi aziendli relativi a singoli rami di impresa.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			IMPRESE E SOCIETA'	X
74	Art. 4, Tariffa, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347	Applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti di regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
75	Art. 7, comma 3, L. 31 gennaio 1992, n. 59; Art. 17-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 91	Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette le quote di utili destinate ad aumento gratuito del capitale sociale, anche in deroga ai limiti massimi di partecipazione, purché nei limiti della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istat. (de minimis per coop di consumo)	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	-1,5	-1,5	-1,5	102,0	-14.354,6	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
76	Art. 11, comma 9, L. 31 gennaio 1992, n. 59	I versamenti effettuati ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, comma 1, della L. n. 59/1992, effettuati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR sono esenti da imposte e sono deducibili, nei limiti del 3%, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.	IRES	A REGIME	ESENZIONE	-29,2	-29,2	-29,2	25.617,0	-1.139,0	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
77	Art. 14-bis, comma 11, L. 25 gennaio 1994, n. 86	Per l'insieme degli apporti immobiliari nei fondi immobiliari chiusi e delle eventuali successive retrocessioni si applica un'imposta sostitutiva fissa in luogo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	IMPOSTA SOSTITUTIVA	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
78	Art. 4, comma 1, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 e art. 13, commi 1 e 2, L. 23 dicembre 1999 n. 488; Art. 4, D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 221; Art. 10, L. 20 novembre 2017, n. 167	Credito d'imposta a favore delle imprese armatoriali. (notifica ai sensi dell'art. 108 del TFUE) in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi.	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-250,4	-250,4	-250,4	808,0	-309.884,7	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
79	Art. 4, comma 2, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 e art. 13, comma 3, L. 23 dicembre 1999 n. 488; Art. 4, D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 221; Art. 10, L. 20 novembre 2017, n. 167	Il reddito derivante dall'utilizzo di navi iscritte nel registro internazionale concorre in misura pari al 20% a formare il reddito complessivo ai fini IRES e IRPEF; (notifica ai sensi dell'art. 108 del TFUE)	IRPEF/IRES	A REGIME	ESENZIONE	-7,9	-7,9	-7,9	15,0	-528.030,0	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
80	Art. 6-bis, comma 1, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457	Estensione dei benefici di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del D.L. n. 457/1997, alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70%, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.	IRPEF/IRES	A REGIME	REGIME SPECIALE	Compresa nella misura 96	Compresa nella misura 96	Compresa nella misura 96			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
81	Art. 21, comma 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448; Art. 6, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 (proroga); Art. 1, comma 129, L. 23 dicembre 2005, n. 266; Art. 1, comma 393, L. 27 dicembre 2006, n. 296; Art.1, comma 168, L. 24 dicembre 2007, n. 244; Art.1, comma 8, D.L. 30 dicembre 2009 n.194; Art. 2, comma 5, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225; Art. 34 commi 1-3, L. 12 novembre 2011, n. 183 come modificato dall'art. 4, comma 7-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante	IRPEF/IRES	A REGIME	DEDUZIONE	-50,8	-50,8	-50,8	9.883	-5.139,9	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
82	Art. 7.1, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4- quinquies, L. 30 aprile 1999, n. 130, introdotti dall'art. 23, comma 1, lett. c), n. 3), D.L. 30 aprile 2019, n. 34	Agevolazioni in materia di cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	0,0	0,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	x
83	Artt. 3 e 4, L. 22 giugno 2000, n.193; art. 3-bis, comma 2, D.L. 1° luglio 2013, n. 78 (modifica)	Credito d'imposta assunzione di lavoratori detenuti. In particolare, sono previsti i seguenti due crediti d'imposta: 1) un credito d'imposta mensile a favore delle imprese che assumono per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni lavoratori detenuti o internati ovvero ammessi al lavoro all'esterno, o che svolgono attività formative nei loro confronti, nella misura massima di 700 euro per ogni lavoratore assunto; 2) un credito d'imposta mensile a favore delle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, nella misura massima di 350 euro per ogni lavoratore assunto.	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-19,1	-19,1	-19,1	370,0	-18.728,4	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
84	Art. 118, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267	Esenzione dalle imposte di registro, bollo, ipotecaria e catastale per i trasferimenti di beni mobili e immobili riguardanti le reti effettuati dai Comuni, dalle Province e da consorzi a favore di aziende speciali o di società a capitale interamente pubblico	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			STATO E ENTI PUBBLICI	X
85	Art. 8, L. 21 novembre 2000, n. 342	Previsione di un'imposta sostitutiva, con l'aliquota del 19%, delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei Centri di assistenza fiscale (CAF).	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
86	Art. 8, comma 1 bis, D.L. 25 settembre 2001, n. 351	Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per gli apporti ai fondi immobiliari chiusi	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	-31,8	-31,8	-31,8			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
87	Art. 6, comma 1, D.L. 15 aprile 2002, n. 63 Art. 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138	Non concorre a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi la quota del 90 per cento degli utili netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria.	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	-500,9	-500,9	-500,9	25.617,0	-19.553,4	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
88	Art. 6, comma 2, D.L. 15 aprile 2002, n. 63; Art. 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138	Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 142/2001 e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 601/1973 destinate ad aumento del capitale delle società cooperative non concorrono a formare il reddito imponibile	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	-1,5	-1,5	-1,5	25.617,0	-58,6	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
89	Art. 6, comma 3, D.L. 15 aprile 2002, n. 63; Art. 3, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (misura dell'aliquota)	Applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta, con aliquota pari al 26 per cento, sugli interessi corrisposti ai soci persone fisiche delle cooperative e di loro consorzi, che non soddisfano i requisiti di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (c.d. interessi su prestito sociale).	IRPEF	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-4,2	-4,2	-4,2	983,0	-4.234,9	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
90	Art. 8, comma 10, D.L. 15 aprile 2002, n. 63	Le cessioni a favore della società Infrastrutture Spa, e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' inerenti alle cessioni sono esenti dalle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
91	Art. 50, commi 6 e 13-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269	Credito d'imposta a favore delle farmacie private e pubbliche per l'acquisto e l'installazione di software certificato da utilizzare per la trasmissione dei dati delle ricette mediche in misura pari a 250 euro.	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
92	Art. 1, comma 126, L. 27 dicembre 2006, n. 296	Imposta d'ingresso nel regime SIIQ e SIINQ relativa agli immobili posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. L'ingresso nel regime speciale SIIQ e SIINQ comporta il realizzo a valore normale degli immobili, nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. L'importo complessivo delle plusvalenze così realizzate, al netto di eventuali minusvalenze, è assoggettato a imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 %.	IRES	A REGIME	REGIME SPECIALE	-0,3	-0,3	-0,3			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
93	Art. 1, comma 131, L. 27 dicembre 2006, n. 296 modificato dall'art. 20, comma 1, lett. h), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.	Esenzione dall'Ires del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare. Esenzione dall'Irap della quota del valore della produzione proporzionalmente corrispondente al rapporto tra i componenti positivi imputabili alla gestione esente rilevanti ai fini Irap e l'ammontare complessivo dei componenti positivi rilevanti agli stessi effetti (Art. 10, D.M. 7 settembre 2007, n. 174 (Irap)	IRES	A REGIME	ESENZIONE	-16,3	-16,3	-16,3			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
94	Art. 1, commi da 134 a 136, L. 27 dicembre 2006, n. 296	Tassazione sugli utili corrisposti da SIIQ o SIINQ agli azionisti mediante ritenuta con aliquota ridotta pari al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto, nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del Tuir, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 73, comma 1. La ritenuta è applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri casi.	IRPEF	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-2,3	-2,3	-2,3			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
95	Art. 1, comma 137, L. 27 dicembre 2006, n. 296	Conferimenti immobili in SIIQ, SIINQ e Fondi immobiliari Imposta sostitutiva con aliquota del 20% per le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili: - in SIIQ; - in SIINQ; - in fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (comma 140, art. 1 L. 296/2006).	IRPEF/IRES	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-2,2	-2,2	-2,2			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
96	Art. 1, comma 172, L. 24 dicembre 2007, n. 244; Art. 2, comma 2, L. 22 dicembre 2008, n. 203	Estensione alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari dei benefici di cui all'art. 4, commi 1 e 2, D.L. n. 457/1997, nel limite dell'80%, che prevede un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20% a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'art. 2, comma 2, L n. 203/2008 stabilizza a regime detto beneficio a decorrere dal periodo d'imposta 2009.	IRPEF/IRES	A REGIME	REGIME SPECIALE	-11,3	-11,3	-11,3	2.149,0	-5.275,7	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
97	Art. 2, commi da 218 a 220, L. 24 dicembre 2007, n. 244	Procedura accelerata di ammortamento dei beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali non inferiore a 10 anni ed equipaggio di almeno 6 persone qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del Tuir (trasparenza fiscale), ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale. Esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del Tuir.	IRPEF/IRES	A REGIME	ALTRO	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			IMPRESE E SOCIETA'	X
98	Art. 15, commi 10, 11 e 12, D.L. 29 novembre 2008, n. 185; Art. 23, commi 12-15, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (estensione); Art. 20, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (proroga); Art. 1, commi 502, 503 e 505, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (modifica); Art. 1, comma 150, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (proroga); Art. 1, commi 95 e 96, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (modifica); Art. 1, commi 81-83, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (modifica)	Il soggetto beneficiario di una operazione straordinaria può ottenere il riconoscimento fiscale, in tutto o in parte, dei maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi di impresa e alle altre attività immateriali, mediante assoggettamento ad imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'art. 176 del TUIR, con l'aliquota del 16%. Le suddette previsioni si applicano anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali nonché ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attivita' immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni in societa' residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. E', inoltre, possibile riallineare i minori valori fiscali ai maggiori valori contabili relativi ad attività diverse dalle immobilizzazioni materiali e immateriali (attivo circolante e immobilizzazioni finanziarie), assoggettando i maggiori valori a tassazione con aliquota ordinaria, separatamente dall'imponibile complessivo.	IRES	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-99,6	-15,5	-12,8	251,0	-396.767,2	PERSONE GIURIDICHE	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
99	Art. 20, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28; Art. 7, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (modifica)	A seguito delle modifiche apportate nel 2022, la disposizione di cui all'articolo 20 del D.Lgs n. 28 del 2010 riconosce distinti crediti d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione; in particolare: - comma 1) credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere la mediazione fino a concorrenza di euro seicento per procedura, quando è raggiunto l'accordo di mediazione; se la mediazione è condizione di procedibilità e quando è demandata dal giudice alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento. Tali crediti d'imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura ed in caso di insuccesso della mediazione sono ridotti della metà; - comma 3) credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di 518 euro; - comma 4) credito d'imposta a favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Le disposizioni del D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
100	Art. 32, comma 5-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78	Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa agli atti di liquidazione del patrimonio immobilare di pertinenza dei fondi immobiliari chiusi	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
101	Art. 31, D.L. 6 luglio 2011, n. 98; Art. 1, comma 219, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (modifica)	Esenzione dei redditi di capitale da partecipazione ai fondi di venture capital (FVC), ossia i fondi comuni d'investimento che investono almeno l'85 per cento dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione, di costituzione, di avvio dell'attività o di sviluppo del prodotto.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	ESENZIONE	-9.3	-9.3	-9.3			PERSONE FISICHE	X
102	Art. 18, L. 12 novembre 2011, n. 183	Misure di compensazione fiscale previste per il finanziamento di opere infrastrutturali, da realizzare o in corso di affidamento, con contratti di partenariato pubblico privato. La delibera del CIPE n. 1/2013 (RU Codice credito 94) ha definito le linee guida per l'applicazione delle misure agevolative. Le predette misure fiscali sono alternative al credito d'imposta di cui all'art. 33, D.L. n. 179/2012.	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-9,9	-9,9	-9,9			IMPRESE E SOCIETA'	X
103	Art. 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83	Estensione del regime dei titoli di Stato alle obbligazioni e altri titoli di debito emessi dalle società di cui all'articolo 185 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici (c.d. project bond).	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	X
104	Art. 27, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei redditi di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari. L'esenzione si applica esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato con i quali i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonché di quelli emessi da società direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-36,9	-36,9	-36,9			PERSONE FISICHE	X
105	Art. 29, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179; Art. 9, comma 16-ter, D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (proroga); Art. 1, commi 66-67, L. 11 dicembre 2016, n. 232 (modifica limiti, condizioni, aliquote; notifica 108 TFUE)	Incentivi all'investimento in start-up innovative (notifica ai sensi dell'art. 108 del TFUE). Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, il 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.	IRPEF/IRES	A REGIME	DETRAZIONE/DEDUZIONE	-41,4	-41,4	-41,4	7.493,0	-5.527,2	PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
106	Art. 29-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 introdotto dall'art. 38, comma 7, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (norma istitutiva) Art. 2, L. 28 ottobre 2024, n. 162 (credito d'imposta) Art. 31, comma 2, lett. b), L. 16 dicembre 2024, n. 193 (modifica)	Incentivi in «de minimis» all'investimento in start-up innovative. In alternativa a quanto previsto dall'art. 29 del D.L. n. 179 del 2012, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento (65 per cento a partire dal 2025) della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. In caso di incapienza fiscale, per l'eccedenza e' riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile nel periodo di imposta in cui e' presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-21,2	-21,2	-21,2			PERSONE FISICHE	
107	Art. 33, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179	Credito d'imposta, a valere sull'IRES e sull'IRAP, per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, di importo superiore a 50 milioni di euro mediante l'utilizzazione di contratti di partenariato pubblico-privato.	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME PER I PROGETTI APPROVATI ENTRO IL 2016	CREDITO D'IMPOSTA	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità			IMPRESE E SOCIETA'	X
108	Art. 4, comma 9, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3; art. 1, comma 68, L. 11 dicembre 2016, n. 232 (modifica)	Incentivi all'investimento in PMI innovative (notifica ai sensi dell'art. 108 del TFUE) L'articolo 29 del D.L. n. 179/2012 si applica alle PMI innovative nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014.	IRPEF/IRES	A REGIME	DETRAZIONE/DEDUZIONE	-20,4	-20,4	-20,4	3.400,0	-5.999,5	PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
109	Art. 4, comma 9-ter, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 , inserito dall'art.38, comma 8, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (norma istitutiva) Art. 2, L. 28 ottobre 2024, n. 162 (credito d'imposta) Art. 31, comma 3, L. 16 dicembre 2024, n. 193 (modifica)	Incentivi in «de minimis» all'investimento in PMI innovative . Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae, fino all'anno 2024, un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. La detrazione in esame spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede tale limite è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. In caso di incapienza fiscale, per l'eccedenza e' riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile nel periodo di imposta in cui e' presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.	IRPEF	2024	DETRAZIONE	-7,0	-7,0	-7,0			PERSONE FISICHE	
110	Art. 16, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (Regime dei lavoratori impatriati) Art. 5, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e art. 13-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (riforma); Art. 1, comma 50, L. 30 dicembre 2020, n.178 a decorrere dal 1° gennaio 2021; Art. 12-quater, D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (modifica) Art. 5, comma 9, D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (Abrogazione regime)	Riduzione nella misura del 50 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia. L'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta del trasferimento della residenza in Italia e per i quattro periodi d'imposta successivi. Dal periodo d'imposta 2019 ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza fiscale in Italia e risultano beneficiari del regime per i lavoratori impatriati di cui all'art. 16 del D.Lgs n.147 del 2015 l'agevolazione, estesa anche alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa, consiste nella riduzione dell'imponibile nella misura del 70 per cento. Sono previste, inoltre, a determinate condizioni, ulteriori agevolazioni per il quinquennio successivo al primo. I soggetti che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del D.Lgs n. 147/2015 possono optare per l'applicazione delle agevolazioni relative al quinquennio successivo al primo previo pagamento di un importo pari al 10% o al 5% - a seconda dei requisiti posseduti - dei redditi agevolati relativi all'annualità precedente a quella di esercizio dell'opzione. Ai rapporti di lavoro sportivo le disposizioni sopra citate si applicano, limitatamente ad un quinquennio, per i redditi prodotti in discipline professionistiche dai contribuenti con più di 20 anni di età e sempre che siano superiori ad euro 1.000.000 o 500.000 a seconda della disciplina. In tali circostanze i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare e l'esercizio dell'opzione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. L'agevolazione continua ad applicarsi nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data.	IRPEF	2023	ESCLUSIONE	-1.483,1	-1.312,7	-1.062,3	55.450,0	-26.745,6	PERSONE FISICHE	X
111	Art. 5, D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati)	A decorrere dal periodo d'imposta 2024 riduzione, nella misura del 50 per cento ed entro il limite annuo di 600.000 euro, dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia. L'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta del trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi d'imposta successivi. L'agevolazione spetta nella misura del 60 per cento in caso di lavoratori con figli minori. Per i soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell'anno 2024, il regime agevolato si applica per ulteriori tre periodi di imposta se sono soddisfatte specifiche condizioni.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Compresa nella misura 110	Compresa nella misura 110	Compresa nella misura 110			PERSONE FISICHE	

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
112	Art. 1, commi 89-90, L. 28 dicembre 2015, n. 208	Rientrano tra i soggetti per i quali l'Ires è ridotta alla metà di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 601/1973, gli enti aventi le stesse finalità sociali degli Iacp, istituiti nella forma di società (con personalità giuridica) che rispondono ai requisiti della legislazione UE in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31/12/13. Per tali soggetti è stato inoltre stabilito che non si considerano contributi o liberalità, e pertanto non sono sopravvenienze attive ai sensi dell'art. 88 del Tuir, i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica.	IRES	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
113	Art. 1, commi 170 e 171, L. 28 dicembre 2015, n. 208	I maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di azioni disposta dalla Banca d'Italia per il risanamento o risoluzione di enti creditizi e delle imprese di investimento, disciplinata dal D.lgs. n. 180/2015 non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, né a formare la base imponibile Irap del soggetto che ha emesso gli strumenti stessi. I maggiori o minori valori derivanti dal cd. bail in, (ossia dalla misura di risoluzione delle banche che prevede la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori), nonché i conferimenti del Fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti nel corso della procedura di risoluzione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires, per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo, né alla base imponibile Irap dell'ente sottoposto a risoluzione. In tale ipotesi non si applicano gli ordinari limiti di riportabilità delle perdite; rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale, non ancora utilizzate.	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità			BANCHE E ASSICURAZIONI	X
114	Art. 1, comma 850, L. 28 dicembre 2015, n. 208	Nel caso in cui siano adottate azioni di risoluzione bancaria la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate relative ai componenti negativi di cui al co. 55 dell'art. 2 del D.L. n. 225/2010, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione e opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta .	IRES	A REGIME	ALTRO	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità			BANCHE E ASSICURAZIONI	X
115	Art. 1, comma 853, L. 28 dicembre 2015, n. 208	Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti effettuati dal fondo di risoluzione agli enti ponte.	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			BANCHE E ASSICURAZIONI	X
116	Art. 1, commi 987-989, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (si inserisce su art. 100, comma 2, lett. o-ter) del TUIR nonché sull'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)	Sono deducibili le somme corrisposte, anche su base volontaria, a consorzi cui le imprese aderiscono ottemperando a obblighi di legge, indipendentemente dal trattamento contabile e purchè utilizzate agli scopi dei consorzi. Le medesime somme sono deducibili dall'IRAP. Tali disposizioni si applicano dall'esercizio in corso al 31/12/15.	IRPEF/IRES/IRAP	A REGIME	DEDUZIONE	-40,1	-40,1	-40,1	373	-107.507	PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
117	Art. 15, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18	La cessione di diritti, attività e passività di una banca sottoposta a risoluzione a un ente ponte non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini Ires e Irap. I beni ricevuti dall'ente ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente. Dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione. Le perdite dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente ponte.	IRES	A REGIME	ALTRO	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			BANCHE E ASSICURAZIONI	X
118	Art. 1, commi da 88 a 91, L. 11 dicembre 2016, n. 232; Art. 1, comma 210, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (modifica) Art. 33, comma 1, lettera a) e comma 2, L. 16 dicembre 2024, n. 193 (modifica) Art. 18, comma 2, D.L. 30 giugno 2025, n. 95 (modifica)	Agevolazione fiscale a favore delle casse previdenziali titolari di investimenti qualificati di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Esenzione per i redditi di natura finanziaria prodotti dagli investimenti qualificati	IRES	A REGIME	ESENZIONE	-41,6	-41,6	-41,6			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
119	Art. 1, commi da 92 a 94, L. 11 dicembre 2016, n. 232, Art. 1, comma 210, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (modifica) Art. 33, comma 1, lettera a) e comma 2, L. 16 dicembre 2024, n. 193 (modifica) Art. 18, comma 2, D.L. 30 giugno 2025, n. 95 (modifica)	Agevolazione fiscale a favore delle forme di previdenza complementare titolari di investimenti qualificati di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Esenzione per i redditi di natura finanziaria prodotti dagli investimenti qualificati	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	ESENZIONE	Compresa nella misura 118	Compresa nella misura 118	Compresa nella misura 118			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
120	Art. 1, comma 95, L. 11 dicembre 2016, n. 232 art. 1, comma 210, lett. d), L. 30 dicembre 2018, n. 145 (modifica)	Agevolazione fiscale a favore dei fondi pensione esteri istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella white list. Esenzione per i redditi di natura finanziaria prodotti dagli investimenti qualificati	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	ESENZIONE	Compresa nella misura 118	Compresa nella misura 118	Compresa nella misura 118			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
121	Art. 1, commi da 100 a 114, L. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 13-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (modifica)	Agevolazione in materia di piani individuali di risparmio a lungo termine. Esenzione per i redditi di natura finanziaria prodotti dagli investimenti qualificati conferiti nei PIR	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-103,0	-103,0	-103,0			PERSONE FISICHE	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
122	Art. 1, comma 91, L. 11 dicembre 2016, n. 232 Art. 57, comma 2, lett. a), D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (modifica) Art. 13-bis, commi 2-bis e 2-ter, introdotti dall'art. 136, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (modifica)	Agevolazione fiscale a favore delle casse previdenziali che investono nei piani individuali di risparmio di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e nei piani di risparmio a lungo termine dedicati alle piccole e medie imprese. Esenzione per i redditi di natura finanziaria prodotti dagli investimenti qualificati conferiti nei PIR-PMI.	IRES	A REGIME	ESENZIONE	Compresa nella misura 136	Compresa nella misura 136	Compresa nella misura 136			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
123	Art. 1, comma 91, L. 11 dicembre 2016, n. 232 Art. 57, comma 2, lett. a), D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (modifica) Art. 13-bis, commi 2-bis e 2-ter, introdotti dall'art. 136, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (modifica)	Agevolazione fiscale a favore delle forme di previdenza complementare che investono nei piani individuali di risparmio di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e nei piani individuali di risparmio a lungo termine dedicati alle piccole e medie imprese. Esenzione per i redditi di natura finanziaria prodotti dagli investimenti qualificati conferiti nei PIR-PMI.	IRES	A REGIME	ESENZIONE	Compresa nella misura 136	Compresa nella misura 136	Compresa nella misura 136			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
124	Art. 57-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50; Art. 4, comma 1, lett. 0a), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (estensione); Art. 1, comma 762, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (de minimis); Art. 3-bis, D.L. 28 giugno 2019, n. 59; Art. 98, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18; Art. 186, D.L. 19 maggio 2020, n. 34; Art. 96, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.L. 14 agosto 2020, n. 104; Art. 1, comma 608, L. 30 dicembre 2020, n. 178; Art. 67, commi 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73; Art. 25-bis, D.L. 1 marzo 2022, n. 17 (modifiche)	Credito d'imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per investimenti pubblicitari. Il credito d'imposta - introdotto a decorrere dal 2018 - ha subito negli anni diverse modifiche. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'incentivo è riconosciuto -nel rispetto del "de minimis" - in misura pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali . A decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa.	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-30,0	-30,0	-30,0	18.837,0	-1.593,5	PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
125	Art. 7, D.L. 25 giugno 2017, n. 99	Trattamento tributario delle operazioni poste in essere nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. La disposizione consente l'utilizzo da parte del cessionario, dei crediti d'imposta generati dalla trasformazione delle imposte differite attive (DTA), ai sensi dell'articolo 2, commi 55-56-ter, del DL n. 225/2010. Inoltre, viene assicurata al cedente e al cessionario la neutralità fiscale dell'operazione prevedendo, altresì, la continuità fiscale per quei componenti negativi o positivi di reddito la cui deducibilità/tassazione è sospesa in virtù dell'applicazione di norme fiscali nonché il trasferimento al cessionario dei diritti relativi all'utilizzo delle perdite. Viene prevista, infine, l'irrilevanza fiscale dei finanziamenti dello Stato.	IRPEF/IRES/IRAP	A REGIME	ALTRO	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			BANCHE E ASSICURAZIONI	X
126	Art. 1, comma 29, L. 27 dicembre 2017, n. 205	Maggiorazione del 30%, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, anche realizzati in economia o tramite appalto, con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Ambito temporale: investimenti effettuati dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Sono esclusi gli investimenti in beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, in fabbricati e costruzioni e in beni di cui all'allegato n. 3 della L. 28 dicembre 2015, n. 208. Sono esclusi anche gli investimenti in veicoli e mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, del Tuir.	IRPEF/IRES	2019	DEDUZIONE	-149,0	139,0	39,0			IMPRESE E SOCIETA'	X
127	Art. 1, commi 89-92, L. 27 dicembre 2017, n. 205; Art. 1, comma 230, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178 (modifica termine); Art. 1, comma 46, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (modifica importo massimo e termine); Art. 1, comma 395, L. 29 dicembre 2022, n. 197 (modifica importo massimo e termine); Art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (proroga); Art. 1, comma 449, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (proroga);	Credito d'imposta per le spese di consulenza sostenute fino al 31 dicembre 2027 per la quotazione delle PMI, riconosciuto nella misura del 50% e concesso nel rispetto del Reg. UE 651/2014 (art. 18) utilizzabile esclusivamente in compensazione, attuato con decreto del MIMIT di concerto MEF.	CREDITO D'IMPOSTA	2027	CREDITO D'IMPOSTA	-3,0	-3,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
128	Art. 1, commi 502-503, L. 27 dicembre 2017, n. 205	Ai fini delle imposte dirette, all'attività enoturistica si applicano le medesime disposizioni dell'agriturismo di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 413/1991 sull'agriturismo. Quindi, per quanto concerne le imposte dirette, i soggetti - diversi da società di capitali ed enti commerciali (art. 73 co. 1, lett. a) e b) del Tuir) - determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'Iva, il coefficiente di redditività del 25%.	IRPEF/IRES	A REGIME	ALTRO	-1,1	-1,1	-1,1			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
129	Art.1, commi 60-65, L. 30 dicembre 2018, n. 145	Maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi, materiali (170% investimenti fino al 2,5 milioni di euro, 100% investimenti compresi tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro, 50% per gli investimenti compresi tra 10 milioni di euro e 20 milioni di euro, nessuna maggiorazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro) e immateriali (40%), compresi rispettivamente nell'Allegato A e nell'Allegato B annessi alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e e dei canoni di locazione finanziaria. Ambito temporale: investimenti effettuati dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.	IRPEF/IRES	2020	DEDUZIONE	-350,3	-350,3	-350,3			IMPRESE E SOCIETA'	X
130	Art. 9, D.L. 30 aprile 2019, n. 34	I maggiori o i minori valori derivanti dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che determinano svalutazioni del valore nominale di strumenti finanziari con determinate caratteristiche ovvero la loro conversione in azioni non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti emittenti (AT1)	IRPEF/IRES/IRAP	A REGIME	ESENZIONE	0,0	0,0	0,0			IMPRESE E SOCIETA'	X
131	Art. 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34; Art. 50, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (proroga)	Maggiorazione del 30%, per investimenti entro i 2,5 milioni di euro, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, anche realizzati in economia o tramite appalto, con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Ambito temporale: investimenti effettuati dal 1 aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Sono esclusi gli investimenti in beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, in fabbricati e costruzioni e in beni di cui all'allegato n. 3 della L. 28 dicembre 2015, n. 208. Sono esclusi anche gli investimenti in veicoli e mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, del Tuir.	IRPEF/IRES	2020	DEDUZIONE	-110,9	-110,9	-110,9			IMPRESE E SOCIETA'	X
132	Art. 1, comma 225, L. 27 dicembre 2019, n. 160	È introdotto un regime di determinazione forfetario del reddito d'impresa degli imprenditori florovivaistici derivante dall'attività di commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da altri imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del 10% del loro volume di affari. Il reddito si determina applicando all'ammontare dei corrispettivi il coefficiente di redditività del 5 per cento	IRPEF/IRES	A REGIME	RIDUZIONE DI IMPOSTA	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			IMPRESE E SOCIETA'	X
133	Art. 1, comma 690, L. 27 dicembre 2019, n. 160	Estromissione agevolata immobili strumentali dell'imprenditore individuale: entro il 31 maggio 2020 gli imprenditori individuali potranno estromettere in regime agevolato tutti gli immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2019, pagando un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap dell'8%.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2020	REGIME SOSTITUTIVO	-2,0	-2,0	-2,0	1.029,0	-1.913,7	IMPRESE E SOCIETA'	X
134	Art. 1, commi 696-704, L. 27 dicembre 2019, n. 160; Art. 12-ter, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 convertito con L. 5 giugno 2020, n. 40	La disposizione consente alle imprese: a) la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, b) il riallineamento dei valori fiscali dei beni a quelli di bilancio. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal 3° esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure: - 12% per i beni ammortizzabili; - 10% per i beni non ammortizzabili. Limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d'imposta in corso all'1 dicembre 2021. È possibile l'affrancamento, anche parziale, della riserva di rivalutazione mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES/IRAP in misura pari al 10%. L'articolo 12-ter del DL 23 del 2020 ha previsto che la rivalutazione dei beni d'impresa può essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/19, al 31/12/20 o al 31/12/21. I maggiori valori iscritti in bilancio per i beni immobili si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1/12/22 del 1/12/23 o del 1/12/24.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2019, 2020, 2021 e 2022	REGIME SOSTITUTIVO	-100,9	-62,2	-44,6			IMPRESE E SOCIETA'	X
135	Art. 6-bis, D.L. 8 aprile 2020, n. 23; Art. 5-bis, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (norma di interpretazione autentica)	Le imprese che operano nei settori alberghiero e termale possono rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/19, sul modello della rivalutazione disciplinata dall'art. 1, commi da 696 a 704, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).La rivalutazione consentita dalla disposizione si applica anche agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai 2 esercizi successivi a quello in corso al 31/12/19 (2020 e 2021). Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini Ires e Irap, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2020 e 2021	REGIME SOSTITUTIVO	-1,8	-1,8	-1,8			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
136	Art. 136, D.L. 19 maggio 2020, n. 34	Agevolazione in materia di piani individuali di risparmio a lungo termine dedicati alle piccole e medie imprese. Esenzione per i redditi di natura finanziaria prodotti dagli investimenti qualificati conferiti nei PIR-PMI.	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-291,7	-343,2	-394,7			PERSONE FISICHE	
137	Art. 136-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34	La disposizione consente alle cooperative agricole e loro consorzi la possibilità di rivalutare i beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 1, comma 697 della legge n. 160 del 2019, senza assolvere le imposte sostitutive fino a concorrenza delle perdite fiscali pregresse riportate a nuovo nel limite del 70% del loro ammontare. Tali perdite non potranno più essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del TUIR. L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal terzo esercizio (2022) successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2019	REGIME SOSTITUTIVO	-1,2	-1,2	-1,2			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
138	Art. 188, D.L. 19 maggio 2020, n. 34; Art. 1, comma 378, L. 30 dicembre 2021, n. 234; Art. 1, comma 319, L. 30 dicembre 2023, n. 213 (proroga)	Estensione del "credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali" in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2023 e 2024, ed entro un limite massimo di spesa pari a 60 milioni per ciascun anno.	CREDITO D'IMPOSTA	2025	CREDITO D'IMPOSTA	0,0	0,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
139	Art. 110, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, L. 13 ottobre 2020, n. 126; Art. 1, comma 83, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (estensione oggettiva); Art. 1-bis, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (estensione temporale); Art. 1, commi 623 - 624, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (modifica); Art. 3, comma 3-bis, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (modifica).	La disposizione prevede la possibilità per le imprese di rivalutare, con valenza solo contabile, i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore attribuito ai beni in contabilità per effetto della rivalutazione può, tuttavia, essere riconosciuto anche ai fini fiscali a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. Con il comma 83 della L. n. 178/2020 si è consentito di riallineare, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 342/2000, le divergenze tra valori contabili e fiscali dell'avviamento e delle altre attività immateriali già risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/19. Con la L. n. 234/2021 è stato stabilito che la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap del maggior valore imputato alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'art. 103 del TUIR, sono deducibili in misura non superiore a un 1/18 del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un 1/50 di detto importo. In alternativa, è possibile mantenere la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un 1/18 di detto importo, mediante il versamento integrativo della imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, al netto dell'imposta sostitutiva ovvero revocare gli effetti fiscali della rivalutazione.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2020	REGIME SOSTITUTIVO	-2.200,3	245,0	-814,3			IMPRESE E SOCIETA'	X
140	Art. 1, comma 42, L. 30 dicembre 2020, n. 178	Applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento sulle somme destinate ad aumento di capitale a favore dei soci persone fisiche delle cooperative (c.d. ristorni).	IRPEF	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	0,4	-0,1	-0,6			PERSONE FISICHE	
141	Art. 1, commi da 219 a 225-bis, L. 30 dicembre 2020, n. 178	Credito d'imposta in favore dei titolari dei PIR-PMI che realizzano minusvalenze derivanti dagli strumenti finanziari detenuti nel piano di risparmio.	CREDITO D'IMPOSTA	2022	CREDITO D'IMPOSTA	-42,2	-59,1	-59,1			PERSONE FISICHE	
142	Art. 1, commi da 1051 a 1063 e comma 1065, L. 30 dicembre 2020, n. 178; Art. 21, comma 1, D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (Maggiorazione, per il 2022, del credito di imposta per investimenti in beni immateriali compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232) Art. 6, D.L. 29 marzo 2024, n. 39. Art. 1, commi 445-448, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (modifica)	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ("Transizione 4.0"). In particolare, per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, effettuati - dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta spetta, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro, nella misura del 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, nella misura del 5% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro (per gli investimenti inclusi nel PNRR superiori a 10 milioni di euro, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino a 50 milioni di euro). Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 la misura è terminata nel 2024.	CREDITO D'IMPOSTA	2025	CREDITO D'IMPOSTA	-1.336,4	900,6	0,0			IMPRESE E SOCIETA'	
143	Art. 14, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73	Esenzione tassazione capital gain realizzati dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in imprese start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale.	IRPEF	2025	ESENZIONE	-31,8	-31,8	-31,8			PERSONE FISICHE	
144	Art. 14, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73 Art. 4, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), L. 28 ottobre 2024, n. 162 (modifica)	Esenzione tassazione capital gain realizzati dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in PMI innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale.	IRPEF	2025	ESENZIONE	Compresa nella misura 143	Compresa nella misura 143	Compresa nella misura 143			PERSONE FISICHE	

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
145	Art. 14, comma 3, D.L. 25 maggio 2021, n. 73 Art. 4, comma 1, lett. d), nn. 1), 2) e 3), L. 28 ottobre 2024, n. 162 (modifica)	Esenzione tassazione capital gain realizzati dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualora il ricavato venga investito in start up innovative o PMI innovative mediante sottoscrizione di capitale sociale.	IRPEF	2025	ESENZIONE	-3,2	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
146	Art. 18, D.L. 25 maggio 2021, n. 73	Modifica della disciplina delle note di variazione in diminuzione ai fini Iva per crediti non riscossi in caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali. La modifica consente di emettere le note di variazioni al momento della apertura della procedure senza attendere la definitiva infruttuosità della stessa.	IVA	A REGIME	ALTRO	-393,0	-393,0	-393,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
147	Art. 1, commi 112-113, L. 29 dicembre 2022, n. 197	Le disposizioni prevedono la facoltà, ai fini della determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria di sostituire, previo pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento, il costo di acquisto delle quote o azioni di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), con il valore determinato dalla differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2023	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-103,0	-103,0	-103,0			PERSONE FISICHE	
148	Art. 14, comma 2-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. c), L. 28 ottobre 2024, n. 162)	Esenzione dalle imposte sui redditi dei redditi di capitale indicati all'articolo 44, comma 1, lettera g), TUIR, percepiti dalle persone fisiche, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative o di una o più piccole e medie imprese innovative	IRPEF	2025	ESENZIONE	0,0	-2,6	-2,6			PERSONE FISICHE	
149	Art. 1, comma 114, L. 29 dicembre 2022, n. 197	La norma prevede la facoltà di affrancare i redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I e V, mediante la corresponsione di un'imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento. Ai fini dell'affrancamento, la misura ha previsto che i redditi di capitale siano determinati forfettariamente, in misura corrispondente alla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati dal contraente.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2023	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	Compresa nella misura 147	Compresa nella misura 147	Compresa nella misura 147			PERSONE FISICHE	
150	Art. 5, D.L. 10 agosto 2023, n. 104	Credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica	CREDITO D'IMPOSTA	2027	CREDITO D'IMPOSTA	-130,0	-130,0	0,0			IMPRESE E SOCIETA'	
151	Art. 6, D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209	I redditi derivanti da attività di impresa e dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata, svolte in un Paese estero non appartenente alla UE o allo SEE, trasferite nel territorio dello Stato, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai fini dell'Irap per il 50% del relativo ammontare nel periodo di imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei 5 periodi di imposta successivi. Sono escluse dall'agevolazione le attività esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 29/12/23.	IRPEF/IRES/IRAP	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			IMPRESE E SOCIETA'	
152	Art. 4, D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 216 Art. 1, commi 399-400 L. 30 dicembre 2024, n. 207; Art. 3 D.L. 17 giugno 2025, n. 84; D.M. 27 giugno 2025 (proroga).	Per le imprese e gli esercenti arti e professioni, limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/23 (2024), il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale. Laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato 1 al provvedimento, al costo riferibile a ciascun nuovo assunto, oltre alla maggiorazione del 20% suddetta, si applica un ulteriore coefficiente di maggiorazione. La legge di bilancio per l'anno 2025 con l'articolo 1, commi da 399 a 400 ha prorogato la misura sino al 2027. Nell'ambito della verifica dell'incremento occupazionale a livello di gruppo sono state espunte le società collegate.	IRES	2027	DEDUZIONE	-1.329,7	-1.327,9	-1.327,9			IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI	
153	Art. 38, D.L. 2 marzo 2024, n. 19 Art. 6 D.L. 29 marzo 2024, n. 39. Art. 1, commi 427-429, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (modifica)	Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali "Transizione 5.0":a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti è riconosciuto un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. In alternativa alle imprese, il credito d'imposta può essere riconosciuto alle società di servizi energetici (ESCo) certificate.	CREDITO D'IMPOSTA	2025	CREDITO D'IMPOSTA	-415,8	-415,8	-415,8			IMPRESE E SOCIETA'	

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
154	Art. 11 D. Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192	Le società di capitali possono riallineare le divergenze tra i valori contabili e i valori fiscali che si sono formate per effetto del passaggio da un criterio contabile ad un altro. I metodi per riallineare sono due: (1) per saldo globale; (2) per singola fattispecie. Riallineamento per saldo globale: consiste nel riallineare il saldo algebrico di tutte le divergenze (eccetto quelle strutturali) che per effetto del cambio di regime si determinano tra valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali. Se l'importo che ne risulta determina un saldo è: - positivo: sconta con tassazione separata l'ordinaria aliquota IRES e IRAP oltre ad eventuali addizionali o maggiorazioni; - negativo: è ammesso in deduzione fino a un numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle fattispecie oggetto di riallineamento e, comunque, in misura non inferiore a dieci periodi di imposta complessivi. Riallineamento per singole fattispecie: può riguardare distintamente: - sia le diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali (ivi comprese le correlate e imprescindibili valutazioni); - sia le mere valutazioni (quando fenomeno a sé stante). Con questo metodo non è possibile riallineare (oltre alle differenze strutturali) le differenze maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali che derivano esclusivamente dal cambio di valutazione di elementi dell'attivo o del passivo, per i quali, al termine del periodo d'imposta, i valori contabili e fiscali coincidono per effetto delle disposizioni del Tuir ad essi applicabili.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-3,6	1,6	7,0			IMPRESE E SOCIETA'	
155	Articolo 12 e articolo 13, comma 5 D. Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192	Per il riallineamento dei maggiori valori emersi in seguito a operazioni straordinarie è stato previsto un unico regime di riallineamento le cui disposizioni sono contenute nel nuovo comma 2-ter dell'articolo 176 del TUIR. La disposizione stabilisce che la società conferitaria (o risultante dalla fusione, scissione), in luogo del regime di neutralità fiscale per le operazioni straordinarie, può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP con aliquota, rispettivamente, del 18% e del 3%, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché per l'IRAP, la differenza tra ciascuna delle aliquote previste dall'articolo 16, comma 1-bis del DLGS n. 446 del 1997 per banche, assicurazioni e imprese concessionarie, e l'aliquota base del 3,9%, di cui al medesimo articolo 16, comma 1. Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1.1.2024.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-222,6	-43,0	110,7			IMPRESE E SOCIETA'	
156	Art. 14 D. Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192. D.M. 27 giugno 2025.	E' possibile affrancare: - i saldi attivi di rivalutazione ai quali non è stato dato a suo tempo effetto fiscale; - le riserve e i fondi in sospensione di imposta; che sono presenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2023, per la parte di essi che residua al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2024. L'affrancamento delle poste di patrimonio netto in sospensione d'imposta avviene mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del 10%. L'opzione dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e dovrà essere versata obbligatoriamente in n. 4 rate annuali di pari importo a partire dalla data di scadenza del termine di versamento a saldo delle imposte relative al medesimo periodo d'imposta 2024. L'affrancamento può essere esercitato: - per tutti o soltanto per alcuni di detti fondi, riserve e saldi attivi di rivalutazione; - per il loro intero ammontare o soltanto per una parte.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2024	REGIME SOSTITUTIVO	357,0	377,3	170,5			IMPRESE E SOCIETA'	
157	Art. 32 della L. 16 dicembre 2024, n. 193	Contributo, sotto forma di credito d'imposta (riconosciuto nel rispetto del de minimis), concesso, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, agli incubatori e agli acceleratori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, pari all'8 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-1,8	-1,8	-1,8			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
158	Art. 1, commi da 31 a 36 L. 30 dicembre 2024, n. 207	Le Snc, Sas, S.r.l., S.p.A. e S.a.p.a. che, entro il 30/9/25, assegnano o cedono ai soci: - beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, ossia: - beni mobili iscritti in pubblici registri (natanti, aeromobili, autovetture, etc.) non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa; possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap - nella misura dell'8% (del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione) sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'agevolazione si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni e che, entro il 30/9/25, si trasformano in società semplici.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2025	REGIME SOSTITUTIVO	-44,7	-41,9	-50,4			IMPRESE E SOCIETA'	

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
159	Art. 1, comma 37 L. 30 dicembre 2024, n. 207	L'imprenditore individuale entro il 31/5/25 può escludere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali, posseduti alla data del 31/10/24 con effetto dall'1/1/25. L'estromissione richiede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef con aliquota dell'8% calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile (o, a scelta, il valore catastale) e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2025	REGIME SOSTITUTIVO	7,3	-2,2	-3,0			PERSONE FISICHE	
160	Art. 1, commi da 436 a 444, L. 30 dicembre 2024, n. 207	Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/24, il reddito d'impresa dichiarato dai soggetti IRES può essere assoggettato all'aliquota del 24% ridotta di 4 punti percentuali, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni: a) almeno l'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31/12/24 sia accantonato ad apposita riserva; b) almeno il 30% degli utili accantonati di cui alla precedente lett. a) e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31/12/23, sia destinata a investimenti relativi all'acquisto, anche in leasing, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia, indicati negli allegati A e B Legge n. 232/2016 (ossia beni industria 4.0), nonché nell'art. 38 del D.L. n. 19/2024 (transizione ecologica 5.0) realizzati a decorrere dal 1/1/25 e fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/24. Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a euro 20.000. La riduzione dell'aliquota spetta a condizione che: a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/24: (1) il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente; (2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 216/2023, in misura pari ad almeno l'1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta in corso al 31/12/24 e, comunque, in misura non inferiore a 1 lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato; b) l'impresa non abbia fatto ricorso alla CIG nell'esercizio in corso al 31/12/24 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'art. 11, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 148/2015.	IRES	2025	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-117,1	0,0	0,0			IMPRESE E SOCIETA'	
MISSIONE 13: DIRITTO ALLA MOBILITA' E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO												
161	Art. 9, comma 1, n. 1), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Trasporti internazionali di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto. Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	-8,5	-8,5	-8,5			PERSONE FISICHE	X
162	Art. 74, comma 1, lett. e), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Regime speciale monofase per i documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone e per i documenti di sosta relativi ai parcheggi di veicoli	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
163	Tabella A, punto 8, TUA	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina	ACCISA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-0,5	-0,5	-0,5			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
164	Tabella A, punto 12, TUA	Riduzione dell'accisa sui carburanti per i Taxi	ACCISA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-7,4	-7,4	-7,4			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
165	Art. 9-quater, comma 1, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457; abrogato dall'art. 99, comma 1, lett. a), n. 4, D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, dal 1° gennaio 2026; sostituito dall'art. 1 del D. Lgs. 5 novembre 2024, n. 174 dal 1° gennaio 2026.	Riduzione dell'imposta sulle assicurazioni dal 7,5% allo 0,05% a decorrere dal 1° gennaio 1998 per le navi immatricolate o registrate in Italia	ALTRO	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
166	Art. 1, comma 5-bis, D.L. 10 settembre 2021, n. 121 (norma istitutiva); Art. 10, comma 3-terdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (modifica)	Non concorrenza al reddito imponibile del beneficiario del "buono patente autotrasporto", che consiste in un contributo, pari all'80% della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, riconosciuto, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026 e per una sola volta, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.	IRPEF	2026	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
MISSIONE 16: COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO												
MISSIONE 17: RICERCA E INNOVAZIONE												
167	Art. 54-octies, TUIR (ex Art. 54, comma 8, primo periodo, TUIR) (norma istitutiva), introdotto con l'art. 5, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192	Deduzione forfetaria del 25% per i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. La deduzione è elevata al 40% se il percettore non ha superato i 35 anni di età	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-77,6	-77,6	-77,6	115.117,0	-674,1	PERSONE FISICHE	X
168	Art. 1, comma 353, L. 23 dicembre 2005 n. 266;	Integrale deducibilità dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità	IRES	A REGIME	DEDUZIONE	-16,6	-16,6	-16,6	70	-237.638,5	PERSONE GIURIDICHE	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
169	Art. 1, commi da 198 a 209, L. 27 dicembre 2019, n. 160 Art. 6 D.L. 29 marzo 2024, n. 39	Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo riconosciuto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031 nella misura del 10 per cento nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro. Credito d'imposta per investimenti in innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese. In particolare, la misura prevede: - un credito d'imposta per attività di innovazione tecnologica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 nella misura del 5 per cento nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro; - un credito d'imposta per attività di design e ideazione estetica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 nella misura del 5 per cento nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro; - un credito d'imposta per attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0: - fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 nella misura del 15% e importo massimo di 2 milioni di euro; - per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, nella misura del 10 per cento nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro; - dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.	CREDITO D'IMPOSTA	2031	CREDITO D'IMPOSTA	-1.823,0	-1.823,0	-1.823,0			IMPRESE E SOCIETA'	X
170	Art. 6, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146; Art. 1, commi 10 e 11, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (modifica).	Nuovo Patent Box. Regime opzionale di maggiorazione del 110% delle spese relative alle attività di ricerca e sviluppo afferenti ai beni immateriali oggetto dell'agevolazione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. Possono esercitare l'opzione, avente efficacia per cinque periodi d'imposta e rinnovabile, tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa che siano titolari del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali. Sono oggetto della nuova disciplina le spese relative al software protetto da copyright, ai brevetti industriali e ai disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività di impresa. Per poter beneficiare del regime agevolativo è necessario che su tali beni siano svolte attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, nonché le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.Il primo periodo d'imposta in relazione al quale è possibile esercitare l'opzione e da cui, quindi, l'agevolazione esplica i suoi effetti è il periodo 2021.	IRPEF/IRES	A REGIME	DEDUZIONE	-244,5	-248,5	-252,3			IMPRESE E SOCIETA'	
MISSIONE 18: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												
171	Art. 15, comma 1, lett. i-decies), TUIR, introdotta dall'art.1, comma 28, lettera a), L. 27 dicembre 2017 n. 205. Art. 15, comma 2, TUIR	Detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro, anche se sostenute per i familiari a carico.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-38,9	-38,9	-38,9	993.962,0	-39,1	PERSONE FISICHE	X
172	Art, 100, comma 2, lett. n), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali e zone di speciale tutela paesistico-ambientale	IRPEF/IRES	A REGIME	DEDUZIONE	Compresa nella misura 253	Compresa nella misura 253	Compresa nella misura 253			STATO E ENTI PUBBLICI	X
173	Art. 4, comma 23, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510	Le cessioni gratuite di beni relativi ad attivita' produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti degli enti territoriali, ASI, societa' di promozione a prevalente partecipazione pubblica, sono esenti dall'imposta di registro, da quella sulle donazioni, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altro tributo indiretto sugli affari.	IMPOSTE SU SUCCESSIONI E DONAZIONI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			STATO E ENTI PUBBLICI	X
174	Art. 31, comma 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448	Esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastale per i provvedimenti comunali di accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico da oltre venti anni	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			STATO E ENTI PUBBLICI	X
175	Art. 1, comma 57, L. 28 dicembre 2015, n. 208	Esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale e bollo su atti e provvedimenti in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria promossi da regioni, province, comuni e comunità montane	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	0,0	0,0	0,0			STATO E ENTI PUBBLICI	X
176	Art. 1, commi 156-161, L. 30 dicembre 2018, n. 145	Credito d'imposta, nella misura del 65%, per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici ai fini della bonifica ambientale, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, sistemazione di parchi e aree verdi e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-10,0	-10,0	-10,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
177	Art. 1, commi 1057-1064, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (istitutiva); Art. 10-bis, comma 1, lett. a), b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34; Art. 12, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162; Art. 44-bis, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77; Art. 1, comma 691, L. 30 dicembre 2020, n. 178; Art. 5, comma 15-bis, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 (modifiche)	Credito d'imposta incentivi rottamazione acquisto veicoli a due ruote non inquinanti	CREDITO D'IMPOSTA	2026	CREDITO D'IMPOSTA	-30,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
178	Art. 1, comma 642, L. 27 dicembre 2019, n. 160; Art. 1, comma 12, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (modifica) Art. 1, comma 64, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197 (modifica) Art. 1, comma 44, lett. a), L. 30 dicembre 2023, n. 213 (modifica) Art. 9-bis, comma 7, lett. a), D.L. 29 marzo 2024, n. 39 (modifica)	Esclusione dal pagamento dell'imposta di consumo sui manufatti con singolo impiego (MACSI) istituita dall'articolo 1, comma 634, della Legge 27 dicembre 2019 , n. 160 (Legge di Bilancio 2020). L'efficacia delle disposizioni recanti la disciplina dell'imposta in argomento entrano in vigore il 1° luglio 2026	ALTRO	A REGIME	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			IMPRESE E SOCIETA'	X
179	Art. 34-bis, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito L. 28 febbraio 2020, n. 8	All'energia elettrica erogata, da impianti di terra, alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW, è applicata un'aliquota di accisa ridotta. La disposizione agevolativa avrà efficacia solo successivamente all'adozione di una decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, lo Stato ad applicare un'aliquota di accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego in questione. La misura è stata autorizzata con Decisione del Consiglio (UE) 2021/2058 del 23 novembre 2021. Si applica dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027.	ACCISA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	0,0	0,0	0,0			IMPRESE E SOCIETA'	
MISSIONE 19: CASA E ASSETTO URBANISTICO												
180	Art. 1, Tariffa speciale (Allegato B), L. 29 ottobre 1961, n. 1216; abrogato dall'art. 99, comma 1, lett. a) n.1, D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174 dal 1° gennaio 2026; sostituito dall'allegato 1 tabella B "Tariffa speciale per le assicurazioni soggette alla imposta in misura ridotta" allegata al D. Lgs 5 novembre 2024, n.174, dal 1° gennaio 2026.	Sui premi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita umana a garanzia della casa l'imposta sulle assicurazioni si applica in misura ridotta a un quarto.	ALTRO	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-68,9	-68,9	-68,9			PERSONE FISICHE	X
181	Artt. 15 e seguenti, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (norma istitutiva) Art. 2-bis, comma 5, D.L. 24 luglio 2003, n. 192 (norma interpretativa)	Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e tassa sulle concessioni governative	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-1.423,7	-1.423,7	-1.423,7			BANCHE E ASSICURAZIONI	X
182	L. 29 ottobre 1961, n. 1216, Allegato B, n. 3; abrogato dall'art. 99, comma 1, lett. a) n. 1, D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174 dal 1° gennaio 2026; sostituito dall'allegato 1 tabella B "Tariffa speciale per le assicurazioni soggette alla imposta in misura ridotta" allegata al D. Lgs. 5 novembre 2024, n.174, dal 1° gennaio 2026.	Sui premi relativi ai contratti di assicurazione danni relativi alle cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato l'imposta sulle assicurazioni si applica in misura ridotta a un quinto	ALTRO	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
183	Art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (norma istitutiva); Art. 1, comma 58, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (norma interpretativa) Art. 1, comma 730, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (norma interpretativa)	Sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali e l'imposta di registro si applica in misura fissa per gli atti di trasferimento della proprietà delle aree comprese nei piani di edilizia residenziale pubblica o nei piani da destinare a insediamenti produttivi	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA / ESENZIONE	-11,2	-11,2	-11,2			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
184	Art. 5, L. 22 aprile 1982, n.168	Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa in relazione a trasferimenti o permute di immobili compresi in piani di recupero	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	-0,5	-0,5	-0,5	19,0	-28.603,7	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
185	Art. 1, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131	Gli atti di trasferimento a titolo oneroso aventi a oggetto la prima casa di abitazione sono soggetti all'imposta di registro all'aliquota ridotta del 2%	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-2.187,9	-2.187,9	-2.187,9	523.525,0	-4.179,2	PERSONE FISICHE	X
186	Art. 10, comma 1, lett. a), TUIR	Deduzione di canoni, livelli, censi, ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-5,1	-5,1	-5,1	107.515,0	-47,4	PERSONE FISICHE	X
187	Art. 10, comma 3-bis), TUIR	Deduzione della rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-3.762,8	-3.762,8	-3.762,8	26.600.000,0	-141,5	PERSONE FISICHE	X
188	Art. 15, comma 1, lett. b) e comma 1-ter, TUIR (norma istitutiva); Art. 3, comma 7, D.L. 31 maggio 1994, n. 330 (norma transitoria) Art. 66, L. 21 novembre 2000, n. 342 (integrazione)	Detrazione, nella misura del 19%, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 4.000 euro, sostenuti in dipendenza di mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale. Per i mutui stipulati dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia la detrazione è ammessa prescindendo dal requisito della dimora abituale se l'immobile è unica abitazione di proprietà. Per i contratti stipulati fino al 1992 la detrazione spetta su un ammontare di interessi passivi non superiore a euro 2.065,83, elevato a euro 3.615,20 per i mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-1.380,7	-1.380,7	-1.380,7	4.577.400	-301,6	PERSONE FISICHE	X
189	Art. 15, comma 1, lett. b-bis), TUIR, introdotta dall'art. 35, comma 22-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223	Detrazione, nella misura del 19%, dei compensi pagati agli intermediari per l'acquisto dell'abitazione principale per un importo non superiore a euro 1.000 per ciascuna annualità	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-26,4	-26,4	-26,4	157.321,0	-167,9	PERSONE FISICHE	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
190	Art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR, (lettera introdotta dall'art. 1, comma 768, L. 27 dicembre 2017, n. 205; (norma istitutiva) Art. 119, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (integrazione)	Detrazione, nella misura del 19%, dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. Ai sensi dell'art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020, la detrazione in oggetto spetta nella misura del 90 per cento nel caso di polizza che copre il rischio di eventi calamitosi stipulata contestualmente alla cessione del credito ad un'impresa di assicurazione, in conseguenza della realizzazione degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del D.L. n. 63/2013.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-13,5	-13,5	-13,5			PERSONE FISICHE	X
191	Art. 15, comma 1, lett. g), TUIR	Detrazione per spese di manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge n. 1089 del 1939 e del D.P.R. n. 1409 del 1963	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-2,6	-2,6	-2,6	1.270,0	-2.040,9	PERSONE FISICHE	X
192	Art. 16, commi 01, 1, 1-bis, 1-ter e 1-sexies, TUIR	Detrazione per canoni di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Detrazione più favorevole per i giovani di età fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione da destinare a propria residenza.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-347,5	-347,5	-347,5	1.751.152,0	-198,5	PERSONE FISICHE	X
193	Art. 16-bis, TUIR, introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera c), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (norma istitutiva) Art. 1, comma 60, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (estensione) Art. 1, comma 54, L. 30 dicembre 2024, n. 207 L. 30/12/2024, n. 207 (modifica)	Detrazione, nella misura del 36%, delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. L'aliquota di detrazione è ridotta al 30% delle spese sostenute nel periodo che va dal 2025 al 2033. L'aliquota è pari al 50% per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	X
194	Art. 26, TUIR, come modificato dall'art. 3-quinquies, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (norma istitutiva); Art. 6-septies, comma 2, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (decorrenza)	Non concorrenza alla formazione del reddito dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, purchè la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	X
195	Art. 37, comma 4-bis, TUIR (norma istitutiva); Art. 4, comma 74, L. 28 giugno 2012, n. 92 (modifica)	Riduzione forfetaria del canone di locazione qualora il canone risultante dal contratto sia superiore al reddito medio ordinario determinato ai sensi del comma 1, dell'art. 37, del TUIR. La riduzione è pari al 5% in via ordinaria, al 25% per la città di Venezia, al 35% per gli immobili di interesse storico o artistico	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-415,5	-415,5	-415,5	2.323.331	-178,8	PERSONE FISICHE	X
196	Art. 42, TUIR	Non sono produttive di redditi di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni e destinate a specifici utilizzi	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
197	Nota all'Art. 1, Tariffa allegata al D.lgs 31 ottobre 1990, n. 347	Sugli atti di trasferimento della prima casa di abitazione l'imposta ipotecaria si applica in misura fissa	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	-427,8	-427,8	-427,8	575.462,0	-743,5	PERSONE FISICHE	X
198	Nota all'Art. 1, Tariffa allegata al D.lgs 31 ottobre 1990, n. 347	Sugli atti di trasferimento della prima casa di abitazione l'imposta catastale si applica in misura fissa	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	-885,3	-885,3	-885,3	575.462,0	-1.538,4	PERSONE FISICHE	X
199	Art. 66, comma 6-bis, D.L. 30 agosto 1993, n. 331	Gli atti costitutivi e modificativi delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro. Gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti sono esenti da bollo e assoggettati alla misura fissa dell'imposta di registro.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA / ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
200	Art. 1, comma 4, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669	Detrazione per interessi passivi relativi a mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero del patrimonio edilizio	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-0,3	-0,3	-0,3	1.226,0	-207,0	PERSONE FISICHE	X
201	Art. 8, comma 1, L. 9 dicembre 1998, n. 431	Ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile che deriva al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'art. 2 (contratti a canone concordato), ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 (contratti di natura transitoria a studenti universitari) nonchè del comma 3 dell'art. 1(contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio).	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-32,9	-32,9	-32,9	122.945,0	-267,7	PERSONE FISICHE	X
202	Art. 8, comma 1, L. 9 dicembre 1998, n. 431	Sui contratti di locazione di immobili a canone concordato adibiti ad uso abitativo nei comuni ad alta densità abitativa l'imposta di registro si applica su una base imponibile ridotta al 70%	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	RIDUZIONE DI IMPOSTA	-2,0	-2,0	-2,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
203	Art. 2, comma 1-bis, D.L. 3 agosto 2004, n. 220	Applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 15, 17 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 per i mutui concessi da istituti ed enti previdenziali per l'acquisto di abitazioni	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
204	Art. 1, comma 496, L. 23 dicembre 2005, n. 266 (norma istitutiva); Art. 1, comma 695, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (modifica) Art. 1, commi 64-66, L. 30 dicembre 2023, n. 213 (estensione)	Applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 26%, sulle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni nonché, a partire dal 1° gennaio 2024, sulle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati eseguiti interventi agevolati di cui all'art. 119, del d.l. n. 34/2020, che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-72,2	-72,2	-72,2	n.d.	n.d.	PERSONE FISICHE	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
205	Art. 1, commi da 344 a 349, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (norma istitutiva); Art. 1, comma 48, L. 13 dicembre 2010, n. 220 (estensione); Art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (modifica); Art. 1, comma 88, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (estensione); Art. 14, comma 3-quinquies, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, inserito dall'art. 1, comma 55, lett. a), L. 30 dicembre 2024, n. 207 Art. 1, comma 37, lett. a), L. 30 dicembre 2021, n. 234 (proroga); Art. 119, commi 1, 2 e 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (estensione); Art. 119, comma 8-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 modificato, da ultimo, dall'art. 24, comma 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (proroga)	Detrazione fino al 65% delle spese sostenute fino al 2024 per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale ("ecobonus"). La medesima detrazione si applica anche alle spese per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative. Per le spese sostenute nell'anno 2025 la detrazione spetta al 36% innalzata al 50% per le abitazioni principali; per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027 la detrazione spetta al 30% innalzata al 36% per le abitazioni principali. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per specifici interventi indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 119, D.L. n. 34 del 2020 la detrazione si applica nella misura del 110%, ridotta, per gli interventi sui condomini, al 90% nell'anno 2023, al 70% nell'anno 2024 e al 65% nell'anno 2025.	IRPEF/IRES	2027 2022, 2023, 2025 A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO	DETRAZIONE	-15.273,4	-6.774,1	-2.703,9			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
206	Art. 35, comma 10-ter1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223	Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa per le cessioni effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari in occasione dell'esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di retrocessione dell'immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			BANCHE E ASSICURAZIONI	X
207	Art. 8, comma 4-bis, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7	Gli atti relativi alla portabilità del mutuo sono esenti dall'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601 del 1973 e dalle imposte di registro, bollo, ipotecaria e catastale	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
208	Art. 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (norma istitutiva) Art. 9, comma 2-bis e comma 2-bis.1, D.L. 28 marzo 2014, n. 47	Cedolare secca. Applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali all'IRPEF nonché dell'imposta di registro e di bollo, con aliquota del 21% sui canoni derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo. L'aliquota è ridotta al 10% nell'ipotesi di locazione a canone concordato. L'aliquota ridotta al 10% si applica ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della L. n. 8 del 2020, lo stato di emergenza a seguito dei verificarsi degli eventi calamitosi. L'aliquota ridotta al 10% si applica anche ai contratti stipulati nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016 (comuni colpiti dagli eventi sismici del centro Italia).	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-3.353,9	-3.353,9	-3.353,9	3.085.454,0	-1.087,0	PERSONE FISICHE	X
209	Art. 19, comma 15-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201	Esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) per l'abitazione principale se di categoria catastale diversa dalle categorie A/1, A/8 e A/9	ALTRO	A REGIME	ESENZIONE	-1,2	-1,2	-1,2	1.108,0	-1.106,3	PERSONE FISICHE	X
210	Art. 19, comma 15-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201	Aliquota ridotta dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) per l'abitazione principale se di categoria catastale A/1, A/8 o A/9	ALTRO	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	Compresa nella misura 209	Compresa nella misura 209	Compresa nella misura 209			PERSONE FISICHE	X
211	Art. 14, comma 2-quater, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, inserito dall'art. 1, comma 2, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232 (norma istitutiva); Art. 119, commi 1, 2 e 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (estensione); Art. 119, comma 8-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, modificato, da ultimo dall'art. 24, comma 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (proroga) Art. 14, comma 3-quinquies, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, inserito dall'art. 1, comma 55, lett. a), L. 30 dicembre 2024, n. 207 (proroga)	Detrazione, nella misura del 70% o del 75%, fino al 2024 per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali. Per le spese sostenute nell'anno 2025 la detrazione spetta al 36% innalzata al 50% per le abitazioni principali; per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027 la detrazione spetta al 30% innalzata al 36% per le abitazioni principali. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per specifici interventi indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 119, D.L. n. 34 del 2020 la detrazione si applica nella misura del 110%, ridotta, per gli interventi sui condomini, al 90% nell'anno 2023, al 70% nell'anno 2024 e al 65% nell'anno 2025.	IRPEF	2027 2022, 2023, 2025 A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO	DETRAZIONE	-16.949,7	-11.682,1	-2.541,6			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
212	Art. 14, comma 2-quater.1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, introdotto dall'art. 1, comma 3, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (norma istitutiva); Art. 14, comma 3-quinquies, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, inserito dall'art. 1, comma 55, lett. a), L. 30 dicembre 2024, n. 207 (proroga)	Detrazione, nella misura dell'80% o dell'85%, fino al 2024 per interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Per le spese sostenute nell'anno 2025 la detrazione spetta al 36% innalzata al 50% per le abitazioni principali; per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027 la detrazione spetta al 30% innalzata al 36% per le abitazioni principali.	IRPEF	2027	DETRAZIONE	-5,4	-5,4	-5,1			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
213	Art. 16, comma 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63; Art. 119, commi 5 e 6, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (estensione); Art. 119, comma 8-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, modificato, da ultimo, dall'art. 24, comma 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (proroga) Art. 1, comma 55, lett. b), n. 1), L. 30 dicembre 2024, n. 207 (proroga)	Detrazione, nella misura del 50%, fino al 2024 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché per gli altri interventi previsti dall'art. 16-bis del TUIR. Per le spese sostenute nell'anno 2025 la detrazione spetta al 36% innalzata al 50% per le abitazioni principali; per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027 la detrazione spetta al 30% innalzata al 36% per le abitazioni principali. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici o su strutture pertinenziali agli edifici nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati spetta una detrazione nella misura del 110 per cento, fatto salvo il décalage previsto per gli interventi sui condomini, qualora tali interventi vengano effettuati congiuntamente a uno degli interventi trainanti previsti dai commi 1 e 4 dell'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020.	IRPEF	2027 2022, 2023, 2025 A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO	DETRAZIONE	-10.858,7	-9.757,9	-9.340,4			PERSONE FISICHE	X
214	Art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, inserito dalla legge di conversione n. 90 del 2013 (norma istitutiva); Art. 1, comma 2, lettera c), L. 11 dicembre 2016, n. 232 (modifica); Art. 46-quater, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (integrazione); Art. 1, comma 68, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (modifica); Art. 8, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (modifica); Art. 119, comma 4 e comma 4-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (estensione); Art. 119, comma 8-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, modificato, da ultimo, dall'art. 24, comma 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (proroga) Art. 16, comma 1-septies.1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, inserito dall'art. 1, comma 55, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2024, n. 207 (proroga)	Detrazione del 50% fino al 2024 per l'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR realizzate su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive (Sismabonus). La detrazione spetta in maggior misura in relazione a specifici interventi nonché in relazione agli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali. La detrazione spetta anche con riferimento alle spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. La detrazione spetta anche in caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici allo scopo di ridurne il rischio sismico eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. Per le spese sostenute nell'anno 2025 la detrazione spetta al 36% innalzata al 50% per le abitazioni principali; per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027 la detrazione spetta al 30% innalzata al 36% per le abitazioni principali. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 l'aliquota delle detrazioni spettanti, anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo, e' elevata al 110%,ridotta, per gli interventi sui condomini, al 90% nell'anno 2023, al 70% nell'anno 2024 e al 65% nell'anno 2025.	IRPEF	2027 2022, 2023, 2025 A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO	DETRAZIONE	-10.162,4	-6.037,2	-558,7			PERSONE FISICHE	X
215	Art. 16, comma 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (norma istitutiva); Art. 1, comma 37, lett. b) n. 2, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (modifica) Art. 1, comma 277, L. 29 dicembre 2022, n. 197 (modifica) Art. 1, comma 55, lett. b), n. 3), L. 30 dicembre 2024, n. 207 (proroga)	Detrazione, nella misura del 50%, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo degli immobili oggetto di ristrutturazioni di cui all'art. 16-bis, comma 1, del TUIR. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022, a 8.000 euro per l'anno 2023 e a 5.000 euro per gli anni 2024 e 2025--	IRPEF	2025	DETRAZIONE	-790,9	-726,6	-660,8			PERSONE FISICHE	X
216	Art. 119, comma 8, D.L. 19 maggio 2020, n. 34; Art. 119, comma 8-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, modificato, da ultimo, dall'art. 24, comma 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (proroga)	Per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell'art. 119 del d.l. n. 34/2020, la detrazione spetta nella misura del 110%, ridotta, per gli interventi sui condomini, al 90% nell'anno 2023, al 70% nell'anno 2024 e al 65% nell'anno 2025.	IRPEF/IRES	2022, 2023, 2025 A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO	DETRAZIONE	-7,4	-8,4	-4,9			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
217	Art. 4, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (norma istitutiva); Art. 1, comma 63, L. 30 dicembre 2023, n. 213 (modifica); Art.1, comma 595, L. 30 dicembre 2020, n. 178	Applicazione, per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve, dell'aliquota del 26% in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca (imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali all'IRPEF nonché dell'imposta di registro e di bollo). Riduzione dell'aliquota al 21% per i redditi relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Dall'anno 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 50/2017 è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	
218	Art. 1, commi 12-15, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (norma istitutiva); Art. 1, comma 38, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (proroga)	Detrazione, nella misura del 36 per cento, delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute per sistemazione a verde e per la realizzaizone di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione spetta anche per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.	IRPEF	2024	DETRAZIONE	-30,1	-30,1	-30,1			PERSONE FISICHE	X
219	Art. 1, commi 219-224, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (norma istitutiva); Art. 1, comma 39, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (modifica e proroga)	Detrazione, nella misura del 90%, ridotta al 60% per l'anno 2022, delle spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A e B. Sono agevolabili esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi (bonus facciate).	IRPEF/IRES	2022	DETRAZIONE	-2.826,1	-2.826,1	-2.826,1			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
220	Art. 119, comma 8-bis, terzo periodo, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 18 novembre 2022, n. 176 (norma istitutiva)	Detrazione nella misura del 90% per gli interventi di cui all'art. 119, D.L. n. 34 del 2020 avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che il contribuente soddisfi specifici requisiti reddituali e familiari.	IRPEF	2023	DETRAZIONE	Compresa nella misura 205	Compresa nella misura 205	Compresa nella misura 205			PERSONE FISICHE	
221	Art. 119, comma 16-ter, D.L. 19 maggio 2020, n. 34; Art. 119, comma 8-bis, modificato dall'art. 1, comma 28, lett. e), L. 30 dicembre 2021, n. 234 (proroga) Art. 1, comma 10, L. 29 dicembre 2022, n. 197 (estensione)	La detrazione del 110%, di cui all'art. 119, comma 5, del D.L. n. 34/2020, fatto salvo il décalage previsto per gli interventi sui condomini, spetta, per la quota di spesa corrispondente alla potenza di 20 kW, anche in relazione all'installazione degli impianti fino a 200 kW per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, mentre per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, nel limite massimo di spesa di euro 96.000 riferito all'intero impianto.. Per gli interventi effettuati sulle strutture socio-sanitarie e assistenziali di cui al comma 10-bis, art. 119, D.L. n. 34 del 2020, in relazione agli impianti fino a 200 kW la detrazione spetta comunque nella misura del 110%.	IRPEF	2022, 2023, 2025 A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO	DETRAZIONE	Compresa nella misura 213	Compresa nella misura 213	Compresa nella misura 213			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
222	Art. 119, comma 8-ter, primo periodo, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall'art. 1, comma 28, lett. f), L. 30 dicembre 2021, n. 234 (istituzione) Art. 119, comma 8-ter.1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto dall'art. 4, comma 2, D.L. 30 giugno 2025, n. 95 (proroga)	Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater dell'art. 119, d.l. n.34/2020 spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, nella misura del 110 per cento. L'incentivo spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione; in alternativa al contributo i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sono aumentati del 50 per cento Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione di cui ai commi 1-ter e 4-quater del D.L. n. 34 del 2020 spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente nei casi disciplinati dall'art. 2, comma 3-ter.1, del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11.	IRPEF	2025-2026	DETRAZIONE	Compresa nella misura 214	Compresa nella misura 214	Compresa nella misura 214			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
223	Art. 119, comma 8-ter, secondo periodo, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. c), D.L. 18 novembre 2022, n. 176	Per gli interventi effettuati sulle strutture socio-sanitarie ed assistenziali di cui al comma 10-bis, art. 119, D.L. n. 34 del 2020, dagli enti del Terzo Settore in possesso di determinati requisiti, la detrazione spetta comunque nella misura del 110 per cento.	IRPEF	2025	DETRAZIONE	Compresa nella misura 205	Compresa nella misura 205	Compresa nella misura 205			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	
224	Art. 119-ter, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. f), L. 30 dicembre 2021, n. 234 Art. 1, comma 365, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197 (proroga); Art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 29 dicembre 2023, n. 212 (modifica)	Detrazione, nella misura del 75%, delle spese sostenute per la realizzazione, in edifici già esistenti, di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a specifiche soglie che variano in relazione al numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.	IRPEF	2025	DETRAZIONE	-280,8	-280,8	-280,8			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
225	Art. 119, comma 16-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77	La detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR spetta fino a euro 96.000 di spesa per gli impianti a fonte rinnovabile fino a 200 kW gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui all'art. 42-bis del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162.	IRPEF/IRES	A REGIME	DETRAZIONE	Compresa nella misura 213	Compresa nella misura 213	Compresa nella misura 213			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
226	Art. 1, comma 10, D.L. 1° giugno 2023, n. 61	Estensione al 31 dicembre 2023 della detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("superbonus") per le spese relative agli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali in Emilia-Romagna, Marche e Toscana.	IRPEF	2023	DETRAZIONE	Compresa nella misura 214	Compresa nella misura 214	Compresa nella misura 214			PERSONE FISICHE	
227	Art. 1, comma 76, L. 29 dicembre 2022, n. 197	Detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite.	IRPEF	2023	DETRAZIONE	-17,9	-15,3	-13,8			PERSONE FISICHE	
228	Art. 1-bis, comma 4, D.L. 29 marzo 2024, n. 39	Non concorrenza alla formazione del reddito del contributo erogato in favore dei soggetti che sostengono spese per interventi di cui all'art. 119, commi 1-ter e 4-quater, del d.l. n. 34 del 2020, su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza.	IRPEF	2025	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
229	Art. 1, comma 386, L. n. 30 dicembre 2024, n. 207	Non concorrenza alla formazione del reddito delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, per i primi due anni dalla data di assunzione ed entro il limite di 5.000 euro annui.	IRPEF	2025	ESCLUSIONE	-86,4	-45,5	-2,2			PERSONE FISICHE	
230	Art. 1, commi 694-696, L. n. 30 dicembre 2024, n. 207	Non concorrenza alla formazione del reddito dei contributi concessi, dal 2025 al 2029, per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia risultata di maggiore vulnerabilità sismica	IRPEF	2029	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
MISSIONE 20: TUTELA DELLA SALUTE												
231	Art. 10, comma 1, lett. b), e comma 2, TUIR	Deduzione delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Tali spese sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-435,9	-435,9	-435,9	306.584,0	-1.421,9	PERSONE FISICHE	X
232	Art. 10, comma 1, lett. e-ter), TUIR (norma istitutiva) Art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 (modifica)	Deduzione dei contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi del d.lgs 502 del 1992, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-838,3	-838,3	-838,3	9.968.168,0	84,1	PERSONE FISICHE	X
233	Art. 15, comma 1, lett. c) e comma 2, TUIR	Detrazione, nella misura del 19%, per la parte che eccede euro 129,11, delle spese sanitarie, spese mediche e di assistenza specifica diverse da quelle di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), del Tuir, spese per prestazioni mediche specialistiche. La detrazione spetta anche se gli oneri sono sostenuti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-4.873,9	-4.873,9	-4.873,9	22.832.827,0	-213,5	PERSONE FISICHE	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
234	Art. 100, comma 2, lett. o), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità	IRPEF/IRES	A REGIME	DEDUZIONE	Compresa nella misura 253	Compresa nella misura 253	Compresa nella misura 253			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
235	Art. 5, comma 3, D.lgs. 30 giugno 1993, n. 269	Esenzione da imposta di donazione, ipotecarie e catastali per le donazioni a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di immobili con specifica destinazione a finalità sanitarie	IMPOSTE SU SUCCESSIONI E DONAZIONI / IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	0,0	0,0	0,0			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
236	Tabella A, punto 13, TUA	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze -	ACCISA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-2,6	-2,6	-2,6			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
237	Art. 8, comma 3, L. 6 marzo 2001, n. 52	Detrazione dall'imposta sul reddito per un importo non superiore al 30% dell'imposta lorda dovuta per le donazioni effettuate da enti o privati all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova	IRPEF/IRES	A REGIME	DETRAZIONE	-0,1	-0,1	-0,1	106,0	-702,0	PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
238	Art. 1, comma 666, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (norma istitutiva); Art. 1, comma 1086, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (modifica); Art. 1, comma 12, lett. b), L. 30 dicembre 2021, n. 234 (proroga); Art. 1, comma 64, lett. b), L. 29 dicembre 2022, n. 197 (modifica) Art. 1, comma 44, lett. b), L. 30 dicembre 2023, n. 213 (modifica) Art. 9-bis, comma 7, lett. b), D.L. 29 marzo 2024, n. 39 (modifica) Art. 8, comma 1, D.L. 30 giugno 2025, n. 95 (modifica)	Esenzione dal pagamento dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate istituita dall'articolo 1, comma 661, della Legge 27 dicembre 2019 , n. 160 (Legge di Bilancio 2020). L'efficacia delle disposizioni recanti la disciplina dell'imposta in argomento entrano in vigore il 1°gennaio 2026.	ALTRO	A REGIME	ESENZIONE	-24,1	-24,1	-24,1			IMPRESE E SOCIETA'	
239	Art. 27, DL 8 aprile 2020, n. 23	Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole individuati ai sensi del decreto del Ministero della salute 7 settembre 2017, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. E' previsto che: -il valore normale dei farmaci ceduti non concorra alla formazione dei ricavi del soggetto cedente ai fini delle imposte dirette; - non operi la presunzione di cessione di cui all'art. 1 del DPR n. 441/1997 e pertanto le cessioni sono escluse da IVA con diritto a detrazione dell'imposta pagata a monte	IMPOSTE DIRETTE E IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			IMPRESE E SOCIETA'	
240	Art. 31, D.L. 25 maggio 2021, n. 73; Art. 23, D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (modifica ambito oggettivo)	Credito d'imposta alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci inclusi i vaccini, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.	CREDITO D'IMPOSTA	2030	CREDITO D'IMPOSTA	-83,2	-83,2	-83,2			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
241	Art. 12, L. 10 novembre 2021, n. 175	Contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 65 per cento, a favore dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca o che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-10,0	-10,0	-10,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
242	Art. 7, comma 1, D.L. 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 107	Imposizione sostitutiva del 15% sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, comma 2, del CCNL sanità	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-135,9	-135,6	-135,6			PERSONE FISICHE	
243	Art. 7, comma 2, D.L. 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 107	Imposizione sostitutiva del 15% sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 7, comma 1, lett. d), CNNL sanità	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-30,0	-29,9	-29,9			PERSONE FISICHE	
244	Art. 4, comma 11, D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15	Imposizione sostitutiva del 15% sulle prestazioni aggiuntive erogate nel 2025 ai dirigenti medici e al personale sanitario per far fronte alla carenza di personale sanitario nonché per ridurre le liste di attesa	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2025	REGIME SOSTITUTIVO	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
245	Art. 1, comma 354, L. 30 dicembre 2024, n. 207	Imposizione sostitutiva del 5% sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri delle aziende ed enti del SSN	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-57,6	-57,3	-57,3			PERSONE FISICHE	
MISSIONE 21: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI												
246	Art. 3, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Non assoggettamento ad IVA delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attivita' istituzionali di enti del Terzo settore di natura non commerciale.	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
247	Art. 3, comma 4, lett. a), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di diritti d'autore effettuate dagli autori o dai loro eredi	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
248	Nota sub punto 1 all'art. 18 della Tariffa, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641; abrogata dall'art. 99, comma 1, lett. h) n.1, D.Lgs. 24 novembre 2024, n. 174 dal 1° gennnaio 2026; sostituta con nota all'articolo 11 dell'allegato 4 del D. Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, dal 1° gennaio 2026.	Tasse sulle concessioni governative ridotte al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario	ALTRO	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-2,0	-2,0	-2,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
249	Art. 5-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601	Non concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei redditi catastali degli immobili destinati ad usi culturali (totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei , biblioteche, archivi, cineteche)	IRPEF/IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
250	Art. 5, comma 16, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953; abrogato dall'art. 99, comma 1, lett. a) n. 3, D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174 dal 1° gennaio 2026; sostituta con nota all'articolo 11 dell'allegato 4 del Dlgs 5-11-2024, n. 174, dal 1° gennaio 2026.	I contratti di assicurazione dei beni di interesse storico e artistico sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni	ALTRO	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
251	Art. 15, comma 1, lett. h) e h-bis), TUIR	Detrazione, nella misura del 19%, per erogazioni liberali in denaro e in natura a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico, nonché per le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-1,5	-1,5	-1,5	7.495,0	195,9	PERSONE FISICHE	X
252	Art. 15, comma 1, lett. i), TUIR	Detrazione, nella misura del 19%, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, in favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità			PERSONE FISICHE	X
253	Art. 100, comma 1 e comma 2, lett. a), b), d), e), TUIR	Deduzione dal reddito d'impresa con limiti determinati per le singole fattispecie - tra cui: - a) opere o servizi destinati ai dipendenti per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto; - b) erogazioni liberali in favore di persone giuridiche che perseguono le finalità di cui alla lettera a), ovvero di ricerca scientifica, nonché contributi, donazioni e oblazioni in favore delle O.N.G; - c) erogazioni liberali in favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno aventi esclusiva finalità di ricerca scientifica; - d) erogazioni liberali a favore di concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario; - e) spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate.	IRPEF/IRES	A REGIME	DEDUZIONE	-58,1	-58,1	-58,1	18.640,0	-3.115,7	PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
254	Art. 100, comma 2, lett. f), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, associazioni e fondazioni riconosciute con finalità di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico, nonché per le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale.	IRPEF/IRES	A REGIME	DEDUZIONE	Compresa nella misura 253	Compresa nella misura 253	Compresa nella misura 253			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
255	Art. 100, comma 2, lett. g), TUIR	Deducibilità per un importo non superiore al 2% del reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, associazioni e fondazioni che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo	IRPEF/IRES	A REGIME	DEDUZIONE	Compresa nella misura 253	Compresa nella misura 253	Compresa nella misura 253			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
256	Art. 100, comma 2, lett. m), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo	IRPEF/IRES	A REGIME	DEDUZIONE	Compresa nella misura 253	Compresa nella misura 253	Compresa nella misura 253			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
257	Art. 13, comma 1, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346	I beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti alla tutela ivi prevista.	IMPOSTE SU SUCCESSIONI E DONAZIONI	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
258	Art. 25, commi 1 e 2, D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367	Detrazione e deducibilità dal reddito d'impresa per le erogazioni liberali a favore degli enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, nonché innalzamento al 30% del limite del reddito complessivo ai fini della detraibilità e della deducibilità delle somme versate al patrimonio delle fondazioni musicali al momento della partecipazione.	IRPEF/IRES	A REGIME	DETRAZIONE/DEDUZIONE	Compresa nella misura 253	Compresa nella misura 253	Compresa nella misura 253			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
259	Art. 1, commi 1 e 2, L. 18 febbraio 1999, n. 28	Detrazione, nella misura del 19%, e deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore della Fondazione "La Biennale di Venezia". Il limite massimo su cui calcolare la detrazione è pari al 30% del reddito complessivo.	IRPEF/IRES	A REGIME	DETRAZIONE/DEDUZIONE	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
260	Art. 1, comma 3, L. 18 febbraio 1999, n. 28	I proventi percepiti dalla Fondazione La Biennale di Venezia nell'esercizio di attività commerciali svolte in conformità agli scopi istituzionali sono esclusi dalle imposte sui redditi	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
261	Art.1, commi 185-187, L. 27 dicembre 2006, n. 296	Equiparazione ai soggetti esenti dall'Ires indicati dall'articolo 74, comma 1 del Tuir per le associazioni operanti nelle manifestazioni in ambito locale ma di particolare interesse storico, artistico e culturale	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
262	Art. 7, D.L. 8 agosto 2013, n. 91; Art. 5, L. 22 novembre 2017, n. 175 (applicabilità); Art. 80, comma 6-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (modifiche); Art. 5, comma 4-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (modifica) Art. 23, D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (modifica)	Credito d'imposta, nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, per la promozione della musica nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore (previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE).	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-5,0	-5,0	-5,0	70,0	-56.671,0	IMPRESE E SOCIETA'	X
263	Art. 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83; Art. 17, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (estensione)	Credito di imposta, nella misura del 65 per cento, a favore delle persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa, per le erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo ART-BONUS	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-15,5	-15,5	-15,5	4.515,0	-9.377,4	PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
264	Art. 15, L. 14 novembre 2016, n. 220; Art. 1, comma 583, lett. b), L. 30 dicembre 2020, n. 178 (modifica). Art. 1, comma 54, L. 30 dicembre 2023, n. 213 (modifica) Art. 1, comma 869, lett. c), n. 1 e 2), L. 30 dicembre 2024, n. 207 (modifica).	Credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva in relazione al costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive (nel rispetto della normativa UE).	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-133,0	-133,0	-133,0	1.570,0	-418.344,0	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
265	Art. 16, L. 14 novembre 2016, n. 220; art. 1, comma 583, lett. c), n. 1 e n. 2, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (modifica)	Credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per le spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive (nel rispetto della normativa UE).	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	Compresa nella misura 264	Compresa nella misura 265	Compresa nella misura 266			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
266	Art. 17, comma 1, L. 14 novembre 2016, n. 220; Art. 23, D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (modifica). Art. 1, comma 54, L. 30 dicembre 2023, n. 213 (modifica)	Credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese di esercizio cinematografico in relazione alle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale (nel rispetto della normativa UE).	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	Compresa nella misura 264	Compresa nella misura 265	Compresa nella misura 266			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
267	Art. 17, comma 2, L. 14 novembre 2016, n. 220	Credito d'imposta riconosciuto in favore delle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i laboratori di restauro in relazione alle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore (nel rispetto della normativa UE).	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	Compresa nella misura 264	Compresa nella misura 265	Compresa nella misura 266			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
268	Art. 19, L. 14 novembre 2016, n. 220; art. 1, c. 583, lett. d), L. 30 dicembre 2020, n. 178 (modifica)	Credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione in relazione ad opere cinematografiche ed audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale e con manodopera italiana su commissione di produzioni estere e commisurato alla spesa sostenuta nel territorio nazionale (nel rispetto della normativa UE).	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	Compresa nella misura 264	Compresa nella misura 265	Compresa nella misura 266			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
269	Art. 20, L. 14 novembre 2016, n. 220; Art. 183, comma 7, D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Art. 1, comma 54, L. 30 dicembre 2023, n. 213 (modifica)	Credito d'imposta riconosciuto in favore dei soggetti di cui all'art. 73 del TUIR ed ai titolari di reddito d'impresa ai fini IRPEF non appartenenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione, commisurato all'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione di opere (nel rispetto della normativa UE) cinematografiche e audiovisive.	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	Compresa nella misura 264	Compresa nella misura 265	Compresa nella misura 266			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
270	Art. 18, L. 14 novembre 2016, n. 220; riduzione ex art. 1, comma 805, L. 30 dicembre 2018, n. 145 Art. 23, D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (modifica). Art. 1, comma 54, L. 30 dicembre 2023, n. 213 (modifica)	Credito d'imposta riconosciuto in favore degli esercenti sale cinematografiche per il potenziamento dell'offerta cinematografica e commisurato agli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive effettuate nelle rispettive sale (nel rispetto della normativa UE). Per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta è commisurato ai costi di funzionamento delle sale cinematografiche.	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-22,5	-22,5	-22,5	37,0	-2.588,0	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
271	Art. 1, commi 319-321, della L. 27 dicembre 2017, n. 205; provvedimento 12 dicembre 2018 (modalità e termini di fruizione); riduzione ex art. 1, comma 805, L. 30 dicembre 2018, n. 145; art. 10, comma 1, L. 13 febbraio 2020, n. 15 (incremento di spesa); art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (incremento di spesa)	Credito d'imposta per gli esercenti attività commerciale che operano nel settore della vendita dei libri al dettaglio parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI (nel rispetto del de minimis) utilizzabile esclusivamente in compensazione, attuato con decreto MIBACT di concerto MEF	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-7,0	-7,0	-7,0	1.116,0	-9.202,4	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
272	Art. 1, comma 328, L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 58-quater, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157. art. 1, comma 639, L. 29 dicembre 2022, n. 197 (interpretazione autentica)	Esenzione fiscale in favore dell'Accademia dei Lincei ex articolo 3 del decreto luogotenenziale n. 359 del 1944, per tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché per ogni altro tributo di nuova istituzione, fatta salva espressa deroga legislativa, nell'ambito delle attività istituzionali e strumentali svolte dalla medesima Accademia non in regime di impresa. Con norma di interpretazione autentica è stato specificato che la disposizione sopra indicata si interpreta nel senso che l'Accademia nazionale dei Lincei è esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa.	ALTRO	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
MISSIONE 22 - 23: ISTRUZIONE SCOLASTICA, UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA												
273	Art. 4, L. 13 agosto 1984, n. 476 (norma istitutiva)	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte agli studenti universitari dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano.	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-14,3	-14,3	-14,3			PERSONE FISICHE	X
274	Art. 4, L. 13 agosto 1984, n. 476 (norma istitutiva) Art. 1, commi 273-285, L. n. 11 dicembre 2016, n. 232 (estensione)	Esenzione da IRPEF delle borse di studio erogate dalla "Fondazione Articolo 34" a favore di studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi al fine di favorirne l'immatricolazione e la frequenza a corsi di laurea nelle università statali o a corsi di diploma accademico di I livello nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-21,0	-21,0	-21,0			PERSONE FISICHE	X
275	Art. 3, comma 3, lett. d-ter), TUIR, lettera aggiunta dall'art. 1, comma 336, L. 27 dicembre 2006, n. 296	Esclusione dalla base imponibile delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
276	Art.10, comma 1, lett. l-quater), TUIR (norma istitutiva); Art. 4, comma 10, L.30 dicembre 2010, n. 240 (estensione oggettiva)	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, di fondazioni universitarie, del Fondo per il merito degli studenti universitari, di istituzioni universitarie pubbliche, di enti di ricerca pubblici e vigilati dal Ministero dell'Istruzione, nonché degli enti parco regionali e nazionali	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-2,3	-2,3	-2,3	8.192,0	-275,8	PERSONE FISICHE	X
277	Art. 15, comma 1, lettera e), TUIR, (norma istitutiva) Art. 1, comma 954, lettera b), L. 28 dicembre 2015, n. 208 (modifica) Art. 15, comma 1, lettera e-bis), TUIR, inserita dall'art. 1, comma 151, lettera b), L. 13 luglio 2015, n. 107 (norma istitutiva) Art. 1, comma 13, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (modifica) Art. 15, comma 2, TUIR	Detrazione, nella misura del 19%, delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-737,2	-737,2	-737,2	4.435.926,0	-166,2	PERSONE FISICHE	X
278	Art. 15, comma 1, lettera e-quater), TUIR, inserita dall'art.1, comma 346, lettera a), L. 27 dicembre 2019, n. 160 Art. 15, comma 2, TUIR	Detrazione, dall'anno 2021, delle spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione per lo studio e la pratica della musica. Sono detraibili le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute dai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-2,9	-2,9	-2,9	30.381,0	-95,0	PERSONE FISICHE	X
279	Art. 15, comma 1, lett. i- sexies) del TUIR (norma istitutiva) Art 1, comma 23, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (modifica) Art. 15, comma 2, TUIR	Detrazione, nella misura del 19%, per canoni di locazione (contratti ex lege n. 431 del 1998) stipulati da studenti universitari. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-103,2	-103,2	-103,2	278.429,0	-370,5	PERSONE FISICHE	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
280	Art. 15, comma 1, lett. i-octies), TUIR (norma istitutiva), Art. 1, comma 294, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232 (estensione soggettiva)	Detrazione, nella misura del 19%, per erogazioni liberali, a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado statali e paritari senza scopo di lucro, nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate a innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento offerta formativa	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-1,7	-1,7	-1,7	35.519,0	-46,8	PERSONE FISICHE	X
281	Art. 100, comma 2, lett. o-bis), TUIR (norma istitutiva); modificato da art. 1, comma 294, lettera b), L. 11 dicembre 2016, n. 232 (estensione soggettiva)	Deducibilità delle erogazioni liberali, nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 € annui, a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e degli istituti tecnici superiori, finalizzate all'innovazione tecnologica all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa	IRPEF/IRES	A REGIME	DETRAZIONE	Compresa nella misura 253	Compresa nella misura 253	Compresa nella misura 253			IMPRESE E SOCIETA'	X
282	Art. 8, comma 3, D.L. 27 aprile 1990, n. 90	Non costituiscono attività commerciali le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattiche e culturali a carattere nazionale o internazionale svolte da collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiale didattico.	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			IMPRESE E SOCIETA'	X
283	Art. 1 e art. 6, comma 6, L. 30 novembre 1989, n. 398 (norma istitutiva) Art. 4, comma 3, L. 3 luglio 1998, n. 210, modificato dall'art. 1-bis, comma 4, D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79 (estensione)	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte da Università e istituti di istruzione universitaria, nonché da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca e corsi di perfezionamento all'estero.	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-473,9	-473,9	-473,9	113.493,0	-4.175,5	PERSONE FISICHE	X
284	Art. 6, comma 6-bis, L. 30 novembre 1989, n. 398, introdotto dall'art. 1, comma 51, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (norma istitutiva)	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, specializzazione ecc. erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano.	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-0,1	-0,1	-0,1			PERSONE FISICHE	X
285	Art. 4, L. 23 novembre 1998, n. 407 (norma istitutiva) Art. 1, comma 1, D.L. 28 novembre 2003, n. 337 (estensione)	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di questi ultimi. Misura estesa ai familiari delle vittime degli attentati terroristici di Nassiriya e di Istanbul.	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-0,8	-0,8	-0,8			PERSONE FISICHE	X
286	Art. 1, comma 10, L. 10 marzo 2000, n. 62	Detrazione di un importo equivalente a quello della borsa di studio erogata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità			PERSONE FISICHE	X
287	Art. 1, comma 3, D.L. 9 maggio 2003, n. 105 (norma istitutiva) Art. 11, comma 3, D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 (estensione) Art. 1, comma 50, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (estensione)	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio integrative per il sostegno alla mobilità internazionale, anche nell'ambito del programma "Erasmus +", nonchè degli assegni erogati dalle università agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attivita' di tutorato nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero; esenzione dall'IRPEF, entro il limite di 3.500 euro annui, dei corrispettivi erogati da università, istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a studenti per collaborazione ad attività connesse ai servizi e al tutorato di cui all'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341.	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-3,8	-3,8	-3,8			PERSONE FISICHE	X
288	Art. 44, D.L.31 maggio 2010, n. 78 (norma istitutiva) Art. 5, comma 4, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (riforma) Art. 5, comma 5-ter, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, introdotto dall'art. 1, comma 763, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (estensione)	Detassazione ai fini Irpef sugli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che rientrano in Italia per svolgere la loro attività lavorativa. La misura spetta per il periodo d'imposta in cui si acquisisce la residenza fiscale e per i tre periodi di imposta successivi. Le disposizioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti dei regolamenti comunitari sugli Aiuti di Stato. Per coloro che acquiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal 2020 l'agevolazione si applica nel periodo d'imposta in cui si acquisisce la residenza e nei successivi 5. Sono, inoltre, previste ulteriori agevolazioni per i periodi d'imposta successivi al verificarsi di prestabilite condizioni (presenza di figli minorenni o a carico, acquisto di abitazione in Italia). Opzione per fruire di tali ulteriori agevolazioni per i docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime di favore, previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% (in relazione alla sussistenza dei requisiti suddetti) dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-86,7	-86,7	-86,7	4.102,0	-21.135,2	PERSONE FISICHE	X
289	Art. 22-ter, comma 6, L. 30 dicembre 2010, n. 240, inserito dall'art. 1-bis, D.L. 7 aprile 2025 n. 45, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79	Esenzione da IRPEF dei compensi erogati per gli incarichi di ricerca destinati a giovani studiosi finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
290	Art. 4, comma 6, L. 15 luglio 2022, n. 99	Credito d'imposta in favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro nei confronti delle fondazioni ITS Academy, nella misura del 30 per cento delle stesse. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate.	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-2,4	-2,4	-2,4			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
291	Art. 4, comma 9-bis, L. 15 luglio 2022, n. 99, inserito dall'art. 10, D.L. 7 aprile 2025 n. 45, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79	Esenzione da IRPEF delle borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-6,3	-6,3	-6,3			PERSONE FISICHE	
292	Art. 1-bis, comma 9, L. 14 novembre 2000, n. 338 (introdotto dall'art. 25, D.L. 23 settembre 2022, n. 144)	Con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le somme corrisposte per i primi tre anni destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. I redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui al presente articolo, salvo quanto previsto al primo periodo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall'immobile.	IRPEF/IRES/IRAP	A REGIME	ESCLUSIONE	-10,8	-10,8	-10,8			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
293	Art. 25, comma 11, D.L. 23 settembre 2022, n. 144	Contributo, sotto forma di credito d'imposta, finanziato tramite PNRR, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di IMU in relazione agli immobili destinati ad alloggio residenza per studenti (c.d.*housing universitario*)	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-5,0	-5,0	-5,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
294	Art. 26, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (comma così sostituito dall'art. 3-septies, comma 1, lett. a), D.L. 7 aprile 2025, n. 45).	Contributo pari a 10.000 euro, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca con apposita procedura concessoria alle imprese che assumono a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026, almeno una unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero che è o è stato titolare di contratti di ricerca di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.	CREDITO D'IMPOSTA	2026	CREDITO D'IMPOSTA	-150,0	0,0	0,0			IMPRESE E SOCIETA'	
295	Art. 1, commi 312-313, L. 30 dicembre 2023, n. 213	Esenzione da ogni imposizione fiscale delle borse di studio finanziate dal Fondo Erasmus italiano in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale che partecipano a programmi di mobilità	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
296	Art. 6, comma 1, L. 15 aprile 2025, n. 63	Esenzione da imposte delle borse di studio riservate, per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario, agli orfani e ai figli delle vittime degli eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-0,1	-0,1	-0,1			PERSONE FISICHE	
MISSIONE 24: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA												
297	Art. 1-bis, comma 3, L. 29 ottobre 1961, n. 1216; abrogato dall'art. 99, comma 1 lett. a) n. 1, D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174 dal 1° gennaio 2026; sostituito dall'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 5 novembre 2024, n. 174 dal 1° gennaio 2026.	Esenzione da qualsiasi imposta indiretta per le operazioni di risarcimento del Fondo di garanzia vittime della strada e correlati rapporti tra il Fondo e le imprese assicuratrici	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	-1,0	-1,0	-1,0			PERSONE FISICHE	X
298	Art. 13-bis, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641; art. 90, comma 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289 (modifica); abrogato dall'art. 99, comma 1, lett. h) n. 1, D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174 dal 1° gennaio 2026; sostituito dall'art. 90, comma 1, del D. Lgs. 5 novembre 2024, n. 174 dal 1° gennaio 2026.	Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti e i provvedimenti concernenti le ONLUS e le società e associazioni sportive dilettantistiche	ALTRO	A REGIME	ESENZIONE	-1,0	-1,0	-1,0			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
299	Art. 13-bis, comma 1-bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641; abrogato dall'art. 99, comma 1, lett. h) n. 1, D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174 dal 1° gennaio 2026; sostituito dall'art. 90, comma 2, del D. Lgs. 5 novembre 2024, n. 174 dal 1° gennaio 2026	Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici	ALTRO	A REGIME	ESENZIONE	-1,0	-1,0	-1,0			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
300	Nota n. 3 all'art. 21, tariffa, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641; abrogata art. 99, comma 1, lett. h), n. 1, D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174 dal 1° gennaio 2026; sostituita dalla nota 3 dell'art. 14 dell'allegato 4 del D. Lgs. 5 novembre 2024, n. 174 dal 1° gennaio 2026	Esenzione da tasse sulle concessioni governative per le licenze per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione a favore di invalidi, non vedenti e sordi	ALTRO	A REGIME	ESENZIONE	-0,5	-0,5	-0,5			PERSONE FISICHE	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
301	Art. 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 [articolo abrogato dall'art. 1, comma 51, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 52, della medesima L. n. 145/2018 e successive modificazioni	L'IRES è ridotta alla metà nei confronti di: a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; d) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013	IRES	A REGIME FINO ALL'ADOZIONE DELLE NORME DI CUI ALL'ART 1, COMMA 52-BIS DELLA L. 145/2018	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-174,0	-174,0	-174,0	14.763	-11.783,7	ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
302	Art. 3, comma 3, lett. b), TUIR	Esclusione dalla base imponibile degli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti del giudice	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-309,6	-309,6	-309,6			PERSONE FISICHE	X
303	Art. 3, comma 3, lett. d), TUIR; Art. 10, comma 3, D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230	Esclusione dalla base imponibile dell'assegno per il nucleo familiare. A decorrere dal 1° marzo 2022 detto assegno è erogato solo ai nuclei familiari senza figli.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-164,1	-164,1	-164,1			PERSONE FISICHE	X
304	Art. 8, D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230	Non concorrenza alla formazione del reddito complessivo dell'assegno unico e universale per i figli a carico	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-5.648,0	-5.681,8	-5.715,6			PERSONE FISICHE	
305	Art. 10, comma 1, lett. c), TUIR	Deduzione degli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-246,7	-246,7	-246,7	123.999,0	-1.989,8	PERSONE FISICHE	X
306	Art. 10, comma 1, lett. d), TUIR	Deduzione degli assegni periodici, corrisposti in forza di testamento o donazione modale e, se risultanti da provvedimenti di autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti alle persone indicate nell'art. 433 del codice civile	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-5,0	-5,0	-5,0			PERSONE FISICHE	X
307	Art. 10, comma 1, lett. g), TUIR; art. 89, comma 12, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117	Deduzione delle oblazioni, donazioni e contributi in favore delle organizzazioni non governative	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-1,9	-1,9	-1,9	22.451,0	-86,4	PERSONE FISICHE	X
308	Art. 10, comma 1, lett. h), TUIR	Deduzione delle indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione di locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-5,0	-5,0	-5,0			PERSONE FISICHE	X
309	Art. 10, comma 1, lett. l-bis), TUIR	Deduzione, nella misura del 50%, delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-5,0	-5,0	-5,0			PERSONE FISICHE	X
310	Art. 10, comma 1, lett. l-ter), TUIR	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-5,0	-5,0	-5,0			PERSONE FISICHE	X
311	Art. 11, comma 2, TUIR	Esenzione dall'IRPEF se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di terreni fino a euro 185,92, redditi di pensione fino a 7.500 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-3,8	-3,8	-3,8			PERSONE FISICHE	X
312	Art. 11, comma 2-bis, TUIR	Esenzione dall'IRPEF in presenza di soli redditi fondiari di importo non superiore a 500 euro	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-3,3	-3,3	-3,3			PERSONE FISICHE	X
313	Art. 15, comma 1, lett. c) e lett. c-ter), TUIR	Detrazione, nella misura del 19%, per spese relative a mezzi necessari all'accompagnamento e a facilitare l'autosufficienza dei soggetti disabili; detrazione per spese relative a cani guida per non vedenti; detrazione per servizi di interpretariato sostenute dai soggetti riconosciuti sordomuti	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-67,1	-67,1	-67,1	50.776,0	-1.322,2	PERSONE FISICHE	X
314	Art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR; art. 1, comma 361, L. 27 dicembre 2019, n. 160; art. 1, comma 333, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (modifiche)	Detrazione spese veterinarie fino all'importo di euro 550, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-76,5	-76,5	-76,5	1.720.335,0	-44,5	PERSONE FISICHE	X
315	Art. 15, comma 1, lett. d), TUIR, sostituita dall'art. 1, comma 954, lettera a), L. 28 dicembre 2015, n. 208	Detrazione, nella misura del 19%, delle spese funebri per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna persona	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-146,9	-146,9	-146,9	493.770,0	-297,4	PERSONE FISICHE	X
316	Art. 15, comma 1, lett. e-ter), TUIR, introdotta dall'art. 1 comma 665, L. 27 dicembre 2017, n. 205	Detrazione per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento per studenti affetti da disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-0,8	-0,8	-0,8	4.977,0	-161,3	PERSONE FISICHE	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
317	Art. 15, comma 1, lett. f), e comma 2, TUIR; art. 12, comma 1, D.L. 31 agosto 2013, n. 102; art. 5, comma 1, L. 22 giugno 2016, n. 112 (modifiche)	Detrazione, nella misura del 19%, ~~per~~ delle spese relative a premi assicurativi per rischio di morte, di invalidità permanente~~,~~ o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione è calcolata su un ammontare di spesa complessivamente non superiore a 530 euro, elevato a 1.291,14 euro limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e a 750 euro relativamente ai premi assicurativi per rischio di morte finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave (cd. DOPO DI NOI)	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-282,3	-282,3	-282,3	5.285.808,0	-53,4	PERSONE FISICHE	X
318	Art. 15, comma 1, lett. i-quater), TUIR, abrogata dall'art.102, comma 1, lettera f), D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, salvo quanto previsto dall'art. 104, comma 1, del medesimo D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117	Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri	IRPEF	A REGIME FINO ALLA PIENA OPERATIVITA' DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE	DETRAZIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	X
319	Art. 15, comma 1, lett. i-septies) e comma 2, TUIR	Detrazione, nella misura del 19%, delle spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-44,9	-44,9	-44,9	116.437,0	-385,7	PERSONE FISICHE	X
320	Art. 15, comma 1-quater, TUIR, sostituito-dall'art. 1, comma 229, L. 30 dicembre 2024, n. 207	Detrazione, nella misura forfetaria di euro 1.100 delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento di cani guida	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-1,3	-1,3	-1,3	1.142,0	-1.100,0	PERSONE FISICHE	X
321	Art. 15, comma 1.1, TUIR; art. 1, comma 137, lettera a), L. 23 dicembre 2014, n. 190 (modifica)	Detrazione, nella misura del 26%, per erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle ONLUS e di altre persone giuridiche individuate con apposito decreto che svolgono attività umanitarie.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-28,5	-28,5	-28,5	360.095,0	-79,1	PERSONE FISICHE	X
322	Art. 100, comma 2, lett. h), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS e di altre persone giuridiche individuate con apposito decreto, che svolgono attività umanitarie	IRPEF/IRES	A REGIME	DEDUZIONE	Compresa nella misura 253	Compresa nella misura 253	Compresa nella misura 253			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
323	Art. 100, comma 2, lett. i), TUIR	Deducibilità delle spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, nel limite del 5‰ dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS	IRPEF/IRES	A REGIME	DEDUZIONE	Compresa nella misura 253	Compresa nella misura 253	Compresa nella misura 253			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
324	Art. 100, comma 2, lett. l), TUIR, abrogata dall'art.102, comma 1, lettera e), D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, salvo quanto previsto dall'art. 104, comma 1, del medesimo D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2% del reddito di impresa, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri	IRPEF/IRES	2025	DEDUZIONE	Compresa nella misura 253	Compresa nella misura 253	Compresa nella misura 253			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
325	Art. 100, comma 2, lett. m-bis), TUIR (lettera inserita dall'art. 17-bis, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189)	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua il versamento	IRPEF/IRES	A REGIME	DEDUZIONE	Compresa nella misura 253	Compresa nella misura 253	Compresa nella misura 253			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
326	Art. 10, comma 1, lett. i), TUIR	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-8,2	-8,2	-8,2	55.202,0	-149,3	PERSONE FISICHE	X
327	Art. 10, comma 1, lett. l), TUIR Art. 16, L. 12 aprile 1995, n. 116 Art. 26, comma 2, L. 29 novembre 1995, n. 520 Art. 30, comma 2, L. 8 marzo 1989, n. 101, sostituito dall'art. 4, L. 20 dicembre 1996, n. 638 Art. 20, comma 2, L. 30 luglio 2012, n. 126 Art. 20, comma 2, L. 30 luglio 2012, n. 127 Art. 20, comma 2, L. 30 luglio 2012, n. 128 Art. 19, comma 2, L. 31 dicembre 2012, n. 245 Art. 20, comma 2, L. 31 dicembre 2012, n. 246 Art. 17, comma 2, L. 28 giugno 2016, n. 130 Art. 14, comma 2, L. 29 dicembre 2021, n. 240	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione delle Chiese Avventiste del 7° giorno, delle Assemblee di Dio in Italia e della Tavola Valdese, dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, delle Unioni Comunità Ebraiche Italiane, della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, della Chiesa Apostolica in Italia, dell'Unione Buddhista Italiana, dell'Unione Induista Italiana, dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai e dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra.	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	Compresa nella misura 326	Compresa nella misura 326	Compresa nella misura 326			PERSONE FISICHE	X
328	Art. 1, comma 4, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346	Esenzione dall'imposta nei casi di donazione e liberalità effettuate per assistenza, matrimonio o comunque per meriti del donatario, nonché di modico valore (artt. 742, 770 e 783 c.c.)	IMPOSTE SU SUCCESSIONI E DONAZIONI	A REGIME	ESENZIONE	-1,0	-1,0	-1,0			PERSONE FISICHE	X
329	Art. 3, commi 1-4-*bis* , D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346	Esenzione dall'imposta sulle successioni sugli atti relativi a trasferimenti a favore dello Stato, regioni , province, comuni, enti pubblici di ricerca e fondazioni, ONLUS, movimenti e partiti politici	IMPOSTE SU SUCCESSIONI E DONAZIONI	A REGIME	ESENZIONE	-23,5	-23,5	-23,5			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
330	Art. 1 e 10, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347	Esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti effettuati a favore dello Stato, regioni , province , comuni, enti di ricerca e fondazioni, ONLUS, movimenti e partiti politici	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	-8,8	-8,8	-8,8			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
331	Art. 8, comma 4, L. 11 agosto 1991, n. 266; abrogato dall'art. 102, c. 2, lett. d), D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea	Non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi dei proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali come individuate con D.M. 25 maggio 1995, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
332	Art. 9, comma 2, L. 23 febbraio 1999, n. 44	Esenzione delle elargizioni corrisposte ai soggetti danneggiati da attività estorsive a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
333	Art. 54, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342	Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa e sono considerati distrutti ai fini IVA (esenzione con diritto alla detrazione dell'IVA a monte), i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche ceduti gratuitamente a enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi	IMPOSTE DIRETTE E IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
334	Art. 20, L. 7 dicembre 2000, n. 383 abrogata dall'art. 102, comma 2, lett. g), D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, salvo quanto previsto dall'art. 104, comma 2, del medesimo D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117	Non è considerata commerciale, così come per gli associati, la cessione di beni e la prestazione di servizi resa da associazioni di promozione sociale nei confronti dei familiari conviventi degli associati.	IRES	2025	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
335	Art. 92, L. 27 dicembre 2002, n. 289	Esenzione dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti per lo svolgimento occasionale delle attività svolte dai centri sociali per anziani	ALTRO	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
336	Art. 92, L. 27 dicembre 2002, n. 289	Esenzione dal pagamento del canone per le radioaudizioni a favore dei centri sociali per anziani	ALTRO	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
337	Art. 14, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, modificato dall'art. 99, comma 3, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e da ultimo dall'art. 5-sexies, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro e in natura a favore degli enti del cd. terzo settore (Onlus, Ong, organismi di volontariato etc.) nel limite del 10 per cento del reddito complessivo e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui	IRPEF/IRES	2025	DEDUZIONE	-18,1	-18,1	-18,1	204.155,0	-88,7	PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
338	Art. 1, comma 335, L. 23 dicembre 2005, n. 266; Art. 2, comma 6, L. 22 dicembre 2008, n. 203 (proroga)	Detrazione del 19% per le spese di frequenza degli asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-7,3	-7,3	-7,3	71.191,0	-102,7	PERSONE FISICHE	X
339	Art. 1, comma 132, L. 24 dicembre 2007, n. 244; art. 1, comma 1, del D.M. 16 febbraio 2018	Esenzione dal canone di abbonamento radiotelevisivo in favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni con reddito inferiore a 8.000 euro	ALTRO	A REGIME	ESENZIONE	-33,8	-33,8	-33,8	375.300,0	-90,1	PERSONE FISICHE	X
340	Art. 2, comma 26, L. 23 dicembre 2009, n. 191	Esenzione dall'imposta di registro e da ogni altra imposta per gli atti giudiziari per i quali siano stati parti in causa le vittime di atti di terrorismo e delle stragi	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	-0,2	-0,2	-0,2			PERSONE FISICHE	X
341	Art. 11, comma 1, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149	Detrazione, nella misura del 26%, per erogazioni liberali in denaro, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui, a favore di partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale dei partiti politici	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-5,7	-5,7	-5,7	6.554,0	-870,6	PERSONE FISICHE	X
342	Art. 11, comma 6, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149	Detrazione del 26% delle erogazioni liberali in denaro ai partiti politici per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui. Sono esclusi gli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati nonché le società ed enti che controllano tali soggetti, nonché le società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione.	IRES	A REGIME	DETRAZIONE	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità			PERSONE GIURIDICHE	X
343	Art. 1, commi 392-395, L. 28 dicembre 2015, n. 208; D.M. 1 giugno 2016 (modalità applicative); art. 1, commi 478, 479 e 480, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (proroghe e modifiche); art. 63, comma 5, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (proroga e modifiche); art. 5, comma 3, lett. a) e b), D.L. 23 luglio 2021, n. 105 (proroga e modifiche); art. 1, comma 135, lett. a) e b), L. 30 dicembre 2021, n. 234 (proroga e modifiche); Art. 20-bis del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (proroga)	Credito d'imposta riconosciuto a favore delle fondazioni bancarie per i versamenti effettuati nel "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile" di cui al comma 392 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 75% dei versamenti effettuati al predetto Fondo negli anni 2016, 2017, 2018, e 2024, 2025, 2026 e 2027 e pari al 65% negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati.	CREDITO D'IMPOSTA	2027	CREDITO D'IMPOSTA	-3,0	-3,0	0,0			BANCHE E ASSICURAZIONI	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
344	Art. 6, comma 1, L. 22 giugno 2016, n. 112	Esenzione imposta sulle successioni e donazioni, sui conferimenti in trust, ovvero sulle costituzioni di vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter c.c. ovvero sulle destinazione a fondi speciali, in favore delle persone con disabilita' grave	IMPOSTE SU SUCCESSIONI E DONAZIONI	A REGIME	ESENZIONE	-8,1	-8,1	-8,1			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
345	Art. 6, comma 4, L. 22 giugno 2016, n. 112	Esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa in caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust, ovvero stipulato i fondi speciali o costituito il vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter del codice civile, sui trasferimenti di beni a favore dei suddetti soggetti.	IMPOSTE SU SUCCESSIONI E DONAZIONI / IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA / ESENZIONE	Compresa nella misura 344	Compresa nella misura 344	Compresa nella misura 344			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
346	Art. 6, comma 6, L. 22 giugno 2016, n. 112	Applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti traslativi a titolo oneroso a favore di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilita' grave	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	Compresa nella misura 344	Compresa nella misura 344	Compresa nella misura 344			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
347	Art. 6, comma 7, L. 22 giugno 2016, n. 112	Gli atti, i documenti, le istanze e i contratti e ogni altro documento posto in essere o richiesto dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione istituiti in favore delle persone con disabilità grave sono esenti dall'imposta di bollo.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	Compresa nella misura 344	Compresa nella misura 344	Compresa nella misura 344			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
348	Art. 6, comma 9, L. 22 giugno 2016, n. 112 (norma istitutiva); Art. 89, comma 10, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (modifica); Art. 31, comma 2, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 (sostituzione)	Applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 83, commi 1, secondo periodo (detrazione del 35%), e comma 2 (deduzione dal reddito complessivo netto nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato), del D.Lgs. 117/2017 alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust ovvero dei fondi speciali per il sostegno delle persone con disabilità grave (cd. "DOPO DI NOI").	IRPEF/IRES	A REGIME	DETRAZIONE/DEDUZIONE	-1,0	-1,0	-1,0	1.599	-607,2	PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
349	Art. 38, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 per l'attuazione vedi D.P.C.M. di concerto con MEF 26 ottobre 2018	Credito d'imposta riconosciuto ai datori di lavoro pubblici e privati in relazione agli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario di protezione civile, in misura pari agli importi effettivamente spettanti (cedibile) e utilizzabile esclusivamente in compensazione	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-0,6	-0,6	-0,6	89,0	-2.493,4	IMPRESE E SOCIETA'	X
350	Art. 1, comma 51, L. 11 dicembre 2016, n. 232	Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile (nel de minimis) Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
351	Art. 1, comma 249, L. 11 dicembre 2016, n. 232	Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato o pensionato percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'importo eccedente 1.000 Euro.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-24,0	-24,0	-24,0	84.906,0	-283,1	PERSONE FISICHE	X
352	Art. 16, comma 3, D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40	Esenzione da imposizione degli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-77,2	-77,2	-77,2	95.479,0	-809,0	PERSONE FISICHE	X
353	Art. 16, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112	Deducibilità ai fini dell'imposta sui redditi della quota non superiore al 3 per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, erogata dalle imprese sociali a fondi istituiti dagli enti rappresentativi delle imprese sociali e dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi	IRPEF/IRES	A REGIME (IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE CE)	DEDUZIONE	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
354	Art. 18, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, così come sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95	Non concorrenza alla formazione reddito imponibile imprese sociali degli utili e degli avanzi di gestione destinati ad apposita riserva	IRPEF/IRES	A REGIME (IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE CE)	ESCLUSIONE	-0,6	-0,6	-0,6			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
355	Art. 18, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, così come sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95	Non concorrenza alla formazione reddito imponibile degli utili e degli avanzi di gestione destinati ad aumento gratuito del capitale sociale	IRPEF/IRES	A REGIME (IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE CE)	ESCLUSIONE	Compresa nella misura 354	Compresa nella misura 354	Compresa nella misura 354			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
356	Art. 18, commi da 3 a 5, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112; art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95 (modifica) art. 26, comma 2, lett. b), D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (modifica)	Incentivi fiscali all'investimento nelle imprese sociali: - detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni; - non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società il 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni. Analoghi incentivi sono previsti per gli atti di dotazione e i contributi di qualsiasi natura in favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni.	IRPEF/IRES	A REGIME (IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE CE)	DETRAZIONE/DEDUZIONE	-2,0	-2,0	-2,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
357	Art. 62, comma 6, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117	Credito d'imposta in favore delle fondazioni bancarie, per versamenti al FUN (Fondo Unico Nazionale) per il finanziamento dei CVS (Centri di Servizio per il Volontariato) nella misura del 100% (cedibile) utilizzabile esclusivamente in compensazione	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-10,0	-10,0	-10,0	74	-225.126,7	BANCHE E ASSICURAZIONI	X
358	Art. 77, comma 9, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117	Assoggettamento alla ritenuta agevolata prevista per i titoli di cui all'articolo 31 del d.P.R. n. 601/1973, degli interessi, dei premi e di ogni altro provento prodotti dai titoli di solidarietà.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-1,0	-1,0	-1,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
359	Art. 77, comma 10, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117	Credito d'imposta pari al 50% delle erogazioni liberali in danaro effettuate in favore degli enti del terzo settore dagli istituti di credito emittenti i titoli di solidarietà e commisurate all'ammontare nominale collocato di detti titoli di solidarietà utilizzabile esclusivamente in compensazione	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME (IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE CE)	CREDITO D'IMPOSTA	-0,6	-0,6	-0,6			BANCHE E ASSICURAZIONI	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
360	Art. 77, comma 12, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117	I titoli di solidarietà sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sulle successioni e donazioni	IMPOSTE SU SUCCESSIONI E DONAZIONI	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
361	Art. 77, comma 13, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117	I titoli di solidarietà sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai dossier titoli.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESCLUSIONE	-1,4	-1,4	-1,4			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
362	Art. 78, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105.	Assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con l'aliquota agevolata prevista per i titoli di cui all'articolo 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 degli importi percepiti a titolo di remunerazione dai soggetti che prestano fondi attraverso portali on line che svolgono attività di social lending, finalizzato al finanziamento e al sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del terzo settore.	IRPEF	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
363	Art. 79, comma 2-bis), D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (comma inserito dall'art. 24-ter, comma 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119) Art. 26, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (modifica)	Non commercialità delle attività di cui all'art. 79, comma 2, qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi.	IRES	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
364	Art. 79, comma 3, lett. b-bis), D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 [lettera aggiunta dall'art. 1, comma 82, L. 30 dicembre 2018, n. 145; per l'applicabilità delle agevolazioni (nel de minimis) vedi l'art. 1, comma 83, L. 30 dicembre 2018, n. 145]	Non commercialità delle attività delle ex Ipab di cui alle lettere a), b), e c) dell'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 (nel de minimis)	IRES	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
365	Art. 80, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117	Regime forfetario di determinazione del reddito d'impresa da parte di enti del terzo settore che svolgono in via principale o prevalente attività non commerciali	IRES	A REGIME	REGIME FORFETARIO	Compresa nella misura 372	Compresa nella misura 372	Compresa nella misura 372			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
366	Art. 81, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; art. 25, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 (modifiche)	Credito d'imposta ("Social bonus") pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e al 50% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da enti o società in favore degli enti del terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali, utilizzabile in compensazione.	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-29,9	-29,9	-29,9			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
367	Art. 82, comma 2, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117	Esenzione imposta sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, sui trasferimenti a titolo gratuito a favore degli enti del terzo settore.	IMPOSTE SU SUCCESSIONI E DONAZIONI / IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
368	Art. 82, comma 3, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117	Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa sugli atti costitutivi e le modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione, poste in essere da enti del Terzo settore. Le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attivita' delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA / ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
369	Art. 82, comma 4, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117	Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di beni immobili a favore degli enti del Terzo settore	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
370	Art. 82, comma 5, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117	Gli atti, i documenti, le istanze e i contratti e ogni altro documento posto in essere o richiesto dagli enti del Terzo settore sono esenti dall'imposta di bollo.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
371	Art. 83, commi 1-4, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; art. 27, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 e art. 24-ter, comma 4, D.L. n. 119/2018 (modifiche) art. 26 comma 1, D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (modifica)	Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.	IRPEF/IRES	A REGIME	DETRAZIONE/DEDUZIONE	-53,2	-53,2	-53,2	90.994	-585,1	PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
372	Art. 83, comma 5, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; art. 5-quater, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (modifica)	Detrazioni per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie	IRPEF/IRES	A REGIME	DETRAZIONE	-28,5	-28,5	-28,5			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
373	Art. 84, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Art. 84, comma 2-bis come aggiunto dall'art. 28, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, e successivamente sostituito dall'art. 26, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 21 giugno 2022, n. 73, (estensione soggettiva)	Non concorrenza dei redditi degli immobili destinati in via esclusiva o principale allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato e dagli enti filantropici.	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Compresa nella misura 372	Compresa nella misura 372	Compresa nella misura 372			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
374	Art. 85, commi 2 e 4, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117	Decommercializzazione di determinate attività effettuate dalle associazioni di promozione sociale (in de minimis)	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Compresa nella misura 372	Compresa nella misura 372	Compresa nella misura 372			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
375	Art. 85, comma 7, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117	Non concorrenza dei redditi degli immobili destinati in via esclusiva o principale allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Compresa nella misura 372	Compresa nella misura 372	Compresa nella misura 372			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
376	Art. 86, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; art. 29, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 (modifica)	Regime forfetario di determinazione del reddito per attività commerciali svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale	IRES	A REGIME	REGIME FORFETARIO	Compresa nella misura 372	Compresa nella misura 372	Compresa nella misura 372			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
377	Art. 1, commi 13-16, L. 30 dicembre 2018, n. 145	Imposta sostitutiva sui compensi da lezioni private e ripetizioni A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.	IRPEF	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-0,1	-0,1	-0,1			PERSONE FISICHE	X
378	Art. 29. commi 5 e 6, D.L. 6 novembre 2021, n. 152	Contributo, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto a favore delle fondazioni bancarie, che nell'ambito della propria attività istituzionale effettuano versamenti al «Fondo per la Repubblica Digitale» istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 29 del D.L. n. 152 del 2021. In particolare, il credito d'imposta spetta in misura pari al 65% dei versamenti effettuati al Fondo per gli anni 2022 e 2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse disponibili vengono individuate con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione digitale.	CREDITO D'IMPOSTA	2026	CREDITO D'IMPOSTA	-20,7	0,0	0,0	70,0	-1.045.741,0	BANCHE E ASSICURAZIONI	
379	Art. 1, commi da 396 a 401, L. 29 dicembre 2022, n. 197	Credito d'imposta, riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti, nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nella misura del 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del protocollo d'intesa del 22 aprile 2015 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI).	CREDITO D'IMPOSTA	2027	CREDITO D'IMPOSTA	-6,0	-6,0	-6,0			BANCHE E ASSICURAZIONI	
380	Art. 6, L. 13 giugno 2023, n. 83	Esclusione dalla base imponibile IRPEF degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati al lavoratore dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attività lavorativa	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	
381	Artt. 34 e 36, D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29	Esenzione da imposizione fiscale della prestazione universale istituita, per gli anni 2025 e 2026, per specifici bisogni assistenziali di persone anziane non autosufficienti	IRPEF	2026	ESENZIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
382	Art. 9-novies, D.L. 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2024, n. 111	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno provocato dal sisma del 20 maggio 2024 nella zona dei Campi Flegrei	IRPEF	2026	ESCLUSIONE	-15,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
383	Art. 1, comma 206, L. 30 dicembre 2024, n. 207	Non concorrenza alla formazione del reddito dell'importo una tantum pari a 1.000 euro erogato in caso di nascita o adozione di un figlio a condizione che il nucleo familiare sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
384	Art. 6, comma 2, D.L. 30 giugno 2025 n. 95	Non imponibilità delle somme pari a 40 euro mensili erogate, per l'anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti e autonome, con due figli e titolari di reddito da lavoro fino a 40.000 euro su base annua	IRPEF	2025	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
MISSIONE 25: POLITICHE PREVIDENZIALI												
385	Art. 2, Tariffa speciale-Allegato B, L. 29 ottobre 1961, n. 1216; abrogato dall'art. 99, comma 1, lett. a), n. 1), del Testo unico allegato al D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174; sostituito dall'allegato 1 tabella B del D.Lgs. 5-11-2024, n. 174 dal 1° gennaio 2026.	Sui premi relativi ai contratti di assicurazione integrativa degli impiegati civili e militari dello Stato l'imposta sulle assicurazioni si applica in misura ridotta a un quarto	ALTRO	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
386	Art. 10, comma 2, TUIR (norma istitutiva); Art. 30, commi 1 e 2, L. 21 novembre 2000, n. 342	Deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione e deduzione dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-157,6	-157,6	-157,6	659.629,0	-238,9	PERSONE FISICHE	X
387	Art. 52, comma 1, lett. d-bis, TUIR	Sui lavori socialmente utili svolti da soggetti che hanno raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo non superiore a € 9296,22 al netto del reddito derivante dall'abitazione principale, si applica, sulla parte dei lavori socialmente utili che eccede € 3098,74, l'aliquota del 23%, maggiorata delle addizionali vigenti	IRPEF	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità			PERSONE FISICHE	X
388	Art. 76, comma 1 e comma 1-bis, L. 30 dicembre 1991, n. 413	Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica a titolo d'imposta del 5 per cento da parte degli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-563,7	-563,7	-563,7	61.407,5	-9.180,3	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
389	Art. 2, comma 5-bis, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184; art. 1, comma 77, L. 24 dicembre 2007, n. 247 (norma istitutiva)	Deduzione a favore dell'interessato dei contributi versati per il riscatto del periodo di corso di laurea ovvero detrazione, nella misura del 19 per cento, degli stessi contributi versati a favore dei soggetti di cui l'interessato risulta essere a carico	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE/DEDUZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
390	Art. 7, L. 13 agosto 1980, n. 466 Art. 8, L. 20 ottobre 1990, n. 302 Art. 2, commi 4 - 5 -6, e art. 4, comma 1, L. 23 novembre 1998, n. 407 Art. 1, comma 1-quater, D.L. 28 novembre 2003, n. 337 (estensione) Art. 3, comma 2, art. 4, comma 4, e art. 8, comma 2, L. 3 agosto 2004, n. 206 Art. 1, comma 211, L. 11 dicembre 2016, n. 232 Art. 1, comma 219, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (estensione)	Esenzione dall'IRPEF delle pensioni e delle indennità corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e alle vittime del dovere. Esenzione dall'imposta di bollo per i documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge. Esenzione da ogni imposta indiretta per l'erogazione delle indennità previste.	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-3,6	-3,6	-3,6			PERSONE FISICHE	X
391	Art. 8, comma 4, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (norma istitutiva); Art. 10, comma 1, lett. e-bis), TUIR, come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 114 Art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (estensione)	Deduzione dal reddito imponibile, da parte dei dipendenti privati e pubblici, per un importo non superiore ad euro 5.164,57, dei contributi versati alle forme di previdenza complementari italiane ed estere localizzate nei Paesi dell'UE e del SEE nonché ai sottoconti italiani ed esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-2.830,0	-2.830,0	-2.830,0	5.364.920,0	-527,5	PERSONE FISICHE	X
392	Art. 76, comma 1-ter, L. 30 dicembre 1991, n. 413, aggiunto dall'art. 1, comma 77, L. 29 dicembre 2022, n. 197	Imposizione sostitutiva del 5 per cento delle somme corrisposte da parte dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-43,5	-43,5	-43,5	4.736,0	-9.180,3	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
393	Art. 1, comma 79, L. 29 dicembre 2022, n. 197	A decorrere dal 1° gennaio 2023, imposizione sostitutiva del 5 per cento delle somme corrisposte da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-6,4	-6,4	-6,4	2.599,0	-2.459,5	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
394	Art. 1, comma 169, L. 30 dicembre 2024, n. 207	Deducibilità dal reddito complessivo del 50% dei contributi versati dal lavoratore quale maggiorazione della quota di aliquota contributiva al fine di incrementare il montante contributivo individuale	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
MISSIONE 26: POLITICHE PER IL LAVORO												
395	Art. 3, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Non assoggettamento ad IVA delle somministrazioni gratuite nelle mense aziendali, delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente.	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
396	Art. 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601	Esenzione dall'IRPEF delle retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto corrisposte dalla Santa Sede e dagli enti dalla stessa gestiti ai propri dipendenti	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-10,2	-10,2	-10,2			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
397	Art. 4, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601	Esenzione dall'IRPEF dei redditi derivanti dall'esercizio della funzione di ambasciatori e agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia.	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-11	-11	-11			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
398	Art. 34, commi 1 e 2 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601	Esenzione dall'IRPEF: - delle pensioni di guerra di ogni tipo, delle relative indennità accessorie, degli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, delle pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia, nonché delle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e delle pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva obbligatorio (comma 1); - della pensione reversibile, della tredicesima mensilità e delle indennità di accompagnamento, percepite dai ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382 (comma 2);	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-3.918,3	-3.918,3	-3.918,3	4.298.814,0	-911,5	PERSONE FISICHE	X
399	Art. 10, comma 1, lett. f), TUIR	Deduzione delle somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-5,0	-5,0	-5,0	n.d.	n.d.	PERSONE FISICHE	X
400	Art. 51, comma 2, lett. c), TUIR (norma istitutiva), come da ultimo modificata dall' art. 1, comma 677, L. 27 dicembre 2019 n. 160	Non concorrono a formare il reddito le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto nel limite di 4,00 euro aumentato a 8,00 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, nonché le indennita' sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-844,6	-844,6	-844,6	4.000.000,0	-211,1	PERSONE FISICHE	X
401	Art. 51, comma 2, lett. d), TUIR	Non concorrono a formare il reddito le prestazioni di servizi di trasporto collettivo rese alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
402	Art. 51, comma 2, lett. d-bis), TUIR, lettera inserita dall' art. 1, comma 28, lett. b), L. 27 dicembre 2017 n. 205	Non concorrono a formare il reddito le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-11,4	-11,4	-11,4	126.645,0	-90,3	PERSONE FISICHE	X
403	Art. 51, comma 2, lett. e), TUIR	Non concorrono a formare il reddito i compensi reversibili delle indennità e dei compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, nonché delle indennità, dei gettoni di presenza e degli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-71,2	-71,2	-71,2	44.259,0	-1.608,5	PERSONE FISICHE	X
404	Art. 51, comma 2, lett. f), TUIR, lettera sostituita dall'art. 1, comma 190, lettera a), n. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208, come interpretata autenticamente dall'art. 1, comma 162, L. 11 dicembre 2016 n. 232.	Non concorrono a formare il reddito l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità di disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti, categorie di dipendenti o familiari di cui all'art. 12 del TUIR per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 100 del citato TUIR.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
405	Art. 51, comma 2, lett. f-bis), TUIR, lettera sostituita, da ultimo, dall'art. 1, comma 190, lettera a), n. 2, L. 28 dicembre 2015, n. 208	Non concorrono a formare il reddito le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-84,2	-84,2	-84,2	339.900,0	-247,6	PERSONE FISICHE	X
406	Art. 51, comma 2, lett. f-ter), del TUIR lettera inserita dall'art. 1, comma 190, lettera a), n. 3, L. 28 dicembre 2015, n. 208	Non concorrono a formare il reddito le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-3,3	-3,3	-3,3	7.085,0	-471,5	PERSONE FISICHE	X
407	Art. 51, comma 2, lett. f-quater), TUIR lettera inserita dall'art. 1, comma 161, L. 11 dicembre 2016, n. 232 Art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 (modifica)	Non concorrono a formare il reddito i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, e dei loro familiari, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
408	Art. 51, comma 2, lett. g), TUIR (norma istitutiva) Art. 1, comma 184-bis, lett. c), L. 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall'art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2017, n. 205	Non concorrono a formare il reddito il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo annuo non superiore a € 2065,83	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
409	Art. 51, comma 2, lett. h), TUIR	Non concorrono a formare il reddito le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 TUIR alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b)	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
410	Art. 6, L. 15 maggio 2025, n. 76	Per l'anno 2025, i dividendi corrisposti ai lavoratori derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato in conformità a piani aziendali di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare, entro il limite massimo di 1.500 euro annui.	IRPEF	2025	ESENZIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
411	Art. 51, comma 2, lett. i), TUIR	Non concorrono a formare il reddito le mance percepite dai croupiers nella misura del 25% dell'ammontare percepito nell'anno	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
412	Art. 51, comma 3, TUIR	Non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nell'anno a € 258,23	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	0,0	0,0	-169,6	3.261.710,0	-52,0	PERSONE FISICHE	X
413	Art. 51, comma 4, lett. a), TUIR sostituita da ultimo dall'art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2024, n. 207 Art. 1, comma 48-bis, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (norma transitoria)	Ai fini della determinazione del fringe benefit per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025 si applica una percentuale variabile sul calcolo dei fringe benefit oggetto di tassazione. Fermo restando la modalità di calcolo basata sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, la percentuale da applicare a tale valore numerico ai fini della tassazione è pari al 50% e si riduce al 10% e al 20% per i veicoli elettrici. Resta ferma l'applicazione della disciplina nel testo dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR vigente al 31 dicembre 2024 per i veicoli concessi in uso promiscuo , dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	38,4	38,0	38,0			PERSONE FISICHE	X
414	Art. 51, comma 4, lett. b), TUIR; Art. 3, comma 3-bis, D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 (modifica)	Ai fini della determinazione del fringe benefit, in caso di concessione di prestiti, si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
415	Art. 51, comma 4, lett. c), TUIR	Ai fini della determinazione del fringe benefit, per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
416	Art. 51, comma 4, lett. c-bis), TUIR	Ai fini della determinazione del fringe benefit, per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli importi trattenuti, l'ammontare corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, per una percorrenza media convenzionale di 2.600 km	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
417	Art. 51, comma 5, TUIR	Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte che eccede € 46,48 al giorno, elevati a € 77,47 per le trasferte all'estero	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
418	Art. 51, comma 6, TUIR, così come interpretato autenticamente dall'art. 7-quinquies, commi 1 e 2, D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225	Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai trasfertisti concorrono a formare il reddito nella misura del 50%	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
419	Art. 51, comma 7, TUIR	Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% per un importo complessivo annuo non superiore a € 1549,37 per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale ed € 4648,11 per quelli fuori del territorio nazionale o in destinazione a quest'ultimo.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
420	Art. 51, comma 8, TUIR; art. 1, comma 271, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (interpretazione autentica); art. 5-bis, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (modifica)	Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali nonché le scuole statali all'estero, costituiscono reddito nella misura del 50%. Le maggiorazioni collegate alle indennità base concorrono a formare il reddito nella misura del 50% fino alla concorrenza di ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all'art. 1808, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare di cui al d.lgs 15 marzo 2010, n. 66, fino alla concorrenza di due volte l'indennità base.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
421	Art. 51, comma 8-bis, TUIR, così come autenticamente interpretato dall'art. 5, comma 5, L. 16 marzo 2001, n. 88	Il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali. La disposizione non è applicabile al reddito derivante dall'attività prestata per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi sulle navi battenti bandiera estera. Tale reddito continua a essere escluso dalla base imponibile fiscale.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
422	Art. 52, comma 1, lett. a-bis, TUIR	I compensi percepiti per attività libero professionale intramuraria costituiscono reddito nella misura del 75%	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-160,3	-160,3	-160,3	117.800	-1.361,1	PERSONE FISICHE	X
423	Art. 52, comma 1, lett. b), TUIR; Art. 3-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 (modifica)	Non concorrono a formare il reddito le somme erogate a titolo di rimborso di spese ai titolari di cariche elettive, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli artt. 105, 114 e 135 della Costituzione. Gli assegni vitalizi sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata per ciascun periodo d'imposta.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-85,0	-85,0	-85,0	64.573,0	-1.315,6	PERSONE FISICHE	X
424	Art. 67, comma 1, lett. m), e Art. 69, comma 2, TUIR; (norme istitutive) Art. 52, comma 2-bis, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dall'art. 30, comma 1, lett. b), D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 (ultima modifica)	Non concorrenza alla formazione del reddito, fino all'importo complessivo di euro 10.000, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-32,9	-32,9	-32,9	49.355,0	-666,8	PERSONE FISICHE	X
425	Art. 36, comma 6, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 29, D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120 Art. 37, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36	A partire dal 1° luglio 2023, non concorrenza alla determinazione del reddito dei compensi di lavoro sportivo nonché i compensi per le attività di carattere amministrativo-gestionale erogati nell'area del dilettantismo fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000 alle attività di carattere amministrativo-gestionale rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-651,6	-651,6	-651,6	692.413,0	-941,0	PERSONE FISICHE	
426	Art. 29, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 3, lett. b), del D.L. 31 maggio 2024, n. 71	Non concorrenza alla formazione del reddito, nel limite complessivo di 400 euro mensili, dei rimborsi forfettari riconosciuti ai volontari sportivi per le spese sostenute per attività svolte in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. Detti rimborsi concorrono alla formazione del reddito al superamento dei limiti previsti dall'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
427	Art. 9, comma 2, L. 21 marzo 1990, n. 53	Gli onorari corrisposti ai membri dei seggi elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
428	Art. 11, comma 3, D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47; art. 1, comma 623, L. 23 dicembre 2014, n. 190 (modifica)	Applicazione dell'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate dal 2001	IRPEF	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-311,1	-320,2	-329,3			PERSONE FISICHE	X
429	Art.11, commi 4 - 4-quinquies, D.lgs 5 dicembre 2005, n. 252; art. 1, comma 168, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (modifica)	Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) erogata ai lavoratori pubblici e privati aderenti alla previdenza complementare che, in tutto o in parte, la richiedano, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. La rendita integrativa anticipata è assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota pari, nel massimo, al 15 per cento e, nel minimo, al 9 per cento, con un decalage dello 0,3 per cento annuo per ciascun anno di adesione al fondo pensione superiore al quindicesimo.	IRPEF	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-17,8	-17,8	-17,8			PERSONE FISICHE	X
430	Art. 1, comma 9, L. 27 dicembre 2006, n. 296	Clausola di salvaguardia per le indennità di fine rapporto di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR con blocco delle aliquota a quelle del 31 dicembre 2006	IRPEF	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-70,6	-70,6	-70,6	308.520,0	-228,8	PERSONE FISICHE	X
431	Art. 2, comma 514, L. 24 dicembre 2007 n. 244	Detrazione sulle indennità di fine rapporto di importo minimo.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-260,9	-260,9	-260,9	4.113.793,0	-63,4	PERSONE FISICHE	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
432	Art. 1, comma 175, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (norma istitutiva); Art. 4, comma 1, L. 13 giugno 2023, n. 83 (innalzamento soglia).	Esclusione dalla tassazione, fino a 10.000 euro, dei redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale da soggetti residenti in Italia	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-50,6	-50,6	-50,6	18.793,0	-3.108,2	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
433	Art. 24-bis, comma 4, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 introdotto dall'art. 1, comma 136, L. 27 dicembre 2017, n. 205	Esenzione dall'IRPEF dell'indennità di fine rapporto erogata al lavoratore "ricollocato" entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di rifeirmento per il calcolo del TFR.	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
434	Art. 1, commi da 182 a 189, L. 28 dicembre 2015, n. 208 Art. 1, comma 385, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (riduzione aliquota) Art. 5, L. 15 maggio 2025, n. 76 (estensione temporanea)	Applicazione di una imposta sostitutiva del 10 per cento, fino ad un massimo di 3.000 euro, sulle somme corrisposte a titolo di premi di produttività ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito non superiore a 80.000 euro. Per gli anni 2025, 2026 e 2027 l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 5 per cento. Per l'anno 2025 il limite è innalzato a 5.000 euro in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi.	IRPEF	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-815,3	-815,3	-815,3	n.d.	n.d.	PERSONE FISICHE	X
435	Art. 54-bis, comma 4, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96; Art. 37, comma 1, lett. a), D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (ultima modifica)	Esenzione dei redditi derivanti da prestazioni di lavoro occasionali come di seguito definite: a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, i compensi non superiori a 5.000 euro; b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, i compensi non superiori a 10.000 euro, ovvero 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento; c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, i compensi non superiori a 2.500 euro; c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, i compensi non superiori a 5.000 euro	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
436	Art. 45, comma 2, D.Lgs 29 maggio 2017, n. 95 (norma istitutiva); Art. 40, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 (modifica)	Riduzione dell'IRPEF e relative addizionali sul trattamento economico accessorio del personale delle Forze di polizia e Forze armate con reddito non superiore a una soglia definita annualmente con DPCM	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-44,5	-44,5	-44,5			PERSONE FISICHE	X
437	Art. 1, comma 511, L. 27 dicembre 2017, n. 205	Esclusione dall' IRPEF dei proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-1,1	-1,1	-1,1			PERSONE FISICHE	X
438	Art. 24, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26	Riduzione dell'aliquota IRPEF per le indennità di fine servizio comunque denominate entro il limite di 50.000 euro.	IRPEF	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-235,3	-235,3	-235,3	187.374,0	-1.255,7	PERSONE FISICHE	X
439	Art. 1, comma 12, L. 27 dicembre 2019, n. 160	Non imponiblità ai fini IRPEF della liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI destinata alla sottoscrizione di capitale sociale da parte del socio lavoratore di cooperativa.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-0,6	-0,6	-0,6			PERSONE FISICHE	X
440	Art.1, comma 288 L. 27 dicembre 2019 n. 160 (norma istitutiva); art. 1, comma 1097, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178 (ultima modifica)	I rimborsi relativi agli acquisti effettuati, mediante strumenti di pagamento elettronici, dalle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione non concorrono a formare il reddito del percipiente.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	X
441	Art. 1, D.L. 5 febbraio 2020, n. 3; art. 1, comma 3, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (modifica); Art. 1, comma 3, D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 (modifica)	Non concorrenza alla formazione del reddito del trattamento integrativo riservato ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati. La somma spetta se il reddito complessivo non supera 15.000 euro o, qualora ricorrano specifiche condizioni, 28.000 euro.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-397,3	-397,3	-397,3	3.648.161,0	-108,9	PERSONE FISICHE	
442	Art. 41, comma 3, D.L. 8 aprile 2020, n. 23	In materia di cassa integrazione in deroga, le domande presentate ai sensi dell'art. 22, comma 4, Decreto-Legge n. 18/2020, sono esenti dall'imposta di bollo.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
443	Art. 1, comma 271, L. 30 dicembre 2020, n. 178	Esenzione IRPEF per importi del TFR dei lavoratori destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'art. 23, co. 3-quater, del D.L. n. 83 del 2012.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-1,2	-1,2	-1,2			PERSONE FISICHE	
444	Art. 1, comma 272, L. 30 dicembre 2020, n. 178	Le operazioni di cessione a titolo gratuito di aziende da parte dei titolari a coop di lavoratori provenienti dalle aziende medesime: (1) sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni ex art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346; (2) la plusvalenza non è tassata in capo all'imprenditore cedente.	IMPOSTE SU SUCCESSIONI E DONAZIONI / IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-1,8	-1,8	-1,8			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
445	Art. 12-quinquies, comma 2, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della retribuzione percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto da start-up a vocazione sociale.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità			PERSONE FISICHE	

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
446	Art. 12-quinquies, commi 3 e 4, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146	Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività. L'efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.	IRPEF/IRES/IRAP	A REGIME	NON IMPONIBILITA'	-9,1	-10,1	-12,1			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
447	Art. 1 e art. 3, D.L. 4 maggio 2023, n. 48	Esenzione dall'IRPEF dell'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli .	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	
448	Art. 12, D.L. 4 maggio 2023, n. 48	Esenzione dall'IRPEF del Supporto alla formazione quale misura di attivazione al lavoro mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	
449	Art. 5, L. 13 giugno 2023, n. 83	Deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui prestano l'attività lavorativa	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	
450	Art. 6, L. 13 giugno 2023, n. 83	Esclusione dalla base imponibile IRPEF degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati al lavoratore dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attività lavorativa	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	
451	Art. 8, L. 13 giugno 2023, n. 83	Detassazione del 20% dei redditi prodotti in Italia dai lavoratori frontalieri residenti in Svizzera	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-0,9	-0,9	-0,9	142,0	-6.014,1	PERSONE FISICHE	
452	Art. 2-bis, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143	Non concorrenza alla formazione del reddito dell'indennità una tantum pari a 100 euro erogata ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 28.000 euro e con almeno un figlio (bonus tredicesima)	IRPEF	2024	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
453	Art. 6, commi 1 e 5, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143	Opzione per un'imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri, residenti in taluni comuni, che svolgono un'attività nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese e che non risultano negli elenchi dei lavoratori frontalieri	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	
454	Art. 6, comma 7, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143	Detrazione del 20% del contributo di cui all'art. 1, commi da 237 a 239, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dall'imposta sostitutiva applicata ai lavoratori frontalieri residenti in taluni comuni di cui all'art- 6, commi 1 e 5, del d.l. n. 113/2024	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	DETRAZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	
455	Art. 1, comma 4, L. 30 dicembre 2024, n. 207	Non concorrenza alla formazione del reddito della somma erogata ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 20.000 euro	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-402,9	-402,9	-402,9			PERSONE FISICHE	
456	Art. 1, comma 6, L. 30 dicembre 2024, n. 207	Ulteriore detrazione, fino a 1.000 euro, spettante ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-8.569,3	-8.569,3	-8.569,3			PERSONE FISICHE	
457	Art. 1, comma 390, L. n. 30 dicembre 2024, n. 207	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile, per gli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite complessivo di euro 1.000, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Il limite è innalzato a euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati.	IRPEF	2027	ESCLUSIONE	-302,0	-300,2	-22,4			PERSONE FISICHE	
458	Art. 1, comma 395, L. n. 30 dicembre 2024, n. 207	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del trattamento integrativo speciale erogato dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 a favore dei lavoratori del comparto del turismo in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.	IRPEF	2025	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
459	Art. 52, comma 1, lettera d-bis.1), TUIR, inserita dall'art. 1, comma 552, L. n. 30 dicembre 2024, n. 207	Franchigia fiscale di euro 15.000 sui compensi percepiti dagli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-0,9	-0,9	-0,9			PERSONE FISICHE	
MISSIONE 27: IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI												
MISSIONE 28: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE												
460	Art. 73, L. 14 maggio 1981, n. 219	Esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per gli atti e provvedimenti relativi alla ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	-ESENZIONE	-0,5	-0,5	-0,5			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
461	Art. 8, comma 10, lettera c), L. 23 dicembre 1998, n. 448; art.2, comma 12, L. 22 dicembre 2008, n. 203	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) - Riduzione di prezzo	ACCISA	La misura agevolativa ha natura temporanea ed è stata prorogata fino al 31/12/2028 dal Consiglio dell'Unione europea con la proposta di Decisione del Consiglio, COM(2025) 103 del 13/03/2025	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-118,6	-118,6	-118,6			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
462	Art. 10, comma 1-bis, D.L. 28 aprile 2009, n. 39; art. 70, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (attuazione)	ZFU - Zona Franca Urbana per il sisma L'Aquila. Agevolazione concessa nel "de minimis" consiste in una esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP e dall'IMU, nonché in un esonero dai contributi previdenziali e assistenziali, da fruirsi sotto forma di credito d'imposta.	CREDITO D'IMPOSTA	2026	CREDITO D'IMPOSTA	-0,2	0,0	0,0	75	-2.867,8	IMPRESE E SOCIETA'	X
463	Art. 1, Ordinanza P.C.M. 13 agosto 2010, n. 3892	Esenzione da imposta sulle successioni, ipotecaria e catastale, di bollo e dalle altre tasse e diritti per le successioni a favore del coniuge e dei parenti di primo grado delle persone decedute a causa del sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo	IMPOSTE SU SUCCESSIONI E DONAZIONI / IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	-0,5	-0,5	-0,5			PERSONE FISICHE	X
464	Art.8, comma 4, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70	Tassazione con aliquota agevolata al 5 per cento dei proventi derivanti dai titoli obbligazionari, emessi per il finanziamento degli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno (c.d. TREM).	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-7,8	-7,8	-7,8			PERSONE FISICHE	X
465	Art. 37, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179; art. 1 commi 603- 604, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (finanziamento)	ZFU - Zona Franca Urbana Obiettivo Convergenza, Sulcis e Pelagie, nonché nuove ZFU non ricomprese nell'Obiettivo Convergenza (ZFU di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Massa-Carrara) individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 in "de minimis". L'agevolazione consiste in una esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP e dall'IMU, nonché in un esonero dai contributi previdenziali e assistenziali, da fruirsi sotto forma di credito d'imposta.	CREDITO D'IMPOSTA	2027	CREDITO D'IMPOSTA	-2,9	-2,9	0,0	677	-2.844,8	IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI	X
466	Art. 48, comma 7, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189; art. 43, comma 1, lett. a-bis), D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (proroga); art. 15, comma 7-bis, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (proroga); art. 17-ter, comma 3, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (proroga); Art. 1, comma 750, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197 (proroga fino al 31 dicembre 2023); Art. 1, comma 422, lett. a), L. 30 dicembre 2023 n. 213 (proroga fino al 31 dicembre 2024); Art. 1, comma 663, lett. a), L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025 (proroga)	Esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla P.A. fino al 31 dicembre 2025 in esecuzione delle ordinanze commissariali per la ricostruzione.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	2025	ESENZIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
467	Art. 48, comma 7-bis, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189	Esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali, dall'imposta di registro e di bollo per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016	IMPOSTE SU SUCCESSIONI E DONAZIONI / IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
468	Art. 3, comma 2, D.L. 28 settembre 2018, n. 109	I contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo del Ponte Morandi (Genova), di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche.	IRPEF/IRES/IRAP	A REGIME	ESENZIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
469	Art. 1, commi 573-576-*bis* , L. 27 dicembre 2019, n. 160; art 129-bis, comma 1, lett. a), b), c), d), D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (modifica); art. 3, comma 11-ter, lett. a), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (modifica)	Sono previste le seguenti agevolazioni: - riduzione al 50% dell'imposta dovuta sui redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d'Italia; - riduzione al 50% delle imposte sui redditi di impresa e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le imprese localizzate nel Comune di Campione d'Italia (in regime "de minimis").	IRPEF/IRES/IRAP	2029	REGIME SPECIALE	-0,5	-0,5	-0,5	62,0	-8.252,1	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
470	Art. 1, commi 173-176, L. 30 dicembre 2020, n. 178	Esenzione per le ZES - Zone Economiche Speciali. Riduzione del 50%, per sette annualità, dell'imposta sul reddito realizzato dalle imprese che intraprendono una nuova attività nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, a condizione che, per almeno dieci anni, sia mantenuta l'attività e siano conservati i relativi posti di lavoro (nel rispetto del de minimis).	IRES	A REGIME	ESENZIONE	-21,9	-26,5	-31,0	88,0	-249.226,3	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
471	Art. 16, D.L. 19 settembre 2023, n. 124. Art. 1, comma 249 della L. 30 dicembre 2023, n. 213. Art. 1, commi 7-9, D.L. 15 maggio 2024, n. 63. Art. 1, comma 2, D.L. 9 agosto 2024, n. 113. Art. 1, comma 485, lettera a), b), e c), della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (proroga).	ZES - Zona Economica Speciale Credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.	CREDITO D'IMPOSTA	2025	CREDITO D'IMPOSTA	0,0	0,0	0,0			IMPRESE E SOCIETA'	
472	Art. 48, comma 16, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (norma istitutiva); Art. 1, comma 663, lett. b) L. 30 dicembre 2024, n. 207 (proroga).	I redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di agosto 2016, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno d'imposta 2024	IRPEF/IRES	2024	ESENZIONE	1,5	0,0	0,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
473	Art. 13, D.L. 7 maggio 2024, n. 60 Art. 3, comma 14-octies, D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (proroga).	ZLS - Zone Logistiche Semplificate. Credito d'imposta per gli investimenti (ZLS) nelle regioni più sviluppate.	CREDITO D'IMPOSTA	2025	CREDITO D'IMPOSTA	-50,0	0,0	0,0			IMPRESE E SOCIETA'	
474	Art. 16-*bis* , D.L. 19 settembre 2023, n. 124 (introdotto dall'art. 1, comma 7, del D.L. 15 maggio 2024, n. 63) Art. 1, comma 544, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (proroga); Art. 1, commi 1-5, D.L. 9 agosto 2024, n. 113.	ZES - Zona Economica Speciale. Credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.	CREDITO D'IMPOSTA	2025	CREDITO D'IMPOSTA	0,0	0,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
MISSIONE 29: POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA												
475	Artt. 91 e 92, Regolamento di conservazione del nuovo catasto di cui al R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153	Esenzione dall'imposta di bollo sulle copie, sui certificati, sugli estratti catastali a favore di enti pubblici richiedenti	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			STATO E ENTI PUBBLICI	X
476	Convenzioni di Vienna 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari	Esenzione da imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale, tasse sulle concessioni governative, canone RAI TV, sui trasferimenti del personale diplomatico e consolare	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
477	Art. 1, L. 21 novembre 1967, n. 1149	Esenzione dall'imposta di bollo sugli atti e documenti relativi alle procedure di espropriazione per pubblica utilità	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			STATO E ENTI PUBBLICI	X
478	Art. 2, comma 2, n. 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Cessioni gratuite di beni a titolo di omaggio: non assoggettamento ad Iva con detraibilità dell'Iva a monte, delle cessioni gratuite di beni di valore inferiore ad euro 50,00 che non rientrano nell'attività propria di produzione o commercio dell'impresa	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
479	Art. 2, comma 2, n. 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni gratuite di beni	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
480	Art. 2, comma 3, lett. m), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni relativi alle operazioni e concorsi a premi	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
481	Art. 3, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Non assoggettamento ad IVA delle prestazioni gratuite di servizi di valore inferiore ad euro 50,00	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
482	Art. 3, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Non assoggettamento ad IVA delle operazioni di diffusione di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			STATO E ENTI PUBBLICI	X
483	Art. 3, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Non assoggettamento ad IVA delle prestazioni relative agli spettacoli rese ai possessori di titoli per l'accesso gratuito rilasciati dagli organizzatori nel limite massimo del 5 per cento di capienza del locale o da determinati enti nel limite stabilito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
484	Art. 4, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 La misura è stata eliminata dall'art. 5, comma 15-quater, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 convertito dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 a decorrere dal 1° gennaio 2025	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti effettuate in conformita' alle finalita' istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona in presenza di determinate condizioni	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
485	Art. 4, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Non assoggettamento ad IVA delle mense e spacci militari	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
486	Art. 4, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Non assoggettamento ad IVA dei servizi di controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
487	Art. 4, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 La misura è stata eliminata dall'articolo 5, comma 15-quater, del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 convertito dalla legge 17.12.2021 n. 215, a decorrere dal 1° gennaio 2024	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
488	Art. 4, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			STATO E ENTI PUBBLICI	X
489	Art. 4, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Non assoggettamento ad IVA delle prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
490	Art. 4, comma 6, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Comma abrogato dall'art. 5, comma 15-quater, lett. a), n. 3), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 a decorrere dal 1° gennaio 2024.	Non assoggettamento ad IVA della somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi delle associazioni di promozione sociale, da bar ed esercizi similari	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
491	Art. 5, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Non assoggettamento ad IVA delle prestazioni di servizi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
492	Art. 5, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Non assoggettamento ad IVA delle prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
493	Art. 8, comma 1, lettera c), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Non imponibilità delle cessioni di beni effettuate nei confronti di esportatori abituali nei limiti del plafond maturato	IVA	A REGIME	NON IMPONIBILITA'	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
494	Art. 8-bis, comma 1, lettera a), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Non imponibilità delle cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché delle cessioni di navi adibite alla pesca costiera o a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto	IVA	A REGIME	NON IMPONIBILITA'	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			IMPRESE E SOCIETA'	X
495	Art. 8-bis, comma 1, lettera b), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e lettera a-bis), L. 15 dicembre 2011, n. 217	Non imponibilità delle cessioni di navi e di aeromobili ad organi dello Stato	IVA	A REGIME	NON IMPONIBILITA'	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			STATO E ENTI PUBBLICI	X
496	Art. 9, comma 1, n.6, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Non imponibilità dei servizi prestati nei porti, aeroporti e simili nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari	IVA	A REGIME	NON IMPONIBILITA'	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			IMPRESE E SOCIETA'	X
497	Art. 9, comma 1, n. 8, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Non imponibilità delle manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali	IVA	A REGIME	NON IMPONIBILITA'	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			IMPRESE E SOCIETA'	X
498	Art. 74, comma 1, lett. a), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Regime speciale monofase per i tabacchi lavorati	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
499	Art. 74, comma 1, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633	Regime speciale monofase per il settore editoriale	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	-206,0	-206,0	-206,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
500	Art. 74, comma 1, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Regime speciale monofase per le schede telefoniche	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
501	Art. 74, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per alcune categorie di contribuenti autorizzati con D.M. (somministrazione di gas, acqua ed energia elettrica)	IVA	A REGIME	ALTRO	-11,2	-11,2	-11,2	1.929,0	-5.818,6	IMPRESE E SOCIETA'	X
502	Art. 74, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per gli esercenti impianti distribuzione carburante per uso autotrazione	IVA	A REGIME	ALTRO	-1,1	-1,1	-1,1	6.701,0	-165,6	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
503	Art.74, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per gli autotrasportatori cose conto terzi	IVA	A REGIME	ALTRO	-12,0	-12,0	-12,0	28.384,0	-422,9	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
504	Art.74, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Versamenti differiti di un trimestre per le operazioni effettuate nei confronti del medesimo committente dagli autotrasportatori cose conto terzi	IVA	A REGIME	ALTRO	Compresa nella misura 503	Compresa nella misura 503	Compresa nella misura 503			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
505	Art. 74, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per i subfornitori	IVA	A REGIME	ALTRO	-0,1	-0,1	-0,1			PERSONE FISICHE	X
506	Art. 74, comma 6, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Regime speciale per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n. 640/72 Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50%	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
507	Art. 74, comma 6, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Regime speciale per gli intrattenimenti, esteso alle società sportive dilettantistiche che optano per il regime di favore di cui alla legge n. 398/1991. Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50%	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
508	Art. 74-ter, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Regime speciale per le agenzie di viaggio con detraibilità base da base	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
509	Art. 74-quater, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Regime speciale per le attività spettacolistiche: semplificazione degli obblighi formali e sostanziali dell'IVA	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
510	Nota n. 3 all'art. 4, tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641; abrogata art. 99, comma 1, lett. h), n. 1, D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174 dal 1° gennaio 2026; sostituita dalla nota 3 all'art. 1 dell'allegato 4 del D. Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, dal 1° gennnaio 2026.	Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per le licenze di porto di pistola rilasciate a talune categorie di dipendenti civili dello Stato	ALTRO	A REGIME	ESENZIONE	-1,0	-1,0	-1,0			PERSONE FISICHE	X
511	Tabella - Allegato B, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642	Esenzione dall'imposta di bollo in modo assoluto di atti, documenti e registri elencati nella Tabella Allegato B del d.P.R. n.642/1972	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			STATO E ENTI PUBBLICI	X
512	Art. 13, commi 2-bis e 2-ter, Tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642	Estratti conto comunicazione relativi al deposito titoli, comunicazioni da banca a cliente sui cc postali e bancari	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
513	Art. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601	Esenzione per i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense	IRES	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
514	Art. 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601	Il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali è esente da IRES.	IRES	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
515	Art. 32, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (norma istitutiva) art. 1, comma 58, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (norma interpretativa)	Imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento della proprietà delle aree da parte degli enti locali	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	-3,0	-3,0	-3,0			STATO E ENTI PUBBLICI	X
516	Art. 47, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602	Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni, cancellazione dei pignoramenti mobiliari ed immobiliari richieste dal concessionario della riscossione	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
517	Art. 47-bis, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602	Ai trasferimenti di beni mobili non registrati la cui vendita è curata dai concessionari , l'imposta di rgistro si applica nella misura fissa ridotta pari a dieci euro	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
518	Art. 2, comma 1, L. 1 dicembre 1981, n. 692	Esenzione da tasse di bollo, di registro e altre imposte per i provvedimenti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			STATO E ENTI PUBBLICI	X
519	Art. 7, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131	L'imposta di registro si applica in misura fissa per la registrazione volontaria di atti non assoggettati all'obbligo della registrazione indicati nella Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
520	Art. 24-bis TUIR, introdotto dall'art. 1, commi da 152 a 159, L. 11 dicembre 2016, n. 232 (norma istitutiva) Art. 2, comma 1, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143 (modifica)	Facoltà concessa alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia e che non sono state residenti fiscalmente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva, di optare, per un periodo non superiore a 15 anni, per l'applicazione sui redditi prodotti all'estero, a prescindere dall'importo degli stessi, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche forfetaria pari a 200.000 euro per ciascun periodo d'imposta.	IRPEF	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-74,9	-74,9	-74,9			PERSONE FISICHE	X
521	Art. 143, comma 3, TUIR	Esclusioni dalla base imponibile degli enti non commerciali dei seguenti proventi: a) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione; b) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o accreditamento, aventi finalità sociali esercitate in conformità alle finalità istituzionali.	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
522	Art. 145, TUIR	Opzione, per gli enti non commerciali ammessi al regime di contabilità semplificata, per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti un coefficiente di redditività corrispondente ad una classe determinata in base all'ammontare dei ricavi stessi, ed incrementando l'importo così determinato dei componenti di reddito di cui agli artt. 86, 88, 89 e 90 del TUIR.	IRES	A REGIME	REGIME FORFETARIO	-3,8	-3,8	-3,8	4.093	-931,0	ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
523	Art. 146 (rinvio all'art. 10, c. 1, lett.a), f) e g)) TUIR	Deduzione dal reddito complessivo degli enti non commerciali dei canoni, livelli, censi, ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, delle somme corrisposte ai chiamati ad adempiere funzioni presso uffici elettorali e dei contributi, donazioni e oblazioni a favore di organizzazioni non governative fino al 2% del reddito complessivo dichiarato.	IRES	A REGIME	DEDUZIONE	-0,9	-0,9	-0,9	787	-1.165,4	ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
524	Art. 147, TUIR	Rinvio all'art 15, c. 1, lett. a), lett. g), lett.h), lett. h-*bis*), lett. i), lett. i-*bis)* , lett. i-*quater*) e lett. i-*octies*) del Tuir. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento degli oneri di cui alle lettere citate sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.	IRES	A REGIME	DETRAZIONE	-11,5	-11,5	-11,5	280	-41.094,7	ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
525	Art. 148, TUIR (norma istitutiva) Art. 89, comma. 4, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (modifica soggettiva); Art. 1, comma 1022, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (modifica soggettiva); Art. 14, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (modifica soggettiva)	Non commercialità delle attività svolte dagli enti associativi - con varie limitazioni sia soggettive che oggettive - in favore degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali.	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
526	Art. 150, TUIR	Per le ONLUS non costituisce esercizio di attività commerciali lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
527	Art. 32, comma 1, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271	Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, imputati e condannati inadempienti sono esenti da imposte di registro e bollo	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
528	Art. 25, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346	Riduzione di imposta per: - successioni apertesi entro 5 anni da altre successioni; - beni immobili culturali non sottoposti a vincolo anteriormente all'apertura della successione; - fondi rustici devoluti al coniuge e parenti prossimi di valore non superiore a lire 200 milioni; - immobili o parti di immobili adibiti all'esercizio dell'impresa e devoluti al coniuge e/o parenti prossimi; - aziende, quote di società di persone o beni strumentali ubicate in comuni montani e trasferiti al coniuge e/o parenti prossimi.	IMPOSTE SU SUCCESSIONI E DONAZIONI	A REGIME	RIDUZIONE DI IMPOSTA	-0,5	-0,5	-0,5			PERSONE FISICHE	X
529	Art.19, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347	Esenzione dalle tasse ipotecarie per le operazioni nell'interesse dello Stato	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	0,0	0,0	0,0			STATO E ENTI PUBBLICI	X
530	Art. 5, comma 1, L. 30 dicembre 1991, n. 413	Gli enti non commerciali che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento	IRPEF/IRES	A REGIME	REGIME SPECIALE	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
531	Artt. da 36 a 38 e art. 40, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, come modificato dall'art. 9, D.L. 30 giugno 2025, n. 95	Regime del margine per i beni usati, oggetti d'arte, d'antiquario e da collezione: applicazione dell'imposta sul margine, come da direttiva 112/2006/CE, da art. 312 e seguenti, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/542, per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. I soggetti che esercitano il commercio di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione possono applicare il regime del margine a condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo.	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
532	Artt. da 36 a 40, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41	Regime del margine per le auto usate: applicazione dell'imposta sul margine, come da direttiva 112/2006/CE, da art. 326 e seguenti.	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
533	Art. 40-bis, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41	Regime speciale per le vendite all'asta: applicazione dell'imposta sul margine, come da direttiva 112/2006/CE, da art. 333 e seguenti.	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
534	Art. 18, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come modificato da art. 3, comma 36, lett. a) del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248. La disposizone è stata riformulata nell'art. 142, comma 3, del Testo Unico della Riscossione di cui al D.Lgs. 14 marzo 2025, n. 33	Esenzione dall'imposta di bollo per le certificazioni riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e coobbligati emesse a favore dei concessionari per la riscossione	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			STATO E ENTI PUBBLICI	X
535	Art. 34, comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445	Esenzione da imposta di bollo per autenticazione delle fotografie per documenti personali	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
536	Art. 37, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445	Esenzione dall'imposta di bollo per le dichiarazioni sostitutive comprovanti stati, qualità personali e fatti	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	X
537	Art. 5, L. 28 dicembre 2001, n. 448 (norma istitutiva); Art. 2, comma 2, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 (estensione oggettiva); Art. 1, comma 997, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (proroga); Art. 1, comma 998, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (modifica); Art. 1, commi 1053 e 1054, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (proroga); Art. 1, commi 693-694, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (proroga); Art. 1, commi 1122-1123, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (proroga); Art. 14, comma 4-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (proroga); Art. 29, commi 1 e 2, D.L. 1º marzo 2022, n. 17 (proroga); Art. 1, comma 108, L. 29 dicembre 2022, n. 197 (estensione); Art. 1, commi 52 e 53, L. 30 dicembre 2023, n. 213 (proroga) Art. 1, comma 30, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (modifica)	Facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio di ciascun anno, con applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul valore rideterminato pari al 18 per cento, da versare entro il 30 novembre di ciascun anno, in base alle disposizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 448 del 2001.	IRPEF	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	880,2	971,6	815,7			PERSONE FISICHE	X
538	Art. 7, L. 28 dicembre 2001, n. 448 (norma istitutiva); Art. 2, comma 2, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 (estensione oggettiva); Art. 1, comma 997, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (proroga); Art. 1, comma 998, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (modifica); Art. 1, commi 1053 e 1054, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (proroga); Art. 1, commi 693-694, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (proroga); Art. 1, commi 1122-1123, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (proroga); Art. 14, comma 4-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (proroga); Art. 29, commi 1 e 2, D.L. 1º marzo 2022, n. 17 (proroga); Art. 1, comma 108, L. 29 dicembre 2022, n. 197 (estensione); Art. 1, commi 52 e 53, L. 30 dicembre 2023, n. 213 (proroga) Art. 1, comma 30, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (modifica)	Facoltà di rideterminare il valore dei terreni detenuti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, con applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul valore rideterminato pari al 18 per cento, da versare entro il 30 novembre di ciascun anno, in base alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge n. 448 del 2001.	IRPEF	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	Compresa nella misura 537	Compresa nella misura 537	Compresa nella misura 537			PERSONE FISICHE	X
539	Art. 2, comma 6, D.L. 25 settembre 2001, n. 351	Le operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' inerenti a tali operazioni sono esenti dalle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			STATO E ENTI PUBBLICI	X
540	Art. 8, comma 1-bis, D.L. 25 settembre 2001, n. 351	Esclusione da IVA (assimilaz. a conferimento di ramo d'azienda) degli apporti a fondi immobiliari chiusi di pluralità di immobili prevalentemente locati	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
541	Art. 18, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, come modificato da art. 1, comma 486, L. 24 dicembre 2012, n. 228	Esenzione dall'imposta di bollo per i seguenti atti normalmente assoggettati al nuovo contributo unificato: 1. Gli atti e provvedimenti del processo penale; 2. Gli atti e provvedimenti del processo civile, e tributario, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, nonché delle pubblico impiego; 3. Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purchè richieste dalle parti processuali.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
542	Art. 5, comma 24, D.L. 30 settembre 2003, n. 269	Le operazioni di raccolta e impiego effettuate dalla gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti e tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' inerenti a tali operazioni sono esenti dalle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
543	Art. 1, comma 275, L. 30 dicembre 2004, n. 311	Esenzione da imposte e da tributi per i trasferimenti di immobili dei Comuni a fondazioni o società di cartolarizzazione o ad associazioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			STATO E ENTI PUBBLICI	X
544	Art. 1, comma 138, L. 27 dicembre 2006, n. 296	Esclusione da IVA (assimilaz. a conferimento di ramo d'azienda) degli apporti a SIIQ e SIINQ di pluralità di immobili prevalentemente locati	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
545	Art. 17, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28	Esenzione da imposta di bollo e ogni altra spesa tassa o diritto per documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	-22,4	-22,4	-22,4			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
546	Art. 17, comma 2, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 Art. 7, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (modifica limite del valore)	Esenzione dall'imposta di registro per il verbale del procedimento di mediazione entro il limite di valore di 100.000 euro, l'imposta è dovuta per la parte eccedente. La modifica del limite del valore, di cui all'articolo 7, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
547	Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (norma istitutiva); Art. 1, comma 85, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190 (norma abrogativa), a decorrere dal 1° gennaio 2015 (per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 1, commi da 86 a 89 della medesima L. 23 dicembre 2014, n. 190). Art. 10, comma 12 undecies, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 (proroga)	Regime fiscale di vantaggio (nuovi minimi). Per i soggetti rispondenti ai requisiti previsti dalla norma, è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. I contribuenti sono esenti da Irap, non addebitano l'IVA sulle vendite e non hanno diritto alla detrazione per l'IVA sugli acquisti. E' possibile optare per l'applicazione dell'IVA e dell'IRPEF nei modi ordinari. Si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi. Il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.	IMPOSTE DIRETTE E IVA	2019 o fino compimento 35°anno di età del contribuente	REGIME SOSTITUTIVO	0,0	0,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
548	Art. 32-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83	Regime dell'IVA di cassa in base al quale il versamento dell'IVA è differito al momento della riscossione dei corrispettivi, ma comunque non oltre un anno.	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	0,0	0,0	0,0			IMPRESE E SOCIETA'	X
549	Art. 15, comma 1, lett. i-novies), TUIR, introdotta con l'art. 1, comma 524, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228	Detrazione del 19% delle erogazioni liberali effettuate a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità			PERSONE FISICHE	X

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
550	Art. 1, commi da 54 a 89, L. 23 dicembre 2014, n. 190 (norme istitutive); Art. 1, commi 111-113, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (modifica); Art. 1, commi 9-11, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (modifica); Art. 1, comma 692, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (modifica) Art. 1, comma 54, L. 29 dicembre 2022, n. 197; D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020" Art. 17 L. 13 dicembre 2024, n. 203 Art. 1, comma 12 L. 30 dicembre 2024, n. 207.	"Nuovo" regime forfettario agli effetti dell'Irpef e dell'Irap di determinazione del reddito da assoggettare ad un'unica imposta sostituiva di quelle dovute, con l'aliquota del 15% per le persone fisiche con un limite di ricavi annui diversificati per settore. I soggetti in "regime forfettario" non addebitano l'IVA ai propri clienti e non detraggono l'imposta a monte. Estensione del regime ai soggetti con ricavi o compensi fino a 65.000 euro. Con l'articolo 1 della legge n. 160/2019 sono state reintrodotte alcune condizioni di accesso e cause di eclusione che rendono più stringente il regime. Con la Legge di bilancio 2022 il regime è stato esteso ai soggetti con ricavi o compensi fino a 85.000 euro, prevedendosi, inoltre, l'immediata fuoriuscita dal regime nel caso di superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi. Il comma 12 della Legge di bilancio 2025 ha elevato, per il solo 2025, il limite di 30.000 euro a 35.000 il reddito di lavoro dipendente max percepito di cui alla lettera d-ter del comma 57. Inoltre, con l'art. 17 della Legge n. 203 del 2024 sono state introdotte delle deroghe nel caso di iscritti ad albi e/o repertori professionali che esercitano attività libero-professionale in favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti, dai quali sono contestualmente assunti a tempo parziale e indeterminato (contratti misti) In particolare, è stato stabilito che, in presenza di determinate condizioni, la causa ostativa di cui alla lettera d-ter) non si applica nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali, comprese quelle esercitate nelle forme di cui all'art. 409, n. 3), del CPC (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato), in favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti, a seguito di contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal CCNL applicato. Ai fini IVA, il decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 ha modificato il d.p.r. n. 633 del 1972, inserendo il titolo V-ter, capo I. A partire dal 1° gennaio 2025, gli Stati membri, in attuazione dell'art. 284 della Direttiva 2006/112/CE possono esentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi che sono stabiliti in tale territorio e il cui volume d'affari annuo nello Stato membro, attribuibile a tali cessioni e prestazioni, non supera la soglia di 85.000 euro.	IMPOSTE DIRETTE E IVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-3.490,8	-3.490,8	-3.490,8	2.033.091,0	-1.717,0	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
551	Art. 21-bis, D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (norma istitutiva); Art. 1, comma 618, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208 (modifica)	Credito d'imposta per i procedimenti di negoziazione assistita e arbitrato (cd. incentivo fiscale alla "degiurisdizionalizzazione") utilizzabile in compensazione, commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro.	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-5,0	-5,0	-5,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
552	Art. 1, comma 540, L. 11 dicembre 2016, n. 232 (norma istitutiva); Art. 18, comma 1, lett. a), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (modifica); Art. 19, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (modifica) Art. 18, comma 4-bis, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (modifica)	Non concorrenza alla formazione del reddito dei premi attribuiti, nel quadro di una lotteria nazionale, alle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, effettuano, esclusivamente attraverso strumenti di pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	X
553	Art. 1, commi 924-925, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (norma istitutiva); Art. 16, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (estensione)	Credito d'imposta esercenti impianti carburante (riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti del de minimis) per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, debito o prepagate.	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-34,6	-34,6	-34,6			IMPRESE E SOCIETA'	X
554	Art. 24-ter, TUIR, introdotto dall'art. 1, commi 273 e 274, L. 30 dicembre 2018, n. 145, e modificato, da ultimo, dall'art. 6-ter, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4	Opzione per l'imposta sostitutiva pari al 7 per cento per i titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza fiscale nel Mezzogiorno o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti.	IRPEF	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-12,3	-12,3	-12,3			PERSONE FISICHE	X
555	Art. 22, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124; art. 11-bis, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (incremento aliquote)	Credito d'imposta pari al 30% su pagamenti elettronici riconosciuto (nel rispetto del de minimis) in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 ed utilizzabile in compensazione.	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-56,7	-56,7	-56,7			IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI	X
556	Art. 1, commi da 44 a 47, L. 30 dicembre 2020, n. 178	Concorso alla formazione della base imponibile nella misura del 50 per cento per gli utili percepiti da enti non commerciali residenti e stabili organizzazioni di enti non commerciali non residenti.	IRES	A REGIME	ESENZIONE	-18,4	-18,4	-18,4	799	-23.056,9	ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	
557	Art. 1, comma 58, L. 29 dicembre 2022, n. 197 (norma istitutiva) Art. 1, comma 520, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (modifica)	Imposizione sostitutiva del 5 per cento sulle somme destinate a titolo di liberalità dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aventi un reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000 - euro L'imposta sostitutiva si applica su una base imponibile complessiva non superiore al 30 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-11,6	-11,6	-11,6			PERSONE FISICHE	
558	Art. 1, commi 65 - 69, L. 29 dicembre 2022, n. 197	Per le imprese che operano in alcuni individuati settori del commercio al dettaglio le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta in detti settori sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%. La percentuale del 6% si applica per il periodo di imposta in corso al 31/12/23 e per i successivi 4 periodi d'imposta.	IRPEF/IRES	2027	DEDUZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			IMPRESE E SOCIETA'	

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
559	Art. 1, commi 100 - 105, L. 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 4, D.L. 29 maggio 2023, n. 132, convertito con L. 27 novembre 2023, n. 170 (proroga)	Le Snc, Sas, S.r.l., S.p.A. e S.a.p.a. che, entro il 30/9/23, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap - nella misura dell'8% o del 10,5% per le società considerate non operative in 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione - sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.L'agevolazione si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni e che, entro il 30/9/22, si trasformano in società semplici. Il termine del 30/9/23 per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commercialiè stato successivamente propogato al 30/11/23. È stato, inoltre, previsto che il versamento dell'imposta sostitutiva sia effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30/11/23.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2023	REGIME SOSTITUTIVO	-50,4	-58,9	-63,7			IMPRESE E SOCIETA'	
560	Art. 1, comma 106, L. 29 dicembre 2022, n. 197	L'imprenditore, entro il 31/5/23 può escludere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali, posseduti alla data del 31/10/22, con effetto dall'1/1/23. L'agevolazione richiede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef con aliquota dell'8% calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile (o, a scelta, il valore catastale) e il relativo costo fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il: 1) 30/11/23; 2) 30/06/24.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2023	REGIME SOSTITUTIVO	-2,8	-3,6	-3,6			PERSONE FISICHE	
MISSIONE 30: GIOVANI E SPORT												
561	Art. 15, comma 1, lett. i-ter), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-1,7	-1,7	-1,7	15.422,0	-109,8	PERSONE FISICHE	X
562	Art. 15, comma 1, lett. i-quinquies) e comma 2, TUIR	Detrazione per l'iscrizione annuale/abbonamento per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine, etc. individuate con apposito decreto	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-74,2	-74,2	-74,2	1.617.912,0	-45,9	PERSONE FISICHE	X
563	Art. 1-4, L. 16 dicembre 1991, n. 398; art. 9-bis, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417; (estensione soggettiva) art. 2, comma 31, L. 24 dicembre 2003, n. 350 (estensione soggettiva)	Regime fiscale agevolato per le associazioni sportive non aventi scopo di lucro, per le associazioni senza scopo di lucro ed alle pro-loco nonché alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare	IMPOSTE DIRETTE E IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	-22,0	-22,0	-22,0			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
564	Art. 25, commi 1-bis) e comma 2, L. 13 maggio 1999, n. 133	Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge n. 398 del 1991, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a 2 per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con DM: a) i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; b) i proventi realizzati tramite raccolta pubblica di fondi, in conformità all'art.143, c.3, lett. a). Le predette disposizioni si applicano anche alle associazioni pro-loco.	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
565	Art. 90, comma 1, L. 27 dicembre 2002, n. 289	Estensione delle disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro	IRES	A REGIME	REGIME SPECIALE	-5,0	-5,0	-5,0	5.468	-908,3	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
566	Art. 90, comma 11-bis, L. 27 dicembre 2002, n. 289	La pubblicità realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3.000 posti si considera occasionale, ai fini dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti (art. 7-octies, D.L. 7/2005) e dell'imposta sulla pubblicità (art.1, c. 128, L. 266/2005)	ALTRO	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	X
567	Art. 22, comma 3-bis, D.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9	Credito d'imposta per l'ammodernamento impianti di calcio in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità (riconosciuto nel rispetto del de minimis), nella misura del 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione edilizia degli impianti medesimi realizzati mediante l'impiego delle risorse ricevute da ciascuna società di calcio interessata a titolo di mutualità della Lega di Serie A.	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-4,0	-4,0	-4,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	X
568	Art. 5, comma 3, D.L. 11 marzo 2020, n. 16	Non concorrenza alla fomazione del reddito imponibile ai fini Irpef degli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della famiglia olimpica, non fiscalmente residenti in Italia, in relazione alle prestazioni rese in occasione dei Giochi Olimpici	IRPEF	2026	ESCLUSIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE	

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)[2]			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
569	Art. 1, commi da 357 a 357-quinquies, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (norma istitutiva); Art. 1, comma 630, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197 (estensione)	Non concorrenza al reddito imponibile dei seguenti benefici: a) la "Carta della cultura Giovani", rilasciata ai residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, da utilizzare nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età; b) la "Carta del merito", rilasciata ai soggetti diplomati presso istituti di istruzione secondaria superiore con una votazione di almeno 100 centesimi, da utilizzare nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma; Dette Carte sono utilizzabili per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
570	Art. 1, comma 246, della L. 30 dicembre 2024, n. 207	Applicazione della disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2025, nel limite complessivo di 10 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019.	CREDITO D'IMPOSTA	2025	CREDITO D'IMPOSTA	-3,3	-3,3	0,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
571	Art. 1, comma 262, L. 30 dicembre 2024, n. 207	Esclusione dalla base imponibile Irpef dei premi erogati agli atleti dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico per le medaglie ottenute nelle gare svolte in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026	IRPEF	2026	ESCLUSIONE	-1,5	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
MISSIONE 31: TURISMO												
572	Art. 49-bis, comma 5, D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, inserito dall'art. 59-ter, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (norma istitutiva) Art. 23, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (estensione)	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e addizionali, su base opzionale, nella misura del 20 per cento dei proventi derivanti dall'attività di noleggio di imbarcazioni e navi da diporto svolta in forma occasionale e di durata complessiva non superiore a 42 giorni.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-1,5	-1,5	-1,5			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	X
573	Art. 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152; art. 4-bis, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (estensione ambito oggettivo); art. 38, comma 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (modifica utilizzo risorse finanziarie) Art. 14 D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (proroga)	Contributo, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese alberghiere, imprese che esercitano attività agrituristica, imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, fino all'80% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive, realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 ottobre 2025. Il credito d'imposta (riconosciuto nel rispetto del de minimis) è concesso nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025.	CREDITO D'IMPOSTA	2025	CREDITO D'IMPOSTA	0,0	0,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	

Tavola 2 – Spese fiscali introdotte nell'anno 2024

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)2			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2026	2027	2028			
MISSIONE 11: COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE											
153	Art. 38, D.L. 2 marzo 2024, n. 19 Art. 6 D.L. 29 marzo 2024, n. 39. Art. 1, commi 427-429, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (modifica)	Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali "Transizione 5.0": a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti è riconosciuto un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. In alternativa alle imprese, il credito d'imposta può essere riconosciuto alle società di servizi energetici (ESCo) certificate.	CREDITO D'IMPOSTA	2025	CREDITO D'IMPOSTA	-415,8	-415,8	-415,8			IMPRESE E SOCIETA'
148	Art. 14, comma 2-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. c), L. 28 ottobre 2024, n. 162)	Esenzione dalle imposte sui redditi dei redditi di capitale indicati all'articolo 44, comma 1, lettera g), TUIR, percepiti dalle persone fisiche, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative o di una o più piccole e medie imprese innovative	IRPEF	2025	ESENZIONE	0,0	-2,6	-2,6			PERSONE FISICHE
154	Art. 11 Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192	Le società di capitali possono riallineare le divergenze tra i valori contabili e i valori fiscali che si sono formate per effetto del passaggio da un criterio contabile ad un altro. I metodi per riallineare sono due: (1) per saldo globale; (2) per singola fattispecie. Riallineamento per saldo globale: consiste nel riallineare il saldo algebrico di tutte le divergenze (eccetto quelle strutturali) che per effetto del cambio di regime si determinano tra valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali. Se l'importo che ne risulta determina un saldo è: - positivo: sconta con tassazione separata l'ordinaria aliquota IRES e IRAP oltre ad eventuali addizionali o maggiorazioni; - negativo: è ammesso in deduzione fino a un numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle fattispecie oggetto di riallineamento e, comunque, in misura non inferiore a dieci periodi di imposta complessivi. Riallineamento per singole fattispecie: può riguardare distintamente: - sia le diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali (ivi comprese le correlate e imprescindibili valutazioni); - sia le mere valutazioni (quando fenomeno a sé stante). Con questo metodo non è possibile riallineare (oltre alle differenze strutturali) le differenze maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali che derivano esclusivamente dal cambio di valutazione di elementi dell'attivo o del passivo, per i quali, al termine del periodo d'imposta, i valori contabili e fiscali coincidono per effetto delle disposizioni del Tuir ad essi applicabili.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-3,6	1,6	7			IMPRESE E SOCIETA'
155	Articolo 12 e articolo 13, comma 5 Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192	Per il riallineamento dei maggiori valori emersi in seguito a operazioni straordinarie è stato previsto un unico regime di riallineamento le cui disposizioni sono contenute nel nuovo comma 2-ter dell'articolo 176 del TUIR. La disposizione stabilisce che la società conferitaria (o risultante dalla fusione, scissione), in luogo del regime di neutralità fiscale per le operazioni straordinarie, può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP con aliquota, rispettivamente, del 18% e del 3%, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché per l'IRAP, la differenza tra ciascuna delle aliquote previste dall'articolo 16, comma 1-bis del DLGS n. 446 del 1997 per banche, assicurazioni e imprese concessionarie, e l'aliquota base del 3,9%, di cui al medesimo articolo 16, comma 1. Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1.1.2024.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-222,6	-43	110,7			IMPRESE E SOCIETA'
156	Art. 14 Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192. D.M. 27 giugno 2025.	E' possibile affrancare: - i saldi attivi di rivalutazione ai quali non è stato dato a suo tempo effetto fiscale; - le riserve e i fondi in sospensione di imposta; che sono presenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2023, per la parte di essi che residua al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2024. L'affrancamento delle poste di patrimonio netto in sospensione d'imposta avviene mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del 10%. L'opzione dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e dovrà essere versata obbligatoriamente in n. 4 rate annuali di pari importo a partire dalla data di scadenza del termine di versamento a saldo delle imposte relative al medesimo periodo d'imposta 2024. L'affrancamento può essere esercitato: - per tutti o soltanto per alcuni di detti fondi, riserve e saldi attivi di rivalutazione; - per il loro intero ammontare o soltanto per una parte.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2024	REGIME SOSTITUTIVO	357	377,3	170,5			IMPRESE E SOCIETA'
157	Art. 32 della legge 16 dicembre 2024, n. 193	Contributo, sotto forma di credito d'imposta (riconosciuto nel rispetto del de minimis), concesso, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, agli incubatori e agli acceleratori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, pari all'8 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.	CREDITO D'IMPOSTA	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-1,8	-1,8	-1,8			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Tavola 2 – Spese fiscali introdotte nell'anno 2024

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)2			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2026	2027	2028			
158	Art. 1, commi da 31 a 36 Legge 30 dicembre 2024, n. 207	Le Snc, Sas, S.r.l., S.p.A. e S.a.p.a. che, entro il 30/9/25, assegnano o cedono ai soci: - beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, ossia: - beni mobili iscritti in pubblici registri (natanti, aeromobili, autovetture, etc.) non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa; possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap - nella misura dell'8% (del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione) sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'agevolazione si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni e che, entro il 30/9/25, si trasformano in società semplici.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2025	REGIME SOSTITUTIVO	-44,7	-41,9	-50,4			IMPRESE E SOCIETA'
159	Art. 1, comma 37 Legge 30 dicembre 2024, n. 207	L'imprenditore individuale entro il 31/5/25 può escludere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali, posseduti alla data del 31/10/24 con effetto dall'1/1/25. L'estromissione richiede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef con aliquota dell'8% calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile (o, a scelta, il valore catastale) e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2025	REGIME SOSTITUTIVO	7,3	-2,2	-3			PERSONE FISICHE
160	Art. 1, commi da 436 a 444, Legge 30 dicembre 2024, n. 207	Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/24, il reddito d'impresa dichiarato dai soggetti IRES può essere assoggettato all'aliquota del 24% ridotta di 4 punti percentuali, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni: a) almeno l'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31/12/24 sia accantonato ad apposita riserva; b) almeno il 30% degli utili accantonati di cui alla precedente lett. a) e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31/12/23, sia destinata a investimenti relativi all'acquisto, anche in leasing, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia, indicati negli allegati A e B Legge n. 232/2016 (ossia beni industria 4.0), nonché nell'art. 38 del D.L. n. 19/2024 (transizione ecologica 5.0) realizzati a decorrere dal 1/1/25 e fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/24. Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a euro 20.000. La riduzione dell'aliquota spetta a condizione che: a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/24: (1) il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente; (2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 216/2023, in misura pari ad almeno l'1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta in corso al 31/12/24 e, comunque, in misura non inferiore a 1 lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato; b) l'impresa non abbia fatto ricorso alla CIG nell'esercizio in corso al 31/12/24 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'art. 11, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 148/2015.	IRES	2025	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-117,1	0	0			IMPRESE E SOCIETA'
MISSIONE 19: CASA E ASSETTO URBANISTICO											
229	Art. 1, comma 386, L. n. 30 dicembre 2024, n. 207	Non concorrenza alla formazione del reddito delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, per i primi due anni dalla data di assunzione ed entro il limite di 5.000 euro annui.	IRPEF	2025	ESCLUSIONE	-86,4	-45,5	-2,2			PERSONE FISICHE
230	Art. 1, commi 694-696, L. n. 30 dicembre 2024, n. 207	Non concorrenza alla formazione del reddito dei contributi concessi, dal 2025 al 2029, per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia risultata di maggiore vulnerabilità sismica	IRPEF	2029	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE
MISSIONE 20: TUTELA DELLA SALUTE											
242	Art. 7, comma 1, D.L. 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 107	Imposizione sostitutiva del 15% sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, comma 2, del CCNL sanità	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-135,9	-135,6	-135,6			PERSONE FISICHE
243	Art. 7, comma 2, D.L. 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 107	Imposizione sostitutiva del 15% sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 7, comma 1, lett. d), CNNL sanità	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-30	-29,9	-29,9			PERSONE FISICHE
244	Art. 4, comma 11, D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15	Imposizione sostitutiva del 15% sulle prestazioni aggiuntive erogate nel 2025 ai dirigenti medici e al personale sanitario per far fronte alla carenza di personale sanitario nonché per ridurre le liste di attesa	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2025	REGIME SOSTITUTIVO	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE
245	Art. 1, comma 354, L. 30 dicembre 2024, n. 207	Imposizione sostitutiva del 5% sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri delle aziende ed enti del SSN	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-57,6	-57,3	-57,3			PERSONE FISICHE
MISSIONE 24: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
381	Artt. 34 e 36, D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29	Esenzione da imposizione fiscale della prestazione universale istituita, per gli anni 2025 e 2026, per specifici bisogni assistenziali di persone anziane non autosufficienti	IRPEF	2026	ESENZIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE
382	Art. 9-novies, D.L. 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2024, n. 111	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno provocato dal sisma del 20 maggio 2024 nella zona dei Campi Flegrei	IRPEF	2026	ESCLUSIONE	-15	0,0	0,0			PERSONE FISICHE
383	Art. 1, comma 206, L. 30 dicembre 2024, n. 207	Non concorrenza alla formazione del reddito dell'importo una tantum pari a 1.000 euro erogato in caso di nascita o adozione di un figlio a condizione che il nucleo familiare sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE
MISSIONE 25: POLITICHE PREVIDENZIALI											
394	Art. 1, comma 169, L. 30 dicembre 2024, n. 207	Deducibilità dal reddito complessivo del 50% dei contributi versati dal lavoratore quale maggiorazione della quota di aliquota contributiva al fine di incrementare il montante contributivo individuale	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE

Tavola 2 – Spese fiscali introdotte nell'anno 2024

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)2			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2026	2027	2028			
MISSIONE 26: POLITICHE PER IL LAVORO											
426	Art. 29, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 3, lett. b), del D.L. 31 maggio 2024, n. 71	Non concorrenza alla formazione del reddito, nel limite complessivo di 400 euro mensili, dei rimborsi forfettari riconosciuti ai volontari sportivi per le spese sostenute per attività svolte in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. Detti rimborsi concorrono alla formazione del reddito al superamento dei limiti previsti dall'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE
452	Art. 2-bis, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143	Non concorrenza alla formazione del reddito dell'indennità una tantum pari a 100 euro erogata ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 28.000 euro e con almeno un figlio (bonus tredicesima)	IRPEF	2024	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE
453	Art. 6, commi 1 e 5, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143	Opzione per un'imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri, residenti in taluni comuni, che svolgono un'attività nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese e che non risultano negli elenchi dei lavoratori frontalieri	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE
454	Art. 6, comma 7, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143	Detrazione del 20% del contributo di cui all'art. 1, commi da 237 a 239, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dall'imposta sostitutiva applicata ai lavoratori frontalieri residenti in taluni comuni di cui all'art- 6, commi 1 e 5, del d.l. n. 113/2024	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	DETRAZIONE	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			PERSONE FISICHE
455	Art. 1, comma 4, L. 30 dicembre 2024, n. 207	Non concorrenza alla formazione del reddito della somma erogata ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 20.000 euro	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-402,9	-402,9	-402,9			PERSONE FISICHE
456	Art. 1, comma 6, L. 30 dicembre 2024, n. 207	Ulteriore detrazione, fino a 1.000 euro, spettante ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-8.569,30	-8.569,30	-8.569,30			PERSONE FISICHE
457	Art. 1, comma 390, L. n. 30 dicembre 2024, n. 207	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile, per gli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite complessivo di euro 1.000, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Il limite è innalzato a euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati.	IRPEF	2027	ESCLUSIONE	-302	-300,2	-22,4			PERSONE FISICHE
458	Art. 1, comma 395, L. n. 30 dicembre 2024, n. 207	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del trattamento integrativo speciale erogato dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 a favore dei lavoratori del comparto del turismo in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.	IRPEF	2025	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE
459	Art. 52, comma 1, lettera d-bis.1), TUIR, inserita dall'art. 1, comma 552, L. n. 30 dicembre 2024, n. 207	Franchigia fiscale di euro 15.000 sui compensi percepiti dagli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-0,9	-0,9	-0,9			PERSONE FISICHE
MISSIONE 30: GIOVANI E SPORT											
570	Art. 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2024, n. 207	Applicazione della disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2025, nel limite complessivo di 10 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019.	CREDITO D'IMPOSTA	2025	CREDITO D'IMPOSTA	-3,3	-3,3	0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
571	Art. 1, comma 262, L. 30 dicembre 2024, n. 207	Esclusione dalla base imponibile Irpef dei premi erogati agli atleti dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico per le medaglie ottenute nelle gare svolte in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026	IRPEF	2026	ESCLUSIONE	-1,5	0	0			PERSONE FISICHE

Tavola 3 – Spese fiscali introdotte in anni precedenti MODIFICATE o PROROGATE nell'anno 2024

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2026	2027	2028			
MISSIONE 11: COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE											
127	Art. 1, commi 89-92, L. 27 dicembre 2017, n. 205; Art. 1, comma 230, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178 (modifica termine); Art. 1, comma 46, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (modifica importo massimo e termine); Art. 1, comma 395, L. 29 dicembre 2022, n. 197 (modifica importo massimo e termine); Art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (proroga); Art. 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (proroga).	Credito d'imposta per le spese di consulenza sostenute fino al 31 dicembre-2027 per la quotazione delle PMI, riconosciuto nella misura del 50% e concesso nel rispetto del Reg. UE 651/2014 (art. 18) utilizzabile esclusivamente in compensazione, attuato con decreto del MIMIT di concerto MEF.	CREDITO D'IMPOSTA	2027	CREDITO D'IMPOSTA	-3,0	-3,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI
152	Art. 4, D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 216- Art. 1, commi 399-400 L. 30 dicembre 2024, n. 207. Art. 3 decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 (proroga).	Per le imprese e gli esercenti arti e professioni, limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/23 (2024), il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale. Laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato 1 al provvedimento, al costo riferibile a ciascun nuovo assunto, oltre alla maggiorazione del 20% suddetta, si applica un ulteriore coefficiente di maggiorazione. La legge di bilancio per l'anno 2025 con l'articolo 1, commi da 399 a 400 ha prorogato la misura sino al 2027. Nell'ambito della verifica dell'incremento occupazionale a livello di gruppo sono state espunte le società collegate.	IRES	2024- 2025-2026 e 2027	DEDUZIONE	-1336,6	-1.327,90	-1.327,90			IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI
MISSIONE 19: CASA E ASSETTO URBANISTICO											
205	Art. 1, commi da 344 a 349, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (norma istitutiva); Art. 1, comma 48, L. 13 dicembre 2010, n. 220 (estensione); Art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (modifica); Art. 1, comma 88, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (estensione); Art. 14, comma 3-quinquies, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, inserito dall'art. 1, comma 55, lett. a), L. 30 dicembre 2024, n. 207 (proroga); Art. 119, commi 1, 2 e 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (estensione); Art. 119, comma 8-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 modificato, da ultimo, dall'art. 24, comma 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (proroga)	Detrazione fino al 65% delle spese sostenute fino al 2024 per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale ("ecobonus"). La medesima detrazione si applica anche alle spese per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative. Per le spese sostenute nell'anno 2025 la detrazione spetta al 36% innalzata al 50% per le abitazioni principali; per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027 la detrazione spetta al 30% innalzata al 36% per le abitazioni principali. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per specifici interventi indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 119, D.L. n. 34 del 2020 la detrazione si applica nella misura del 110%, ridotta, per gli interventi sui condomini, al 90% nell'anno 2023, al 70% nell'anno 2024 e al 65% nell'anno 2025.	IRPEF/IRES	2027 2022, 2023, 2025 A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO	DETRAZIONE	-15.273,4	-6.774,1	-2.703,9			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
211	Art. 14, comma 2-quater, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, inserito dall'art. 1, comma 2, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232 (norma istitutiva); Art. 14, comma 3-quinquies, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, inserito dall'art. 1, comma 55, lett. a), L. 30 dicembre 2024, n. 207 (proroga); Art. 119, commi 1, 2 e 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (estensione); Art. 119, comma 8-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, modificato, da ultimo dall'art. 24, comma 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (proroga)	Detrazione, nella misura del 70% o del 75%, fino al 2024 per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali. Per le spese sostenute nell'anno 2025 la detrazione spetta al 36% innalzata al 50% per le abitazioni principali; per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027 la detrazione spetta al 30% innalzata al 36% per le abitazioni principali. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per specifici interventi indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 119, D.L. n. 34 del 2020 la detrazione si applica nella misura del 110%, ridotta, per gli interventi sui condomini, al 90% nell'anno 2023, al 70% nell'anno 2024 e al 65% nell'anno 2025.	IRPEF	2027 2022, 2023, 2025 A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO	DETRAZIONE	-16.949,7	-11.682,1	-2.541,6			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
213	Art. 16, comma 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (norma istitutiva); Art. 1, comma 55, lett. b), n. 1), L. 30 dicembre 2024, n. 207 (proroga); Art. 119, commi 5 e 6, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (estensione); Art. 119, comma 8-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, modificato, da ultimo, dall'art. 24, comma 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (proroga) Art. 1, comma 55, lett. b), n. 1), L. 30 dicembre 2024, n. 207 (proroga)	Detrazione, nella misura del 50%, fino al 2024 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché per gli altri interventi previsti dall'art. 16-bis del TUIR. Per le spese sostenute nell'anno 2025 la detrazione spetta al 36% innalzata al 50% per le abitazioni principali; per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027 la detrazione spetta al 30% innalzata al 36% per le abitazioni principali. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici o su strutture pertinenziali agli edifici nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati spetta una detrazione nella misura del 110 per cento, fatto salvo il décalage previsto per gli interventi sui condomini, qualora tali interventi vengano effettuati congiuntamente a uno degli interventi trainanti previsti dai commi 1 e 4 dell'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020.	IRPEF	2027 2022, 2023, 2025 A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO	DETRAZIONE	-10.858,7	-9.757,9	-9.340,4			PERSONE FISICHE

Tavola 3 – Spese fiscali introdotte in anni precedenti MODIFICATE o PROROGATE nell'anno 2024

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2026	2027	2028			
214	Art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, inserito dalla legge di conversione n. 90 del 2013 (norma istitutiva); Art. 1, comma 2, lettera c), L. 11 dicembre 2016, n. 232 (modifica); Art. 46-quater, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (integrazione); Art. 1, comma 68, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (modifica); Art. 8, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (modifica); Art. 16, comma 1-septies.1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, inserito dall'art. 1, comma 55, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2024, n. 207 (proroga) Art. 119, comma 4 e comma 4-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (estensione); Art. 119, comma 8-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, modificato, da ultimo, dall'art. 24, comma 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (proroga)	Detrazione del 50% fino al 2024 per l'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR realizzate su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive (Sismabonus). La detrazione spetta in maggior misura in relazione a specifici interventi nonché in relazione agli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali. La detrazione spetta anche con riferimento alle spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. La detrazione spetta anche in caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici allo scopo di ridurne il rischio sismico eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. Per le spese sostenute nell'anno 2025 la detrazione spetta al 36% innalzata al 50% per le abitazioni principali; per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027 la detrazione spetta al 30% innalzata al 36% per le abitazioni principali. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 l'aliquota delle detrazioni spettanti, anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo, e' elevata al 110%,ridotta, per gli interventi sui condomini, al 90% nell'anno 2023, al 70% nell'anno 2024 e al 65% nell'anno 2025.	IRPEF	2027 2022, 2023, 2025 A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO	DETRAZIONE	-10.162,4	-6.037,2	-558,7			PERSONE FISICHE
215	Art. 16, comma 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (norma istitutiva); Art. 1, comma 37, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2021, n. 234 (modifica) Art. 1, comma 277, L. 29 dicembre 2022, n. 197 (modifica) Art. 1, comma 55, lett. b), n. 3), L. 30 dicembre 2024, n. 207 (proroga)	Detrazione, nella misura del 50%, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo degli immobili oggetto di ristrutturazioni di cui all'art. 16-bis, comma 1, del TUIR. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022, a 8.000 euro per l'anno 2023 e a 5.000 euro per gli anni 2024 e 2025.	IRPEF	2025	DETRAZIONE	-790,9	-726,6	-660,8			PERSONE FISICHE
MISSIONE 24: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
343	Art. 1, commi 392-395, L. 28 dicembre 2015, n. 208; D.M. 1 giugno 2016 (modalità applicative); art. 1, commi 478, 479 e 480, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (proroghe e modifiche); art. 63, comma 5, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (proroga e modifiche); art. 5, comma 3, lett. a) e b), D.L. 23 luglio 2021, n. 105 (proroga e modifiche); art. 1, comma 135, lett. a) e b), L. 30 dicembre 2021, n. 234 (proroga e modifiche); Art. 20-bis del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (proroga)	Credito d'imposta riconosciuto a favore delle fondazioni bancarie per i versamenti effettuati nel "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile" di cui al comma 392 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 75% dei versamenti effettuati al predetto Fondo negli anni 2016, 2017, 2018, 2024, 2025, 2026 e 2027 e pari al 65% negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati.	CREDITO D'IMPOSTA	2027	CREDITO D'IMPOSTA	-3,0	-3,0	0,0			BANCHE E ASSICURAZIONI
MISSIONE 28: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE											
466	Art. 48, comma 7, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189; art. 43, comma 1, lett. a-bis), D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (proroga); art. 15, comma 7-bis, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (proroga); art. 17-ter, comma 3, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (proroga); Art. 1, comma 750, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197 (proroga fino al 31 dicembre 2023); Art. 1, comma 422, lett. a), L. 30 dicembre 2023 n. 213 (proroga fino al 31 dicembre 2024); Art. 1, comma 663, lett. a), L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025 (prorpga)	Esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla P.A. fino al 31 dicembre 2025 in esecuzione delle ordinanze commissariali per la ricostruzione.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO	2025	ESENZIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
471	Art. 16, D.L. 19 settembre 2023, n. 124. Art. 1, comma 249 della L. 30 dicembre 2023, n. 213. Art. 1, commi 7-9, D.L. 15 maggio 2024, n. 63. Art. 1, comma 2, D.L. 9 agosto 2024, n. 113. Art. 1, comma 485, lettera a), b), e c), della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (proroga).	ZES - Zona Economica Speciale. Credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,	CREDITO D'IMPOSTA	2025	CREDITO D'IMPOSTA	0,0	0,0	0,0			IMPRESE E SOCIETA'

Tavola 3 – Spese fiscali introdotte in anni precedenti MODIFICATE o PROROGATE nell'anno 2024

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2026	2027	2028			
472	Art. 48, comma 16, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (norma istitutiva); Art. 1, comma 663, lett. b), L. 30 dicembre 2024, n. 207 (proroga)	I redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di agosto 2016, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno d'imposta 2024.	IRPEF/IRES	2024	ESENZIONE	1,5	0,0	0,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
473	Art. 13, D.L. 7 maggio 2024, n. 60. Art. 3, comma 14-octies, D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (proroga).	ZLS - Zone Logistiche Semplificate. Credito d'imposta per gli investimenti (ZLS) nelle regioni più sviluppate.	CREDITO D'IMPOSTA	2025	CREDITO D'IMPOSTA	0,0	0,0	0,0			IMPRESE E SOCIETA'
474	Art. 16-*bis* , D.L. 19 settembre 2023, n. 124 (introdotto dall'art. 1, comma 7, del D.L. 15 maggio 2024, n. 63). Art. 1, comma 544, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (proroga); Art. 1, commi 1-5, D.L. 9 agosto 2024, n. 113.	ZES - Zona Economica Speciale. Credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.	CREDITO D'IMPOSTA	2025	CREDITO D'IMPOSTA	0,0	0,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI
MISSIONE 31: TURISMO											
573	Art. 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152. Art. 4-bis, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (estensione ambito oggettivo). Art. 38, comma 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (modifica utilizzo risorse finanziarie). Art. 14 D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (proroga)	Contributo, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese alberghiere, imprese che esercitano attività agrituristica, imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, fino all'80% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive, realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 ottobre 2025. Il credito d'imposta (riconosciuto nel rispetto del de minimis) è concesso nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025.	CREDITO D'IMPOSTA	2025	CREDITO D'IMPOSTA	0,0	0,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI

Tavola 4 – Spese fiscali introdotte nel primo semestre dell'anno 2025

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2026	2027	2028			
MISSIONE 19: CASA E ASSETTO URBANISTICO											
222	Art. 119, comma 8-ter, primo periodo, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall'art. 1, comma 28, lett. f), L. 30 dicembre 2021, n. 234 (istituzione) Art. 119, comma 8-ter.1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto dall'art. 4, comma 2, D.L. 30 giugno 2025, n. 95 (proroga)	Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater dell'art. 119, d.l. n.34/2020 spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, nella misura del 110 per cento. L'incentivo spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione; in alternativa al contributo i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sono aumentati del 50 per cento Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione di cui ai commi 1-ter e 4-quater del D.L. n. 34 del 2020 spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente nei casi disciplinati dall'art. 2, comma 3-ter.1, del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11.	IRPEF	2025 - 2026	DETRAZIONE	Compresa nella misura 214	Compresa nella misura 214	Compresa nella misura 214			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
MISSIONE 22 - 23: ISTRUZIONE SCOLASTICA, UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA											
289	Art. 22-ter, comma 6, L. 30 dicembre 2010, n. 240, inserito dall'art. 1-bis, D.L. 7 aprile 2025 n. 45, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79	Esenzione da IRPEF dei compensi erogati per gli incarichi di ricerca destinati a giovani studiosi finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE
291	Art. 4, comma 9-bis, L. 15 luglio 2022, n. 99, inserito dall'art. 10, D.L. 7 aprile 2025 n. 45, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79	Esenzione da IRPEF delle borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-6,3	-6,3	-6,3			PERSONE FISICHE
294	Art. 26, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (comma cosi sostituito dall'art. 3-septies, comma 1, lett. a), D.L. 7 aprile 2025, n. 45).	Contributo pari a 10.000 euro, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca con apposita procedura concessoria alle imprese che assumono a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026, almeno una unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero che è o è stato titolare di contratti di ricerca di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.	CREDITO D'IMPOSTA	2026	CREDITO D'IMPOSTA	-150,0	0,0	0,0			IMPRESE E SOCIETA'
296	Art. 6, comma 1, L. 15 aprile 2025, n. 63	Esenzione da imposte delle borse di studio riservate, per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario, agli orfani e ai figli delle vittime degli eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-0,1	-0,1	-0,1			PERSONE FISICHE
MISSIONE 24: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
384	Art. 6, comma 2, D.L. 30 giugno 2025 n. 95	Non imponibilità delle somme pari a 40 euro mensili erogate, per l'anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti e autonome, con due figli e titolari di reddito da lavoro fino a 40.000 euro su base annua	IRPEF	2025	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE
MISSIONE 26: POLITICHE PER IL LAVORO											
410	Art. 6, L. 15 maggio 2025, n. 76	Per l'anno 2025, i dividendi corrisposti ai lavoratori derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato in conformità a piani aziendali di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare, entro il limite massimo di 1.500 euro annui.	IRPEF	2025	ESENZIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE

Tavola 5 – Spese fiscali erariali cessate con effetti finanziari a carico di bilanci futuri

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2026	2027	2028			
MISSIONE 11: COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE											
98	Art. 15, commi 10, 11 e 12, D.L. 29 novembre 2008, n. 185; Art. 23, commi 12-15, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (estensione); Art. 20, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (proroga); Art. 1, commi 502, 503 e 505, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (modifica); Art. 1, comma 150, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (proroga); Art. 1, commi 95 e 96, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (modifica); Art. 1, commi 81-83, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (modifica)	Il soggetto beneficiario di una operazione straordinaria può ottenere il riconoscimento fiscale, in tutto o in parte, dei maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi di impresa e alle altre attività immateriali, mediante assoggettamento ad imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'art. 176 del TUIR, con l'aliquota del 16%. Le suddette previsioni si applicano anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali nonché ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attivita' immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni in societa' residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. E', inoltre, possibile riallineare i minori valori fiscali ai maggiori valori contabili relativi ad attività diverse dalle immobilizzazioni materiali e immateriali (attivo circolante e immobilizzazioni finanziarie), assoggettando i maggiori valori a tassazione con aliquota ordinaria, separatamente dall'imponibile complessivo.	IRES	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-99,6	-15,5	-12,8	251,0	-396.767,2	PERSONE GIURIDICHE
110	Art. 16, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (Regime dei lavoratori impatriati) Art. 5, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e art. 13-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (riforma); Art. 1, comma 50, L. 30 dicembre 2020, n.178 a decorrere dal 1° gennaio 2021; Art. 12-quater, D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (modifica) Art. 5, comma 9, D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (Abrogazione regime)	Riduzione nella misura del 50 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia. L'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta del trasferimento della residenza in Italia e per i quattro periodi d'imposta successivi. Dal periodo d'imposta 2019 ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza fiscale in Italia e risultano beneficiari del regime per i lavoratori impatriati di cui all'art. 16 del D.Lgs n.147 del 2015 l'agevolazione, estesa anche alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa, consiste nella riduzione dell'imponibile nella misura del 70 per cento. Sono previste, inoltre, a determinate condizioni, ulteriori agevolazioni per il quinquennio successivo al primo. I soggetti che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del D.Lgs n. 147/2015 possono optare per l'applicazione delle agevolazioni relative al quinquennio successivo al primo previo pagamento di un importo pari al 10% o al 5% - a seconda dei requisiti posseduti - dei redditi agevolati relativi all'annualità precedente a quella di esercizio dell'opzione. Ai rapporti di lavoro sportivo le disposizioni sopra citate si applicano, limitatamente ad un quinquennio, per i redditi prodotti in discipline professionistiche dai contribuenti con più di 20 anni di età e sempre che siano superiori ad euro 1.000.000 o 500.000 a seconda della disciplina. In tali circostanze i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare e l'esercizio dell'opzione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. L'agevolazione continua ad applicarsi nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data.	IRPEF	2023	ESCLUSIONE	-1.483,1	-1.312,7	-1.062,3	55.450,0	-26.745,6	PERSONE FISICHE
126	Art. 1, comma 29, L. 27 dicembre 2017, n. 205	Maggiorazione del 30%, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, anche realizzati in economia o tramite appalto, con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Ambito temporale: investimenti effettuati dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Sono esclusi gli investimenti in beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, in fabbricati e costruzioni e in beni di cui all'allegato n. 3 della L. 28 dicembre 2015, n. 208. Sono esclusi anche gli investimenti in veicoli e mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, del Tuir.	IRPEF/IRES	2019	DEDUZIONE	-149,0	139,0	39,0			IMPRESE E SOCIETA'
129	Art.1, commi 60-65, L. 30 dicembre 2018, n. 145	Maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi, materiali (170% investimenti fino al 2,5 milioni di euro, 100% investimenti compresi tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro, 50% per gli investimenti compresi tra 10 milioni di euro e 20 milioni di euro, nessuna maggiorazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro) e immateriali (40%), compresi rispettivamente nell'Allegato A e nell'Allegato B annessi alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e e dei canoni di locazione finanziaria. Ambito temporale: investimenti effettuati dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.	IRPEF/IRES	2020	DEDUZIONE	-350,3	-350,3	-350,3			IMPRESE E SOCIETA'

Tavola 5 – Spese fiscali erariali cessate con effetti finanziari a carico di bilanci futuri

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2026	2027	2028			
131	Art. 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34; Art. 50, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (proroga)	Maggiorazione del 30%, per investimenti entro i 2,5 milioni di euro, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, anche realizzati in economia o tramite appalto, con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Ambito temporale: investimenti effettuati dal 1 aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Sono esclusi gli investimenti in beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, in fabbricati e costruzioni e in beni di cui all'allegato n. 3 della L. 28 dicembre 2015, n. 208. Sono esclusi anche gli investimenti in veicoli e mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, del Tuir.	IRPEF/IRES	2020	DEDUZIONE	-110,9	-110,9	-110,9			IMPRESE E SOCIETA'
133	Art. 1, comma 690, L. 27 dicembre 2019, n. 160	Estromissione agevolata immobili strumentali dell'imprenditore individuale: entro il 31 maggio 2020 gli imprenditori individuali potranno estromettere in regime agevolato tutti gli immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2019, pagando un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap dell'8%.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2020	REGIME SOSTITUTIVO	-2,0	-2,0	-2,0	1.029	-1.913,7	IMPRESE E SOCIETA'
134	Art. 1, commi 696-704, L. 27 dicembre 2019, n. 160; Art. 12-ter, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 convertito con L. 5 giugno 2020, n. 40	La disposizione consente alle imprese: a) la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, b) il riallineamento dei valori fiscali dei beni a quelli di bilancio. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal 3° esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure: - 12% per i beni ammortizzabili; - 10% per i beni non ammortizzabili. Limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d'imposta in corso all'1 dicembre 2021. È possibile l'affrancamento, anche parziale, della riserva di rivalutazione mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES/IRAP in misura pari al 10%. L'articolo 12-ter del DL 23 del 2020 ha previsto che la rivalutazione dei beni d'impresa può essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/19, al 31/12/20 o al 31/12/21. I maggiori valori iscritti in bilancio per i beni immobili si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1/12/22 del 1/12/23 o del 1/12/24.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2019, 2020, 2021 e 2022	REGIME SOSTITUTIVO	-100,9	-62,2	-44,6			IMPRESE E SOCIETA'
135	Art. 6-bis, D.L. 8 aprile 2020, n. 23; Art. 5-bis, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (norma di interpretazione autentica)	Le imprese che operano nei settori alberghiero e termale possono rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/19, sul modello della rivalutazione disciplinata dall'art. 1, commi da 696 a 704, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).La rivalutazione consentita dalla disposizione si applica anche agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai 2 esercizi successivi a quello in corso al 31/12/19 (2020 e 2021). Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini Ires e Irap, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2020 e 2021	REGIME SOSTITUTIVO	-1,8	-1,8	-1,8			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI
137	Art. 136-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34	La disposizione consente alle cooperative agricole e loro consorzi la possibilità di rivalutare i beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 1, comma 697 della legge n. 160 del 2019, senza assolvere le imposte sostitutive fino a concorrenza delle perdite fiscali pregresse riportate a nuovo nel limite del 70% del loro ammontare. Tali perdite non potranno più essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del TUIR. L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal terzo esercizio (2022) successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2019	REGIME SOSTITUTIVO	-1,2	-1,2	-1,2			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI

Tavola 5 – Spese fiscali erariali cessate con effetti finanziari a carico di bilanci futuri

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2026	2027	2028			
139	Art. 110, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, L. 13 ottobre 2020, n. 126; Art. 1, comma 83, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (estensione oggettiva); Art. 1-bis, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (estensione temporale); Art. 1, commi 623 - 624, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (modifica); Art. 3, comma 3-bis, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (modifica).	La disposizione prevede la possibilità per le imprese di rivalutare, con valenza solo contabile, i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore attribuito ai beni in contabilità per effetto della rivalutazione può, tuttavia, essere riconosciuto anche ai fini fiscali a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. Con il comma 83 della L. n. 178/2020 si è consentito di riallineare, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 342/2000, le divergenze tra valori contabili e fiscali dell'avviamento e delle altre attività immateriali già risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/19. Con la L. n. 234/2021 è stato stabilito che la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap del maggior valore imputato alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'art. 103 del TUIR, sono deducibili in misura non superiore a un 1/18 del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un 1/50 di detto importo. In alternativa, è possibile mantenere la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un 1/18 di detto importo, mediante il versamento integrativo della imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, al netto dell'imposta sostitutiva ovvero revocare gli effetti fiscali della rivalutazione.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2020	REGIME SOSTITUTIVO	-2.200,3	245,0	-814,3			IMPRESE E SOCIETA'
141	Art. 1, commi da 219 a 225-bis, L. 30 dicembre 2020, n. 178	Credito d'imposta in favore dei titolari dei PIR-PMI che realizzano minusvalenze derivanti dagli strumenti finanziari detenuti nel piano di risparmio.	IRPEF	2022	CREDITO D'IMPOSTA	-42,2	-59,1	-59,1			PERSONE FISICHE
147	Art. 1, commi 112-113, L. 29 dicembre 2022, n. 197	Le disposizioni prevedono la facoltà, ai fini della determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria di sostituire, previo pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento, il costo di acquisto delle quote o azioni di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), con il valore determinato dalla differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2023	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-103,0	-103,0	-103,0			PERSONE FISICHE
149	Art. 1, comma 114, L. 29 dicembre 2022, n. 197	La norma prevede la facoltà di affrancare i redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I e V, mediante la corresponsione di un'imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento. Ai fini dell'affrancamento, la misura ha previsto che i redditi di capitale siano determinati forfettariamente, in misura corrispondente alla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati dal contraente.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2023	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	Compresa nella misura 147	Compresa nella misura 147	Compresa nella misura 147			PERSONE FISICHE
MISSIONE 19: CASA E ASSETTO URBANISTICO											
218	Art. 1, commi 12-15, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (norma istitutiva); Art. 1, comma 38, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (proroga)	Detrazione, nella misura del 36 per cento, delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute per sistemazione a verde e per la realizzaizone di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione spetta anche per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.	IRPEF	2024	DETRAZIONE	-30,1	-30,1	-30,1			PERSONE FISICHE
219	Art. 1, commi 219-224, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (norma istitutiva); Art. 1, comma 39, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (modifica e proroga) NON PROROGATO	Detrazione, nella misura del 90%, ridotta al 60% per l'anno 2022, delle spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A e B. Sono agevolabili esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi (bonus facciate).	IRPEF/IRES	2022	DETRAZIONE	-2.826,10	-2.826,10	-2.826,10			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
220	Art. 119, comma 8-bis, terzo periodo, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 18 novembre 2022, n. 176 (norma istitutiva)	Detrazione nella misura del 90% per gli interventi di cui all'art. 119, D.L. n. 34 del 2020 avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che il contribuente soddisfi specifici requisiti reddituali e familiari.	IRPEF	2023	DETRAZIONE	Compresa nella misura 205	Compresa nella misura 205	Compresa nella misura 205			PERSONE FISICHE
226	Art. 1, comma 10, D.L. 1° giugno 2023, n. 61	Estensione al 31 dicembre 2023 della detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("superbonus") per le spese relative agli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali in Emilia-Romagna, Marche e Toscana.	IRPEF	2023	DETRAZIONE	Compresa nella misura 214	Compresa nella misura 214	Compresa nella misura 214			PERSONE FISICHE
227	Art. 1, comma 76, L. 29 dicembre 2022, n. 197	Detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite.	IRPEF	2023	DETRAZIONE	-17,9	-15,3	-13,8			PERSONE FISICHE

Tavola 5 – Spese fiscali erariali cessate con effetti finanziari a carico di bilanci futuri

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2026	2027	2028			
MISSIONE 29: POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA											
559	Art. 1, commi 100 - 105, L. 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 4, D.L. 29 maggio 2023, n. 132, convertito con L. 27 novembre 2023, n. 170 (proroga)	Le Snc, Sas, S.r.l., S.p.A. e S.a.p.a. che, entro il 30/9/23, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap - nella misura dell'8% o del 10,5% per le società considerate non operative in 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione - sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.L'agevolazione si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni e che, entro il 30/9/22, si trasformano in società semplici. Il termine del 30/9/23 per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commercialiè stato successivamente propogato al 30/11/23. È stato, inoltre, previsto che il versamento dell'imposta sostitutiva sia effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30/11/23.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2023	REGIME SOSTITUTIVO	-50,4	-58,9	-63,7			IMPRESE E SOCIETA'
560	Art. 1, comma 106, L. 29 dicembre 2022, n. 197	L'imprenditore, entro il 31/5/23 può escludere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali, posseduti alla data del 31/10/22, con effetto dall'1/1/23. L'agevolazione richiede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef con aliquota dell'8% calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile (o, a scelta, il valore catastale) e il relativo costo fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il: 1) 30/11/23; 2) 30/06/24.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2023	REGIME SOSTITUTIVO	-2,8	-3,6	-3,6			PERSONE FISICHE

Tavola 6 – Spese fiscali locali

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
IRAP												
1	Art.11, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 1, commi 266-269, L. 27 dicembre 2006 n. 296; art. 1, co. 20, L. 23 dicembre 2014 n. 190; Art. 2, D.L. 24 gennaio 2015 n. 4; Art. 1 co. 73 L. 28 dicembre 2015 n. 208; Art. 1 comma 116, L. 27 dicembre 2017, n. 205	Deducibilità dei contributi assicurativi Inail, di cui al n. 1 della lettera a) comma 1 dell'art. 11	IRAP	a regime	Deduzione	-165,5	-165,5	-165,5	762.883	-216,9	Tutti i soggetti passivi Irap eccetto le Amministrazioni pubbliche e le imprese operanti in concessione e a tariffa	X
1	Art.11, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 1, commi 266-269, L. 27 dicembre 2006 n. 296; art. 1, co. 20, L. 23 dicembre 2014 n. 190; Art. 2, D.L. 24 gennaio 2015 n. 4; Art. 1 co. 73 L. 28 dicembre 2015 n. 208; Art. 1 comma 116, L. 27 dicembre 2017, n. 205	Deduzioni delle spese per apprendisti, disabili con contratto di formazione lavoro e/o addetti alla ricerca di cui al n. 5 della lettera a) comma 1 dell'art. 11	IRAP	a regime	Deduzione	-267,7	-267,7	-267,7	98.319	-2.722,7	Tutti i soggetti passivi Irap eccetto le Amministrazioni pubbliche e le imprese operanti in concessione e a tariffa	X
1	Art.11, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 1, commi 266-269, L. 27 dicembre 2006 n. 296; art. 1, co. 20, L. 23 dicembre 2014 n. 190; Art. 2, D.L. 24 gennaio 2015 n. 4; Art. 1 co. 73 L. 28 dicembre 2015 n. 208; Art. 1 comma 116, L. 27 dicembre 2017, n. 205	Deduzione pari a 1.850€ per ogni dipendente con contratto a tempo indeterminato o determinato fino ad un massimo di 5 dipendenti di cui al comma 4-bis1 dell'art. 11	IRAP	a regime	Deduzione	-10,4	-10,4	-10,4	162.567	-63,9	Tutti i soggetti passivi Irap eccetto le Amministrazioni pubbliche e le imprese operanti in concessione e a tariffa	X
1	Art.11, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 1, commi 266-269, L. 27 dicembre 2006 n. 296; art. 1, co. 20, L. 23 dicembre 2014 n. 190; Art. 2, D.L. 24 gennaio 2015 n. 4; Art. 1 co. 73 L. 28 dicembre 2015 n. 208; Art. 1 comma 116, L. 27 dicembre 2017, n. 205	Deduzione ai fini IRAP dell'intero costo del personale assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (Art. 1, comma 20, L. 23 dicembre 2014, n. 190)	IRAP	a regime	Deduzione	-19.523,8	-19.523,8	-19.523,8	884.722	-22.067,7	Tutti i soggetti passivi Irap eccetto le Amministrazioni pubbliche e le imprese operanti in concessione e a tariffa	X
1	Art.11, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 1, commi 266-269, L. 27 dicembre 2006 n. 296; art. 1, co. 20, L. 23 dicembre 2014 n. 190; Art. 2, D.L. 24 gennaio 2015 n. 4; Art. 1 co. 73 L. 28 dicembre 2015 n. 208; Art. 1 comma 116, L. 27 dicembre 2017, n. 205	Deduzione ai fini Irap del 70 per cento del costo sostenuto per i dipendenti con contratto di lavoro stagionale (Art. 1, comma 73, L 28 dicembre 2015, n. 208). Per l'anno 2018 la deduzione spetta nella misura del 100 per cento (Art. 1 comma 116, L. 27 dicembre 2017, n. 205)	IRAP	a regime	Deduzione	-115,9	-115,9	-115,9	31.239	-3.711,7	Tutti i soggetti passivi Irap eccetto le Amministrazioni pubbliche e le imprese operanti in concessione e a tariffa	X
3	Art. 40, D.L. 31 maggio 2010, n. 78	Fiscalità di vantaggio per il mezzogiorno	IRAP	A regime (ma mai attuato)	Riduzione aliquota IRAP, nonché esenzioni, deduzioni e detrazioni ai fini IRAP	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità	Effetti di trascurabile entità			Tutti i soggetti passivi ai fini IRAP	X
4	Art. 11, comma 4 bis del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446	Deduzione forfetaria dalla base imponibile per i soggetti di minori dimensioni.	IRAP	A regime	Esclusione dal reddito	-443,5	-443,5	-443,5	1.242.228	-357,0	Tutti i soggetti passivi Irap eccetto le Amministrazioni pubbliche e le imprese operanti in concessione e a tariffa	X

Tavola 6 – Spese fiscali locali

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
5	Art. 1, comma 70 L. 28 dicembre 2015 n. 208 - Artt. 3 e 45 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446	I produttori agricoli che fino al 2015 erano soggetti a Irap con aliquota all'1,9% sono esclusi dal tributo. I contribuenti che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/15 non sono più soggetti passivi Irap sono: - chi esercita una attività agricola nei limiti di cui all'art. 32 del Tuir; le cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestali equiparati agli imprenditori agricoli dall'art. 8 del D.lgs. n. 227/2001; - le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 10 del D.P.R. n.601/1973. Si tratta delle cooperative agricole e loro consorzi i cui redditi, derivano dall'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno 1/4 dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalente dai soci).	IRAP	A regime	Esenzione	-226,0	-226,0	-226,0	215.000	-1.051,2	Produttori agricoli titolari di reddito agrario e alcune cooperative che svolgono attività agricole	X
6	Art. 82, comma 8, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117	Riduzione o esenzione dell'IRAP nei confronti degli enti del terzo settore da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea + Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis" ex art. 88 del Dlgs n. 117/2017)	IRAP	A regime	Riduzione aliquota IRAP o esenzione	-6,5	-6,5	-6,5	619	-10.500,8	Enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali	X
7	Art. 25-octies, commi 1-6, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 Art. 25-octies, comma 5 , D.L. 23 ottobre 2018, n. 119	Determinazione agevolata del reddito e del valore della produzione netta per le imprese residenti a Campione d'Italia	IRAP	A regime	DEDUZIONE	Compresa nella voce 469 Tav. Erariali per missione	Compresa nella voce 469 Tav. Erariali per missione	Compresa nella voce 469 Tav. Erariali per missione			Tutti i soggetti passivi Irap eccetto gli ENC e le Amministrazioni pubbliche e le imprese operanti in concessione e a tariffa	
9	Art. 1, comma 8, L. 30 dicembre 2021, n. 234	La disposizione prevede che a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997	IRAP	A regime	Esenzione	-1.627,5	-1.627,5	-1.627,5	784.277	-2.075,2	Persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti eprofessioni	
IMU RIFORMATA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020 (Art. 1, commi 738 -783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)												
10	Art. 1, comma 740, L. 27 dicembre 2019, n.160	Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e, pertanto, non è soggetta a IMU.	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Esenzione	-5.602,0	-5.602,0	-5.602,0			Titolare dell'abitazione principale e altri soggetti individuati dalla norma	X
11	Art. 1, comma 747, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n.160	Riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Riduzione della base imponibile	-52,9	-52,9	-52,9			Persone fisiche/persone giuridiche	X
12	Art. 1, comma 747, lett. b), L. 27 dicembre 2019, n.160	Riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Riduzione della base imponibile	-25,0	-25,0	-25,0			Persone fisiche/persone giuridiche	X
13	Art. 1, comma 747, lett. c), L. 27 dicembre 2019, n.160	Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione di immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Riduzione della base imponibile	-31,6	-31,6	-31,6			Persone fisiche compreso il coniuge superstite con figli minori	X

Tavola 6 – Spese fiscali locali

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
14	Art. 1, comma 748, L. 27 dicembre 2019, n.160	Riduzione dell'aliquota di base, pari a 0,5 per cento, per l'abitazione principale e per le relative pertinenze fino all'azzeramento. La lett.c), punti 1-5) del comma 748 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 elenca le altre fattispecie di immobili equiparati all'abitazione principale. I comuni hanno facoltà di equiparare all'abitazione principale gli immobili posseduti da disabili e anziani ricoverati in istituti di cura.	IMU	Norma a regime, solo per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. E' in continuità con la precedente disciplina	Riduzione dell'aliquota	-50,1 Si interpreta come la riduzione per il solo lusso dell'aliquota da 8,6 a 5	-50,1 Si interpreta come la riduzione per il solo lusso dell'aliquota da 8,6 a 5	-50,1 Si interpreta come la riduzione per il solo lusso dell'aliquota da 8,6 a 5			Soggetti individuabili dalla normativa sull'abitazione principale	X
15	Art. 1, comma 749 della L. 27 dicembre 2019, n.160	Detrazione di 200 euro elevabile dal comune fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta relativa all'abitazione principale.La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Detrazione dall'imposta	-6,6	-6,6	-6,6			Soggetti individuabili dalla normativa sull'abitazione principale	X
16	Art. 1, comma 751, della L. 27 dicembre 2019, n.160	Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Riduzione	Non più in vigore	Non più in vigore	Non più in vigore			Persone fisiche/persone giuridiche	X
17	Art. 1, comma 751, L. 27 dicembre 2019, n.160	A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.	IMU	A regime dal 2022	Esenzione	-15 (La stima si riferisce alla esenzione della precedente tassazione al 2,5 per mille)	-15 (La stima si riferisce alla esenzione della precedente tassazione al 2,5 per mille)	-15 (La stima si riferisce alla esenzione della precedente tassazione al 2,5 per mille)			Persone fisiche/persone giuridiche	
18	Art. 1, comma 758, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, dello stesso decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Esenzione	-153,6 la stima riguarda l'esenzione IAP per i soli terreni individuati come non esenti per la circolare 9/93 (comuni non e esenti e parzialmente delimitati). L'effetto esenzione Iap per gli altri terreni è inclusa nelle stime di cui alla lettera d)	-153,6 la stima riguarda l'esenzione IAP per i soli terreni individuati come non esenti per la circolare 9/93 (comuni non e esenti e parzialmente delimitati). L'effetto esenzione Iap per gli altri terreni è inclusa nelle stime di cui alla lettera d)	-153,6 la stima riguarda l'esenzione IAP per i soli terreni individuati come non esenti per la circolare 9/93 (comuni non e esenti e parzialmente delimitati). L'effetto esenzione Iap per gli altri terreni è inclusa nelle stime di cui alla lettera d)			Persone fisiche/persone giuridiche	X
19	Art. 1, comma 758, lett. b), L. 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Esenzione	-1,3	-1,3	-1,3			Persone fisiche/persone giuridiche	X
20	Art. 1, comma 758, lett. c), L. 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Esenzione	-2,5	-2,5	-2,5			Persone fisiche/persone giuridiche	X
21	Art. 1, comma 758, lett. d), L. 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Esenzione	-465 la stima include gli effetti connessi al passaggio dei criteri di esenzione dal DL4/2015 all'articolo 1, comma 13, Legge 208/2015 (lettera a del comma)	-465 la stima include gli effetti connessi al passaggio dei criteri di esenzione dal DL4/2015 all'articolo 1, comma 13, Legge 208/2015 (lettera a del comma)	-465 la stima include gli effetti connessi al passaggio dei criteri di esenzione dal DL4/2015 all'articolo 1, comma 13, Legge 208/2015 (lettera a del comma)			Persone fisiche/persone giuridiche	X
22	Art. 1, comma 759, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160	Esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Esenzione	-861,6	-861,6	-861,6			Persone giuridiche	X
23	Art. 1, comma 759, lett. b), L. 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (Stazioni per servizi di trasporto, Ponti comunali a pedaggio, Fabbricati e recinti chiusi per esigenze pubbliche Fortificazioni, Fari, semafori, torri per orologio, Fabbricati per esercizio di culti, Cimiteri)	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche/persone giuridiche	X

Tavola 6 – Spese fiscali locali

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
24	Art. 1, comma 759, lett. c), L. 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. n. 601 del 1973	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche/persone giuridiche	X
25	Art. 1, comma 759, lett. d), L. 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze.	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Santa Sede	X
26	Art. 1, comma 759, lett. e), L. 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Soggetti sche svolgono le attività indicate nella norma	X
27	Art. 1, comma 759, lett. f), L. 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Stati esteri e organizzazioni internazional	X
28	Art. 1, comma 759, lett. g), L. 27 dicembre 2019, n. 160	Esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art.7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lett.i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art.91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Esenzione	-674,0	-674,0	-674,0			Persone giuridiche	X
29	Art. 1, comma 760, L. 27 dicembre 2019, n.160	Riduzione del 25% dell'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota deliberata dai comuni per gli immobili locati a canone concordato.	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Riduzione	-87,1	-87,1	-87,1			Persone fisiche	X
30	Art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo settore (Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2017, n. 179, S.O.)	Esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'art. 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, dall'art. 9, comma 8, secondo periodo, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall'art. 91-bis del D. L 24 gennaio 2012, n. 1.	IMU	A regime dal 2017 e in continuità con la precedente disciplina dell'IMU	Esenzione	Compresa nella misura 28	Compresa nella misura 28	Compresa nella misura 28			Persone giuridiche	X
31	Art. 1, comma 328 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. che conferma la disposizione di esenzione dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359 per tutti i tributi locali vigenti dovuti dall'Accademia nazionale dei Lincei nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa. Per l'interpretazione autentica del comma 328 vedi l'art. 1, comma 639, L. 29 dicembre 2022, n. 197. Si veda, altresì, il comma 640 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.	L'art. 1, comma 639, della legge n. 197 del 2022 prevede che le disposizioni dell'art. 3 del d. lgt. n. 359 del 1944, nonché quelle dell'art. 1, comma 328, della legge n. 205 del 2017, si interpretano nel senso che l'Accademia nazionale dei Lincei è esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa. Il successivo comma 640 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, all'Accademia nazionale dei Lincei si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 759, lett. g), e 770, della legge n. 160 del 2019. Per cui, sono esenti dall'IMU solo gli immobili posseduti ed utililizzati dall'Accademia e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lett. i) dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992.	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Esenzione	Conferma esenzione esistente	Conferma esenzione esistente	Conferma esenzione esistente			Accademia dei Licei	X
32	Art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015	Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E tramite stima diretta dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. imbullonati).	IMU	A regime dal 2016 e in continuità con la precedente disciplina	Regime di favore	-477,3	-477,3	-477,3			Persone fisiche/persone giuridiche	X

Tavola 6 – Spese fiscali locali

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
33	Art.8, comma 3, D. L. 6 giugno 2012, n. 74; Art. 22-bis, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, (proroga esenzione dall'IMU fino al 2022) Art. 1, comma 768, L. 29 dicembre 2022, n. 197 (proroga fino al 2023)	Esenzione IMU per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.	IMU	A decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023	Esenzione	0,0	0,0	0,0			Persone fiisiche/persone giuridiche	X
34	Art. 48, comma 16, secondo periodo, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, oonvertito, con modificazioni, L. 15 dicembre 2016, n. 229 Art. 1, comma 1118, L. 30 dicembre 2020, n. 178 Art. 1, comma 422, lett.b), punto 2, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (proroga fino al 31 dicembre 2024) Art. 1, comma 663, lett.b), punto 2, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (proroga fino al 31 dicembre 2025)	Esenzione IMU per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 giugno 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente,	IMU	A decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.	Esenzione	0,0	0,0	0,0			Persone fisiche/giuridiche	X
35	Art. 2, comma 5-ter, secondo periodo, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, L. 4 dicembre 2017, n. 172 e successivamente modificato dall'art. 32, comma 1, D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, L. 16 novembre 2018, n. 130, e dall'art. 9, comma 1-septies, lett. a) e b), D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, L. 23 luglio 2021, n. 106 che ha prorogato l'esenzione fino al 2023.	Esenzione dall'IMU per i fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.	IMU	A decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2023.	Esenzione	0,0	0,0	0,0			Persone fisiche/giuridiche	X
36	Art. 1, commi da 578 a 582, della L. 27 dicembre 2017, n. 205	Esenzione IMU delle banchine e delle aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale adibite alle operazioni e ai servizi portuali, delle connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché dei depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, in quanto immobili da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati.	IMU	A regime	Esenzione	-8,2 (include l'estensione art. 93 comma 5-bis del DL 104/2020 Legge di conversione 126/2020)	-8,2 (include l'estensione art. 93 comma 5-bis del DL 104/2020 Legge di conversione 126/2020)	-8,2 (include l'estensione art. 93 comma 5-bis del DL 104/2020 Legge di conversione 126/2020)			Persone fisiche/giuridiche e comunque gli intestatari catastali degli immobili, ovvero i loro concessionari	X
37	Art. 1, comma 728 della L. 27 dicembre 2017, n. 205	Esclusione per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, della parte del manufatto stesso che non è destinata ad uso abitativo e a servizi civili.	IMU	La misura retroagisce al 2013, avendo la norma carattere interpretativo	Riduzione della base imponibile	0,0	0,0	0,0			Persone giuridiche	X
38	Art. 1, comma 48 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 L'art. 1, comma 743, L. 30 dicembre 2021, n. 234, solo per il 2022, ha ridotto l'IMU dovuta dal 50 al 37,5 per cento.	Riduzione dell'IMU all metà per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in re regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia	IMU	A regime	Riduzione	-12,0	-12,0	-12,0			Soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in re regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.	
39	Art. 1, comma 81, della legge 29 dicmbre 2022, n. 197	Esenzione IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. La Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis, nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all'IMU, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.	IMU	A regime dal 2023. Vedere la sentenza della Corte Costituzionale n. 60 del 2024	Esenzione	-2,5	-2,5	-2,5			Persone fisiche/persone giuridiche	

Tavola 6 – Spese fiscali locali

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
40	Art.1, comma 71, L. 30 dicembre 2023, n. 213	Norma interpretativa in materia di esenzione IMU gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992. La norma interpretativa prevede che: a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente con modalità non commerciali attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto; b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle stesse attività, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.	IMU	Norma interpretativa	Esenzione	0,0	0,0	0,0			Persone giuridiche	
41	Art.1, comma 560, L. 30 dicembre 2023, n. 213	Esenzione IMU per i fabbricati ad uso abitativo ubicati nel territorio del Comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, a condizione che i fabbricati stessi siano risultati distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente.	IMU	Per l'anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2024.	Esenzione	0,0	0,0	0,0			Persone fisiche/persone giuridiche	
TASSA SUI RIFUTI (TARI) (dal 1° gennaio 2014)												
42	Art. 1, comma 656 della L. n. 147 del 2013	Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.	TARI	dal 1° gennaio 2014 a regime	Riduzione tassa	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche/persone giuridiche	X
43	Art. 1, comma 657 della L. n. 147 del 2013	Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.	TARI	dal 1° gennaio 2014 a regime	Riduzionne tassa	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche/persone giuridiche	X
44	Art. 208, comma 19-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, inserito dall'art. 37, L. 28 dicembre 2015, n. 221	Riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani dalle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino.	TARI	dal 2 febbraio 2016 a regime	Riduzionne tassa	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Peroane giuridiche	X
45	Art. 1, comma 328 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. che conferma la disposizione di esenzione dell'art. 3 del D. Lgs. luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359 per tutti i tributi locali vigenti dovuti dall'Accademia nazionale dei Lincei nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa. Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1, comma 639, L. 29 dicembre 2022, n. 197	Esenzione per gli immobili dell'Accademia dei Lincei Art. 1, comma 639 L. 197/2022 Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, nonché quelle dell'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 58-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si interpretano nel senso che l'Accademia nazionale dei Lincei è esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa.	TARI	a regime	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Accademia dei Lincei	X
46	Art. 1, comma 48 della L. 30 dicembre 2020, n. 178	Riduzione di due terzi della TARI dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in re regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia,	TARI	A regime dal 2021	Riduzione	0,0	0,0	0,0			Soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in re regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.	
CANONE PATRIMONIALE (Istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) Si applica dall'1.1.2021												

Tavola 6 – Spese fiscali locali

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
47	Art. 1, comma 829, della L. 27 dicembre 2019, n.160	Riduzione a un quarto della tariffa standard per le occupazioni del sottosuolo della tariffa standard di cui al comma 826.	CANONE PATRIMONIALE	A regime	Riduzione	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.			Soggetti che effettuano le occupazioni indicate dalla norma	X
48	Art. 1, comma 830, della L. 27 dicembre 2019, n.160	Riduzione di almeno il 50 per cento della tariffa standard di cui al comma 826 relativa al canone per l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia.	CANONE PATRIMONIALE	A regime	Riduzione	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.			Soggetti che effettuano le occupazioni indicate dalla norma	X
49	Art. 1, comma 833, lett. a) della L. 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.	CANONE PATRIMONIALE	A regime	Esenzione	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.			Soggetti indicati dalla norma di esenzione	X
50	Art. 1, comma 833, lett b) della L. 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti.	CANONE PATRIMONIALE	A regime	Esenzione	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.			Persone giuridiche	X
51	Art. 1, comma 833, lett.c) della L. 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale.	CANONE PATRIMONIALE	A regime	Esenzione	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.			Persone giuridiche/fisiche	X
52	Art. 1, comma 833, lett. d) della L. 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima.	CANONE PATRIMONIALE	A regime	Esenzione	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.			Concessionario	X
53	Art. 1, comma 833, lett. e) della L. 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per le le occupazioni di aree cimiteriali	CANONE PATRIMONIALE	A regime	Esenzione	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.			Concessionario	X
54	Art. 1, comma 833, lett. f) della L. 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola.	CANONE PATRIMONIALE	A regime	Esenzione	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.			Concessionario	X
55	Art. 1, comma 833, lett. g) della L. 27 dicembre 2019, n.160	La pubblicità, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.	CANONE PATRIMONIALE	A regime	Esenzione	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.			Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	X
56	Art. 1, comma 833, lett. h) della L. 27 dicembre 2019, n.160	La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto.	CANONE PATRIMONIALE	A regime	Esenzione	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.			Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	X
57	Art. 1, comma 833, lett. i) della L. 27 dicembre 2019, n.160	Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.	CANONE PATRIMONIALE	A regime	Esenzione	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.			Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	X
58	Art. 1, comma 833, lett. l) della L. 27 dicembre 2019, n.160	Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.	CANONE PATRIMONIALE	A regime	Esenzione	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.			Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	X
59	Art. 1, comma 833, lett. m) della L. 27 dicembre 2019, n.160	Le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i limiti stabiliti nei punti 1), 2) e 3) della disposizione.	CANONE PATRIMONIALE	A regime	Esenzione	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.			Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	X

Tavola 6 – Spese fiscali locali

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
60	Art. 1, comma 833, lett. n) della L. 27 dicembre 2019, n.160	Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.	CANONE PATRIMONIALE	A regime	Esenzione	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.			Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	X
61	Art. 1, comma 833, lett. o) della L. 27 dicembre 2019, n.160	I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione.	CANONE PATRIMONIALE	A regime	Esenzione	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.			Esercenti le attività riguardanti lo spettacolo	X
62	Art. 1, comma 833, lett. p) della L. 27 dicembre 2019, n.160	La pubblicità rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti.	CANONE PATRIMONIALE	A regime	Esenzione	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.			Società sportive dilettantistiche	X
63	Art. 1, comma 833, lett. q) della L. 27 dicembre 2019, n.160	La pubblicità inerente l'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso	CANONE PATRIMONIALE	A regime	Esenzione	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.			Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	X
64	Art. 1, comma 833, lett. r) della L. 27 dicembre 2019, n.160	I passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.	CANONE PATRIMONIALE	A regime	Esenzione	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.			Concessionario o occupante abusivo o di fatto	X
65	Art. 1, comma 843, della L. 27 dicembre 2019, n.160	Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente dovuto.	CANONE PATRIMONIALE	A regime	Esenzione	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.	Non valutabile Il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.			Concessionario o occupante abusivo o di fatto	X
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE - IPT												
66	Art. 56, comma 6, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446	Gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale.	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	A regime	Riduzione ad un quarto	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche/giuridiche	X
67	Art. 56, comma 6, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446	I rimorchi destinati a servire i veicoli per uso speciale, semprechè non siano adatti al trasporto di cose	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	A regime	Riduzione ad un quarto	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche/giuridiche	X
68	Art. 56, comma 6, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446	I rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	A regime	Riduzione ad un quarto	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche	X
69	Art. 56, comma 6, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446	Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	A regime	Esenzione	-170,4	-170,4	-170,4			Persone fisiche/giuridiche	X
70	Art. 8, comma 4, della L. 27 dicembre 1997 n. 449 e art. 1, comma 3, del D.M. 27 novembre 1998 n. 435	Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli destinati a portatori di handicap ed invalidi	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	A regime	Esenzione	-10,5	-10,5	-10,5			Soggetti indicati dall'art. 3 della legge n. 104 del 1992, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti i cui veicoli, anche se prodotti in serie, sono stati adattati in funzione delle limitazioni delle loro capacità motorie	X

Tavola 6 – Spese fiscali locali

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
71	Art. 30, comma 7, della L. 23 dicembre 2000 n. 388	Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli destinati a portatori di handicap ed invalidi	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	A regime	Esenzione	Compresa nella misura 70	Compresa nella misura 70	Compresa nella misura 70			Soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, a prescindere dall'adattamento del veicolo; gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da patologie	X
72	D.M. 27 novembre 1998 n. 435	Gli atti relativi a motocicli di qualunque tipo	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	A regime	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche/giuridiche	X
73	Art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601	Atti relativi a finanziamenti medio lungo termine	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	A regime	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche/giuridiche	X
74	Art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74	Gli atti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	A regime	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche	X
75	Art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991 n. 374	Atti ed i procedimenti di competenza del giudice di pace che non eccedono la somma di 1.032,91 euro	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	A regime	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche/giuridiche	X
76	Art. 118, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267	Trasferimenti di beni mobili dagli enti locali ad enti strumentali per la gestione dei servizi pubblici	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	A regime	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone giuridiche	X
77	Art. 1, comma 328, L. 27 dicembre 2017 n. 205, S.O. che conferma la disposizione di esenzione dell'art. 3, D.Lgs.Lgt. 28 settembre 1944, n. 359 per tutti i tributi locali vigenti dovuti dall'Accademia nazionale dei Lincei nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa.	Esenzione per l'imposta dovuta dall'Accademia dei Lincei	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	A regime	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Accademia dei Lincei	X
TASSE AUTOMOBILISTICHE												
78	Art. 8, comma 6, d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, introdotto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 della L. 7 luglio 2016 n. 122	Il veicolo da turismo, immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni, in cui risiede normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano, è esente dal pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia	TASSE AUTO	A regime	Esenzione per il periodo del corso di studi	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche	X
79	Art. 17, comma 1, lett. a), d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39	Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica	TASSE AUTO	A regime	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Stato	X
80	Art. 17, comma 1, lett. b), d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39	Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di cui all'art. 97 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (20), e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile	TASSE AUTO	A regime	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Stato	X

Tavola 6 – Spese fiscali locali

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
81	Art. 17, comma 1, lett. c), d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39	Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica gli autobus che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei trasporti	TASSE AUTO	A regime	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			soggetti concessionari proprietari dei veicoli	X
82	Art. 17, comma 1, lett. d), d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39	Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica gli autocarri esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi	TASSE AUTO	A regime	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			soggetti proprietari dei veicoli adibiti a tali scopi	X
83	Art. 17, comma 1,lett. f), d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39	Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza	TASSE AUTO	A regime	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			soggetti proprietari dei veicoli adibiti a tali scopi	X
84	Art. 17, comma 1, lett. f-bis), d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39	Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica i motoveicoli e autoveicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kw se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti a tali soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; autoveicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kw se con motore elettrico ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.	TASSE AUTO	A regime	Esenzione	-89,1	-89,1	-89,1			Persone fisiche	X
85	Art. 17, comma 1, lett. h), d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39	Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere, destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa	TASSE AUTO	A regime	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche	X
86	Art. 18, d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39	Le autovetture e i motocicli, ad uso privato, i rimorchi ad uso di applicazione di campeggio e simili, importati temporaneamente dall'estero, appartenenti e guidati da persone residenti stabilmente all'estero sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica. L'esenzione trimestrale è subordinata alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del paese terzo non appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni.	TASSE AUTO	A regime	Esenzione trimestrale	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche	X
87	Art. 20, comma 1, d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39	Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo	TASSE AUTO	A regime	Esenzione quinquennale	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche/giuridiche	X
88	Art. 22, d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39	Gli autoveicoli adibiti al trasporto del latte, delle carni macellate fresche e dei generi di monopolio sono soggetti al pagamento della tassa sulla portata, ridotta del 50 per cento	TASSE AUTO	A regime	Riduzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche/giuridiche	X
89	Art. 22, d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39	Gli autoveicoli adibiti al trasporto delle immondizie e spazzature e i carri-botte per la vuotatura dei pozzi neri sono soggetti al pagamento della tassa sulla portata, ridotta del 50 per cento	TASSE AUTO	A regime	Riduzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche/giuridiche	X

Tavola 6 – Spese fiscali locali

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
90	Art. 63, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342	Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli e i motoveicoli ultratrentennali esclusi quelli adibiti ad uso professionale; tali veicoli e motoveicoli sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua.	TASSE AUTO	A regime	Esenzione (importo fisso qualora il veicolo sia utilizzato per la circolazione su strada)	-22,8	-22,8	-22,8			Persone fisiche/giuridiche	X
91	Art. 63, comma 1-bis, L. 21 novembre 2000, n. 342, introdotto dall'art. 1, comma 1048, L. 30 dicembre 2018, n. 145	Gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, dotati di certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.	TASSE AUTO	A regime	Riduzione del 50 per cento dell'importo della tassa automobilistica	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone giuridiche/fisiche	X
92	Art. 17, comma 5, lett. a), L. 27 dicembre 1997, n. 449	L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano	TASSE AUTO	A regime	Riduzione	-18,2	-18,2	-18,2			Persone fisiche/giuridiche	X
93	Art. 17, comma 5, lett. b), L. 27 dicembre 1997, n. 449	L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto	TASSE AUTO	A regime	Riduzione	Compresa nella misura 92	Compresa nella misura 92	Compresa nella misura 92			Persone fisiche/giuridiche	X
94	Art. 8, comma 7, L. 27 dicembre 1997, n. 449	Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e autoveicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.	TASSE AUTO	A regime	Esenzione	Compresa nella misura numero 84	Compresa nella misura numero 84	Compresa nella misura numero 84			Persone fisiche	X
95	Art. 30, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388	Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.	TASSE AUTO	A regime	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche	X
96	Art. 5, comma 44, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953	Per i veicoli consegnati (a seguito di vendita -minivoltura o di procura speciale), per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.	TASSE AUTO	A regime	Esenzione	-148	-148	-148			imprese aventi ad oggetto il commercio degli autoveicoli	X
97	tariffa C), d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39	Per le autovetture destinate al noleggio da rimessa la tassa automobilistica è ridotta del 50 per cento	TASSE AUTO	A regime	Riduzione del 50 %	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			soggetti svolgenti dette attività	X
98	tariffa C), d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39	Per le autovetture destinate al servizio pubblico da piazza la tassa automobilistica è ridotta ad un quarto	TASSE AUTO	A regime	Riduzione ad un quarto	-0,6	-0,6	-0,6			soggetti svolgenti dette attività	X
99	tariffa C), d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39	Per le autovetture adibite a scuola guida la tassa automobilistica è ridotta del 40 per cento	TASSE AUTO	A regime	Riduzione del 40 %	0,0	0,0	0,0			soggetti svolgenti dette attività	X
100	tariffa D), d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39	Per gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa e al servizio pubblico su linea la tassa automobilistica è ridotta di un terzo	TASSE AUTO	A regime	Riduzione di un terzo	-1,2	-1,2	-1,2			soggetti svolgenti dette attività	X

Tavola 6 – Spese fiscali locali

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2026	2027	2028				
101	Art. 1, comma 328, L. 27 dicembre 2017, n. 205 Art. 3, D.Lgs.Lgt. 28 settembre 1949, n. 359	L'Accademia Nazionale dei Lincei è esente da tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti	TASSE AUTO	A regime	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche/giuridiche	X
102	Art. 118-ter, D.L. 19 maggio 2020, n. 34	Gli enti territoriali possono stabilire una riduzione fino al 20 per cento della tassa in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria	TASSE AUTO	A regime	Riduzione tassa	0	0	0			Persone fisiche/giuridiche	X
TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI												
103	Art. 3, comma 40, L. 28 dicembre 1995, n. 549	Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili, il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa ordinaria.	TRIBUTO SPECIALE RIFIUTI	A regime	Riduzione della tariffa	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche/giuridiche	X
104	Art. 1, comma 328, L. 27 dicembre 2017, n. 205 - Art. 3, D.Lgs.Lgt. 28 settembre 1949, n. 359	L'Accademia Nazionale dei Lincei è esente da tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti	TRIBUTO SPECIALE RIFIUTI	A regime	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche/giuridiche	X
105	Art. 118-ter, D.L. 19 maggio 2020, n. 34	Gli enti territoriali possono stabilire una riduzione fino al 20 per cento del tributo in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria	TRIBUTO SPECIALE RIFIUTI	A regime	Riduzione tributo	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche/giuridiche	X
TASSA PER DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO												
106	Art. 3, comma 22, L. 28 dicembre 1995, n. 549	Le regioni concedono l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 , nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.	TASSA PER DIRITTO ALLO STUDIO	A regime	Esenzione o riduzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Studenti	X
107	Art. 1, comma 328, L. 27 dicembre 2017, n. 205 - Art. 3 D.Lgs.Lgt. 28 settembre 1949, n. 359	L'Accademia Nazionale dei Lincei è esente da tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti	TASSA PER DIRITTO ALLO STUDIO	A regime	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche/giuridiche	X
108	Art. 118-ter, D.L. 19 maggio 2020, n. 34	Gli enti territoriali possono stabilire una riduzione fino al 20 per cento della tassa in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria	TASSA PER DIRITTO ALLO STUDIO	A regime	Riduzione tassa	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Studenti	X
TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI												
109	Art. 3, comma 8, L. 16 maggio 1970, n. 281 Art. 13-bis, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641	Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni regionali	TASSE CONCESSIONE REGIONALE	A regime	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche/giuridiche	X
110	Art. 3, comma 8, L. 16 maggio 1970, n. 281 Art. 13-bis, comma 1-bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641	Sono esenti dalle tasse sulle concessioni regionali gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari	TASSE CONCESSIONE REGIONALE	A regime	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche/giuridiche	X
111	Art. 17, comma 2, L. 16 dicembre 1985, n. 752	La tassa di concessione regionale annuale per la raccolta, la coltivazione e il commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o da essi condotti né ai raccoglitori consorziati che esercitino la raccolta sui fondi appartenenti al consorzio	TASSE CONCESSIONE REGIONALE	A regime	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche/giuridiche	X
112	Art. 1, comma 328, L. 27 dicembre 2017, n. 205 - Art. 3 D.Lgs.Lgt. 28 settembre 1949, n. 359	L'Accademia Nazionale dei Lincei è esente da tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti	TASSE CONCESSIONE REGIONALE	A regime	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche/giuridiche	X
113	Art. 118-ter, D.L. 19 maggio 2020, n. 34	Gli enti territoriali possono stabilire una riduzione fino al 20 per cento della tassa in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria	TASSE CONCESSIONE REGIONALE	A regime	Riduzione tassa	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche/giuridiche	X
IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI CIVILI												
114	Art. 91, comma 2, L. 21 novembre 2000, n. 342	Sono esclusi dal pagamento dell'imposta i voli di Stato, sanitari e di emergenza.	IRESA	A regime	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche/giuridiche	X
115	Art. 1, comma 328, L. 27 dicembre 2017, n. 205 - Art. 3, D.Lgs.Lgt. 28 settembre 1949, n. 359	L'Accademia Nazionale dei Lincei è esente da tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti	IRESA	A regime	Esenzione	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche/giuridiche	X
116	Art. 118-ter, D.L. 19 maggio 2020, n. 34	Gli enti territoriali possono stabilire una riduzione fino al 20 per cento dell'imposta in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria	IRESA	A regime	Riduzione imposta	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile			Persone fisiche/giuridiche	X

Tavola 7 - Spese fiscali per classi di costo in termini di gettito

Classi di costo in termini di gettito Anno 2026	Numero spese fiscali	Numero spese fiscali %	Frequenze beneficiari	Ammontare 2026 (in milioni di euro)	Ammontare 2027 (in milioni di euro)	Ammontare 2028 (in milioni di euro)
<10	139	24,3%	744.099	1.013,6	981,8	504,3
10-20	28	4,9%	434.888	-384,5	-366,9	-365,4
20-50	41	7,2%	2.335.594	-1.265,3	-1.233,1	-1.246,1
50-100	30	5,2%	4.555.521	-2.131,5	-1.964,7	-1.923,5
100-300	31	5,4%	11.340.723	-5.369,8	-4.433,4	-4.378,8
300-1miliardo	26	4,5%	28.477.248	-13.590,7	-13.533,7	-13.199,2
>1miliardo	23	4,0%	69.371.481	-108.021,0	-84.207,5	-66.844,0
Compresa in altra misura	46	8,0%	0	0,0	0,0	0,0
Effetti di trascurabile entità	23	4,0%	0	0,0	0,0	0,0
Senza effetti	43	7,5%	3.261.710	0,0	-2,6	-172,2
Non quantificabile	143	25,0%	0	0,0	0,0	0,0
Totale complessivo	**573**	**100,0%**	**120.521.264**	**-129.749,4**	**-104.760,1**	**-87.625,0**

Nota: nella variabile "Frequenze beneficiari" c'è un effetto ripetizione, dovuto al fatto che ciascun beneficiario può godere di più agevolazioni.

Tavola 8 - Spese fiscali per tipo di tributo

Tributo	Numero spese fiscali	Numero spese fiscali %	Frequenze beneficiari	Ammontare 2026 (in milioni di euro)	Ammontare 2027 (in milioni di euro)	Ammontare 2028 (in milioni di euro)
IRPEF	189	33,0%	112.644.112	-81.886,4	-70.879,5	-55.714,2
IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	59	10,3%	1.705.750	-5.698,5	-5.698,5	-5.698,5
IVA	52	9,1%	64.186	-1.224,0	-1.224,0	-1.224,0
CREDITO D'IMPOSTA	51	8,9%	28.585	-4.786,9	-2.315,9	-3.074,3
IRES	51	8,9%	128.808	-3.058,3	-2.859,8	-2.861,7
IRPEF/IRES	49	8,6%	384.663	-19.561,9	-10.782,9	-6.814,7
IMPOSTA SOSTITUTIVA	37	6,5%	3.155.226	-6.549,7	-4.014,9	-5.251,0
ACCISA	36	6,3%	0	-3.240,0	-3.240,0	-3.240,0
ALTRO	20	3,5%	376.408	-133,5	-133,5	-133,5
IMPOSTE SU SUCCESSIONI E DONAZIONI	9	1,6%	0	-35,0	-35,0	-35,0
IRPEF/IRES/IRAP	8	1,4%	435	-60,5	-61,5	-63,5
IMPOSTE DIRETTE E IVA	7	1,2%	2.033.091	-3.514,4	-3.514,4	-3.514,4
IMPOSTE SU SUCCESSIONI E DONAZIONI / IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	5	0,9%	0	-0,5	-0,5	-0,5
Totale complessivo	**573**	**100,0%**	**120.521.264**	**-129.749,4**	**-104.760,1**	**-87.625,0**

Nota: nella variabile "Frequenze beneficiari" c'è un effetto ripetizione dovuto al fatto che ciascun beneficiario può godere di più agevolazioni.

Tavola 9 - Spese fiscali per tipo di tributo e classe di costo

Tributo	Classi di costo in termini di gettito - anno 2026											
	<10	10-20	20-50	50-100	100-300	300-1miliardo	>1miliardo	Compresa in altra misura	Effetti di trascurabile entità	Senza effetti	Non quantificabile	Totale complessivo
ACCISA	14		2	2	1	1	2	1		1	12	36
ALTRO	6		2	1				1		1	9	20
CREDITO D'IMPOSTA	17	5	8	3	4	1	2	5	2	4		51
IMPOSTA SOSTITUTIVA	13	1	3	3	4	1	2	3	1	2	4	37
IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	10	1	3		1	3	2	2		5	32	59
IMPOSTE DIRETTE E IVA	2		1				1			2	1	7
IMPOSTE SU SUCCESSIONI E DONAZIONI	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	9
IMPOSTE SU SUCCESSIONI E DONAZIONI/IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	2							1			2	5
IRES	6	5	3	3	2	2	1	8	6		15	51
IRPEF	48	10	13	14	13	15	11	9	6	24	26	189
IRPEF/IRES	9	2	4	3	5	1	2	15	3	1	4	49
IRPEF/IRES/IRAP	2	1	1							2	2	8
IVA	6	3		1	1	2		1	5	1	32	52
Totale complessivo	**139**	**28**	**41**	**30**	**31**	**26**	**23**	**46**	**23**	**43**	**143**	**573**

Tavola 10 - Spese fiscali per natura della misura

Natura	Numero spese fiscali	Numero spese fiscali %	Frequenze beneficiari	Ammontare 2026 (in milioni di euro)	Ammontare 2027 (in milioni di euro)	Ammontare 2028 (in milioni di euro)
ESCLUSIONE	128	22,3%	15.193.360	-12.180,2	-11.764,7	-11.486,5
ESENZIONE	114	19,9%	4.919.539	-6.030,8	-6.087,7	-6.143,7
DETRAZIONE	58	10,1%	48.965.381	-74.370,1	-55.311,3	-36.133,5
CREDITO D'IMPOSTA	51	8,9%	28.585	-4.786,9	-2.315,9	-3.074,3
REGIME SOSTITUTIVO	48	8,4%	5.189.551	-12.270,8	-9.570,1	-10.969,0
DEDUZIONE	44	7,7%	43.652.747	-10.857,4	-10.571,7	-10.675,4
RIDUZIONE DI ALIQUOTA	36	6,3%	1.034.368	-5.503,8	-5.386,7	-5.386,7
REGIME SPECIALE	33	5,8%	75.144	-1.122,4	-1.124,1	-1.125,9
IMPOSTA IN MISURA FISSA	22	3,8%	1.182.039	-1.585,1	-1.585,1	-1.585,1
ALTRO	13	2,3%	176.993	-422,7	-422,7	-422,7
DETRAZIONE/DEDUZIONE	8	1,4%	103.486	-118,0	-118,0	-118,0
REGIME FORFETARIO	8	1,4%	71	-488,5	-488,5	-488,5
NON IMPONIBILITA'	6	1,0%	0	-9,1	-10,1	-12,1
RIDUZIONE DI IMPOSTA	4	0,7%	0	-3,8	-3,8	-3,8
Totale complessivo	**573**	**100,0%**	**120.521.264**	**-129.749,4**	**-104.760,1**	**-87.625,0**

Nota: nella variabile "Frequenze beneficiari" c'è un effetto ripetizione dovuto al fatto che ciascun beneficiario può godere di più agevolazioni.

Tavola 11 - Spese fiscali per natura dei beneficiari

Soggetti e categorie di beneficiari	Numero spese fiscali	Numero spese fiscali %	Frequenze beneficiari	Ammontare 2026 (in milioni di euro)	Ammontare 2027 (in milioni di euro)	Ammontare 2028 (in milioni di euro)
PERSONE FISICHE	226	39,4%	117.533.909	-72.326,7	-66.833,9	-60.720,4
SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	150	26,2%	2.410.361	-9.890,7	-9.677,8	-9.772,9
PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	71	12,4%	555.306	-36.086,1	-22.430,7	-9.345,7
IMPRESE E SOCIETA'	48	8,4%	3.378	-7.234,2	-1.712,6	-3.689,5
ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERZO SETTORE	40	7,0%	16.629	-268,2	-268,2	-268,2
STATO E ENTI PUBBLICI	17	3,0%	0	-3,0	-3,0	-3,0
BANCHE E ASSICURAZIONI	14	2,4%	612	-1.950,4	-1.929,7	-1.926,7
PERSONE GIURIDICHE	4	0,7%	392	-600,9	-516,8	-514,1
IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI	3	0,5%	677	-1.389,3	-1.387,5	-1.384,6
Totale complessivo	**573**	**100,0%**	**120.521.264**	**-129.749,4**	**-104.760,1**	**-87.625,0**

Nota: nella variabile "Frequenze beneficiari" c'è un effetto ripetizione dovuto al fatto che ciascun beneficiario può godere di più agevolazioni.

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate

(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)

Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
MISSIONE 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		**1.192.747.722**
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2) **MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE** - DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE	**OBIETTIVI: 1.** Definizione priorita` negoziali e sostegno interessi nazionali nei negoziati UE per la fase di programmazione e attuazione della riforma della Politica Agricola Comune 2023/2027, con particolare attenzione al Piano strategico - *correlato all'azione 2* ; **2.** Promuovere la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, favorire il riutilizzo delle eccedenze alimentari e limitarne gli sprechi - *correlato all'azione 9;* **3**. Favorire lo sviluppo sostenibile attraverso il contrasto degli effetti delle avversità climatiche e fitosanitarie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversita` delle colture di interesse agro-alimentare, il coordinamento del servizio fitosanitario nazionale e la riforma degli strumenti di gestione del rischio - *correlato all'azione 5;* **4.** Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo in coerenza con il piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare e forestale ed in raccordo con la programmazione comunitaria nazionale e regionale - *correlato all'azione 6* ; **5**. Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali - *correlato all'azione 7* ; **6.** Miglioramento della capacità di adattamento del settore agricolo ai cambiamenti climatici e della sostenibilità dei processi produttivi, attraverso il potenziamento delle infrastrutture irrigue e l`introduzione di innovazioni volte al risparmio della risorsa - *correlato all'azione 4* ; **7.** Miglioramento sostenibilita` processi produttivi attraverso il sostegno dell'agricoltura di precisione nel settore agricolo in sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Attuazione interventi relativi alla nuova Programmazione 2023/2027 delle politiche di sviluppo rurale a livello comunitario e nazionale - *correlato all'azione* 3;	**444.522.030**
	1. Spese di personale per il programma	1152, 1153, 1156
	2. Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	1402, 1406, 1417, 1470, 1472, 7042
	3. Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	1401, 1416, 1423, 7041
	4. Piano irriguo nazionale	1972, 7438, 7446, 7470
	5.Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie	1410, 1502, 1503, 1504, 2082, 7422, 7425, 7439, 7460, 7639

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate

(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)

Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
	6. Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	2084, 7301, 7307
	7. Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	2285, 7637, 7638, 7646
	9. Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	1526
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5) **MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE** - ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	**OBIETTIVI: 1**. Contrasto alle frodi nel comparto agroalimentare, in ambito nazionale e ai danni dell'Unione Europea ed internazionale - *correlato all'azione 4* ; **2**. Difesa e tutela dei prodotti di qualità e del made in Italy attraverso il sistema dei controlli. - *correlato all'azione 2* ; **3**. Repressione delle frodi e delle attività illecite nel settore agroalimentare e contrasto alle pratiche commerciali sleali - *correlato all'azione 3*	**80.705.489**
	1. Spese di personale per il programma	2397, 2409, 2410
	2. Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	2398, 2412
	3. Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	2415, 2460, 2462, 2470, 2472, 2473, 2481, 7856, 7901, 7902, 7905, 7910, 7911, 7913
	4. Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	2414, 2461, 2471, 7857, 7903, 7904, 7912, 7914
	5. Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	1107, 2411, 7002
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6) **MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE** - DIPARTIMENTO DELLA	OBETTIVI: **1.** Programmazione Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e piano triennale nazionale, in linea con i principi della Politica Comune della Pesca (PCP) - *correlato all'azione 2* ; **2.** Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi - *correlato all'azione 4* ; **3.** Sostegno del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produttive - *correlato all'azione 5* ; Rafforzamento della competitività del sistema agroalimentare nazionale attraverso politiche settoriali nonchè prosecuzione delle misure agricole previste dal Piano complementare al PNRR, per le filiere agroalimentari, e dal PNRR relativo alle misure agricole M2 C1 - *correlato all'azione 3* ; **5.** Promozione, comunicazione e valorizzazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani ed educazione alimentare - *correlato all'azione 6*	**667.520.203**
	1. Spese di personale per il programma	1871, 1872, 1883
	2. Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	1173, 1471, 1477, 1485, 1488, 1492, 1497, 1932,1958, 7043, 7743

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA	*3. Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano*	1525, 1931, 1959, 1963, 2089, 2325, 2330, 2332, 7049, 7253, 7373, 7630, 7744, 7749, 7755, 7810, 7825, 7832, 7834, 7836
	4. Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	1933, 1980, 1982, 7740, 7761
	5. Interventi a favore del settore ippico	1910, 1934, 1957, 2295, 2297, 2298, 2299, 7745
	6. Promozione, comunicazione e valorizzazione dei prodotti di qualità del sistema agroalimentare italiano ed educazione alimentare	1935

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate

(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)

Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
MISSIONE 10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		**1.229.154.472**
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7) **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA** - DIPARTIMENTO ENERGIA (DIE)	**OBIETTIVI: 1.** Rafforzare la dimensione della ricerca e dell`innovazione tecnologica per la transizione energetica - *correlato all'azione 2* ; **2.** Efficientamento energetico edifici pubblici - *correlato all'azione 4* ; **3.** Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile - *correlato all' azione 5;* **4.** Accrescere la trasparenza del mercato elettrico e del gas verso i consumatori, anche in vista del superamento dei regimi di tutela dei prezzi - *correlato all'azione 3*	**912.392.881**
	1. Spese di personale per il programma	3507, 3508, 3516
	2. Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	2037, 2044, 3500, 3519, 3520, 3523, 3601, 3603, 3604, 7039, 7045, 7660, 7661, 7668
	3. Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività	3598
	4. Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico	2028, 2031, 8406, 8407
	5. Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici	2030, 2032, 2048, 7973, 8414, 8425, 8426
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8) **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA** - DIPARTIMENTO ENERGIA (DIE)	**OBIETTIVI: 1.** Promuovere la sostenibilità ambientale e il miglioramento della sicurezza delle attività geominerarie - *correlato all'azione 3* ; **2.** Potenziare la politica attiva per una maggiore sicurezza energetica - *correlato all'azione 2*	**316.761.591**
	1. Spese di personale per il programma	3515, 3518, 3530
	2. Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche	3531, 3533, 3537, 3538, 3561, 3591, 3593, 3595, 3599, 3600, 7326, 7341, 7615

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
	3. Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	3536, 3540, 3563, 7600, 7620, 7630, 7635

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
MISSIONE 11 - Competitività e sviluppo delle imprese		**68.794.107.210**
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA	**OBIETTIVO**: **1.** Garanzie assunte dallo Stato; *correlato all'azione 1* ; **2.** Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI – *correlato all'azione 2* - **Azione 3 non correlata ad obiettivo**	**1.729.423.376**
	1. Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	1900
	2. Garanzie assunte dallo Stato	1455, 2158, 7407
	3. Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	1916, 7298, 7300, 7415
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	**OBIETTIVI**: **1.** Sostenere gli investimenti nel settore agricolo attraverso la leva del credito d'imposta - *correlato all'azione 1* ; **2.** Sostenere il settore cinema, musica e editoria mediante il credito d'imposta - *correlato all'azione 3* ; **3.** Potenziare l'attività di ricerca e sviluppo, anche avviando nuovi progetti, utilizzando il credito d'imposta - *correlato all'azione 4* ; **4.** Sostenere investimenti in beni strumentali nuovi da parte delle imprese ubicate nel territorio nazionale e altri crediti d'imposta e misure fiscali volte a sostenere il settore imprenditoriale, anche mediante misure fiscali - *correlato all'azione 5* ; **5.** Rilancio del sistema economico e produttivo dei territori a seguito del sisma in Emilia e quelli avvenuti nel 2016 mediante misure fiscali - *correlato all'azione 6* ; **6.** Sostenere economicamente particolari aree territoriali svantaggiate, mediante il credito d'imposta - *correlato all'azione 8* ; **7. S**ostenere il settore dell'autotrasporto mediante misure fiscali - *correlato all'azione 9* ; **8. S**ostenere gli enti creditizi e finanziari mediante misure fiscali - *correlato all'azione 10* ; **9.** Sostegno ai soggetti contribuenti IRAP che non si avvalgono dei lavoratori dipendenti, mediante misure fiscali - *correlato all'azione 12* ; **10.** Sostegno del sistema produttivo italiano nell'ambito della disciplina A.C.E., mediante misure fiscali - *correlato all'azione 15* ; **11.** Rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale - *correlato all'azione 13* ; **12.** Agevolare le misure di efficientamento energetico e antisismiche - *correlato all'azione 16.* **Azione 7 non correlata ad obiettivo**	**58.219.015.421**
	1. Settore agricolo	7806
	3. Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	3872, 7765, 7768
	4. Ricerca e sviluppo	7816, 7828, 7829
	5. Attività manifatturiere	3862, 3878, 7761, 7811
	6. Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	7810, 7812, 7824
	7. Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	3827
	8 - Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	7800
	9. Settore dell'autotrasporto	3820
	10. Settore creditizio e bancario	3887, 3900
	12. Agevolazioni fiscali a favore di imprese	3826, 3842, 3853, 3870, 3873
	13. Riduzione cuneo fiscale	3888, 3897
	16. Incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	7780

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (11.6) **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY** - DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA	**OBIETTIVI: 1.** Attività di contrasto alle false cooperative – *correlato alle azioni 2, 3 e 4.*	**26.728.911**
	1. Spese di personale per il programma	2106, 2122, 2137
	2. Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese	2109, 2159, 2168, 7327, 7338
	3. Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	2108, 2160, 2167, 7325, 7339
	4. Promozione e sviluppo della cooperazione	1228, 2265, 2515
Incentivazione del sistema produttivo (11.7) **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY** - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE	**OBIETTIVI**: **1.** Promuovere la competitività del paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee ed il sostegno al credito della PMI - *correlato alle azioni 2 e 3*	**3.313.518.696**
	1. Spese di personale per il programma	2210, 2211, 2214
	2. Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	2220, 2221, 2224, 2226, 2228, 2274, 2308, 2321, 7342, 7343, 7348, 7383, 7384, 7390, 7452, 7478, 7483, 7489, 7494, 7496, 7635, 7636
	3. Garanzie e sostegno al credito alle PMI	2215, 2217, 2229, 7345, 7385, 7386
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10) **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY** - DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA	**OBIETTIVO: 1.** Potenziamento delle attività di promozione, tutela e valorizzazione della proprietà industriale - *correlato alle azioni 2 e 3*	**79.140.747**
	1. Spese di personale per il programma	2604, 2605, 2613
	2. Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	2222, 2223, 2370, 2385, 2658, 2663, 2669, 7340, 7365, 7476
	3. Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	2330, 2331, 2333

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (11.13) - **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY** - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE	**OBIETTIVO: 1.** Promuovere la crescita, l`innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale - *correlato alle azioni 2, 3, 4 e 5*	**2.159.546.740**
	1. Spese di personale per il programma	2101, 2104, 2105, 2113
	2. Promozione delle start up, delle responsabilità sociale e del movimento cooperativo	2300, 2301, 2303
	3. Politica industriale e politiche per la competitività	1247, 2243, 2247, 2267, 2440, 2662, 2677, 7320, 7321, 7352, 7356, 7459, 7473, 7493, 7610
	4. Crisi industriali e grandi filiere produttive	2163, 2169, 2219, 2234, 2246, 2262, 7328, 7441, 7451, 7491
	5. Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	2258, 2263, 2269, 2270, 7329, 7423, 7424, 7440
	OBIETTIVO: 1. Garantire un efficiente gestione finanziaria degli interventi in materia di difesa e sicurezza nazionale - *correlato alle azioni 2 e 3*	**3.059.811.379**
	1. Spese di personale per il programma	1250, 1251, 1252

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Interventi in materia di difesa nazionale (11.14) - **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY -** DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA	*2. Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa*	2202, 2273, 2279, 2358, 7330, 7419, 7420, 7421, 7442, 7485
	3. Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	5312, 9707
	OBIETTIVO: 1. Promuovere lo sviluppo e l`adozione delle nuove tecnologie abilitanti - *correlato all'azione 2*	**206.921.940**
	1. Spese di personale per il programma	2201, 2205, 2402
Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (11.15) - **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY** - DIPARTIMENTO PER IL DIGITALE, LA CONNETTIVITÀ E LE NUOVE TECNOLOGIE	*2. Politiche, progetti di ricerca e studi sulle nuove tecnologie ed i materiali avanzati*	2225, 2227, 2231, 2233, 2249, 2311, 7341, 7353, 7357, 7359, 7382, 7455, 7631

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate

(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)

Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
MISSIONE 13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		**14.609.955.862**
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA	**OBIETTIVO: 1.** Sostegno allo sviluppo del trasporto aereo – *correlato all'azione 1* ; **2.** Sostegno allo sviluppo del trasporto ferroviario – *correlato all'azione 3*	**4.656.105.240**
	1. Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	1723
	3. Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	1539, 1541, 1542, 7122
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1) **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE	**OBIETTIVI:** 1. Assicurare i servizi di motorizzazione all'utenza ed i controlli sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi - *correlato all'azione 2* ; 2. Realizzare attività di prevenzione dell'incidentalità al fine di migliorare la sicurezza stradale - *correlato all'azione 3*	**296.757.078**
	1. Spese di personale per il programma	1148, 1149, 1159
	2. Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	1158, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1248, 1275, 1276, 1277, 1278, 1282, 1283, 1284, 1285, 1296, 1306, 1320, 1321, 1322, 7100, 7110, 7115, 7116, 7117, 7123, 7331
	3. Interventi per la sicurezza stradale	1202, 1233, 1247, 1261, 1262, 1279, 7120, 7127, 7180, 7333, 7338, 7360
Autotrasporto ed intermodalità (13.2) **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE	**OBIETTIVO:** 1. Ottimizzare le procedure per l'erogazione di contributi, per le verifiche ed i controlli, per gli interventi per la sicurezza della circolazione, per i provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci - *correlato alle azioni 2 e 3*	**332.979.908**
	1. Spese di personale per il programma	1176, 1182, 1291
	2. Sistemi e servizi di trasporto intermodale	1220, 1224, 1245, 1246, 7102, 7106, 7309, 7311, 7352
	3. Interventi in materia di autotrasporto	1229, 1250, 1254, 1294, 1323, 1330, 1337, 7105, 7112, 7410

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE	**OBIETTIVO:** 1. Razionalizzazione ed efficientamento del trasporto aereo - *correlato all'azione 2*	**65.268.464**
	1. Spese di personale per il programma	1620, 1661, 1662
	2. Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	1615, 1623, 1650, 1922, 1923, 1925, 1926, 1942, 7681, 7731
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE E LE RETI DI TRASPORTO	**OBIETTIVI: 1.** Promuovere lo sviluppo del trasporto ferroviario attuando azioni per garantire la competitività, l'interoperabilità e la sicurezza della circolazione - *correlato all'azione 3;* **2.** Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma - *correlato all'azione 2*	**1.061.889.731**
	1. Spese di personale per il programma	1150, 1184,1293
	2. Interventi sulle infrastrutture ferroviare	1222, 1226, 1244, 1274, 1300, 1301, 1305, 7104, 7108, 7132, 7144, 7290, 7518, 7532, 7556, 7561
	3. Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	1227, 1251, 1252, 1265, 1350, 1351, 7109, 7113, 7142
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6) - **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE	**OBIETTIVI: 1.** Sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico locale e regionale - *correlato alle azioni 4 e 5* ; **2.** - Sviluppo ed efficientamento del trasporto pubblico locale e regionale - *correlato all'azione 2*	**7.587.217.715**
	1. Spese di personale per il programma	1153, 1177, 1292
	2. Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	1314, 1315, 7248
	4. Interventi a favore delle linee metropolitane	1221, 1344, 7103, 7107, 7140, 7150, 7400, 7403, 7413, 7416, 7418, 7419, 7421, 7422, 7423, 7424
	5. Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	1225, 1228, 1253, 1302, 1325, 7114, 7126, 7137, 7141, 7431

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE	**OBIETTIVI: 1.** Incremento di efficienza e miglioramento della sicurezza nel trasporto marittimo - *correlato all'azione 2* ; **2.** Incremento dell'efficienza nel Trasporto per vie d'acqua interne - *correlato all'azione 3* ; **3.** Aumentare la competitività degli scali portuali migliorandone l'accessibilità lato mare e lato terra - *correlato all'azione 4* ; **4.** Interventi in materia di innovazione e sostenibilità ambientale in campo navale - *correlato all'azione 5.*	**609.737.726**
	1. Spese di personale per il programma	1664, 1667, 1672
	2. Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	1219, 1286, 1339, 1622, 1624, 1658, 1666, 1669, 1670, 1675, 1851, 1891, 1960, 7255, 7615, 7617, 7750
	3. Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	1295,1625, 1630, 1659, 1676, 1681, 1970, 7206, 7620, 7621, 7697, 7700, 7710
	4. Infrastrutture portuali	1380, 1390, 1631, 1657, 1677, 1808, 7258, 7261, 7262, 7264, 7279, 7600, 7622, 7631
	5. Interventi per l'industria navalmeccanica	1616, 1800, 7604

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate

(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)

Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Missione 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo		**457.260.124**
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5) **MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE** - DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	**OBIETTIVO: 1.** Accompagnare le imprese italiane nei mercati internazionali favorendo la loro capacità di intercettare la domanda internazionale e il consolidamento della loro presenza all'estero con l'obiettivo di contribuire alla crescita dell'economia nazionale; nel contempo, in campo scientifico e tecnologico, sostenere la cooperazione a livello internazionale di centri di ricerca, università e ricercatori italiani - *correlato alle azioni 2 e 3*	**457.260.124**
	1. Spese di personale per il programma	2404, 2406
	2. Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	2414, 2415, 2422
	3. Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2314, 2315, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2407, 2410, 7956
Missione 17 - Ricerca e innovazione		**4.405.785.508**
Ricerca di base e applicata (17.15) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA	**OBIETTIVO: 1**. Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica - *correlato all'azione 1*	**1.477.545.653**
	1. Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	2320, 7380, 7382, 7384, 7386, 7477, 7486
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18) **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY** - DIPARTIMENTO PER IL DIGITALE, LA CONNETTIVITÀ E LE NUOVE TECNOLOGIE	**OBIETTIVO: 1.** Promozione dell'innovazione, in ambito pubblico e privato, nel settore delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza informatica e al trasferimento di conoscenze- *correlato all'azione 2*	**10.464.487**
	1. Spese di personale per il programma	4304, 4305, 4314
	2. Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	1377, 2272, 4451, 4452, 4460, 4571, 7080, 7931, 8080
	OBIETTIVI: 1. Consolidamento e potenziamento della Ricerca. Incentivi al capitale umano e rafforzamento della cooperazione pubblico-privata - *correlato all'azione 3*; **2.** Priorità strategiche della programmazione nazionale della Ricerca- *correlato all'azione 4*; **3.** Rafforzamento ed efficientamento dell`azione amministrativa nella realizzazione degli interventi PNRR - *correlato all'azione 2*	**2.419.970.059**
	1. Spese di personale per il programma	1607, 1624, 1647, 2363

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22) **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** - DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA	*2. Interventi integrati di ricerca e sviluppo*	1730, 1738, 1739, 2383, 7238, 7310, 7736
	3. Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	1679, 1683, 1760, 1799, 1812, 2378, 2380, 2381, 7228, 7230, 7236, 7239, 7246, 7268, 7289, 7300, 7330, 7340, 7346, 7350, 7436, 7446, 7450, 7451, 7720, 7725, 7735, 7936
	4. Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	1678, 1701, 2483, 7233, 7245, 7328, 8112
Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20) **MINISTERO DELLA SALUTE** - DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE	**OBIETTIVO**: **1.** Miglioramento dell'efficacia degli interventi in materia di ricerca sanitaria e riqualificazione della spesa nell'ottica dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica realizzata dagli enti di ricerca finanziati dal Ministero - *correlato alle azioni 2 e 3*	**465.611.917**
	1. Spese di personale per il programma	3009, 3013, 3015
	2. Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	3017, 3125, 3168, 3395, 3398, 3451, 3499, 7208, 7211, 7212, 7213
	3. Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	3020, 3414, 3415, 3416, 7209
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) **MINISTERO DELLA SALUTE** - DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI	**OBIETTIVO**: **1.** Garantire una sanità pubblica veterinaria efficiente e rispondente ai reali fabbisogni operativi del Servizio Sanitario Nazionale - *correlato all'azione 2*	**32.193.392**
	1. Spese di personale per il programma	5200, 5202, 5203
	2. Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	5101, 5301, 5302, 7402

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**3.144.950.754**
Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA	**OBIETTIVO**: **1.** Sostegno allo sviluppo sostenibile - *correlato all'azione 1*	**30.000.000**
	1. Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	7324, 7475, 7621
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8) **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA** - DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE (DIAG)	**OBIETTIVO: 1.** Potenziare l'attività annuale di vigilanza, prevenzione e repressione da parte del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - *correlato all'azione 2*	**23.212.884**
	1. Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	3422, 3435
	2. Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	3436, 3641
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12) **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA** - DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE (DISS)	**OBIETTIVI: 1**. Prevenire e contrastare fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio - *correlato all'azione 3;* **2.** Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime - *correlato alle azioni 2 e 5*	**633.400.872**
	1. Spese di personale per il programma	3001, 3002, 3006
	2. Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato	1821, 1823, 1824, 1861, 1863, 3070, 3071, 3083, 7648, 7671, 8711, 9501
	3. Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico	3084, 3093, 3101, 3111, 7511, 8530, 8533, 8535, 8538, 8551, 8582, 8631, 8632, 8712
	5. Finanziamenti per le Autorità di bacino	3010, 3031, 3032, 3033, 8715

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13) **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA** - DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE (DIAG)	**OBIETTIVI: 1.** Contrastare l`inquinamento da idrocarburi e sostanze assimilate in mare - *correlato all'azione 2* ; **2.** Sostenere la ricerca nel settore ambientale - *correlato all'azione 6* ; **3.** Rafforzare i sistemi di promozione e tutela della biodiversità - *correlato all'azione 3* ; **4.** Rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e lo sviluppo sostenibile delle aree protette - *correlato all'azione 4*	**332.638.969**
	1. Spese di personale per il programma	1351, 1352, 1357
	2. Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e contrasto agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate	1381, 1400, 1406, 1521, 1617, 1619, 1628, 1642, 1643, 1644, 1655, 1661, 3532, 7352, 7381
	3. Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)	1388, 1389, 1390, 1392, 1395, 1401, 1411, 1421, 1422, 1522, 1618, 1620, 1649, 7215, 7216, 7382
	4. Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici	1402, 1451, 1523, 1531, 1551, 1556, 1571, 1646, 1647, 1648, 7217, 7219, 7221, 7311, 7383
	6. Finanziamento della ricerca nel settore ambientale	3504, 3622, 3623, 3627, 3628, 8832, 8833
Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile (18.15 **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA** - DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE (DISS)	**OBIETTIVI: 1.** Migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell`economia circolare - *correlato all'azione 2* ; **2.** Schema di Piano di Azione Nazionale in materia di consumo e produzione sostenibili in attuazione di quanto previsto dall`articolo 21, comma 4 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 - *correlato all'azione 5*	**19.220.050**
	1. Spese di personale per il programma	4101, 4102, 4103
	2. Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche per la corretta gestione dei rifiuti	1871, 4111, 4117, 4121, 4124, 4141, 7510, 8451
	5. Promozione dei prodotti e consumi sostenibili e valutazione delle sostanze chimiche pericolose	1423, 2041, 2123, 2715, 2722, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2731, 2794, 8474

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19) **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA** - DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE (DISS)	**OBIETTIVO: 1.** Incentivare le bonifiche e il risanamento ambientale di siti inquinati e riqualificare le aree produttive dismesse - *correlato alle azioni 2 e 3*	**105.783.312**
	1. Spese di personale per il programma	4201, 4202, 4203
	2. Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	2101, 2105, 7971
	3. Interventi di risanamento ambientale e bonifiche	1864, 3094, 3121, 3127, 3131, 7091, 7503, 7504, 7525, 8713, 9502
Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (18.20) **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA** - DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE (DIAG)	**OBIETTIVO: 1.** Rafforzare la partecipazione dell'Italia in ambito unionale ed internazionale in materia di sviluppo sostenibile - *correlato alle azioni 2 e 3* ; **2.** Promuovere l'attuazione a livello nazionale e territoriale della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile - *correlato all'azione 4*	**1.018.385.487**
	1. spese di personale per il programma	4301, 4302, 4303
	2. Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari	1651, 2046, 2051, 2107, 2201, 2209, 2213, 2214, 2220, 2221, 7921, 8412, 8413
	3. Cooperazione internazionale	1872, 2151, 2217, 7954
	4. Interventi a livello nazionale di promozione dello sviluppo sostenibile	2106, 2121, 2125, 7953, 7972
Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (18.21) **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA** - DIPARTIMENTO SVILUPPO	**OBIETTIVI: 1.** Rafforzare il contenimento dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico - *correlato all'azione 3* ; **2.** Facilitare le attività di analisi e di reporting per il monitoraggio a fini statistici delle istanze di VIA e per agevolare il controllo di gestione - *correlato all'azione 2*	**38.064.679**
	1. Spese di personale per il programma	2010, 2012, 2019
	2. Verifiche di compatibilità ambientale e rilascio delle autorizzazioni	1409, 2212, 2647, 2701, 2705, 2711, 2713, 2717, 8461, 8471

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
SOSTENIBILE (DISS)	*3. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico*	4122, 4131, 4151, 8411, 8432, 8433, 8452
Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (18.22) **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA -** UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR	**OBIETTIVI**: **1.** Attuazione di target e milestone collegati agli interventi PNRR di competenza del MITE - *correlato all'azione 2*	**11.087.181**
	1. spese di personale per il programma	1101, 1102, 1103
	2. Coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione dei progetti connessi al PNRR	1054, 1055

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate

(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)

Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (18.23) - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - DIPARTIMENTO ENERGIA (DIE)	**OBIETTIVO: 1.** Riduzione dell'inquinamento atmosferico - *correlato all'azione 2*	**378.326.198**
	1. spese di personale per il programma	2061, 2062, 2063
	2. Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria	2045, 2071, 2073, 2218, 2219, 2225, 2226, 2231, 8404, 8405
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17) - **MINISTERO DELLA DIFESA** - ARMA DEI CARABINIERI	**OBIETTIVO**: **1.** Assicurare il concorso dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità - *correlato alle azioni 2, 3, 4, 5, 6*	**503.673.433**
	1. Spese di personale per il programma	2851, 2852, 2860, 2862, 2865, 2873, 2877
	2. Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	2856, 2857, 2867, 2874, 2878, 2898, 2911, 2977
	3. Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	2907, 2908, 2917, 2925, 2931, 2938, 2940, 2942, 7928, 7946, 7947, 7948
	4. Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	2886, 2900, 2914, 2945, 2975, 2976, 7922, 7950, 7965, 7966, 7968
	5. Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	2883, 2885, 2887, 2891, 2893, 2895, 3080, 3081, 7930, 7932, 7934
	6. Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	2880, 2882, 2884, 2890, 2894, 2918, 2923, 2941, 3070, 3072, 7921, 7927, 7931, 7933, 7961
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18) **MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE** - DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO	**OBIETTIVI: 1.** Tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali. Protezione della biodiversità e del paesaggio forestale al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno - *correlato all'azione 2* ; **2.** Elaborazione delle linee di politica forestale e della montagna. Pianificazione integrata di iniziative per la valorizzazione dei paesaggi rurali e montani, con particolare riferimento alla gestione forestale sostenibile del patrimonio boschivo nazionale - *correlato all'azione 3*	**51.157.689**
	1. Spese di personale per il programma	4001, 4002, 4005

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE	*2. Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES*	2326, 4010, 4015, 4017, 7626, 7627, 8001, 8010, 8013
	3. Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	4320, 4331, 4350

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate

(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)

Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Missione 19 - Casa e assetto urbanistico		**814.619.467**
Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA	**Azioni non correlate ad obiettivi**	**304.750.000**
	1. Politiche abitative	7077
	2. Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	7487
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI -** DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E LE POLITICHE ABITATIVE	**OBIETTIVO: 1.** Incrementare disponibilità di alloggi di edilizia residenziale per ridurre disagio abitativo e realizzare il Piano Città per riqualificare le aree urbane degradate- *correlato alle azioni 2 e 3*	**509.869.467**
	1. Spese di personale per il programma	1579, 1580, 1600, 1605
	2. Edilizia residenziale sociale	1609, 1613, 1701, 7409, 7442, 7447
	3. Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	1601, 1629, 1637, 1693, 7437, 7439
Missione 20 - Tutela della salute		**2.147.325.273**
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1) **MINISTERO DELLA SALUTE** - DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE	**OBIETTIVI**: **1.** Miglioramento degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attività in materia di prevenzione e promozione della salute, in particolare ai fini del potenziamento delle attività connesse all`assistenza sanitaria al personale navigante e dell`efficacia dei controlli igienico-sanitari di pertinenza degli Uffici USMAF-SASN - *correlato alle azioni 3, 4, 5* ; **2.** Ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nei confronti di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della vita. - *correlato all'azione 2*	**873.469.665**
	1. Spese di personale per il programma	4001, 4003, 4005
	2. Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	2301, 2307, 2317, 2410, 4021, 4023, 4100, 4147, 4381, 4383, 4393, 4396, 7100, 7203
	3. Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	2305, 2309, 4101, 4110, 4310, 4312, 4385, 4387, 4389, 4397, 4398, 7102
	***4.** Assistenza sanitaria al personale navigante*	2420, 2421, 2422, 2430
	5. Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	2401, 2407, 2409, 4510, 7303
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici	**OBIETTIVO: 1.** Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di dispositivi medici (DM), medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico - *correlato all'azione 2*	**14.170.914**

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) **MINISTERO DELLA SALUTE** - DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	*1. spese di personale per il programma*	3008, 3012, 3014
	2. Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	3016, 3119, 3146, 3432, 7200
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) **MINISTERO DELLA SALUTE** - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO	**OBIETTIVO**: **1**. Migliorare la vigilanza, la prevenzione e la repressione nel settore sanitario tramite l'attività istituzionale del Comando Carabinieri per la tutela della salute - *correlato all'azione 2*	**13.023.138**
	1. Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	3040, 3042
	2. Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	1113, 3045, 3178, 7101, 7107

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (20.13) **- MINISTERO DELLA SALUTE -** DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO	**OBIETTIVO: 1.** Ottimizzare gli interventi a supporto del funzionamento degli organi collegiali consultivi operanti presso il Ministero e della funzione di vigilanza degli Enti - *correlato all'azione 2;* **2.** Ottimizzazione del percorso di individuazione dei fabbisogni informativi in materia di tutela della salute e di realizzazione dei connessi sistemi informativi, nel quadro degli interventi della missione 6, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - *correlato all'azione 4;* **3.** Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse - *correlato all'azione 3*	**332.259.703**
	1. Spese di personale per il programma	5518, 6001, 6003, 6005
	2. Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati e supporto all'attività degli organi collegiali per la tutela della salute	2120, 3048, 3412, 3443, 3446, 3454, 3457, 3461, 4511, 7230, 7302
	3. Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	4311, 5342, 5344, 5348, 5507, 5508, 5509, 5510, 5517, 7300
	4. Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	2147, 2201, 2202, 3501, 3502, 3503, 6100, 7110, 7120, 7401
Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (20.14) **- MINISTERO DELLA SALUTE** - DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	**OBIETTIVI: 1.** Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e vigilare sul corretto esercizio delle loro attività, favorendo la crescita professionale e la collaborazione sinergica tra le categorie, nell'ambito dei nuovi modelli organizzativi del servizio sanitario nazionale - *correlato all'azione 3;* **2.** Migliorare la conoscenza dei Servizi sanitari regionali ai fini della programmazione del Servizio sanitario nazionale per promuovere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficacia e di efficienza - *correlato all'azione 2*	**483.156.742**
	1. Spese di personale per il programma	2001, 2003, 2005
	2. Programmazione, coordinamento e monitoraggio del SSN e verifica e monitoraggio dei LEA	2008, 2017, 2018, 2133, 2205, 2408, 2411, 3603, 4380, 4390, 7103, 7112, 7133
	3. Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	2450, 5710, 5712, 7308

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.15) - **MINISTERO DELLA SALUTE** - DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI	**OBIETTIVI: 1.** Ottimizzazione degli interventi in materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti, benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari nonchè potenziamento della prevenzione e sorveglianza epidemiologica - *correlato all'azione 4;* **2.** Consolidamento e potenziamento degli interventi e programmi nazionali, intersettoriali e multidisciplinari in nutrizione e sicurezza alimentare - *correlato all'azione 5;* **3.** Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario e internazionale, nonche` lo sviluppo di metodologie per migliorare il monitoraggio e la programmazione degli interventi da adottare in materia di assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale - *correlato all'azione 3* **; 4.** Garantire interventi di promozione di corretti stili di vita e di tutela della salute umana in rapporto all`ecosistema e in ottica One Health - *correlato all'azione 2*	**431.245.111**
	1. Spese di personale per il programma	5001, 5003, 5005
	2. Sorveglianza prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute, anche nelle attività sportive	2302, 3174, 3447, 3448, 4010, 4145, 4200, 4379, 4386, 4392, 4395, 4400, 4401, 4405, 7118, 7122, 7220
	3. Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali e assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale	2359, 4321, 4388, 4391, 5335, 5511, 5519, 7104
	4. Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti, alimentazione animale e sorveglianza del farmaco veterinario	2510, 5010, 5011, 5022, 5023, 5100, 5102, 5124, 5300, 5330, 5345, 5346, 5347, 5390, 5391, 7113, 7400
	5. Misure atte a migliorare la qualita' nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	2310, 2507, 3049, 5398, 5399, 5400, 5401, 7306

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		**2.984.450.242**
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2) **MINISTERO DELLA CULTURA** - DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	**OBIETTIVI: 1.** Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica, teatro di prosa, danza e attività circensi - *correlato alle azioni 2, 3, 4, 5, 6* ; **2.** Promuovere e valorizzare lo spettacolo dal vivo - *correlato all'azione 7*	**501.308.615**
	1. Spese di personale del programma	6501, 6502, 6505
	2. Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	6621, 6640, 6650, 6652
	3. Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	6622, 6632, 6633, 6634, 6641, 6642, 6688
	4. Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	6623, 6626, 6647
	5. Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	6624
	6. Sostegno alle attività circensi	8721
	7. Promozione dello spettacolo dal vivo	1390, 1391, 6530, 6532, 6540, 6545, 6600, 6620, 6651, 6653, 6687, 8651, 8652, 8700, 8740, 8770, 8800
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5) **MINISTERO DELLA CULTURA** - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	**OBIETTIVO: 1**. Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale - *correlato all'azione 2* ;	**8.638.035**
	1. Spese di personale del programma	1018, 1020
	2. Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	1096, 7002
Tutela dei beni archeologici (21.6) **MINISTERO DELLA CULTURA** - DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	**OBIETTIVO**: **1.** Assicurare la salvaguardia, la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico - *correlato alle azioni 2 e 3*	**71.110.072**
	1. Spese di personale del programma	4001, 4002, 4005
	2. Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4059, 4061, 4100, 4130, 4131, 7910, 7952, 7970
	3. Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	4020, 4070, 4071, 4072, 4075, 4101, 4132, 7930

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate

(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)

Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9) **MINISTERO DELLA CULTURA** - DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	**OBIETTIVI**: **1.** Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela del patrimonio culturale - *correlato all'azione 2* ; **2**. Migliorare l'offerta culturale, attraverso l'attività degli Istituti archivistici, al fine della valorizzazione e della fruizione del patrimonio archivistico diffuso - *correlato all'azione 3* ; **3.** Sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale - *correlato all'azione 4*	**150.909.052**
	1. Spese di personale del programma	3001, 3002, 3005
	2. Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	2533, 2534, 3030, 3031, 3040, 3041, 3050, 3120, 3121, 7630, 7660, 7675, 7676, 7683, 7685
	3. Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	2043, 3060, 3061, 3065, 3100
	4. Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	3090, 3091, 3092, 3101, 7682
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) **MINISTERO DELLA CULTURA** - DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE	**OBIETTIVI: 1**. Ampliare l'offerta culturale attraverso le acquisizioni, garantirne la catalogazione e incrementare la disponibilità anche digitale del patrimonio mediante il Servizio bibliotecario nazionale informatico - *correlato all'azione 2* ; **2.** Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica fruizione del patrimonio culturale anche alla luce delle innovazioni normative in materia - *correlato all'azione 3* ; 3. Sostenere l'attività di ricerca e divulgazione culturale delle istituzioni culturali vigilate mediante l'erogazione di contributi e la vigilanza sull'attuazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa - *correlato all'azione 6* ; **4.** Sostenere il settore librario promuovendo la lettura, concedendo contributi per prodotti editoriali di elevato valore culturale e attuando i principi a tutela della proprietà intellettuale - *correlato all'azione 5*	**189.761.457**
	1. Spese di personale del programma	3501, 3502, 3505
	2. Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	7771, 7822
	3. Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	3514, 3527, 3530, 3531, 3532, 3540, 3541, 3555, 3600, 3601, 3609, 3610, 3673, 7751, 7810, 7815
	5. Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	1310, 1500, 2092, 2094, 2095, 2096, 3545, 3614, 3632, 3650
	6. Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	2535, 2546, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2560, 2562, 2563, 2570, 2571, 2572, 2574
	OBIETTIVI: **1.** Assicurare la salvaguardia, la tutela e la conservazione del patrimonio architettonico storico artistico demoetnoantropologico e immateriale e del paesaggio e la valutazione degli interventi previsti dal PNRR attraverso le funzioni di tutela svolte dalla Soprintendenza speciale per il PNRR - *correlato alle azioni 4, 5 e 6* ; **2.** Promuovere e attuare studi iniziative e progetti di ricerca nel settore del restauro, della conservazione, della catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali anche sostenendo l'attività di formazione - *correlato all'azione 7* ; **3.** Attività di indirizzo, di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sull'attivita' amministrativa prevista dall'art. 3 del DPCM 15 marzo 2024, n. 57 - *correlato all'azione 8*	**182.706.788**

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12) **MINISTERO DELLA CULTURA** - DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	*1. Spese di personale del programma*	4501, 4502, 4505
	4. Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	4575, 8120
	5. Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	1635, 9527
	6. Tutela e salvaguardia delle belle arti e dei beni di interesse culturale	4550, 4551, 4553, 4560, 4561, 4571, 4572, 4600, 4650, 4652, 5052, 5054, 5055, 5130, 5132, 5133, 5134, 5170, 7480, 8070, 8205, 8281, 8300, 8302
	7. Studi e ricerca nel settore del restauro, della conservazione, della catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali degli Istituti centrali	2040, 2044, 2048, 2537, 2540, 7299
	8. Coordinamento tecnico e amministrativo	8952

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13) **MINISTERO DELLA CULTURA** - DIREZIONE GENERALE MUSEI	**OBIETTIVI: 1.** Attuare le iniziative finalizzate a rendere operativo il Sistema Museale Nazionale mediante lo sviluppo e l'implementazione della piattaforma realizzata in collaborazione con Agid - *correlato all' azione 4* ; **2.** Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l'ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con gli enti local - *correlato all'azione 2;* **3.** Attivita` di indirizzo, coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sull'attivita` amministrativa prevista dall'art. 3, DPCM 15 marzo 2024, n. 57 - *correlato all'azione 5*	**400.997.230**
	1. Spese di personale del programma	5601, 5602, 5606
	2. Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	2070, 2074, 5651, 5652, 5653, 5659, 5670, 5672, 5680, 5681, 7501, 7502, 7503, 7505, 7515
	4. Coordinamento e funzionamento del sistema museale	2067, 2538, 3625, 4570, 5650, 5655, 5656, 5660, 5677, 7500
	5. Coordinamento tecnico e amministrativo	7530

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate

(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)

Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (21.15) **MINISTERO DELLA CULTURA** DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE (DIAG)	**OBIETTIVI: 1.** Salvaguardia e fruibilità dei beni culturali appartenenti a privati - *correlato all'azione 8* ; **2.** Ottimizzare gli interventi di tutela del patrimonio culturale anche attraverso il controllo del livello di efficienza dell'azione amministrativa - *correlato alle azioni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9* ; **3**. Promozione della fruizione della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale per i giovani - *correlato all'azione 10* ; **4.** attività di indirizzo, di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sull'attività amministrativa prevista dall'art. 3, DPCM 15 marzo 2024, n. 57 - *correlato all'azione 11*	**870.672.944**
	1. Spese di personale del programma	1801, 1802, 1804
	2. Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	1806, 1810, 1820, 2066, 7224, 7381, 7434, 7435, 7438, 7672, 8105
	3. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	2050, 2065, 7433, 8106
	4. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	7670, 8107
	5. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	7460, 8108
	6. Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali	1920, 1923, 1951, 1952, 2018, 2020, 2024, 2028, 2029, 7380, 7395, 8098, 8099, 8130
	7. Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	1321, 2027, 8103
	8. Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	7441
	9. Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	1633, 1634, 9525, 9526
	10. Promozione della fruizione del patrimonio culturale	1430, 1431
	11. Coordinamento tecnico e amministrativo	1206, 1296, 2350, 7562
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16) **MINISTERO DELLA CULTURA** - DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA	**OBIETTIVI: 1.** Promuovere e sostenere l`arte, l`architettura e la creatività contemporanee in Italia e all`estero per valorizzare l`identità nazionale - *correlato all'azione 2* ; **2.** Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate attraverso la cultura - *correlato all'azione 3*	**36.901.702**
	1. Spese di personale del programma	4801, 4802, 4804
	2. Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda	1561, 4809, 4821, 4825, 4830, 4831, 4836, 5514, 5515, 7700, 7707, 7708, 7711, 7713, 7714, 7725, 7726

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
	3. Interventi per la rigenerazione urbana	4820, 4822, 4832, 4835, 4837, 4838, 7705, 7709

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18) **MINISTERO DELLA CULTURA** - DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	**OBIETTIVI:** 1. Promozione del Cinema e dell'Audiovisivo italiano in Italia e all'estero - *correlato all'azione 2* ; **2**. Finanziamento delle opere cinematografiche e audiovisive italiane - *correlato all'azione 3* ; **3.** Attività di indirizzo, di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sull'attività amministrativa prevista dall'art.3, DPCM 15 marzo 2024, n.57 - *correlato all'azione 4*	**560.168.151**
	1. Spese di personale del programma	6001, 6002, 6005
	2. Promozione del cinema italiano	6030, 6032, 6040, 6045, 6100, 6130, 6200, 8501, 8550, 8600
	3. Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	2536, 6055, 8551, 8580, 8599, 8610
	4. Coordinamento tecnico e amministrativo	7540
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20) **MINISTERO DELLA CULTURA** - DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE	**OBIETTIVO**: **1.** Coordinamento in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale, oltrechè degli interventi conseguenti le emergenze Nazionali ed Internazionali anche al fine di assicurare una gestione unitaria - *correlato all'azione 2*	**6.821.436**
	1. Spese per il personale di programma	1701, 1702, 1703
	2. Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione	1720, 1721, 1725, 1730, 7302, 8951, 8955
Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (21.21) **MINISTERO DELLA CULTURA - DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE** **(DIAG)**	**OBIETTIVO: 1.** Coordinamento delle attivita di rilevanza europea e internazionale, promozione delle attivita internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei - *correlato all'azione 2*	**4.454.760**
	1. Spese di personale per il programma	2501, 2502, 2505
	2. Promozione del patrimonio materiale e immateriale all'estero e attivita' internazionali connesse con l'UNESCO	1298, 1441, 1442, 1444, 1823, 1852, 1853, 2047, 7282, 7283, 7305, 8101

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Missione 22 "Istruzione scolastica" e Missione 23 "Istruzione universitaria e formazione post-universitaria"		**68.159.886.483**
	Missione 22 "Istruzione scolastica"	**56.966.856.445**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	**OBIETTIVO: 1.** Supportare l` attuazione del piano per la semplificazione e proseguire nell`innovazione e nell` efficientamento dei processi gestionali delle Istituzioni scolastiche e degli Uffici scolastici regionali - *correlato all'azione 3* ; **2.** Interventi di innovazione dell'istruzione scolastica e per la scuola digitale - *correlato all'azione 5*	**1.679.858.005**
	1. Spese di personale del programma	1174, 1175, 1177
	3. Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	1244, 1249, 1250, 1252, 1253, 1270, 1274, 1280, 1281, 1282, 1285, 1317, 1420, 2373, 3365
	5. Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica	4007, 4190, 4473, 8100, 8107
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	**OBIETTIVI: 1.** Interventi di innovazione dell'istruzione scolastica e per la scuola digitale - *correlato all'azione 8* ; **2.** Implementare le strategie di internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione contribuendo a promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanza globale. Cooperare con il MAECI nella gestione, la promozione e lo sviluppo del sistema delle scuole italiane all`estero - *correlato all'azione 6* ; **3.** Miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici delle scuole statali - *correlato all'azione 7* ; **5.** Promuovere iniziative di educazione a sostegno dell`autonomia scolastica anche al fine di potenziare le opportunità di successo formativo degli studenti e di favorire l`accesso al sistema di istruzione dei bambini di età tra 0 - 36 mesi - *correlato all'azione 2* ; **6.** Contrastare la dispersione scolastica, ridurre la povertà educativa e i divari territoriali - *correlato all'azione 5* ; **7.** Realizzare azioni a sostegno dell`inclusione scolastica attraverso l`utilizzo di metodologie didattiche inclusive e la promozione dell`attività sportiva. Introdurre e rendere strutturali nelle scuole di ogni ordine e grado iniziative formative per l`educazione allo sviluppo sostenibile - *correlato all'azione 3* ; **7.** Promozione e implementazione del sistema nazionale di valutazione, valorizzazione delle professionalità e del merito del personale della scuola, miglioramento degli esiti formativi ed educativi degli studenti - *correlato all'azione 4*	**232.988.083**
	1. Spese di personale del programma	1305, 1311, 1319
	2. Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	1259, 1261, 1311, 1315, 1331, 1396, 1466, 1509, 3061, 7146
	3. Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	1370, 1408, 1450, 1521, 2331, 2396, 7346
	4. Valorizzazione e promozione delle eccellenze	1512, 2496, 7446
	5. Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	1498, 1527, 2043, 2596, 7546

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
	6. Cooperazione in materia culturale	1308, 1350, 1473, 2696

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate

(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)

Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Istituzioni scolastiche non statali (22.9) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	**OBIETTIVO: 1.** Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione - *correlato all'azione 1*	**726.523.089**
	1. Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	1477, 2193
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	**OBIETTIVO: 1.** Potenziamento offerta formativa e allineamento agli standard internazionali e alle competenze richieste dal mondo del lavoro con particolare riferimento ai contenuti della transizione digitale ed ecologica in atto, attraverso rafforzamento della filiera formativa tecnico-professionale e del sistema formativo terziario professionalizzante (ITS) con interventi di riforma e investimento; completamento fasi di attuazione del D.Lgs. n. 61/2017 di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale - *correlato all'azione 2*	**71.731.746**
	1. Spese di personale del programma	1307, 1316, 1321
	2. Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	1330, 1465, 1470
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	**OBIETTIVO: 1.** Garantire l`operatività degli Uffici Scolastici Regionali tramite l`erogazione delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento - *correlato all'azione 2*	**192.084.374**
	1. Spese di personale del programma	2098, 2109, 2116
	2. Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	2133, 2134, 2139, 2180, 7486
Istruzione del primo ciclo (22.17) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	**OBIETTIVI: 1**. Integrazione degli alunni del primo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali - *correlato all'azione 3* ; **2.** Consentire alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di programmare ed attuare le attivita` proprie dell`offerta formativa di base entro l`anno scolastico di riferimento - *correlato alle azioni 1, 2, 4 e 5*	**33.998.965.526**
	1. Spese di personale per il programma (docenti)	1243, 2127, 2128, 2140, 2154, 2155, 2156
	2. Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	2327, 2343, 2354
	3. Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	2427, 2428, 2440, 2454, 2455, 2456, 7477, 7479, 7481
	4. Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	1179, 1183, 1188, 1195, 1196, 1204, 2649
	5. Continuità del servizio scolastico	1227, 1228, 1229, 2527, 2528, 2540

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Istruzione del secondo ciclo (22.18) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	**OBIETTIVI: 1**. Integrazione degli alunni del secondo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali - *correlato all'azione 3* ; **2.** Consentire alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di programmare ed attuare le attività proprie dell`offerta formativa di base entro l`anno scolastico di riferimento - *correlato alle azioni 1, 2, 4, 5, 6;*	**18.281.750.110**
	1. Spese di personale per il programma (docenti)	2145, 2149, 2443
	2. Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	2345, 2349, 2543
	3. Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	2445, 2449, 7478
	4. Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	1194, 2394, 2749
	5. Continuità del servizio scolastico	1230, 2545
	6. Miglioramento dell'offerta formativa	2549, 2645
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	**OBIETTIVI: 1.** Pianificazione dell`avvio delle procedure finalizzate alla riduzione del precariato storico - *correlato all'azione 3* ; **2.** Immissione in ruolo dei Dirigenti scolastici, dei docenti e dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e realizzazione dei percorsi di formazione per docenti neoassunti, in servizio, per i neoassunti dirigenti scolastici e per il personale amministrativo in servizio - *correlato alle azioni 1 e 2*	**424.570.815**
	4. Spese di personale per il programma	2305, 2311, 2319
	1. Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	1401, 2010, 2173, 2174, 2175, 2184, 2186, 2188, 2339, 2831, 2996
	2. Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	2164, 2185, 2439, 2510, 2533, 2931, 3096
	3. Formazione inziale, tirocinio e inserimento	2309, 3196
Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (22.20) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE	**OBIETTIVO: 1.** Miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici delle scuole statali - *correlato all'azione 2*	**1.358.384.697**
	1. Spese di personale per il programma	1405, 1419
	2. Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	4173, 4248, 8105, 8106, 8110, 8545, 8785
Missione 23 "Istruzione universitaria e formazione post-universitaria"		**11.193.030.038**

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1) **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** - DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO	**OBIETTIVI: 1.** Garantire il diritto allo studio considerando il merito - *correlato alle azioni 2 e 4*; **2.** Supportare il potenziamento dell'offerta formativa universitaria e delle attività correlate - *correlato all'azione 3*	**512.077.926**
	1. Spese di personale del programma	1617, 1631, 1652
	2. Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	1498, 1640, 1682, 1689, 1710, 1815, 1825, 1826, 1830, 2020, 2494, 7334
	3. Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	1696, 1709, 1724, 2389, 7434
	4. Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	2489, 2490, 7234, 7273

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2) **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA -** DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	**OBIETTIVO: 1**. Valorizzazione dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) - *correlato alle azioni 2, 3, 4, 5, 6 e 7*	**694.740.201**
	1. Spese di personale del programma	1600, 1619
	2. Spese di personale per il programma (docenti)	1603, 1613
	3. Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	2303, 2313
	4. Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	1673, 1675, 1676, 1685, 1781, 2849, 7227
	5. Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	2385, 7225, 7312, 7327
	6. Continuità del servizio di istruzione e di formazione postuniversitaria	1606
	7. Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	2403, 2413
Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3) **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA -** DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	**OBIETTIVI:** 1. Potenziamento dell'offerta formativa - *correlato alle azioni 2, 3, 4, 5, 6*	**9.712.792.858**
	1. Spese di personale del programma	1616, 1621, 1623
	2. Finanziamento delle università statali	1659, 1677, 1694, 7226, 7240
	3. Contributi a favore delle università non statali	1692, 2459, 7426
	4. Interventi di edilizia universitaria	2559, 7264, 7266, 7526
	5. Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	1657, 1688, 2659, 7626
	6. Ammortamento mutui per edilizia universitaria	1773, 9501

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate

(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)

Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4) - **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** - SEGRETARIATO GENERALE	**OBIETTIVI**: **1.** Assicurare il coordinamento dell'azione amministrativa e l'efficace supporto all' attività di indirizzo e di programmazione del Ministero - *correlato all'azione 2*	**11.189.117**
	1. Spese di personale per il programma	1010, 1025, 1035, 1070, 1075, 1085, 1090, 1110, 1125, 1135
	2. Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca	1626, 1783, 1789, 1790, 1859, 2202, 2210, 7726, 7826
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5) - **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** - DIREZIONE GENERALE DELLA INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	**OBIETTIVI**: **1.** Supporto e monitoraggio della partecipazione italiana ad Horizon 2020 e delle iniziative di ricerca di rilievo a livello internazionale/comunitario - *correlato all'azione 2;* **2.** Supporto alle iniziative di ricerca internazionale - *correlato all'azione 3;* **3.** Promuovere l'internazionalizzazione della formazione superiore - *correlato all'azione 4*	**262.229.936**
	1. Spese di personale per il programma	1012, 1112, 2463
	2. Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	1080, 1704, 1708, 1805, 1839, 2583, 7345
	3. Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	1702, 1703, 1836, 1936, 7291, 7292, 7293, 7294, 7295, 7296, 7336, 7341, 7356, 7836
	4. Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	1641, 1706, 1712, 2359, 7320, 7326
Missione 24 -Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**67.680.834.968**
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA	**OBIETTIVO: 1.** Politiche per la famiglia - *correlato all'azione 2* ; **le azioni 3, 6, 7 non sono correlate ad obiettivi**	**725.397.329**
	2. Politiche per la famiglia e le disabilità	1431, 1899, 2072, 2087, 2089, 2091, 2102, 2118, 2119, 2134,
	3. Promozione e garanzia delle pari opportunità	2004, 2016, 2108, 2184
	6. Lotta alle dipendenze	1430, 2113
	7. Tutela delle minoranze linguistiche	5210, 5211
Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	**OBIETTIVI: 1**. Mantenere il livello di efficacia delle istruttorie delle domande di riconoscimento di dipendenza delle infermità da causa di servizio da sottoporre al CVCS - *correlato all'azione 3* . **2.** Assicurare il mantenimento dell'efficacia nella gestione delle pratiche relative ai risarcimenti per ingiusta detenzione e la definizione delle pratiche giacenti relative alla legge n. 89 del 2001, c.d. legge Pinto - *correlato all'azione 2;*	**126.865.739**
	1. Spese di personale per il programma	1232, 1241, 1244
	2. Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, liquidazione di indennizzi per eccessiva durata dei processi e di somme liquidate dalla CEDU a titolo di	1254, 1311, 1312, 1313

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
	equa soddisfazione	
	3. Riconoscimento cause di servizio e di patrocinio legale	1257, 1260, 1274, 1284

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate

(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)

Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	**OBIETTIVO: 1.** Assicurare l'efficacia delle attività relative al contenzioso in materia di pensioni di guerra, provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti, pensioni militari e tabellari - *correlato alle azioni 1 e 2*	**432.878.813**
	1. Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	1250, 1273, 1315, 1316, 1319
	2. Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati e liquidazione degli indennizzi per i beni perduti all'estero	1317, 1318, 1320, 1644, 7256
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA	**OBIETTIVO: 1.** Sostegno al reddito tramite carta acquisti - *correlato all' azione 1*	**151.731.920**
	1. Sostegno al reddito tramite carta acquisti	1639
Tutela della privacy (24.14) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA	**Azione non correlata ad Obiettivi**	**46.931.360**
	1. Tutela della privacy	1733
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2) **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI** - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE	**OBIETTIVO:** 1. Sostegno e sviluppo del terzo settore e dell'impresa sociale attraverso la valorizzazione del ruolo e del coinvolgimento attivo dei diversi soggetti, anche mediante la diffusione della cultura del volontariato e della RSI e delle organizzazioni - *correlato all'azione 2*	**92.061.034**
	1. Spese di personale per il programma	5141, 5142, 5145
	2. Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	3523, 3524, 3526, 3893, 5191, 5193, 5230, 5247, 8060, 8061
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12) **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI** - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE	**OBIETTIVI: 1.** Rafforzamento delle misure di contrasto alla poverta` e di sostegno alle fasce deboli della popolazione - *correlato alle azioni 2, 3, 4, 5, 7, 8*	**66.104.968.773**
	1. Spese di personale per il programma	3420, 3422, 3425
	2. Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	3520, 3671
	3. Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	3423, 3435, 3437, 3473, 3528, 3537, 3538, 3553, 3555, 3560, 4500, 7490
	4. Politiche per l'infanzia e la famiglia	2504, 2510, 2522, 3530, 3532, 3534, 3543, 3620, 7590
	5. Assegni e pensioni sociali	2505, 2511, 2523, 4312, 4348, 4349, 7591

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**	
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025	**500.998.674.889**

Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
	7. Lotta contro la povertà	3550, 3552, 3554, 3556, 3557, 3558
	8. Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	3536

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate

(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)

Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Missione 25 - Politiche previdenziali		**113.475.657.247**
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA	**OBIETTIVO: 1.** Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori - *correlato all'azione 1* ; l'azione 2 non è correlata ad obiettivo	**11.405.426.217**
	1. Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	1686, 2198
	2. Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	2148
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI** - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	**OBIETTIVI**: **1.** Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati - *correlato alle azioni 4, 6, 7, 8, 9* ; **2.** Sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale e riassetto del sistema di governance e delle strutture organizzative degli enti pubblici di previdenza e di assistenza nonchè degli istituti di patronato - *correlato alle azioni 5, 10, 12, 13, 14* .	**102.070.231.030**
	1. Spese di personale per il programma	4231, 4232, 4235
	4. Prepensionamenti	4328, 4354
	5. Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	2533, 4355
	6. Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	2427, 2526, 2527, 4369, 4370
	7. Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	2567, 4363, 4364
	8. Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	2543, 2564, 4508
	9. Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	2546, 4361
	10. Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	4331, 4332
	. 12. Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	4200, 4237, 4358
	13. Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	4282, 4283, 4294, 4320, 7761
	14. Sostegno alle gestioni previdenziali	2539, 4233, 4236, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4313, 4314, 4315, 4324, 4325, 4329, 4333, 4339, 4340, 4341, 4347, 4351, 4352, 4353, 4356, 4357, 4359, 4365, 4367, 4371, 4373, 4376, 4380, 4382, 4383, 4387, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4509, 4510
Missione 26 - Politiche per il lavoro		**17.354.745.360**
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI** - DIPARTIMENTO PER LE	**OBIETTIVO**: **1.** Promozione delle politiche del lavoro, anche mediante una ricognizione degli interventi previsti dalla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in aree di crisi industriali complesse e ricollocazione dei lavoratori disoccupati - *correlato alle azioni 2 e 3*	**13.736.209.808**
	1. Spese di personale per il programma	4061, 4062, 4065

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	*2. Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro*	2143, 2170, 2229, 2235, 2236, 2400, 2402, 2403, 2404, 4112, 4113, 4150, 7681
	3. Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	2141, 2214, 2219, 2230, 2550, 2552, 2563, 7581

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate

(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)

Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI** - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	**OBIETTIVI**: **1.** Miglioramento delle condizioni occupazionali, dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali - *correlato all'azione 2*; **2.** Trasferimento all'INPS dei fondi per l'effettuazione degli accertamenti medico legali relativi alle assenze dei dipendenti pubblici in attuazione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017 - *correlato all'azione 4*	**118.313.934**
	1. Spese di personale per il programma	4961, 4962, 4965
	2. Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	2820, 5012, 5013, 5025, 5050, 7981
	4. Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	4776
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10) **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**- DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	**OBIETTIVO: 1.** Interventi a favore dell`inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori - *correlato all'azione 2*	**1.538.572.105**
	1. spese di personale per il programma	1203, 1204, 1206
	2. Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	1210, 1211, 1213, 1214, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 2234, 3892, 7011, 7129
	3. Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	7682
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (26.12) **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI** - DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, IL PERSONALE E I SERVIZI	**OBIETTIVO**: **1.** Realizzazione conduzione e sviluppo dei sistemi Informativi e di telefonia. Razionalizzazione acquisti, erogazione servizi di carattere generale per il funzionamento e la continuità operativa degli uffici MLPS; razionalizzazione assetto logistico anche in funzione del benessere organizzativo. Pianificazione e realizzazione campagne e attività di comunicazione istituzionale del MLPS, organizzazione di eventi, aggiornamento siti istituzionali - *correlato all'azione 2*	**44.276.968**
	1. Spese di personale per il programma	3061, 3062, 3065
	2. Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi	1746, 3113, 3180, 3181, 7821
	3. Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	3111, 7371

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro (26.13) - **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI** - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	**OBIETTIVI: 1.** Promozione e attuazione delle politiche e della disciplina per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro - *correlato all'azione 2* ; **2.** Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali - *correlato all'azione 3*	**1.917.372.545**
	1. Spese di personale per il programma	4860, 4862, 4865
	Contrasto all' illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	7131
	2. Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	1231, 2512, 2513, 2514, 5060, 7582
	3. Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	2530, 2536, 4307, 4308, 4309, 4310, 4316, 4326, 4334, 4335, 4336, 4337, 4342, 4346, 4360, 4368, 5063, 5064
Missione 27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti		**3.187.906.550**
Rapporti con le confessioni religiose (27.7) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	**azione non correlata ad obiettivi**	**1.174.903.000**
	1. Accordi tra Stato e confessioni religiose	2840
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6) **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI** - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE	**OBIETTIVO**: 1. Azioni di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti - *correlato all'azione 2*	**12.538.822**
	1. Spese di personale per il programma	3680, 3682, 3685
	2. Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	3689, 3691, 3692, 3783, 7560

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) **MINISTERO DELL'INTERNO** - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	**OBIETTIVI**: **1.** Ottimizzare i processi attinenti alle attività relative alla vigilanza sugli enti di diritto privato operanti nell`area del sociale, nonchè alla erogazione dei contributi nei confronti degli stessi. - *correlato all'azione 3* ; **2.** Migliorare la qualità, l'efficienza e la produttività dei processi attinenti alle attività istituzionali relative alle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità di stampo mafioso di cui alla legge n. 302/1990 e s.m.i - *correlato all'azione 7* ; **3.** Potenziare la governance dell`accoglienza con azioni dirette a rafforzare la funzionalita` della rete SAI e le attività in materia di riconoscimento dello status di protezione internazionale; migliorare l`efficienza delle procedure di ingresso dei lavoratori non comunitari; sostenere le azioni volte all`inclusione sociale dei titolari di protezione internazionale; assicurare canali di ingresso legali e sicuri per i richiedenti asilo attraverso l`utilizzo di risorse nazionali ed europee - *correlato all'azione 2* ; **4.** Garantire la governance per l`attuazione degli interventi finanziati con il PNRR - M1C3, Cultura 4.0, Investimento 2.4. - "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere d`arte - Recovery Art" -, al fine di ottimizzare l`utilizzo delle risorse assegnate e assicurare lo svolgimento delle procedure connesse al ruolo di soggetto attuatore esterno nonchè realizzare iniziative di valorizzazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto - *correlato all'azione 4*	**2.000.464.728**
	1. Spese di personale per il programma	2201, 2203, 2209
	2. Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	2253, 2255, 2259, 2270, 2301, 2311, 2351, 2352, 2353, 2355, 2356, 2371, 2390, 7351, 7364, 7365
	3. Interventi di protezione sociale	2258, 2271, 2309, 2310, 2314, 7366
	4. Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	2217, 2219, 2360, 7352, 7354, 7356
	7. Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie	2313

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate

(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)

Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Missione 28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale		**8.816.770.000**
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	**OBIETTIVO** : Garantire il finanziamento delle politiche di investimento nazionali finalizzate ad assicurare lo sviluppo e la coesione del territorio italiano – *correlato all'azione 1*	**8.816.770.000**
	1. Politiche di coesione	8000
Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica		**121.038.947.448**
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità (29.1) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	**OBIETTIVI**: **1.** Sostegno al sistema nazionale di istruzione, al patrimonio culturale, e per il contrasto della povertà educativa minorile, mediante misure fiscali - *correlato all'azione 6* ; **2.** Incentivare il ricorso ai procedimenti di negoziazione assistita e sostenere il ricorso al gratuito patrocinio mediante agevolazioni fiscali - *correlato all'azione 7* ; **3.** Assicurare la remunerazione degli interessi legati ai rimborsi d'imposta ai contribuenti - *correlato all'azione 5* ; **4.** Supportare la riforma del sistema fiscale con misure orientate, alla riduzione del carico fiscale, alla semplificazione degli adempimenti fiscali. contribuire al contrasto e alla prevenzione dell' elusione, ed evasione fiscale e alle frodi fiscali, sul piano interno, anche con la governance sulle agenzie fiscali e sul piano europeo e internazionale. Potenziare l'integrazione dei processi lavorativi, la digitalizzazione e le attività per la prevenzione della corruzione e la trasparenza - *correlato alle azioni 2, 3 e 4* ; **5.** Trasferimento per contributo ai partiti politici - *correlato all'azione 8*	**1.110.727.045**
	1. spese di personale per il programma	3501, 3503, 3511
	2. Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	3502, 3518, 3545, 3547, 3851, 3858, 3865, 3955, 7757, 7770, 7775, 7776
	3. Gestione di tributi speciali	3985, 3986, 3987
	4. Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	3578, 7762
	5. Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	3830, 3831, 3840, 4015, 4016, 7756
	6. Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	3839, 3856, 3874, 3875, 3876, 3885
	7. Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	3837, 3880
	8. Contributi ai partiti politici	3546

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (29.3) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - GUARDIA DI FINANZA	**OBIETTIVO**: **1.** Contrasto all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali, agli illeciti in materia di spesa pubblica e alla criminalità economica e finanziaria. Attuazione delle disposizioni in tema di anticorruzione e trasparenza - *Correlato alle azioni 2, 3, 4, 5, 6*	**3.194.691.766**
	1. spese di personale per il programma	4201, 4223
	2. Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	3988, 4203, 4206, 4208, 4210, 4211, 4212, 4215, 4222,_ 4289
	3. Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	4205, 4228, 4230, 4231, 4242, 4246, 4251, 4254, 4258, 4259, 4260, 4261, 4281, 4282, 4287, 4291, 4299, 4315, 4330, 4360
	4. Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	4295
	5. Trattamenti pensionistici	4370
	6. Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	7822, 7823, 7830, 7835, 7836, 7838, 7840, 7845, 7851, 7852, 7855, 7856

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DEL TESORO	**OBIETTIVI**: **1**. Dare impulso al processo di riforma e di rafforzamento del settore bancario, finanziario e del sistema dei pagamenti, attraverso l'attiva partecipazione ai processi normativi e attuativi, sia a livello nazionale che europeo, per l'adozione dell'unione bancaria e dei mercati dei capitali, la diffusione della digital currency e delle innovazioni in ambito fintech e la gestione delle crisi bancarie - *correlato all'azione 3* ; **2**. Contrastare l'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, attraverso il rafforzamento dei presidi di prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del rischio di attacchi cibernetici - *correlato all'azione 2;* **non correlata ad obiettivo l'azione 4**	**35.583.023**
	1. spese di personale per il programma	1378, 1381, 1392
	2. Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	1410, 1433, 1435, 1436, 1437, 1438, 1470, 1609, 1618, 7029, 7037
	3. Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	1398, 1401, 1404, 1406, 1407, 1409, 1466, 1562, 1599, 7026, 7031
	4. sostegno sistema creditizio	1564, 7313
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	**OBIETTIVI**: **1.** Attraverso l'agevolazione fiscale assicurare il sostegno a favore delle famiglie per la fornitura di energia elettrica e gas – *correlato all'azione 5* ; **2.** Contribuire al presidio delle entrate derivanti dai giochi pubblici amministrate dall'agenzia delle dogane e dei monopoli mediante il pagamento delle relative vincite liquidazione delle spese di contenzioso e restituzioni cauzioni, nonché compensazione attraverso gli aggi dei concessionari– *correlato alle azioni 4, 8, 9, 11, e 12* ; **3.** Esecuzione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese - *correlato alle azioni 1, 2, 3* - Azione 10 non correlata ad obiettivi	**102.039.906.748**
	1. Rimborsi di imposte dirette	3811, 3813, 3894
	2. Rimborsi di imposte indirette	3810, 3812, 3814
	3. Restituzione di imposte e rimborsi	3807, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3824, 3838, 3866, 3867
	4. Vincite sui giochi e lotterie	3800, 3918, 3919, 3922, 3923, 3925, 3927, 3928
	5. Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	3822
	8. Aggi su giochi e lotterie	3558, 3924, 3926
	9. Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	3556, 3921, 3931
	10. Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	3821
	11. Vincite su scommesse ippiche	3934, 3940, 3941
	12. Aggi su scommesse ippiche	3939, 3942

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (29.6) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DEL TESORO	**OBIETTIVI**: **1.** Valorizzare le risorse impiegate nelle politiche pubbliche nei settori strategici per il governo, a tutela dell'occupazione, della crescita sostenibile, dello sviluppo e della modernizzazione, attraverso analisi, valutazioni e proposte di interventi - *correlato all'azione 3* **; 2.** Valorizzare le società partecipate, sviluppare le attività propedeutiche alla costituzione e al coordinamento del sistema informativo e di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, analizzare il valore degli immobili, al fine di proporre strategie finalizzate ad incrementarli **-** *correlato all'azione 2;* **3.** Sviluppo dell'analisi macroeconomica e dei relativi strumenti. Supporto al governo nell'individuazione di misure atte a limitare le conseguenze economiche della crisi generata dalla pandemia a livello interno e nel negoziato europeo, con particolare riferimento all'attuazione di specifici strumenti finanziari. Efficace rappresentazione degli interessi strategici del governo nei principali consessi economici e finanziari europei e internazionali. Efficace ed efficiente gestione del debito pubblico - *correlato all'azione 4;*	**70.903.958**
	1. spese di personale per il programma	1371, 1374, 1386
	4. Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	1412, 1413, 1417, 1421, 1429, 1460, 1645, 7050, 7342

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio **(29.7)** **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -** DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	**OBIETTIVI**: **1**. Contribuire al processo di modernizzazione della pubblica amministrazione attraverso la razionalizzazione e la realizzazione di sistemi informatici nonché la condivisione delle informazioni – *correlato all'azione 6* ; **2**. Proseguire nell'implementazione della riforma del bilancio dello Stato e monitorare l'impatto delle misure adottate sui saldi di finanza pubblica anche al fine di assicurare l'applicazione del principio di equilibrio del bilancio dello Stato e degli enti territoriali ai sensi della legge n. 243/2012 – *correlato all'azione 4* ; **3.** Potenziamento del sistema tessera sanitaria TS e del fascicolo sanitario elettronico FSE- *correlato all'azione 5* ; **4**. Assicurare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche attraverso il controllo e la vigilanza in materia di gestioni finanziarie pubbliche e in materia di revisione legale dei conti, nonchè mediante l'analisi e il monitoraggio degli investimenti pubblici, degli andamenti della finanza territoriale, della spesa per prestazioni sociali, della spesa per il personale delle P.A. e di particolari aggregati di finanza pubblica, verificandone anche la coerenza con la programmazione di settore – *correlato alle azioni 2, 3 e 7*	**566.605.371**
	1. spese di personale per il programma	2601, 2602, 2619
	2. Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	2639, 2643, 2645, 2654, 2657, 2659, 2880, 2882, 2883, 2885, 3047, 3549, 3550, 7544
	3. Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	2638, 2642, 2650, 2653, 2656, 2822, 7542, 7545
	4. Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	2640,2651, 2652, 2655, 2837, 7543
	5. Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	7585
	6. Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi e di contabilità e finanza pubblica	2696, 7460
	7. Trattato del Nord Atlantico	2826
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	**OBIETTIVO: 1. M**igliorare la performance del controllo preventivo e successivo sugli atti delle amministrazioni periferiche in attuazione della normativa di riferimento e della gestione delle attività di erogazione dei servizi sul territorio – *correlato alle azioni 2 e 3*	**210.457.671**
	1. spese di personale per il programma	2646, 2647, 2648
	2. Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	2644, 2660, 2662, 7550, 7551
	3. Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica	2649, 2658, 2663, 7549, 7553
Servizi finanziari e monetazione (29.9) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA	**OBIETTIVI**: **1. E**rogazione di somme per servizi di tesoreria – *collegato all'azione 3* ; **2.** Monetazione metallica trasporto e distribuzione monete – *collegato all'azione 2* ; **3.** Servizi finanziari - *collegato all'azione 1*	**127.469.062**
	1. Servizi finanziari	2142
	2. Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	1418, 1490
	3. Servizi di tesoreria	2135

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	**OBIETTIVI: 1.** Assicurare le attività di riscossione tributi tramite l'Agenzia entrate - *correlato all'azione 7* ; **2.** Assicurare l'attività di gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'agenzia del demanio - *correlato alle azioni 4 e 5* ; **3**. Assicurare le entrate tributarie attraverso attvità di controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - *correlato all'azione 6* ; **4.** Assicurare il servizio radio televisivo pubblico - *correlato all'azione 2* ; **5.** Assicurare le entrate tributarie attraverso le attività di controllo e le misure per facilitare il corretto e tempestivo adempimento tributario – *correlato alle azioni 1 e 3*	**7.957.122.342**
	1. Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	3845
	2. Servizio radiotelevisivo pubblico	3836, 3855, 3857
	3. Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	3890, 3891
	4. Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	3901
	5. Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	3903, 3905, 7751, 7753, 7754, 7755, 7759
	6. Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	3920
	7. Servizio di riscossione tributi	3538, 3553, 3557, 3561, 3565, 3904

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA	**azione non correlata ad obiettivi**	**336.273.903**
	1. Giurisdizione e controllo nella materia di contabilità pubblica	2160, 7270
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -** DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	**azione non correlata ad obiettivi**	**5.350.000.000**
	1. Interessi sui conti di tesoreria	3100
Gestione degli interventi finanziari dello Stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (29.13) **- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -** DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA	**OBIETTIVI: 1.** Valorizzare le risorse impiegate nelle politiche pubbliche nei settori strategici per il governo, a tutela dell'occupazione, della crescita sostenibile, dello sviluppo e della modernizzazione, attraverso analisi, valutazioni e proposte di interventi - *correlato all'azione 3;* **2.** Migliorare i presidi di governo societario delle società partecipate dallo stato, nonché il monitoraggio e controllo sull'attuazione del decreto legislativo n. 175/2016. attivare il sistema informativo delle concessioni pubbliche, valorizzare gli immobili pubblici anche attraverso lo sviluppo del sistema informativo degli immobili pubblici. potenziare l'attività di vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria - *correlato all'azione 2*	**39.206.559**
	1. Spese di personale per il programma	1375, 1376, 1377
	2. Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	1439, 1442, 1444, 1447, **1463,** 1471, 1590, 1592, 1651, 3902, 7054, 7348, 7377
	3. Gestione degli interventi finanziari dello Stato	1440, 1443, 1445, 1448, 1472, 1613, 1652, 1922, 2141, 2197, 7055, 7349
Missione 30 - Giovani e sport		**1.108.358.019**
Attività ricreative e sport (30.1) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA	**OBIETTIVI: 1.** Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano – *correlato all'azione 2* ; Azione 1 non correlata ad obiettivi	**719.579.434**
	1. Investimenti e promozione per la pratica dello sport	2031, 2085, 2092, 2096, 2111, 2145, 2154, 2155, 7450, 7457
	2. Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	1896, 1897, 2132, 8011
	Azioni non correlate ad Obiettivi	**388.778.585**

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 ***n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate*** **(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)**		
Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA	*1. Interventi a favore dei giovani*	1597, 2106
	2. Servizio Civile Nazionale	2185

Tavola 12 - Programmi di spesa per valutazioni di compatibilità e confronto con spese fiscali

Missioni: 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

n. 108 programmi di spesa; n. 401 azioni; n. 2.326 capitoli di cui n. 834 relativi alle categorie di spesa selezionate

(4, 5, 6, 10, 22, 23, 24)

Proiezione sul 2026 a L.V. delle previsioni assestate bilancio 2025		**500.998.674.889**
Programmi di spesa/Centro di responsabilità	**Obiettivi e azioni correlate**	**Proiezione sul 2026 delle previsioni assestate 2025 per missioni e programmi con evidenziazione dei capitoli sottostanti**
Missione 31 - Turismo		**184.754.509**
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2) **MINISTERO DEL TURISMO** - SEGRETARIATO GENERALE	**OBIETTIVO: 1**. Migliorare la ricettivita` turistica attraverso azioni di sostegno e promozione anche attraverso le misure previste dal PNRR - *correlato alle azioni 2 e 3*	**11.392.404**
	1. Spese di personale per il programma	2001, 2002, 2005
	2. Coordinamento per la programmazione, la promozione e lo sviluppo del turismo	2020, 2021, 2027, 2050, 2051, 2053, 2055, 2056, 7100
	3. Coordinamento delle relazioni internazionali ed europee in materia turistica	4301
Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (31.5) **MINISTERO DEL TURISMO** - DIREZIONE GENERALE CONTROLLO, REGOLAMENTAZIONE, ACQUISTI, FORMAZIONE E PROFESSIONI TURISTICHE	**OBIETTIVI: 1.** Promozione del sistema turistico del Paese - *correlato all'azione 2* ; **2.** Promozione delle politiche del turismo attraverso la ridefinizione della relativa pianificazione strategica nazionale al fine di consolidare la posizione italiana anche a livello internazionale - *correlato all'azione 3*	**10.164.694**
	1. Spese di personale per il programma	4001, 4002, 4005
	2. Misure di assistenza e tutela dei turisti	4012, 4050, 4051, 4052, 4100, 4105, 4161, 5151, 8006
	3. Politiche a favore delle professioni turistiche	5155, 5156
Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (31.6) **MINISTERO DEL TURISMO** - DIREZIONE GENERALE PROMOZIONE, INVESTIMENTI E INNOVAZIONE PER IL TURISMO	**OBIETTIVI: 1.** Promozione del sistema turistico del Paese - *correlato all'azione 2* ; **2.** Promozione di politiche di investimento e innovazione in ottica di valorizzazione dell`offerta turistica - *correlato all'azione 3;* **3.** Valorizzazione e promozione dell`offerta turistica al fine di accrescere l`attrattività del Paese sia a livello nazionale che internazionale - *correlato all'azione 4*	**158.810.857**
	1. Spese di personale per il programma	5001, 5002, 5005
	2. Promozione delle politiche turistiche nazionali	5050, 5051, 5052, 5060, 5070, 5100, 5105, 5111, 5160, 8510
	3. Politiche di investimento e innovazione per il turismo	8513, 8601
	4. Misure a favore del settore turistico	7115, 7120
Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (31.7) **MINISTERO DEL TURISMO** - DIREZIONE GENERALE TECNOLOGIA, RETRIBUZIONE, DIGITALIZZAZIONE E STATISTICA	**OBIETTIVI: 1.** Implementazione dei sistemi informativi e tecnologici - *correlato all'azione 2;* **2.** Consolidare il ruolo del Ministero quale riferimento istituzionale del settore - *correlato all'azione 3;* **3.** Rendere disponibili informazioni statistiche di settore ufficiali - *correlato all'azione 4*	**4.386.554**
	1. Spese di personale per il programma	6001, 6005
	2. Sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche	6020, 6058, 8700
	3. Comunicazione istituzionale	6056, 6057
	4. Analisi statistica	3109, 6050, 6100, 6105

Allegato A

Comparazione tra misure agevolative e programmi di spesa

PREMESSA – Gli adempimenti preliminari necessari per valutare la compatibilità o meno tra spese fiscali e programmi di spesa destinati alle medesime finalità sono i seguenti:

- accertare eventuali collegamenti tra i due aggregati *spesa fiscale* e *programma di spesa*;
- individuare le rispettive finalità operando una comparazione tra loro;
- valutare se i due aggregati *spesa fiscale-programma di spesa* possono coesistere nonostante abbiano stessa finalità.

I suindicati adempimenti preliminari trovano evidenziazione nel presente Allegato A, attraverso l'analisi e le conclusioni per ciascuna Missione delle agevolazioni fiscali e dei programmi di spesa, e nell'Allegato B, attraverso la comparazione sia dell'oggetto dei rispettivi aggregati sia delle relative finalità.

I collegamenti non sono soltanto di tipo lineare, ossia quando entrambi gli aggregati a confronto figurano classificati nella stessa Missione; possono esservi anche collegamenti tra aggregati appartenenti a Missioni differenti (collegamento di tipo verticale) o addirittura casi di collegamento c.d. "atipico" in cui la misura agevolativa in quanto non fiscale non è classificata in nessuna delle Missioni indicate in Tavola 1 a differenza del programma di spesa che è sempre classificato in una delle **34** Missioni previste nel bilancio dello Stato. Pertanto, non vi è una corrispondenza biunivoca tra le Missioni in cui sono classificate le agevolazioni fiscali e le Missioni di spesa in cui sono classificati i vari programmi. Per questa ragione, le Missioni di spesa di riferimento non sono solo quelle riportate in "Tavola 12" ma possono riguardare tutte, essendo possibile l'esistenza di un collegamento di un'agevolazione fiscale di Tavola 1 con un programma di spesa non classificato in nessuna delle Missioni di Tavola 12 che riporta per coerenza le stesse Missioni indicate nella "Tavola 1" (Missioni 9-10-11-13 e da 16 a 31), complessivamente 20 Missioni. Nel presente Allegato vengono comunque esaminate non soltanto le 20 Missioni riportate nella "Tavola programmi di spesa" ma anche le Missioni di spesa da 1 a 8 e le Missioni 12-14-15-32-33-34, non utilizzate ai fini della classificazione delle agevolazioni fiscali di cui alla Tavola 1.

Il presente Allegato considera quindi tutte le Missioni di spesa del bilancio dello Stato (n. 34).

* * *

ANALISI DEI PROGRAMMI DI SPESA E DELLE MISURE AGEVOLATIVE DI CIASCUNA MISSIONE

Prima di esaminare le agevolazioni fiscali e i programmi di spesa afferenti le 20 Missioni di cui rispettivamente alla Tavola 1 e alla Tavola 12, vengono di seguito riportate, distinte in 11 tabelle, le altre 14 Missioni del bilancio statale alle quali nessuna agevolazione fiscale risulta associata e perciò non utilizzate ai fini della classificazione delle agevolazioni medesime e quindi non presenti in Tavola 1 e Tavola 12. La necessità di analizzare anche queste 14 Missioni (1-2-3-4-5-6-7-8-12-14-15-32-33-34) muove dalla circostanza che, con riferimento agli aggregati ***spesa fiscale-programma di spesa***, è esclusa la possibilità di collegamenti solo di tipo lineare, essendo invece possibile l'esistenza di collegamenti di tipo trasversale caratterizzati da programmi di spesa classificati in una Missione diversa da quelle in cui sono classificate le misura agevolative, non escludendosi eventuali collegamenti con programmi di spesa classificati in una delle suindicate 14 Missioni di spesa (da 1 a 8 e 12-14-15-32-33-34).

Di seguito 11 tabelle che complessivamente raggruppano le predette 14 Missioni, con l'indicazione dei relativi programmi di spesa e degli obiettivi correlati alle azioni sottostanti:

Tabella 1

MISSIONI 1-2-3	PROGRAMMI	MINISTERI	OBIETTIVI
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	*001 Organi costituzionali*	Ministero dell'economia e delle finanze	Trasferimenti alla Presidenza della Repubblica, a Camera, Senato e Corte costituzionale. Supporto al parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali tramite il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro
	003 Presidenza del Consiglio dei Ministri		
002 Amm.ne generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	*001 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo*	Ministero dell'interno	Incrementare la qualità e l'efficienza dei processi correlati all'analisi dei programmi di spesa e alla razionalizzazione della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali destinate al funzionamento delle Prefetture - UTG; Proseguire gli interventi finalizzati a semplificare e accelerare le procedure per l'assegnazione dei fondi all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; Proseguire gli interventi volti allo snellimento dei procedimenti di competenza delle Prefetture-UTG in materia di sanzioni amministrative attraverso il potenziamento dei servizi applicativi e delle architetture infrastrutturali per la gestione automatizzata dei documenti e l`adozione di modelli di interoperabilità. Implementare le iniziative preordinate a favorire il ripiano dei debiti inerenti le spese di custodia per i veicoli sequestrati e confiscati e la riduzione dei tempi di liquidazione; Ottimizzare le procedure di elargizione dei benefici alle vittime dei reati estorsivi e usurari e alle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	*001 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore*	Ministero dell'economia e delle finanze	Mutui a favore delle regioni per politiche di settore; finanziamento dei piani di rientro del debito dei comuni in gestione commissariale straordinaria; rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello stato di prevalente interesse nazionale; oneri finanziari su mutui contratti a carico dello stato di prevalente interesse nazionale
	002 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	Ministero dell'interno	Assicurare una migliore funzionalità al sistema delle autonomie locali e accrescere le competenze professionali dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti delle amministrazioni locali, volte al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa; Potenziare la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali al fine di rafforzarne l'efficienza a garanzia della legalità dell'amministrazione degli enti di riferimento; Sviluppare iniziative ed interventi volti a rafforzare il ruolo professionale del segretario presso comuni e province, anche al fine di assicurare presso le autonomie locali l'applicazione della normativa sull`anticorruzione, la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa
	003 Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali		
	004 Federalismo		
	005 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale		
	006 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		

Tabella 2

MISSIONE 4 (parte)	PROGRAMMI 1-2-4-6-7-8-12-13	MINISTERI	OBIETTIVI
004 L'Italia in Europa e nel mondo	*001 Protocollo internazionale*	Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	Gestione efficace ed efficiente con procedure prevalentemente informatizzate degli affari protocollari e di cerimoniale, inclusi le visite di personalità e i vertici internazionali; Assicurare il coordinamento della dimensione multilaterale di cooperazione allo sviluppo, sia a livello globale che in ambito europeo. Contribuire a definire gli indirizzi di attività dei fondi, agenzie e programmi delle Nazioni Unite, delle Organizzazioni internazionali e dell'Unione Europea, attraverso la partecipazione alle riunioni dei loro organi direzionali, il dialogo diretto e il finanziamento delle loro attività core o di loro specifici programmi; Valutare l'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo in itinere ed ex post per verificarne la coerenza con gli indirizzi approvati dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS) e trarne indicazioni per la futura programmazione; Assicurare una efficace e razionale programmazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo; Contribuire all`efficacia della governance globale, in particolare in ambito economico finanziario ed energetico e ambientale e in materia di transizione ecologica; Rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'Africa sub sahariana, dell'Asia e Oceania e dell'America Latina e i Caraibi sia sul piano bilaterale che in ambito multilaterale anche alla luce della crescente rilevanza dell`Indo Pacifico contribuendo alla tutela degli interessi nazionali e alla promozione della pace e della sicurezza in tali regioni; Tutelare gli interessi nazionali dell'Italia nel bacino del Mediterraneo allargato, area di importanza cruciale per la sicurezza del Paese, anche attraverso la promozione e la tutela dei diritti umani; Rafforzare l'azione nel settore di sicurezza e diritti e proseguire le iniziative diplomatiche e umanitarie per prevenire e risolvere le crisi nel nostro vicinato, con particolare riferimento ai fronti orientale e meridionale, rendendo più incisiva l`azione degli organismi e dei processi multilaterali; Promuovere la visione italiana del processo di integrazione europea partecipando ai vari negoziati in ambito UE; Rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi Europei, membri e non dell'Unione Europea, per promuovere gli interessi nazionali e sviluppare sinergie sui temi europei; Migliorare l'efficienza dei servizi consolari; Aumento del numero di domande visto trattate dalla rete diplomatico-consolare italiana
	002 Cooperazione allo sviluppo		
	004 Cooperazione economica e relazioni internazionali		
	006 Promozione della pace e sicurezza internazionale		
	007 Integrazione europea		
	008 Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali		
	012 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari		Miglioramento della gestione amministrativa delle Sedi estere ed incremento delle iniziative per la valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare
	013 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese		Ottimizzare l'impiego delle risorse umane e finanziarie disponibili per garantire la funzionalità della rete diplomatico-consolare in Italia e all'estero, anche in termini di pari opportunità; Assicurare un'efficace attivita` di formazione del personale, soprattutto nell'ottica del servizio all'estero

Tabella 3

MISSIONE 4 **a completamento**	**PROGRAMMI Mef 10-11; Mae 14-17-18**	**MINISTERI**	**OBIETTIVI**
004 L'Italia in Europa e nel mondo	*014 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale*		Attuazione della Legge 185/1990 sul controllo degli armamenti e cooperazione internazionale nel quadro della Direttiva UE 43/2009 sui trasferimenti all'interno dell'Unione dei prodotti per la difesa. Attuazione della disciplina (D. Lgs 221/2017) relativa ai prodotti a duplice uso (prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare), alle merci soggette al regolamento anti-tortura ed ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali; Informare i connazionali sui fattori di rischio e sulle situazioni di crisi in tutti i Paesi del mondo. Monitorare e mappare la presenza di connazionali all`estero. Attività di prevenzione, ed interventi a favore di connazionali in contesti a rischio o in situazioni di emergenza; Assistere il Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, e assicurare coerenza generale e coordinamento, anche sul piano giuridico interno e internazionale, all'attività del MAECI
	017 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi		In raccordo con le altre competenti strutture del Ministeroed Enti esterni promuovere la sicurezza del MAECI e della sua rete estera e vigilare sulla regolarità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche mediante la prevenzione della corruzione
	018 Diplomazia pubblica e culturale		Promozione e valorizzazione delle attività istituzionali del Ministero e della rete all'estero; Favorire la diffusione della cultura italiana all`estero quale strumento di dialogo, promozione e cooperazione; sostenere l'insegnamento e la diffusione della lingua italiana all'estero; Contribuire all'elaborazione di indirizzi prioritari, favorire le sinergie con attori non governativi in chiave di Diplomazia Pubblica; promuovere la presenza italiana e assicurare il coordinamento con i funzionari italiani presso le OO.II.
	010 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	Ministero dell'economia e delle finanze	Garantire la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla partecipazione dell' Italia all'UE; Rendere disponibili le risorse finanziarie necessarie per assicurare la completa attuazione degli interventi rientranti nella programmazione comunitaria, ivi compresi quelli ad essa complementari e garantire, altresì, la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'adeguamento Dell'ordinamento interno alla nomativa UE e dalle sentenze di condanna della corte di Giustizia dell' UE
	011 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali; Cancellazione debito paesi poveri; Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale

Tabella 4

MISSIONI 5-6	PROGRAMMI	MINISTERI	OBIETTIVI
005 Difesa e sicurezza del territorio	*001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza* *002 Approntamento e impiego delle forze terrestri* *003 Approntamento e impiego delle forze marittime* *004 Approntamento e impiego delle forze aeree* *006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali* *009 Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa* *010 Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare*	Ministero della difesa	Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI; Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI; Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente TERRESTRE); Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente MARITTIMA); Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente AEREA); Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Amministrativa in termini di miglioramento dei processi, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione pari opportunità, benessere organizzativo e del personale; Garantire l'ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità dell`Area Tecnico-Amministrativa; Assicurare la funzione di comando e controllo per l'impiego dello Strumento Militare ed il supporto tecnico amministrativo dello strumento militare; Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Operativa in termini di razionalizzazione dei processi gestionali e del patrimonio infrastrutturale, nonché di miglioramento del benessere organizzativo e del personale; Garantire l'ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità e i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare; Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico - Industriale in termini di miglioramento dei processi, gestionali. standardizzazione della qualità dei servizi, nonché miglioramento del benessere organizzativo e del personale
006 Giustizia	*001 Amministrazione penitenziaria* *002 Giustizia civile e penale* *003 Giustizia minorile e di comunità* *006 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria* *011 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione*	Ministero della Giustizia	Assicurazione e rafforzamento dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari e durante le traduzioni; Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari; Miglioramento delle condizioni di detenzione; Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale; Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione; Esecuzione penale: Giustizia penale minorile e Esecuzione penale esterna; Cooperazione internazionale in materia civile minorile; Miglioramento dell'organizzazione e della capacità amministrativa; Sviluppo del personale; sviluppo e funzionamento dei servizi istituzionali del Dipartimento; Rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale; razionalizzazione e tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per spese di giustizia di cui al DPR n. 115/02. Assicurare un periodico monitoraggio della relativa spesa; Digitalizzazione del Ministero della Giustizia

Tabella 5

MISSIONI 7-8	PROGRAMMI	MINISTERI	OBIETTIVI
007 Ordine pubblico e sicurezza	*008 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica* *009 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica* *010 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia*	Ministero dell'interno	Attuare interventi per la lotta alla criminalità ed il controllo diffuso del territorio, valorizzando la sicurezza integrata e partecipata, utilizzando modalità operative che prevedano anche l`impiego di nuove tecnologie e una più incisiva collaborazione anche di tipo internazionale, per il contrasto della minaccia terroristica e la prevenzione dei reati; Assicurare, anche mediante un adeguato potenziamento dei controlli di frontiera e delle operazioni di rimpatrio, ogni iniziativa volta alla prevenzione e contrasto del fenomeno dell`immigrazione clandestina, anche attraverso la conclusione di accordi di cooperazione internazionale con i paesi di origine e/o transito degli immigrati; Implementare la sicurezza e la sua percezione nel cittadino attraverso una adeguata ed aggiornata formazione degli operatori di polizia, anche mediante iniziative di sostegno ed assistenza, di processi finalizzati a garantire la copertura dell`organico della Polizia di Stato, nonchè attraverso l`utilizzo dei fondi europei e programmi operativi nazionali a titolarità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; Migliorare la qualità, l'efficienza e la produttività dei processi strumentali alla realizzazione del programma relativo al servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri; Rafforzare il rispetto della legalità e il contrasto contro ogni sodalizio dedito al crimine ed organizzazione di tipo mafioso, sviluppando anche le attività di analisi strategica dei contesti criminali, nel quadro di un più efficace coordinamento delle Forze di Polizia e collaborazione internazionale; Rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza nel contrasto ad ogni tipo di criminalità attraverso iniziative di stimolo alla cultura della legalità nel perseguimento anche di una più incisiva lotta al traffico illecito di stupefacenti, ed attuando iniziative solidaristiche dedicate agli operatori di polizia e altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un`invalidità permanente nell'espletamento delle funzioni di istituto in conseguenza di eventi criminosi; Migliorare l'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, incentivando il processo di digitalizzazione e semplificazione delle procedure e le iniziative volte a favorire la razionalizzazione della spesa, anche mediante il potenziamento delle tecnologie digitali, l`interscambio informativo generale nonche` l`utilizzo delle risorse stanziate ad hoc nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
008 Soccorso civile	*002 Gestione del sistema nazionale di difesa civile* *003 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico*	Ministero dell'interno	Razionalizzare e potenziare l'attività dei Centri di Assistenza e Pronto Intervento (CAPI); Sviluppare strategie di risposta in situazioni di crisi di difesa civile; Incrementare i livelli di sicurezza antincendio; Aumentare il livello di qualificazione professionale del personale del CNVVF; Potenziare l'efficienza delle risorse logistiche e strumentali del CNVVF, anche mediante i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); Accrescere la sicurezza degli operatori; Assicurare la massima efficienza del processo di erogazione delle speciali elargizioni; Sviluppare la capacità di risposta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell`ambito delle grandi emergenze

Tabella 6

MISSIONI 12-14-15	PROGRAMMI	MINISTERI	OBIETTIVI
012 Regolazione dei mercati	*004 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica*	Ministero delle Imprese e del made in Italy	Rafforzare l'informazione, l'assistenza e la protezione di consumatori e utenti
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	*011 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali* *005 Sistemi idrici e idraulici* *009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni* *010 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Miglioramento della rete stradale e della rete autostradale in concessione, attraverso azioni di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS S.p.A., sulle concessioni autostradali e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale, di programmazione degli interventi di settore anche mediante predisposizione del Contratto di programma ANAS S.p.A. e di monitoraggio dei relativi interventi; Riduzione del divario infrastrutturale fra le diverse aree del paese e contributo alla realizzazione delle reti e dei corridoi transeuropei finalizzato alla creazione dello Spazio Unico Europeo dei trasporti. Ottimizzazione dei processi autorizzativi relativi alla localizzazione di opere infrastrutturali; Monitoraggio degli interventi e dei flussi finanziari relativi alle reti idriche di interesse nazionale nonché vigilanza ed impulso sugli interventi per la sicurezza delle grandi dighe; supporto al miglioramento della qualità della progettazione e della sicurezza delle costruzioni; Attuazione dei programmi di edilizia pubblica relativi alla riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio; Interventi di salvaguardia della Laguna di Venezia e polizia lagunare. Sistema Mose a difesa completa di tutti gli abitati lagunari dalle acque alte di qualunque livello nelle bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia
015 Comunicazioni	*005 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio* *008 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali* *009 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti*	Ministero delle Imprese e del made in Italy	Assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico; Riassetto delle frequenze e sostegno dell'emittenza radiofonica e televisiva; Sviluppo delle reti a banda ultralarga e del 5G e riassetto delle frequenze; Miglioramento dell`efficienza ed efficacia operativa degli Ispettorati territoriali del MIMIT attraverso l`implementazione di un innovativo programma di calibrazione della strumentazione

Tabella 7

MISSIONE 32	PROGRAMMA 2	MINISTERI	OBIETTIVI
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	*002 Indirizzo politico*	Ministero dell'economia e delle finanze	Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo; Supporto alle attività di controllo strategico
		Ministero delle Imprese e del made in Italy	Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo; Garantire il corretto funzionamento del ciclo di gestione della performance
		Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo; Valutazione e controllo strategico
		Ministero della Giustizia	Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo; Rafforzamento delle attività di valutazione e controllo strategico
		Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo; Miglioramento efficacia controllo strategico
		Ministero dell'istruzione e del merito	Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo; Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance
		Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo; Monitoraggio delle attività tese al miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
		Ministero dell'interno	Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo; Sviluppo ed efficace integrazione tra il ciclo della performance, la programmazione economico finanziaria e la pianificazione strategica in un'ottica di costante perfezionamento delle metodologie operative e delle interrelazioni organizzative
		Ministero della difesa	Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo; Assicurare le funzioni di valutazione e di controllo strategico del Dicastero
		Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo; Riprogettazione e miglioramento continuo del Sistema di Valutazione e Controllo Strategico
		Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	Supporto al controllo strategico e miglioramento delle attività connesse al ciclo della performance; Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
		Ministero della cultura	Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo;supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione

Tabella 8

MISSIONE 32	PROGRAMMA (3, parte)	MINISTERI	OBIETTIVI
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	*003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	Razionalizzazione e ottimizzazione dei processi in materia di gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane, acquisizione di beni e servizi di carattere strumentale
		Ministero della cultura	Razionalizzare in un'ottica di miglioramento continuo la gestione delle risorse umane; Elaborare e attuare il Piano nazionale di digitalizzazione dei beni culturali, sviluppare i sistemi informativi in materia di catalogazione e incrementare l'attività di ricerca, anche attraverso le opportune collaborazioni con università, enti di ricerca ed enti territoriali; Razionalizzazione e ottimizzazione dei processi in materia di gestione, acquisizione di beni e servizi di carattere strumentale
		Ministero dell'economia e delle finanze	Garantire i servizi logistici, d i approvvigionamento, i servizi generali per il funzionamento del ministero, assicurando l'utilizzo efficiente delle risorse messe a disposizione dal bilancio anche ai fini del miglioramento dell' efficienza energetica e della sostenibilità ambientale delle sedi di lavoro; assicurare lo sviluppo delle risorse umane basandolo sul modello delle competenze nonché il presidio dei nuovi modelli di organizzazione del lavoro anche in una logica di miglioramento del benessere organizzativo; garantire il presidio e, laddove necessario, il potenziamento delle infrastrutture, dei sistemi e dei servizi informatici del ministero, per quanto attiene all'organizzazione e alle competenze del dipartimento
		Ministero delle Imprese e del made in Italy	Assicurare l'efficace gestione delle risorse umane e dei servizi
		Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Gestione delle risorse umane, innovazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi per il miglioramento dell`assetto organizzativo del Ministero anche a seguito delle riforme intervenute; Governance e coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero finalizzati al miglioramento dell`azione amministrativa e alla programmazione economico finanziaria. Razionalizzazione acquisti, erogazione servizi di carattere generale per il funzionamento e la continuità; operativa degli uffici MLPS. Razionalizzazione assetto logistico anche in funzione del benessere organizzativo
		Ministero della Giustizia	Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministrativa; Incremento dei livelli di efficienza attraverso il completamento delle attività di riorganizzazione a livello centrale e territoriale e lo sviluppo dei servizi interdipartimentali
		Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	Promozione di azioni di conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro del personale; Digitalizzazione ed ammodernamento tecnologico del MAECI

Tabella 9

MISSIONE 32	Segue PROGRAMMA (3 a completamento)	MINISTERI	OBIETTIVI
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	*003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*	Ministero dell'istruzione e del merito	Migliorare la funzionalità dell`Amministrazione centrale e periferica attraverso una gestione delle risorse umane orientata a ridurre la carenza di personale in servizio, a rispondere alle emergenze formative e a promuovere iniziative di innovazione nei processi di lavoro del personale; Assicurare un`efficiente gestione dei servizi generali dell`Amministrazione centrale. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell`Amministrazione e l`erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche. Favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del Ministero dell'Istruzione tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e dei documenti sul portale web
		Ministero dell'interno	Promuovere l`innovazione dell`assetto organizzativo e le politiche di reclutamento e valorizzazione delle risorse umane; incentivare il processo di transizione digitale anche mediante i fondi del PNRR e le iniziative volte a favorire la razionalizzazione della spesa; potenziare la funzione d`indirizzo e coordinamento delle Prefetture-UTG e le misure di contrasto all`infiltrazione della criminalità nel tessuto economico; elevare gli standard di trasparenza; Rafforzare i controlli ispettivi; Migliorare la qualità, l'efficienza e la produttività della gestione del personale dirigenziale e non
		Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Migliorare la gestione del personale e accrescerne le competenze professionali; Rendere più efficienti i servizi interni strumentali; Migliorare l`implementazione della digitalizzazione e dematerializzazione dei processi curati dagli uffici
		Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Migliorare la gestione del personale, accrescere le competenze professionali ed attivare iniziative di pari opportunità e benessere organizzativo; Ottimizzare le procedure di acquisizione di beni e servizi e la gestione dei beni immobili anche sotto il profilo della sicurezza; Impulso ed attivita` di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture; Ampliare e migliorare la digitalizzazione degli uffici delle strutture centrali ministeriali
		Ministero della difesa	Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, giustizia militare, controlli amministrativi, assistenza spirituale, onoranze ai Caduti; Supportare finanziariamente la cooperazione internazionale e la gestione delle risorse
		Ministero della cultura	Razionalizzare in un'ottica di miglioramento continuo la gestione delle risorse umane; Elaborare e attuare il Piano nazionale di digitalizzazione dei beni culturali, sviluppare i sistemi informativi in materia di catalogazione e incrementare l'attività di ricerca, anche attraverso le opportune collaborazioni con università, enti di ricerca ed enti territoriali; Razionalizzazione e di ottimizzazione dei processi in materia di gestione, acquisizione di beni e servizi di carattere strumentale

Tabella 10

MISSIONE 32	PROGRAMMI 4-5-6-7	MINISTERI	OBIETTIVI
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	*004 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni*	Ministero dell'economia e delle finanze	Supporto alla gestione delle forniture da eseguirsi dall'istituto poligrafico e zecca dello Stato; strutturare un'organizzazione efficace ed efficiente del dipartimento, nonché supporto all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, dei progetti strategici pubblici e privati e quelli connessi all'attuazione dei programma next generation UE. Supporto nella verifica degli aspetti legali e normativi dell'attività istituzionale
	005 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati		Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale; gestione e assistenza del personale dell'avvocatura dello Stato
	006 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare	Ministero della difesa	Assicurare gli interventi ed i trasferimenti di risorse finanziarie non direttamente connesse con l'operatività dello Strumento Militare
	007 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	Ministero dell'economia e delle finanze	Assicurare alle pubbliche amministrazioni utenti di NOIPA i servizi di assistenza e la prosecuzione del progetto di sviluppo dei servizi offerti dallo stesso sistema al fine di migliorare l'efficienza nella PA; mantenere il livello di efficacia nelle gestione e restituzione dei depositi incamerati e definitivi e delle somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato; garantire la governance del programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., proseguendo lo sviluppo di strumenti avanzati di acquisto/negoziazione, di servizi di formazione e tutoraggio anche mediante l' evoluzione della piattaforma di e-*procurement* del Ministero

Tabella 11

MISSIONI 33 e 34	PROGRAMMI	MINISTERI	OBIETTIVI
033 Fondi da ripartire	*001 Fondi da assegnare*	Ministero dell'economia e delle finanze	Azioni non correlate ad obiettivi. Trattasi comunque di Fondi da assegnare per esigenze varie tra cui le esigenze di gestione, di personale, per riaccertamento di residui passivi e per la sicurezza di particolari territori
	002 Fondi di riserva e speciali		Azioni non correlate ad Obiettivi. Trattasi comunque di Fondi di riserva e speciali per la copertura di nuove leggi di spesa
034 Debito pubblico	*001 Oneri per il servizio del debito statale*	Ministero dell'economia e delle finanze	Oneri finanziari su titoli del debito statale, su buoni postali fruttiferi, su giacenze conti correnti postali e oneri per la gestione del debito
	002 Rimborsi del debito statale		Rimborso titoli del debito statale; Rimborso buoni postali; Rimborso alla banca d' Italia del controvalore delle monete; Passività a carico dello Stato

L'oggetto delle Missioni in esame nonché il contenuto dei programmi di spesa e i relativi obiettivi indicati nelle predette Tabelle sono elementi sufficienti o quanto meno aiutano a poter ritenere che gli interventi di spesa (azioni e capitoli) sottostanti a tali programmi non hanno collegamenti con le misure agevolative fiscali, né di tipo lineare né trasversale e, pertanto, non vi sono duplicazioni o sovrapposizioni tra i programmi di spesa delle Missioni di cui sopra (da 1 a 8 e 12-14-15-32-33-34) e le agevolazioni fiscali classificate nelle Missioni di cui alla Tavola 1.

* * *

Segue ora l'analisi delle agevolazioni fiscali e dei programmi di spesa afferenti le 20 Missioni di cui rispettivamente alla Tavola 1 e alla Tavola 12 (Missioni 9-10-11-13 e da 16 a 31).

Con riferimento ai programmi di spesa, oltre all'indicazione degli stessi, vengono riportate le azioni sottostanti a ciascuno di essi nonché gli interventi cui sono destinate le relative risorse, la natura economica delle spese, l'incidenza delle categorie di spesa, analizzandone le finalità specificatamente nei casi di collegamenti con crediti d'imposta.

Con riguardo alle misure agevolative vengono illustrate la natura, le finalità e le possibili correlazioni con gli interventi di spesa, evidenziandone la tipologia: "lineare" nel caso in cui entrambe le componenti (spesa fiscale e programma di spesa) figurano classificate nella stessa Missione; "trasversale" quando le due componenti non appartengono alla medesima Missione, "atipico" ove la misura agevolativa non è affatto classificata perché contributiva o tariffaria. Tale raffronto viene meglio delineato nell'Allegato B.

Nelle conclusioni si sottolineano gli eventuali collegamenti utili per l'individuazione di eventuali sovrapposizioni o duplicazioni. I collegamenti non riguardano soltanto le agevolazioni fiscali presenti in Tavola 1 ma tutte le tipologie quindi anche le agevolazioni non classificate in alcuna Missione in quanto contributive o tariffarie (collegamenti c.d. "atipici").

I dati contabili e anagrafici relativi alle poste di bilancio analizzati nel presente Allegato riguardano la proiezione delle previsioni di spesa sull'annualità 2026 a legislazione vigente di cui all'Assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025 ed in particolare risultante dagli stati di previsione della spesa di cui all'A.S.1567 e all'A.C.2537 allegati II-III-IV-V.

MISSIONE 9: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programmi di spesa

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha competenza esclusiva nell'adempimento della Missione 9 "**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**" (**1.192,7** milioni di euro, previsione per l'anno 2026 a legislazione vigente), alla quale sono associati tre programmi allocati nel relativo stato di previsione:

1. *Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale* (444,5 milioni di euro);

2. Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (80,7 milioni di euro);
3. Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (667,5 milioni di euro, corrispondente a circa il 56% della Missione).

Le risorse previste per il 2026 relative al programma di spesa "*Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale*", sono principalmente concentrate su quattro azioni:

- Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale;
- Piano irriguo nazionale;
- Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie;
- Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari.

In ordine al programma di spesa "***Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale***", si evidenzia l'ammontare delle spese di personale (53,8 milioni, pari al 67% circa delle risorse assegnate al predetto programma) prevalentemente correlate alla necessità dei controlli da effettuare per la sicurezza alimentare, per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e per il contrasto alle frodi nel settore.
Con riguardo al programma di spesa "***Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione***", si evidenzia che:

- il 63% circa delle risorse finanziarie del programma si riferiscono all'azione "*Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano*" nell'ambito della quale rilevano gli interventi complementari al piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito dei contratti di filiera, rappresentati dai contributi agli investimenti alle imprese (50 milioni per l'anno 2026 iscritti sul cap. 7373) e l'assegnazione all' Agenzia per le erogazioni in agricoltura (157,9 mln per il 2026 - cap. 1525) rientrante tra i trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche;
- risorse per 153,6 milioni (23%) sono destinate al settore ippico, rappresentate prevalentemente da interventi specifici finalizzati allo sviluppo del predetto settore (93,8 milioni per l'anno 2026 - cap. 2295) e da sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse (37,6 milioni per l'anno 2026 – cap. 2297);

- per la realizzazione degli interventi a favore del settore della pesca e dell'acquacoltura sono previste risorse per l'anno 2026 pari a 32,7 milioni (4,9% rispetto alle risorse del programma); tra questi sono significativi gli sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare (cap. 1485: 24,5 mln circa). E' una misura agevolativa non esposta in Tavola 1, quindi non classificata perché non fiscale (collegamento atipico); il predetto capitolo 1485 è esposto nella Sezione 2 dell'Allegato B. Tale agevolazione - in linea con i principi della Politica Comune della Pesca (PCP) - è volta a salvaguardare l'occupazione della gente di mare mediante sgravi contributivi alle imprese del settore. Finalità ben diversa da quella dello stanziamento del predetto capitolo di spesa finalizzato a trasferire all'INPS le risorse finanziarie a reintegro del minor gettito contributivo conseguente agli sgravi concessi alle imprese che esercitano la pesca. Tutti gli altri capitoli della Missione in esame, presenti nella Tavola 12 relativa ai programmi di spesa, non hanno alcun collegamento con le misure agevolative e pertanto figurano nella Sezione 3 – Allegato B.

Misure agevolative

Le finalità perseguite dalle agevolazioni classificate nella Missione 9 si possono raggruppare nelle seguenti tipologie:

1) interventi a **rilevanza settoriale**, finalizzati a: sostenere i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola mediante la non concorrenza alla formazione della base imponibile Irpef dei redditi dominicali e agrari; facilitare l'accesso al credito del mondo agricolo attraverso la detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a prestiti e mutui agrari; sostenere particolari attività agricole quali orticoltura, allevamento, silvicoltura, apicoltura, piscicoltura e florovivaistica mediante le agevolazioni sui carburanti impiegati nei lavori agricoli e assimilati (aliquota pari al 22 % di quella normale per il gasolio e al 49 % di quella normale per la benzina, esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente ed esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati)**;** migliorare e ampliare le infrastrutture informatiche a sostegno del *made in Italy* attraverso il credito d'imposta riservato alle imprese agricole e alimentari';

2) interventi di **semplificazione del sistema** tra cui: il regime speciale IVA per i produttori agricoli in particolare una detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% per gli imprenditori agricoli che effettuano forniture di servizi ai sensi dell'art. 2135, terzo comma c.c.; la determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA per le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo relativamente alle attività di assistenza rese agli associati; il regime speciale IVA per

i produttori agricoli in regime di esonero con volume d'affari inferiore a 7.000 euro, che effettuano cessioni di prodotti agricoli**;**

3) interventi volti alla **determinazione di criteri necessari per evitare l'elusione dell'imposta o l'esenzione dell'imponibile;** vi rientrano le modifiche in favore del settore agricolo, in particolare la modifica dei criteri per l'individuazione delle attività agricole "connesse" e comunque produttive di reddito agrario di cui all'art. 32, comma 12, lett. c), del TUIR; il nuovo articolo 56-bis del TUIR, modalità opzionale di determinazione del reddito delle "altre attività agricole"; l'articolo 71, comma 2-bis) del TUIR in ordine all'applicazione dei coefficienti di redditività di cui all'articolo 56-bis del TUIR per la determinazione dei redditi derivanti dalle attività commerciali non esercitate abitualmente poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 32 del TUIR eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera *c)*;

4) interventi a **rilevanza sociale** (tra cui l'esenzione dall'accisa sui carburanti sia per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione sia per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati).

Conclusioni

L'unica misura agevolativa collegata a interventi di spesa di cui viene fornita evidenziazione nella Sezione 2 dell'Allegato B riguarda l'agevolazione sotto forma di sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari; misura correlata al capitolo di spesa 1485/Agricoltura, collegamento atipico come evidenziato nella predetta Sezione 2. L'agevolazione in esame, non associata ad alcuna Missione e quindi non esposta tra le spese fiscali della Tavola 1, comporta minori entrate contributive per l'INPS compensate da trasferimenti a valere sul capitolo 1485 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il capitolo di spesa ha come finalità quella di trasferire risorse all'INPS a reintegro delle minori entrate contributive a seguito degli sgravi concessi alle imprese che esercitano la pesca, la misura agevolativa invece ha una finalità sociale a rilevanza settoriale in quanto diretta a salvaguardare l'occupazione della gente di mare; pertanto, trattandosi di finalità differenti, non si è in presenza di duplicazione con l'intervento di spesa di cui al capitolo 1485 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

MISSIONE 10: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programmi di spesa

La Missione **"Energia e diversificazione delle fonti energetiche"** (**1.229,2** milioni di euro, previsione di spesa per l'anno 2026 a legislazione vigente), annovera due programmi, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

1. *Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico* (912,4 mln)*;*
2. *Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse* (316,8 mln)*;*

Le risorse della Missione in esame sono costituite per circa il 62% da spese di parte corrente (tra cui i trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche - categoria 4) e per circa il 38% da spese in conto capitale classificate nelle categorie "contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche" (categoria 22), "Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni" (categoria 21) e "contributi agli investimenti ad imprese" (categoria 23).
Le categorie di spesa della Missione in esame, interessate nella comparazione ai fini della compatibilità con le misure agevolative sono:

- cat. 4 - "*Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche*";
- cat. 22 - "*Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche*";
- cat. 23 - "*Contributi agli investimenti ad imprese".*

Le analisi sul secondo e terzo livello delle suddette categorie e l'esame dei dati relativi ai capitoli di spesa classificati nelle categorie medesime risultanti dal rendiconto 2024 non hanno evidenziato collegamenti tra misure agevolative e programmi di spesa e, conseguentemente, nessuno dei capitoli evidenziati nella Tavola 12 relativa ai programmi di spesa, appartenenti alla Missione 10, è presente nella Sezione 2 dell'Allegato B. Ciò esclude che nell'ambito dei suddetti programmi di spesa vi sia la presenza di affinità con le misure agevolative che di seguito si analizzano.

Misure agevolative

Le misure di rilievo che più caratterizzano gli obiettivi della Missione **"Energia e diversificazione delle fonti energetiche"** riguardano le agevolazioni sulle accise rappresentate da esenzione o riduzione dell'accisa ovvero riconosciute sotto forma di crediti d'imposta. Le agevolazioni presenti nella Missione in esame si possono raggruppare in quattro tipologie di finalità:
1) finalità di **semplificazione** del sistema (quali la non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purchè la loro potenza disponibile non sia superiore a 1 KW, nonché prodotta da officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW; l'esclusione dal campo di

applicazione dell'accisa dell'energia elettrica impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purchè prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati)**;**

2) finalità **settoriale** (quali la riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi; l'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta da impianti di gasificazione; la riduzione dell'accisa su combustibili e carburanti impiegati dalle Forze armate nazionali; l'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie; l'esenzione dall'accisa delle miscele gassose di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce; l'esenzione dall'accisa dell'energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano; l'esenzione dall'accisa per l'alcool e le bevande alcoliche impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici; credito d'imposta per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti in determinate zone climatiche (E - F) ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica;

3) finalità di **tutela dell'ambiente** (quali l'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili in impianti con potenza superiore a 20 kW per autoconsumo; la non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico; la riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali; la riduzione dell'accisa sul GPL impiegato come carburante per gli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico; l'esclusione, dal campo di applicazione dell'accisa, dell'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, aventi potenza non superiore a 20 kW; la riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali; la riduzione dell'accisa sul GPL impiegato come carburante per gli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico).

Le finalità perseguite da ciascuna misura agevolativa rispetto alle finalità dei programmi di spesa e la diversità della platea dei soggetti beneficiari delle due componenti (misure agevolative-programmi di spesa) escludono affinità tra loro.

Conclusioni

Per i capitoli di spesa e le misure agevolative della Missione in esame non si segnalano affinità o collegamenti suscettibili di configurare duplicazioni o sovrapposizioni tra loro. L'esame dei singoli capitoli delle categorie selezionate - nella fattispecie "*Trasferimenti correnti ad Amministrazioni*

pubbliche", "*Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche*", "*Contributi agli investimenti ad imprese"* - non ha evidenziato alcun tipo di collegamento con le agevolazioni e perciò tutti i capitoli classificati nelle suddette categorie figurano esposti solo nella Sezione 3 dell'Allegato B.

MISSIONE 11: COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE

Programmi di spesa

Alla Missione **"Competitività e sviluppo delle imprese"** (**68.794,1** milioni di euro, previsione di spesa per l'anno 2026 a L.V.) sono associati n. 8 programmi di spesa: n. 2 iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (59.948,4 mln) e n. 6 allocati nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (8.845,7 mln). In particolare:

Ministero dell'economia e delle finanze

- *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno* (1.729,4 mln);
- *Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità* (58.219 mln);

Ministero delle imprese e del *made in Italy*

- *Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società* (26,7 mln)*;*
- *Incentivazione del sistema produttivo* (3.313,5 mln)*;*
- *Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale* (79,1 mln)*;*
- *Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa* (2.159,6 mln);
- *Interventi in materia di difesa nazionale* (3.059,8 mln);
- *Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie* (207 mln)

Di seguito il dettaglio dei suindicati programmi di spesa di competenza di ciascuno dei predetti Ministeri:

- Ministero dell'economia e delle finanze

- il programma ***"Incentivi alle imprese per interventi di sostegno"*** viene realizzato attraverso le seguenti azioni:

1.*"Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI"*;

2.*"Garanzie assunte dallo Stato"*;

3. "*Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione"*.

Gli interventi rientranti nelle azioni 1 e 3 sono finanziamenti a tasso agevolato riguardanti sia il Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale destinato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale (azione 3, cap. 7300), sia il fondo rotativo per il sostegno alle imprese (FRI) concessi da Cassa Depositi e Prestiti (azione 1, cap. 1900). Si tratta quindi di agevolazioni su finanziamenti riconosciute sotto forma di contributi e, pertanto, non sono spese fiscali. Nell'ambito dell'azione 3 (1.500,5 mln) le risorse da conferire ad integrazione del fondo istituito dalla legge n. 394 del 1981, gestito da SIMEST SPA, destinato alla concessione di finanziamenti agevolati a sostegno del processo di internalizzazione delle imprese italiane in paesi extracomunitari (cap. 7300/Mef) rappresentano il 78% circa delle risorse assegnate al programma di spesa in esame.

- il programma ***"Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità"*** (58.219 mln pari all'84,6% rispetto al totale della Missione) contiene complessivamente 12 azioni i cui interventi si possono suddividere in 3 gruppi di misure che indicano un evidente collegamento con le agevolazioni fiscali: 1) **crediti d'imposta**, per finalità varie (per la crescita economica; per le attività manifatturiere; per la ricostruzione delle imprese danneggiate da eventi sismici; per la ricerca e lo sviluppo; per le attività cinematografiche e musicali; per sostenere particolari aree territoriali o settori quali l'agricoltura, l'autotrasporto, l'editoria, il settore turistico-alberghiero); 2) **sospensione dei versamenti di tributi** per le popolazioni colpite da calamità naturali; 3) **riduzione del cuneo fiscale**.

Quanto alla tipologia di collegamenti si rileva che nell'ambito del *programma di spesa* ***"Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità"*** (Missione 11) vi sono capitoli aventi correlazioni con *agevolazioni fiscali*, di tipo "trasversale": le *agevolazioni fiscali* cui i corrispondenti capitoli di spesa fanno riferimento non trovano riscontro nella Missione 11 cui il programma si riferisce ma sono classificate nelle Missioni 17 "***Ricerca e innovazione***" e 26 "***Politiche per il lavoro***". In particolare, i crediti d'imposta fruiti dalle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo ivi incluse quelle per farmaci innovativi, compresi i vaccini sono agevolazioni classificate sotto la Missione 17 "***Ricerca e innovazione***"; per tali agevolazioni i capitoli collegati nn. 7828 e 7829 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinati alla regolazione contabile, sono invece classificati nella Missione 11, sotto l'azione "*Ricerca e sviluppo*" del programma di spesa "*Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità*". Altra differenziazione di classificazione si rinviene per la

misura agevolativa inerente il *cuneo fiscale*, misura classificata nella missione 26 "***Politiche per il lavoro***", mentre l'azione di spesa "*Riduzione cuneo fiscale*" cui è associato il relativo capitolo 3897 (4.315,9 mln per l'anno 2026 a L.V.) è classificata sotto la Missione 11 "***Competitività e sviluppo delle imprese***".

Come si evince dalla Tavola relativa ai programmi di spesa, i capitoli associati alle azioni sottostanti al programma "***Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità***" rientrano nelle categorie di spesa selezionate per il confronto e aventi collegamenti con le misure agevolative (esposti in Allegato B) ad eccezione del capitolo 3827 classificato nella categoria 12 "altre uscite correnti"; tale capitolo non figura in Allegato B, in quanto la categoria 12 non rientra tra quelle selezionate per il confronto.

I capitoli rientranti nelle categorie selezionate sono preordinati, nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio, alla regolazione contabile riversando all'entrata del bilancio dello Stato le somme fruite in compensazione dai beneficiari per i contributi ad essi riconosciuti sotto forma di credito d'imposta (fa eccezione il cap. 3820/MEF la cui dotazione è preordinata sia per la regolazione contabile sia per gli eventuali rimborsi, tramite l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, ai contribuenti che non intendono optare per la fruizione del credito d'imposta in compensazione e richiedono di conseguenza il rimborso di quanto ad essi spettante).

Per la Missione in esame, i capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze rientranti nelle categorie selezionate sono presenti nell'Allegato B (complessivamente n. 25) ed esposti in Sezione 1 (n.5) e Sezione 2 (n.20). In particolare:

- **n. 5** capitoli (3878, 3887, 3888, 3897, 3820) sono esposti nella Sezione 1 dell'Allegato B (**crediti d'imposta qualificati spese fiscali**). I capitoli 3878, 3887, 3888 e 3897 sono destinati unicamente alla regolazione contabile mentre la dotazione del capitolo 3820 è utilizzata in parte per il rimborso agli autotrasportatori qualora non optino per la fruizione del credito d'imposta e in parte per la regolazione contabile qualora invece fruiscano del credito d'imposta in compensazione; hanno un collegamento "lineare" con le agevolazioni fiscali i capitoli 3878, 3887 e 3820; hanno un collegamento "trasversale" i capitoli 3888 e 3897;
- **n. 20** capitoli sono inclusi nella Sezione 2 dell'Allegato B (trattandosi di capitoli collegati a **crediti d'imposta non qualificati spese fiscali**)[1]. Hanno un collegamento lineare i capitoli 3842, 3853 e 7811 rispettivamente con i seguenti crediti d'imposta: *a)* credito d'imposta per le spese di consulenza sostenute fino al 31 dicembre 2027 per la quotazione delle PMI; *b)* credito d'imposta fruito da soggetti persone fisiche per gli investimenti in start-up e PMI innovative; *c)* credito d'imposta c.d. *bonus pubblicità*. Per gli altri 17 capitoli il collegamento è "trasversale" o "atipico".

[1] Si tratta dei capitoli nn. 3826, 3842, 3853, 3862, 3870, 3872, 3873, 7761, 7765, 7768, 7780, 7800, 7806, 7810, 7811, 7812, 7816, 7824, 7828, 7829.

– **Ministero delle imprese e del *made in Italy***

Relativamente ai programmi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* le risorse sono distribuite su n. 6 programmi: *Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società* (26,7 mln); *Incentivazione del sistema produttivo* (3.313,5 mln); *Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale* (79,1 mln); *Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa* (2.159,6 mln); *Interventi in materia di difesa nazionale* (3.059,8 mln); *Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie* (207 mln).

Di tutti i capitoli associati ai programmi di spesa della Missione 11 del predetto stato di previsione, solo n. 3 capitoli sono collegati a misure agevolative ed esposti nella Sezione 2 dell'Allegato B (cap. **7321** e **7493**). Il collegamento relativo al capitolo **7321** è di tipo "trasversale" in quanto la misura agevolativa (credito di imposta relativo all'acquisto di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kw delle categorie l1 e l2), volta a migliorare la qualità ambientale, è classificata nella Missione 18 "**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**". E'invece "lineare" il collegamento tra il capitolo **7493** e la relativa misura agevolativa (credito di imposta per investimenti in beni strumentali "industria 4.0"): entrambi (cap. 7493 e misura agevolativa) figurano classificati nella sessa Missione (11).

Passando all'analisi dell'incidenza dei programmi e delle categorie di spesa della Missione 11 in esame, si evidenzia che le risorse per la realizzazione del programma "***Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità***" (58.219 mln) rappresentano circa l'84,6% rispetto al totale della Missione (**68.794,1** mln). All'interno di tale programma, le categorie di spesa più significative per l'entità delle risorse destinate agli interventi ivi previsti sono rappresentate da:

- *"contributi agli investimenti ad imprese"* categoria presente su più azioni con prevalenza di risorse sull'azione **"Incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico"** (42.700 mln per il 2026 sul cap. 7780, pari al 62,1% rispetto alla Missione) e in misura inferiore alle altre azioni (Settore agricolo; Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria; Ricerca e sviluppo; Attività manifatturiere; Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici);
- "*trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private*", unica categoria di spesa dell'azione ***"riduzione cuneo fiscale***" (circa 8,7 miliardi, pari al 12,6% rispetto alla Missione);
- "*trasferimenti correnti a imprese*" (3.669,1 mln pari al 5,1% rispetto alla Missione) ascrivibili prevalentemente (3.509,4 mln) all'azione ***"Settore creditizio e bancario"*** (1.960 mln) e all'azione ***"Settore dell'autotrasporto"*** (1.549,4 mln).

Misure agevolative

Ai fini dei collegamenti ***di tipo lineare*** tra agevolazioni fiscali e interventi di spesa classificati nella Missione 11 **"Competitività e sviluppo delle imprese"** rileva, per il versante spesa, la distinzione tra interventi di parte corrente e interventi in conto capitale:

collegamenti con capitoli di spesa di parte corrente

- agevolazioni collegate a capitoli esposti in Sezione 1 (3820-3878-3887/MEF) relative rispettivamente: *a)* alla riduzione dell'accisa per il settore autotrasporto; *b)* alla riduzione delle aliquote di accisa a favore di altri beneficiari; *c)* al credito d'imposta per imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdite d'esercizio, derivanti dal riallineamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali a seguito di operazioni straordinarie.

collegamenti con capitoli di spesa in conto capitale

- agevolazioni collegate a capitoli di spesa esposti in Sezione 2 (7811/MEF e 7493/Ministero imprese) concernenti rispettivamente: *a)* i crediti di imposta a favore di imprese e lavoratori autonomi per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica (anche online) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali; *b)* i crediti di imposta per investimenti in beni strumentali "industria 4.0".

Determinanti per le valutazioni e le verifiche sulla presenza o meno di eventuali duplicazioni o sovrapposizioni *spese fiscali-programmi di spesa*, sono le finalità di ciascuna componente. Per cogliere con immediatezza se misura agevolativa e capitolo di spesa collegato abbiano la medesima finalità le Sezioni 1 e 2 dell'Allegato B recano tra gli elementi informativi delle componenti esaminate le rispettive finalizzazioni. Per la Missione in esame le finalità delle componenti di ciascuno dei predetti collegamenti non sono le medesime. La finalità dei capitoli di spesa è quella di attuare il principio dell'integrità del bilancio attraverso il meccanismo della regolazione contabile mentre le finalità delle misure agevolative, come evidenziato nell'Allegato B, sono differenti sia rispetto a quella dei corrispondenti capitoli di spesa sia tra la misura agevolativa di riferimento rispetto alle altre agevolazioni.

Da evidenziare i nuovi collegamenti: ***a)*** il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica (art. 5 del decreto-legge 104/2023) collegato al capitolo 7353/Min.Imprese finalizzato ad effettuare la regolazione contabile; mentre la finalità del credito d'imposta è di rafforzare la capacità di incontro tra il mondo della ricerca e le imprese nell'applicazione di tecnologie all'avanguardia promuovendo gli investimenti in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative; ***b)*** il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali "Transizione 5.0" ai cui oneri si provvede a valere sulla nuova misura PNRR M7 – Investimento 15 "Transizione

5.0” finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia (capitolo 8003/Mef che alimenta gli appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale).

Conclusioni

L’analisi dei Programmi di spesa e delle Misure agevolative evidenzia che le due componenti, anche nei casi di collegamenti tra loro, non hanno medesime finalità. I capitoli di spesa e le misure agevolative osservati per la Missione in esame non evidenziano pertanto collegamenti suscettibili di configurare duplicazioni o sovrapposizioni tra loro.

MISSIONE 13: DIRITTO ALLA MOBILITA' E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO

Programmi di spesa

La Missione 13 “**Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto”** (**14.610** milioni di euro, Previsione assestata 2026 a legislazione vigente) è condivisa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’economia e delle finanze.

I programmi di spesa della Missione in esame associati ai predetti Dicasteri sono complessivamente 7 di cui 1 relativo al MEF e 6 al MIT:

Ministero dell’economia e delle finanze (**4.656,1** mln)

- *Sostegno allo sviluppo del trasporto* (4.656,1 mln)

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (**9.953,9** mln)

- *Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale* (296,8 mln);
- *Autotrasporto ed intermodalità* (333 mln);
- *Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo* (65,3 mln);
- *Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario* (1.061,9 mln);
- *Sviluppo e sicurezza della mobilità locale* (7.587,2 mln)
- *Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne* (609,7 mln).

Ministero dell’economia e delle finanze

Il programma “*Sostegno allo sviluppo del trasporto*” è realizzato attraverso due azioni:

- *Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo* (4,4 mln);

- *Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario* (4.651,7 mln).

Rispetto al programma di spesa, quest'ultima azione mostra un'incidenza delle risorse per il contratto di servizio e di programma del 99,9%. Con riguardo alle categorie economiche in cui si classificano le spese del "Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario", il 65% circa delle spese sono concentrate nella categoria *contributi agli investimenti alle imprese* e il 35% circa nella categoria dei *trasferimenti correnti a imprese*. Si tratta prevalentemente di contributi in conto impianti all'impresa Ferrovie dello Stato SpA per la realizzazione del programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (3.035,6 mln per il 2026 - cap. 7122) e di trasferimenti correnti all'impresa Ferrovie dello Stato (dotazione complessiva di 1.616,1 mln per il 2026 distribuita in minima parte sul capitolo 1539 e in prevalenza sui capitoli 1541 e 1542), in particolare:

- sul capitolo 1541 la cui dotazione (1.250,6 mln) è destinata all'impresa Ferrovie dello Stato, o a società dalla stessa controllate, in relazione agli obblighi di esercizio dell'infrastruttura nonché all'obbligo di servizio pubblico via mare tra terminali ferroviari;
- sul capitolo 1542 le cui risorse (365,4 mln) sono destinate all'impresa Ferrovie dello Stato S.p.A., e a società dalla stessa controllate, in relazione agli obblighi tariffari e di servizio per il trasporto viaggiatori di interesse nazionale in relazione agli obblighi tariffari e di servizio per il trasporto viaggiatori di interesse nazionale.

In ordine al capitolo 1539 va segnalato il collegamento "**atipico**" con l'agevolazione tariffaria (come riportato in Sezione 2-Allegato B). Infatti tale capitolo è collegato ad agevolazioni relative alle tariffe finalizzate al sostegno e allo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci. Le relative risorse sono destinate al rimborso all'impresa Ferrovie dello Stato SpA per le agevolazioni tariffarie applicate al trasporto delle merci, in esecuzione dell'accordo Italo-Ungherese ratificato con legge 440/1989; è una misura non fiscale, non erariale, non rientrante perciò nella Tavola 1.

Quanto invece al trasporto aereo è previsto nell'ambito dell'azione "*Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo*" il capitolo 1723/MEF la cui dotazione (4,4 mln per il 2026) viene assegnata all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, classificato nella categoria dei trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche con un'incidenza marginale (meno dello 0,1% sia rispetto al programma sia rispetto alla Missione). Tale capitolo non ha collegamenti con misure agevolative ed è quindi riportato nella Sezione 3 dell'Allegato B, al pari dei capitoli nn. 1541-1542-7122.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Le azioni sottostanti ai programmi previsti nell'ambito della Missione 13 mirano ai seguenti obiettivi:

- assicurare i servizi di motorizzazione all'utenza ed i controlli sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi;
- prevenire l'incidentalità e migliorare la sicurezza stradale;
- ottimizzare le procedure per l'erogazione di contributi, per le verifiche ed i controlli, per gli interventi per la sicurezza della circolazione, per i provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci;
- promuovere la razionalizzazione e l'efficientamento del trasporto aereo nonché lo sviluppo del trasporto ferroviario attuando azioni per garantire la competitività, l'interoperabilità e la sicurezza della circolazione;
- dare impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI;
- promuovere lo sviluppo e l'efficientamento dei sistemi di trasporto pubblico locale e regionale;
- incrementare l'efficienza nel Trasporto per vie d'acqua interne;
- aumentare la competitività degli scali portuali migliorandone l'accessibilità lato mare e lato terra;
- promuovere interventi in materia di innovazione e sostenibilità ambientale in campo navale.

Nell'ambito della Missione in esame relativamente ai programmi di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di tutti i capitoli riportati nella Tavola 12 in corrispondenza delle categorie selezionate per il confronto nessuno presenta collegamenti con agevolazioni.

Misure agevolative

Nella Tavola 1, per la Missione in esame, sono riportate le misure agevolative concernenti le riduzioni delle aliquote delle accise sui carburanti, il regime speciale IVA (per Trasporti internazionali di persone; per prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante taxi; per i documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone e per i documenti di sosta relativi ai parcheggi di veicoli), la riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni, l'esclusione dal reddito imponibile del buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale e del "buono patente autotrasporto" (c.d. *bonus patente*)[2]. Tali misure - fatta eccezione per la ***riduzione dell'accisa sui carburanti per i Taxi*** - sono colte sul lato entrata, con conseguenti effetti sul bilancio in termini di riduzioni di gettito. Quanto alle finalità delle misure agevolative suindicate, si tratta di agevolazioni con finalità diverse: è ***misura a rilevanza sociale*** l'applicazione di un'aliquota pari al 30% di quella normale sui carburanti per i trasporti ferroviari di passeggeri e merci; sono ***interventi settoriali*** la

[2] Il *bonus patente* è un contributo, pari all'80% della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, riconosciuto fino al 31 dicembre 2026 e per una sola volta, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.

riduzione dell'accisa sui carburanti per i Taxi e la riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni dal 7,5% allo 0,05% per le navi immatricolate in Italia; è volta a garantire la ***compatibilità con l'ordinamento comunitario*** la non imponibilità con diritto alla detrazione a monte nei trasporti internazionali di persone nel rispetto di accordi internazionali; mentre sono finalizzate alla ***semplificazione del sistema*** le misure agevolative sui regimi speciali IVA.

Le finalità delle misure agevolative descritte e le finalità degli interventi di spesa illustrati non presentano analogie. L'unico collegamento riguarda la misura fiscale di riduzione dell'accisa su benzina e GPL per le autovetture in servizio pubblico di piazza (***servizio Taxi***) - compresi i motoscafi in servizio analogo e quelli lacuali per il servizio pubblico da banchina per il trasporto delle persone. E' un collegamento "trasversale" con il capitolo 3816 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: la misura agevolativa è classificata nella **Missione 13** *"Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto"* mentre il capitolo 3816 è allocato nella **Missione 29** *"Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica"*.

<u>Conclusioni</u>

Unici collegamenti riscontrati sono:

- il legame tra l'agevolazione tariffaria e il capitolo 1539/MEF; trattasi di collegamento "atipico", riportato nella Sezione 2 dell'Allegato B in cui sono evidenziate anche le differenti finalità (l'agevolazione tariffaria è finalizzata al sostegno e allo sviluppo del trasporto ferroviario; l'intervento di spesa di cui al cap. 1539 è finalizzato a ristorare l'impresa Ferrovie dello Stato SpA delle minori somme introitate per effetto delle agevolazioni tariffarie applicate per il trasporto delle merci);
- il legame tra la *riduzione dell'accisa sui carburanti per i Taxi* classificata in **Missione 13** e il corrispondente capitolo 3816/MEF classificato in **Missione 29;** trattasi di collegamento di tipo "trasversale", esposto in Sezione 1 dell'Allegato B. Anche con riguardo a tale ultimo collegamento, le finalità dell'agevolazione e dell'intervento di spesa sono differenti: la finalità della misura fiscale è quella di sostenere, alleggerendo il costo del carburante, il servizio pubblico di piazza, compresi i motoscafi in servizio analogo e quelli lacuali per il servizio pubblico da banchina per il trasporto delle persone; lo stanziamento del capitolo di spesa 3816 invece è utilizzato in parte per la regolazione contabile e in parte per la restituzione e i rimborsi di accisa connessi alla riduzione della relativa aliquota a favore degli esercenti il servizio pubblico di piazza.

MISSIONE 16: COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Programmi di spesa

Il "*Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy*" è l'unico programma di spesa della Missione 16 (**457,3** milioni di euro, previsione 2026 a legislazione vigente), iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Le azioni per il conseguimento degli obiettivi della Missione in esame, oltre a quella concernente le "*spese di personale per il programma*" (15,3 mln), sono:

- *Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane* (232,1 mln)*;*
- *Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale* (209,8 mln);

I capitoli di spesa della Missione 16 relativi alle categorie selezionate per il confronto, non avendo alcun collegamento con misure agevolative, sono inclusi nell'Allegato B-Sezione 3.
Le incidenze percentuali delle categorie economiche riportate nella Tavola relativa ai programmi di spesa calcolate rispetto al programma coincidono ovviamente con quelle calcolate rispetto alla Missione in esame essendo il programma "*Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy*" l'unico presente nella Missione 16.

Misure agevolative

Non si evidenziano agevolazioni per il confronto con interventi di spesa.

Conclusioni

Nella Tavola 1 non risultano misure agevolative per la Missione 16; per contro nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativamente al programma di spesa "*Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy*" sono associati 20 capitoli di cui solo 5 capitoli 2309, 2320, 2414, 2415 e 2422, rientrando nelle categorie selezionate per il confronto e non avendo collegamenti con misure agevolative - né lineari, né trasversali, né atipici - figurano in Sezione 3 dell'Allegato B.

MISSIONE 17: RICERCA E INNOVAZIONE

Programmi di spesa

La Missione 17 **"Ricerca e innovazione"** (**4.405,8** milioni di euro, previsione per l'anno 2026 a L.V.) - condivisa tra più Ministeri - è svolta attraverso i seguenti programmi di spesa:

Ministero dell'economia e delle finanze

- *Ricerca di base e applicata* (1.477,5 mln);

Ministero delle imprese e del made in Italy

- *Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione* (10,5 mln);

Ministero dell'Università e della Ricerca

- *Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata* (2.420 mln);

Ministero della salute

- *Ricerca per il settore della sanità pubblica* (465,6 mln);
- *Ricerca per il settore zooprofilattico* (32,2 mln).

Con riguardo al programma di spesa *Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata* (2.420 mln) del Ministero dell'Università e della ricerca, la cui previsione corrisponde a circa il 55% delle risorse complessive assegnate alla Missione, è significativa l'azione relativa ai "***Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati***"(2.251,4 mln per il 2026, circa il 93% rispetto al programma), le cui risorse sono volte alla realizzazione dell'obiettivo di consolidamento e potenziamento della Ricerca nonché rafforzamento della cooperazione pubblico-privata. Nell'ambito di tale azione, la categoria dei *contributi agli investimenti* ad Amministrazioni pubbliche concentra complessivamente una quota consistente pari a 2.126,8 milioni di euro (con un'incidenza dell'88% circa rispetto al programma e del 48,3% rispetto alla Missione).

Nella Tavola relativa ai programmi di spesa della Missione in esame per nessuno dei capitoli osservati è stato riscontrato un legame con misure agevolative. Dai riscontri e comparazioni espletati, come evidenziato nell'apposita Sezione dell'Allegato B, non sono emersi collegamenti "lineari" con misure agevolative classificate in tale Missione; pertanto i capitoli osservati, ossia quelli riferiti alle categorie selezionate della Missione in esame, sono esposti tutti nella Sezione 3. Con riferimento invece alle misure agevolative esposte nella Tavola 1 - Missione 17 - sono presenti misure riconosciute sotto forma di crediti d'imposta che hanno un collegamento con capitoli di spesa; detti capitoli sono però allocati in Missione diversa da quella in esame. Tali collegamenti quindi rientrano nella tipologia di

quelli c.d. “trasversali”, illustrati al punto successivo (**Misure agevolative)** e sono conseguentemente riportati nella Sezione 2-Allegato B.

Misure agevolative

Le misure agevolative presenti nell’ambito della Missione 17 “Ricerca e innovazione” sono finalizzate essenzialmente per sostenere e incoraggiare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione. Le principali misure sono:

- la deducibilità dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità;
- deduzione forfetaria del 25% (elevata al 40% se il percettore non ha superato i 35 anni di età) per i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
- il *Nuovo Patent Box* introdotto con l’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, poi modificato con la legge di bilancio 2022 (LB 30.12.21, n. 234) consente, al soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa, una deduzione fiscale maggiorata delle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo. In luogo della parziale detassazione del reddito di impresa derivante dall’impiego di beni intangibili (vecchio patent box), il nuovo beneficio si sostanzia in una deduzione fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali, da esporre nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento; il predetto articolo 6 infatti prevede, al comma 3, che ai fini delle imposte sui redditi i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti che hanno esercitato l’opzione per il nuovo patent box «*in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggiorati del 110 per cento*»;
- il *credito d'imposta* per investimenti in ricerca e sviluppo, per l’innovazione tecnologica e altre attività innovative (collegato al capitolo 7828/MEF);
- la deduzione forfetaria del 25% per i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi è una misura per la semplificazione del sistema.

Per le attività in ricerca e sviluppo (*R&S*) vanno tenute distinte l'agevolazione sotto forma di credito d'imposta e l'agevolazione riconosciuta come deduzione dal reddito in particolare *nuovo patent box*; ciò non tanto e non solo per la differente contabilizzazione in bilancio[3], quanto per la consistenza sinergica di ciascuno dei due distinti strumenti volti entrambi ad incentivare e ad agevolare le attività di ricerca e sviluppo ma agendo diversamente nelle varie fasi di svolgimento delle stesse e con una efficacia significativa realizzata attraverso la deduzione dal reddito del *nuovo patent box*, e mediante la fruizione del credito d'imposta (incentivando l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese). Il nuovo Patent Box è vantaggioso per quelle imprese che sviluppano software, brevetti industriali, disegni e modelli, in quanto i costi relativi a questi beni possono beneficiare sia del credito d'imposta ricerca e sviluppo che del nuovo patent box, raggiungendo un risparmio fiscale complessivo superiore al 50% del costo sostenuto.

Il collegamento esistente tra l'agevolazione sotto forma di credito d'imposta e il capitolo di spesa n. 7828 è di tipo "trasversale": il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è incluso nella Missione 17 mentre il corrispondente capitolo di spesa (cap. 7828/MEF) è allocato nella Missione 11.

Conclusioni

Lo stanziamento del capitolo di spesa 7828/MEF è finalizzato alla regolazione contabile nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio; mentre il credito d'imposta, riconosciuto alle imprese per investimenti in ricerca e sviluppo, è finalizzato ad incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti in particolare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le differenti finalità tra l'*intervento di spesa* (capitolo 7828) e la *misura agevolativa* (credito d'imposta) evidenziano l'assenza di sovrapposizione o duplicazione di benefici.

MISSIONE 18: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programmi di spesa

La Missione "***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***" è condivisa tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero della

[3] Il credito d'imposta, registrato in spesa, è collegato al capitolo 7828/MEF con uno stanziamento di 739 milioni per il 2025 destinato alla regolazione contabile; la perdita di gettito derivante dalla deduzione dal reddito del nuovo *patent box* è colta in entrata.

difesa, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La previsione di spesa per l'anno 2026 è di **3.144,9** milioni di euro, così costituita:

Ministero dell'Economia e delle Finanze (30 mln)

- *Sostegno allo sviluppo sostenibile* (30 mln);

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (2.560,1 mln)

- *Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale* (23,2 mln)
- *Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico* (633,4 mln);
- *Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino* (332,6 mln);
- *Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile* (19,2 mln);
- *Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche* (105,8 mln)
- *Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica* (1.018,4 mln);
- *Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento* (38,1 mln);
- *Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente* (11,1 mln);
- *Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria* (378,3 mln).

Ministero della Difesa (503,7 mln)

- *Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare* (503,7 mln);

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (51,1 mln)

- *Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali* (51,1 mln).

Il programma "***Sostegno allo sviluppo sostenibile***", posto in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, annovera l'azione "*Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali*" (30 mln, pari all'1% circa rispetto alla Missione).

Le risorse in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (2.560,1 mln per il 2026, 81,4% del totale delle risorse assegnate alla Missione), distribuite tra i nove programmi come sopra indicato, sono in prevalenza attribuite alle seguenti azioni: "*Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari*"(928,4 mln), "*Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico*" (497,4 mln), "*Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria*"(375,9 mln),

"*Interventi di risanamento ambientale e bonifiche"* (101,9 mln), *"Finanziamento della ricerca nel settore ambientale"* (100,9), "*Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici*" (158,9 mln), "*Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato*" (80,9 mln), "*Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico*"(10,4 mln).

Nel programma relativo al Ministero della Difesa "**Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare**"(503,7 milioni di euro) all'azione "*spese di personale per il programma*" sono ascritte risorse per 464 milioni di euro (92% circa rispetto al programma di spesa) i restanti 39,7 milioni di euro (circa 8% rispetto al programma di spesa) riguardano principalmente spese per consumi intermedi e investimenti fissi lordi necessari allo svolgimento delle azioni di controllo, prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare nonché protezione del territorio e contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora. Si tratta di azioni in cui è richiesto l'approntamento e l'impiego di Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare che giustifica e spiega il 92% delle risorse del programma per le spese di personale.

Al programma "**Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali**" del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono assegnate risorse per circa 51,1 milioni di euro per l'anno 2026 concentrate prevalentemente sull'azione "*Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES*" (45,9 milioni di euro, circa il 90% rispetto al programma).

Misure agevolative

Le misure agevolative della Missione 18 **"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"**, rappresentate da crediti d'imposta, esenzioni, deduzioni, detrazioni e imposta in misura fissa, sono raggruppabili nelle seguenti tipologie di finalità:

- **tutela del territorio e dell'ambiente** (credito d'imposta per erogazioni liberali per bonifica ambientale, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico e sistemazione di parchi e aree verdi). I collegamenti tra le misure agevolative in forma di crediti d'imposta e i capitoli di spesa corrispondenti sono tre: due di tipo "orizzontale" o "lineare" (i capitoli di spesa sono classificati nella stessa Missione 18 dell'agevolazione correlata), l'altro "trasversale" (il capitolo di spesa è in Missione 11, diversa dalla Missione 18 in cui è classificata l'agevolazione ad essa correlata) come di seguito indicato:

  - Credito d'imposta, nella misura del 65%, per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici ai fini della bonifica ambientale, prevenzione e

risanamento del dissesto idrogeologico, sistemazione di parchi e aree verdi e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica (cap. 7525/Ambiente – Missione 18 – collegamento lineare);

- Credito d'imposta riconosciuto a favore di tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432/2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate (cap. 7094/Ambiente - Missione 18 - collegamento lineare);
- Credito d'imposta incentivi rottamazione acquisto veicoli a due ruote non inquinanti (cap. 3862/MEF – Missione 11 – collegamento trasversale);

- **sostegno per zone di speciale tutela ambientale** (esenzione da imposta catastale per atti di trasferimento di terreni in zone montane; deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali e zone di speciale tutela paesistico-ambientale);
- **semplificazione del sistema** (Esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale e bollo su atti e provvedimenti in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria promossi da regioni, province, comuni e comunità montane, accesso gratuito alle conservatorie dei registri immobiliari da parte dei Consorzi di bonifica e irrigazione e rilascio gratuito dei relativi **certificati);**
- **contenere l'inquinamento promuovendo l'utilizzo dei mezzi pubblici** (detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro, sostenute anche per i familiari a carico - misura avente rilevanza sociale).

Conclusioni

L'analisi svolta tra *misure agevolative* e *programmi di spesa*, riportata nella Sezione 2 dell'Allegato B, evidenzia che le due componenti non hanno medesime finalità. Le agevolazioni della Missione 18 riconosciute sotto forma di crediti d'imposta sono finalizzate alla tutela del territorio e dell'ambiente; gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa (3862/Mef e 7525/Ambiente) sono finalizzati all'integrità del bilancio attraverso la regolazione contabile.

MISSIONE 19: CASA E ASSETTO URBANISTICO

Programmi di spesa

La Missione "**Casa e assetto urbanistico"** (**814,6** milioni di euro, previsione 2026 a legislazione vigente) è condivisa tra il Ministero dell'economia e delle finanze (304,7 milioni di euro) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (509,9 milioni di euro). I programmi di spesa di ciascuno dei predetti Ministeri sono:

Ministero dell'economia e delle finanze

- *Politiche abitative e riqualificazione periferie*

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

- *Politiche abitative, urbane e territoriali*

Al programma "***Politiche abitative e riqualificazione periferie***" del Ministero dell'economia e delle finanze sono associate due azioni: "*Politiche abitative*" (270 mln) e "*Riqualificazione periferie e aree urbane degradate*" (34,7 mln), con imputazione rispettivamente alla categoria "contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private" e alla categoria "contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche". I capitoli associati alle azioni suddette sono rispettivamente il capitolo 7077 (*Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari*) e il cap. 7487 (*Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il fondo complementare PNRR - ecosistemi per l'innovazione al sud in contesti urbani marginalizzati*).

Il programma *"***Politiche abitative, urbane e territoriali**" del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (509,9 mln) annovera, oltre all'azione "*spese di personale per il programma*" (4,7 mln), le seguenti azioni:

- "*Edilizia residenziale sociale*" (477,5 milioni di euro), con un'incidenza percentuale del 58,6% rispetto alla Missione e del 93,6% rispetto al programma. L'azione in esame è composta essenzialmente da "contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche" e da "trasferimenti correnti ad imprese";
- "*Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo*" cui sono ascritte risorse per 27,6 milioni di euro (circa 5,4% rispetto al programma e 3,4% rispetto alla Missione).

L’obiettivo correlato alle azioni sottostanti al programma di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è quello di incrementare la disponibilità di alloggi di edilizia residenziale per ridurre il disagio abitativo e realizzare il Piano Città per riqualificare le aree urbane degradate.
I capitoli indicati nella Tavola relativa ai programmi di spesa, allocati nella Missione 19 e riferiti alle categorie selezionate e osservate per il confronto (4-5-6-10-22-23-24), non presentano collegamenti con misure agevolative e pertanto figurano esposti nella Sezione 3 dell’Allegato B.

Misure agevolative

Le misure agevolative della Missione “**Casa e assetto urbanistico**” sono finalizzate a:
1) **sostenere e tutelare diritti fondamentali e interessi di rilevanza sociale** (tra cui la detrazione per interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale; detrazione per interessi passivi relativi a mutui per interventi di recupero del patrimonio edilizio; detrazione per le spese di realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici; deduzione della rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso; credito d’imposta per le spese documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturato continuo sugli immobili; non concorrenza alla formazione del reddito del contributo erogato in favore dei soggetti che sostengono spese per interventi di cui all'art. 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020, su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza; aumento nella misura del 110 per cento introdotto dall'art. 4, comma 2, D.L. 30 giugno 2025, n. 95, della detrazione in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis del citato art. 119; l'incentivo spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione; in alternativa al contributo i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sono aumentati del 50 per cento; per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, detrazione di cui ai citati commi 1-ter e 4-quater nella misura del 110 per cento anche per le spese sostenute nell'anno 2026, esclusivamente nei casi disciplinati dall'art. 2, comma 3-ter.1, del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11; non concorrenza alla formazione del reddito del contributo erogato in favore dei soggetti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro che hanno esercitato l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, dell'art. 119, del D.L. n. 34 del 2020; applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di

immobili sui quali siano stati eseguiti interventi agevolati di cui all'art. 119, del D.L. n. 34/2020; non concorrenza alla formazione del reddito del contributo erogato in favore dei soggetti che sostengono spese per interventi di cui all'art. 119, commi 1-ter e 4-quater, del D.L. n. 34 del 2020, su immobili danneggiati dagli eventi sismici).

2) **tutelare l'ambiente** (detrazione per spese di manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate);

3) **favorire l'emersione degli imponibili** (tra cui la detrazione per canoni di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale; ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile derivante dai contratti a canone concordato, dai contratti di natura transitoria a studenti universitari e dai contratti di locazione stipulati dagli enti locali; detrazione per compensi pagati agli intermediari per l'acquisto dell'abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità; detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui art.16-bis, comma 1, lettera *i)*, del TUIR, realizzati su edifici ricadenti nelle zone sismiche);

4) **evitare doppie imposizioni** (deduzione di canoni, livelli, censi, ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; esclusione dalla tassazione, in quanto non considerate produttive di redditi di fabbricati, le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni e destinate a specifici utilizzi; detrazioni per interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A e B);

5) **semplificare il sistema** (applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 20%, sulle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni; applicazione, dal 1° gennaio 2024, di un'imposta sostitutiva del 26% di cui all'art. 1, comma 496, della legge n. 266/2005, sulle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati eseguiti interventi agevolati di cui all'art. 119, del decreto-legge n. 34/2020, che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione).

Misura introdotta nel 1° semestre 2025: Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater dell'art. 119, d.l. n.34/2020 spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, nella misura del 110 per cento. L'incentivo spetta per l'importo

eccedente il contributo previsto per la ricostruzione; in alternativa al contributo i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sono aumentati del 50 per cento

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione di cui ai commi 1-ter e 4-quater del D.L. n. 34 del 2020 spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente nei casi disciplinati dall'art. 2, comma 3-ter.1, del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11.

Conclusioni

Le agevolazioni classificate nella Missione 19 non evidenziano correlazioni con i programmi di spesa; esse sono contabilizzate sul versante entrate e quindi il livello del gettito previsto in bilancio sconta i minori introiti conseguenti da tali agevolazioni. La comparazione tra programmi di spesa e misure agevolative della Missione in esame non ha evidenziato collegamenti, legami e affinità tra loro, escludendosi duplicazioni o sovrapposizioni. I capitoli di spesa della Missione in esame rientranti nelle categorie selezionate (4-5-6-10-22-23-24) sono riportati tutti nella Sezione 3 dell'Allegato B.

MISSIONE 20: TUTELA DELLA SALUTE

Programmi di spesa

Alla Missione "**Tutela della salute**" (**2.144,3** milioni di euro per l'anno 2026 a L.V.), svolta dal Ministero della salute, sono associati 6 programmi di spesa:

- *Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante* (873,5 mln);
- *Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano* (14,2 mln);
- *Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario* (10 mln);
- *Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria* (332,3 mln);
- *Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie* (483,1 mln);
- *Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali* (431,2 mln).

Le azioni di spesa più significative di tali programmi sono rispettivamente quella relativa agli "***Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali***" (531,3 mln, 60,8% rispetto al programma e 24,8% rispetto alla Missione), quella riguardante la "***Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali e assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale***" (217,6 mln, 50,5% rispetto al programma e 10,1% rispetto alla Missione) e quella su "***Programmazione, coordinamento e monitoraggio del SSN e verifica e monitoraggio dei LEA***" (460 mln, 95,2% rispetto al programma e 21,5% rispetto alla Missione).
Gli interventi, sotto il profilo economico, inerenti l'intera Missione sono prevalentemente concentrati tra "*contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche*", "*Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche*" e "*Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private*".

Misure agevolative

Le misure agevolative della Missione "**Tutela della salute**" sono interventi a rilevanza sociale quali le detrazioni per spese sanitarie, spese mediche e di assistenza specifica e per prestazioni mediche specialistiche; le deduzioni delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Vi rientrano altresì le detrazioni per contributi associativi e per le donazioni effettuate da enti o privati all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova; la riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze; la deduzione dei contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale; l'esenzione dall'imposta di donazione, ipotecaria e catastale per le donazioni a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di immobili con specifica destinazione a finalità sanitarie; le deduzioni delle erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità; detrazioni ai fini IVA in relazione ad acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale che si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione; il credito d'imposta (scadenza 2030) alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (collegato a cap. 7829/Mef); il contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 65 per cento, a favore dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca o che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati (collegato a cap. 7816/Mef).

Conclusioni

L'esame delle misure agevolative e dei programmi di spesa nell'ambito della Missione 20 "**Tutela della salute**" non hanno evidenziato affinità o collegamenti di tipo "orizzontale". Si riscontrano invece due collegamenti di tipo "trasversale" riguardanti: **a)** il credito d'imposta per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, riconosciuto alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi associato al capitolo 7829/MEF, classificato in Missione 11; **b)** il contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 65 per cento, a favore dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca o che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati associato al capitolo 7816/MEF, classificato in Missione 11. Tra i citati crediti di imposta e i correlati capitoli di spesa non vi sono affinità: le finalità degli aggregati in esame sono differenti. Le dotazioni dei suddetti capitoli sono destinate alla regolazione contabile; invece il credito d'imposta per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, è finalizzato a contrastare la diffusione del Covid-19 e dei virus in generale e il credito d'imposta per attività o progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani è finalizzato allo sviluppo di protocolli terapeutici sulle malattie rare e alla produzione di farmaci orfani.

MISSIONE 21: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI

Programmi di spesa

Nella Missione 21 "**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici**" (**2.984,4** milioni di euro, previsione 2026 a L.V.), di competenza del Ministero della cultura si annoverano i seguenti programmi di spesa:

- *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo* (501,3 mln);
- *Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale* (8,6 mln);
- *Tutela dei beni archeologici* (71,1 mln);
- *Tutela e valorizzazione dei beni archivistici* (150,9 mln);
- *Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria* (189,7 mln);
- *Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio* (182,7 mln);
- *Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale* (401 mln);

- *Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale* (870,7 mln);
- *Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane* (36,9 mln);
- *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo* (560,2 mln);
- *Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze* (6,8 mln);
- *Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero* (4,5 mln).

La Tavola programmi di spesa mostra tutte le incidenze, in valore assoluto e in percentuale, delle categorie in cui è classificata la spesa sia rispetto a ciascuno dei programmi della Missione in esame sia rispetto alla Missione stessa.

Misure agevolative

Le misure agevolative classificate nella Missione 21 sono rappresentate da detrazioni IRPEF, deduzioni IRPEF/IRES, esenzioni (imposta sulle assicurazioni), esclusioni (ai fini IRPEF/IRES/IVA/Successioni/Donazioni), riduzioni di aliquote d'imposta (registro, concessioni governative) nonché da crediti d'imposta fruibili in compensazione.

Riguardo alle finalità delle predette agevolazioni si delineano due tipologie di interventi:

1 - Misure finalizzate alla "Tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale";

2- Misure di rilevante valore culturale e artistico con finalità educative, sportive, religiose, di assistenza e solidarietà sociale e di potenziamento del settore cinematografico.

Rientrano nella prima tipologia:

- l'esclusione dal reddito complessivo dei redditi catastali degli immobili destinati ad usi culturali (musei, biblioteche, archivi, cineteche);
- l'esclusione dalle imposte sui redditi dei proventi percepiti nell'esercizio di attività commerciali svolte in conformità agli scopi istituzionali;
- non assoggettamento ad IVA delle cessioni di diritti d'autore effettuate dagli autori o dai loro eredi;
- l'esclusione dall'attivo ereditario di beni culturali;

- aliquota imposta di registro ridotta al 3 per cento e base imponibile minima per gli atti relativi a beni culturali;
- esclusione dall'asse ereditario ai fini dell'imposta di successione dei beni culturali a talune condizioni;
- esenzione dall'imposta le assicurazioni di beni di interesse artistico e storico soggetti alla disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Rientrano nella seconda tipologia le agevolazioni seguenti:

- <u>i crediti d'imposta</u> (con l'indicazione del capitolo collegato e della relativa dotazione per il 2024): 1. ***credito di imposta*****,** c.d. *art-bonus*, nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (capitolo 3885/MEF; 15,6 mln) – 2. ***credito d'imposta*** riconosciuto in favore degli esercenti sale cinematografiche (capitolo 3872/MEF; 22,5 mln) – 3. ***credito d'imposta*** per gli esercenti attività commerciale che operano nel settore della vendita dei libri al dettaglio (capitolo 3870/MEF; 7 mln); 4. ***credito d'imposta*** per le imprese produttrici di fonogrammi e di videoprogrammi musicali, per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti (capitolo 7768/MEF; 5 mln) - 5. ***crediti d'imposta per il cinema*** collegati al capitolo 7765/MEF (complessivamente 133 milioni per il 2025) cui si ricollegano vari crediti, in particolare trattasi del: a) *credito d'imposta* in favore delle imprese di <u>produzione</u> cinematografica e audiovisiva; b) *credito d'imposta* in favore delle imprese di <u>distribuzione</u> cinematografica e audiovisiva; c) *credito d'imposta* in favore delle industrie tecniche e di post-produzione; d) *credito d'imposta* alle imprese esercenti sale cinematografiche per il potenziamento dell'offerta cinematografica; e) *credito d'imposta* per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi in favore delle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione; f) *credito d'imposta* in favore dei soggetti IRES ed ai titolari di reddito d'impresa ai fini IRPEF non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione, commisurato al 30% dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive; tali crediti sono esposti in maniera più dettagliata nella sezione 2 dell'Allegato B;

- <u>le deduzioni:</u> ***1.*** delle erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, associazioni e fondazioni riconosciute con finalità di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico, nonché per le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale; ***2.*** delle erogazioni liberali in denaro (per un importo non superiore al 2% del reddito d'impresa a favore di enti o istituzioni pubbliche, associazioni e fondazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività nello spettacolo);

- <u>la riduzione</u> al 25% delle tasse sulle concessioni governative per i concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario.

- **le detrazioni** per erogazioni liberali in denaro e in natura a favore dello Stato, di enti territoriali, di istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciuti che svolgono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico, nonché per le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale;
- **l'esenzione IVA** per le operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio di enti e associazioni che perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonchè delle ONLUS;
- **l'equiparazione** ai soggetti esenti dall'Ires delle associazioni operanti nelle manifestazioni in ambito locale di particolare interesse storico, artistico e culturale;

Conclusioni

Tra le misure agevolative e i programmi di spesa classificati nella **Missione 21** non si riscontrano collegamenti "lineari". Sono presenti invece collegamenti di tipo "trasversale": alle agevolazioni concesse sotto forma di crediti d'imposta della **Missione 21** corrispondono capitoli di spesa del bilancio statale allocati nella **Missione 11** "***Competitività e sviluppo delle imprese***", nell'ambito del programma *"Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità"*, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzati alla regolazione contabile. Le analisi contenute nel presente Allegato e il confronto sulle finalità di ciascuna componente riportato nell'Allegato B non evidenziano duplicazioni o sovrapposizioni; l'esame dei collegamenti "trasversali" esistenti tra misure agevolative (crediti d'imposta) e corrispondenti capitoli di spesa dediti questi ultimi alle regolazioni contabili evidenzia che tali componenti non hanno le medesime finalità (Sezione 2-Allegato B). Tutte le altre misure agevolative (spese fiscali) classificate in Missione 21 (Tavola 1) riguardanti esenzioni, esclusioni e deduzioni dall'imponibile, detrazioni dall'imposta e riduzioni di aliquote, aventi comunque finalità diverse rispetto agli interventi di spesa, sono contabilizzate in entrata in termini di minor gettito.

MISSIONE 22: ISTRUZIONE SCOLASTICA
MISSIONE 23: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA

Programmi di spesa

La Missione 22 "Istruzione scolastica" e la Missione 23 "Istruzione universitaria e formazione post universitaria" sono di competenza rispettivamente del Ministero dell'Istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca.

Nella **Missione** "**Istruzione scolastica**" (**56.966,3** milioni per il 2026 a L.V.) sono presenti 9 programmi di spesa:

- *Programmazione e coordinamento dell'istruzione* (1.679,9 mln);
- *Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica* (233 mln);
- *Istituzioni scolastiche non statali* (726,5 mln);
- *Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale* (71,1 mln);
- *Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione* (192,1 mln);
- *Istruzione del primo ciclo* (33.999 mln);
- *Istruzione del secondo ciclo* (18.281,7 mln);
- *Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione* (424,6 mln);
- *Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole* (1.358,4 mln).

L'89% circa della spesa relativa alla Missione 22 è rappresentata dalle *spese di personale*; il restante 11% è destinato principalmente alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica nonché ad azioni specifiche inerenti l'edilizia scolastica e la sicurezza nelle scuole.

I programmi associati alla Missione 23 "**Istruzione universitaria e formazione post universitaria**" (11.193 milioni per il 2026 a L.V.) sono:

- *Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore* (512,1 mln);
- *Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica* (694,7 mln);
- *Sistema universitario e formazione post-universitaria* (9.712,8);
- *Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca* (11,2 mln);
- *Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale* (262,2 mln).

Sul programma "*Sistema universitario e formazione post-universitaria*", si concentrano risorse per l'86,8% rispetto al totale della Missione in esame riferite prevalentemente all'azione *Finanziamento alle Università statali* (9.443,5 mln, pari all'84,4% rispetto alle risorse della Missione e al 97,2% rispetto alle risorse del programma), prevalentemente classificate nella categoria di spesa *"Trasferimenti correnti alle Amministrazioni pubbliche"*.

Misure agevolative

Le tipologie di agevolazioni che rientrano nelle Missioni 22 e 23 si concretano in deduzioni, detrazioni, esenzioni ed esclusioni. La detrazione del 19% delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado è la misura con più alta frequenza (3,9 mln circa di soggetti).

Le finalità delle agevolazioni si possono raggruppare in tre tipologie di interventi: **1) misure per incoraggiare la ricerca e lo sviluppo** (attraverso le detrazioni e le erogazioni liberali effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, istituti scolastici di ogni ordine e grado e istituti tecnici superiori; il credito d'imposta in favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro nei confronti delle fondazioni ITS Academy collegato al capitolo di spesa 1470/Istruzione ai fini della regolazione contabile e l' esenzione da IRPEF dei compensi erogati per gli incarichi di ricerca destinati a giovani studiosi finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione introdotta dall'art. 22-ter, comma 6, della L. 30 dicembre 2010, n. 240, inserito dall'art. 1-bis, del D.L. 7 aprile 2025 n. 45, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79; il contributo pari a 10.000 euro, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca con apposita procedura concessoria alle imprese che assumono a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026, almeno una unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero che è o è stato titolare di contratti di ricerca di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240); **2) misure di welfare** (quale l'esenzione da IRPEF delle borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy, misura introdotta dall' art. 4, comma 9-bis, della L. 15 luglio 2022, n. 99, inserito dall'art. 10, del D.L. 7 aprile 2025 n. 45, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79; l'esenzione da imposte delle borse di studio riservate, per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario, agli orfani e ai figli delle vittime degli eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale introdotta da art. 6, comma 1, della L. 15 aprile 2025, n. 63) e **3) misure volte all'emersione degli imponibili**.

Con riguardo agli effetti finanziari sul bilancio, come si evince dalla Tavola 1, le agevolazioni con maggiore impatto, in termini di perdita di gettito, oltre alla detrazione del 19% per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado (-737,2 mln circa), sono l'esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte da Università e Istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, attività di ricerca post dottorato e corsi di perfezionamento all'estero (-473,9 mln), il credito d'imposta alle imprese che

assumono a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026, almeno una unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero titolare di contratti di ricerca (-150 mln) e la detrazione del 19% sui canoni di locazione per i contratti stipulati da studenti universitari (-103,2 mln).

Conclusioni

Per entrambi le Missioni 22 e 23, i programmi di spesa e i sottostanti capitoli delle categorie selezionate evidenziano soltanto un collegamento con l'agevolazione riconosciuta sotto forma di credito d'imposta in favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro nei confronti delle fondazioni ITS Academy. Tale misura agevolativa è collegata al capitolo di spesa 1470/Istruzione la cui dotazione è destinata all'effettuazione della regolazione contabile, come evidenziato nella Sezione 2 dell'Allegato B. I restanti capitoli di spesa delle Missioni in esame sono esposti nella Sezione 3 dell'Allegato B.

MISSIONE 24: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programmi di spesa

La Missione 24 "**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**" (**67.680,8** milioni, previsione 2026 a L.V.) - condivisa tra Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero del lavoro e delle politiche sociali - comprende i seguenti programmi di spesa:

Ministero dell'economia e delle finanze (**1.483,8** mln, corrispondente al 2,2% circa rispetto alle risorse della Missione)

- *Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio* (725,4 mln);
- *Garanzia dei diritti dei cittadini* (126,9 mln);
- *Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali* (432,9 mln);
- *Sostegno al reddito tramite la carta acquisti* (151,7 mln);
- *Tutela della privacy* (46,9 mln);

Ministero del lavoro e delle politiche sociali (**66.197** mln, pari al 97,8% rispetto alle risorse della Missione)

- *Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni* (92 mln);

- *Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva* (66.105 mln, pari al 97,7% rispetto alla spesa complessiva della Missione).

Con riferimento a tale ultimo programma le relative risorse sono prevalentemente classificate nella categoria "*Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche*" (99% circa). I principali interventi da realizzare con dette risorse sono relativi a:

- "*Invalidi civili, non autosufficienti e persone con disabilità*" (23.852,1 mln);
- "*Politiche per l'infanzia e la famiglia*" (25.785,6 mln) riguardanti in prevalenza le risorse da destinare all'assegno unico e universale per i figli a carico (20.543,5 mln cap. 3620), la copertura degli oneri relativi alla famiglia (3.126,9 mln cap. 3530) e la copertura degli oneri derivanti dalla contribuzione figurativa a favore dei genitori e familiari di persone handicappate (1.500 mln cap. 3532);
- "*Assegni e pensioni sociali*" (9.498,9 mln);
- "*Lotta contro la povertà*" (6.549,4 mln, di cui 5.606,4 milioni relativi alle risorse da destinare all' INPS per l'erogazione dell'assegno di inclusione di cui al capitolo 3557 e 617 mln relativi al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui al capitolo 3550).

Nella "Tavola programmi di spesa" sono riportate in dettaglio le incidenze percentuali delle categorie di spesa calcolate sia rispetto al programma sia rispetto alla Missione.

Misure agevolative

Le misure agevolative classificate nella missione 24 "**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**", hanno le seguenti finalità: 1) agevolazioni per la semplificazione del sistema; 2) misure finalizzate ad evitare doppie imposizioni; 3) misure per il contrasto alla povertà e, più in generale, di rilevanza sociale.

Dal confronto tra agevolazioni classificate nella Missione 24 e capitoli di spesa sottostanti alle azioni e ai programmi della medesima Missione non si evidenziano collegamenti "orizzontali". D'altra parte gli effetti finanziari delle misure agevolative riconosciute sotto forma di deduzioni, detrazioni, riduzione di aliquote di imposte, esclusioni dall'imponibile sono registrati in bilancio sul lato entrate escludendosi qualunque collegamento con la spesa; per contro gli effetti delle misure agevolative riconosciute sotto forma di crediti d'imposta utilizzabili in compensazione sono registrati sul lato spesa e ciò determina necessariamente un collegamento tra la misura agevolativa (credito d'imposta) e il capitolo di spesa corrispondente. Alcuni collegamenti sono di tipo "trasversale": misure agevolative (crediti d'imposta) classificate nella **Missione 24** e capitoli corrispondenti classificati nella **Missione 29;** altri sono collegamenti "atipici": misure agevolative non fiscali e perciò non

classificate. Di seguito i crediti d'imposta classificati in Missione 24 aventi collegamento trasversale con i capitoli di spesa classificati invece nella Missione 29:

- Credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, in favore delle fondazioni bancarie, per versamenti al FUN (Fondo Unico Nazionale) per il finanziamento dei CVS (Centri di Servizio per il Volontariato) nella misura del 100% (collegato al cap. 3876/MEF);
- Credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari al 50% delle erogazioni liberali in danaro effettuate in favore degli enti del terzo settore dagli istituti di credito emittenti i titoli di solidarietà (collegato al cap. 3875/MEF);
- Credito d'imposta ("Social bonus") commisurato al **65%** delle erogazioni liberali in denaro **effettuate da persone fisiche** in favore di enti del terzo settore e al **50%** delle erogazioni liberali in denaro **effettuate da enti o società** in favore degli enti del terzo settore (collegato al cap. 3874/MEF);
- Contributo, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto a favore delle fondazioni bancarie incorporanti, per le erogazioni in denaro effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate in gravi difficoltà (collegato al cap. 3856/MEF).

I capitoli collegati a detti crediti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e classificati nella Missione 29 ed evidenziati nella Sezione 2 dell'Allegato B (cap. 3856, 3874, 3875, 3876 nell'ambito delle "Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali" previste nella predetta Missione 29).
Ha un collegamento "atipico" l'agevolazione relativa all'esenzione del canone TV concessa alle persone anziane a basso reddito e ai centri sociali per anziani. Tale agevolazione non è fiscale e pertanto non è classificata in Tavola 1. Correlati a tale misura agevolativa sono i capitoli 3855 e 3857 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze classificati nella Missione 29 nell'ambito dell'azione "*Servizio radiotelevisivo pubblico*" relativa al programma "***Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato***".

Nella Missione di spesa n. 24 - ***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,*** nell'ambito del programma di spesa (24.12) "*Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva*" - c'è l'azione 4 relativa alle *"Politiche per l'infanzia e la famiglia"* in cui rientra il capitolo 3530 (somma da erogare per la copertura degli oneri relativi alla famiglia).
Su tale capitolo trovano allocazione tra l'altro le risorse da erogare all'INPS per i contributi alle famiglie a fronte delle rette pagate per gli asili nido (c.d. *bonus asili nido*) il cui ammontare è stato

incrementato da ultimo dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, commi 177 e 178 della legge 213/2023)[4] pervenendo ad un bonus annuo di 3.600 euro (1.500 + 2.100) e dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 209-210-211 della legge 207/2024)[5], prevedendo che per i nati in nuclei familiari con redditi ISEE inferiori a 40.000 euro, il beneficio di 3.600 euro è riconosciuto a prescindere dalla presenza di altri figli, estendendo pertanto la platea coinvolta. E' stato eliminato il requisito del secondo figlio e quindi non è più necessario avere un altro figlio di età inferiore a 10 anni per accedere al contributo massimo; in sostanza dal 2025 tutte le famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro potranno beneficiare del bonus per i nuovi nati. Inoltre, l'Assegno Unico Universale è stato escluso dal calcolo dell'ISEE. Di conseguenza, aumenta il numero di potenziali beneficiari del *bonus asilo nido*.

Va peraltro evidenziato che la finalità di tale spesa è identica alla finalità dell'agevolazione fiscale che riconosce una detrazione del 19% per le spese sostenute per gli asili nido. Infatti, le spese sostenute per la frequenza dell'asilo nido danno diritto a una detrazione del 19 per cento se inserite nel modello 730; il beneficio è nel limite massimo di 632 euro annui per ciascun figlio, senza alcuna distinzione in base al reddito, come esplicitato all'art. 1, comma 335 della Legge finanziaria 2006 (LF 266/2005).

Va tuttavia rilevato che i due benefici (*bonus asilo nido* e *detrazione 19% IRPEF* per le spese di frequenza asilo nido*)* pur avendo medesime finalità sono comunque incompatibili ovvero in capo allo stesso soggetto non possono essere fruiti entrambi, sono quindi alternativi e quindi non sono cumulabili nel senso che chi usufruisce già del bonus asilo nido, ossia il contributo erogato in base all'ISEE fino a un importo massimo di 3.600 euro, non può beneficiare anche della detrazione IRPEF;

---

[4] Si riportano i commi 177 e 178 della legge di bilancio 2024:
177. All'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: « sesto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « settimo periodo »; b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « **Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, l'incremento del buono di cui al secondo periodo è elevato a 2.100 euro** ».
178. Per effetto di quanto disposto dal comma 177, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 240 milioni di euro per l'anno 2024, 254 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 302 milioni di euro per l'anno 2027, 304 milioni di euro per l'anno 2028 e 306 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

[5] Si riportano i commi 209, 210 e 211 dell'art. 1 della L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025):
209. Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente utile ai fini dell'attribuzione del buono di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, **non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale** di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Per effetto di quanto disposto dal primo periodo del presente comma l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
210. All'articolo 1, comma 355, terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni,» sono soppresse.
211. Per effetto di quanto disposto dal comma 210, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 97 milioni di euro per l'anno 2025, di 131 milioni di euro per l'anno 2026, di 194 milioni di euro per l'anno 2027, di 197 milioni di euro per l'anno 2028 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

pertanto l'intervento di spesa *bonus asili nido* e l'agevolazione fiscale *detrazione 19% IRPEF* per le spese sostenute per gli asili nido possono coesistere. I due benefici sono infatti alternativi: la fruizione di uno comporta automaticamente l'esclusione dell'altro. In tal senso recita l'ultimo periodo del comma 355 della legge 11 dicembre 2016, n. 232:

"Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio di cui al presente comma non è altresì fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 356 e 357 del presente articolo.".

Conclusioni

La presenza dei collegamenti tra misure agevolative e capitoli di spesa sopra illustrati non genera duplicazioni ivi incluso il collegamento tra *bonus asili nido* e detrazione fiscale 19% per le spese sostenute per la frequenza degli asili nido stante per quest'ultimo collegamento la non cumulabilità tra le due misure e per gli altri collegamenti le differenti finalità perseguite. Le finalità delle misure agevolative (semplificazione del sistema; evitare le doppie imposizioni; contrasto alla povertà e rilevanza sociale) sono differenti dalla finalità dei capitoli di spesa ad esse associati le cui dotazioni sono finalizzate, relativamente ai crediti d'imposta, alla regolazione contabile in attuazione del principio dell'integrità del bilancio; mentre per quanto concerne l'esenzione del canone di abbonamento Rai, la finalità del capitolo di spesa 3855 non è la regolazione contabile bensì quella di ristorare la società Rai dei minori introiti per effetto dell'esenzione del canone. Le agevolazioni della Missione 24 non evidenziano duplicazioni con i programmi di spesa, non solo con quelli all'interno della Missione 24 ma con i programmi di spesa di tutte le altre Missioni in particolare con quelli della Missione 29 in cui sono allocati i suindicati capitoli afferenti i collegamenti sopra evidenziati ed esposti nella Sezione 2 dell'Allegato B.

MISSIONE 25: POLITICHE PREVIDENZIALI

Programmi di spesa

La Missione 25 "**Politiche previdenziali**" (**113.475,7** milioni di euro, previsione 2026 a L.V.), condivisa tra Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reca due programmi:

- "*Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati*", di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze (11.405,4 mln pari al 10% circa delle risorse della Missione);

- "*Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali*", di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (102.070,2 mln pari al 90% circa delle risorse della Missione).

Nell'ambito del programma "***Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati***", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, non sono presenti capitoli di spesa rientranti tra le categorie selezionate per la valutazione della compatibilità con le agevolazioni fiscali. Tuttavia, pur non rientrando tra le categorie selezionate per tale valutazione, rileva il capitolo 2148/MEF "contribuzione aggiuntiva all'INPS - ex gestione INPDAP a carico delle amministrazioni statali" sottostante all'azione "*Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali"* (10.800 mln per il 2026); tale capitolo è classificato nella categoria "*Redditi da lavoro dipendente*" (con un'incidenza del 94,7% rispetto al Programma di spesa e del 9,5% rispetto alla Missione).

Per quanto concerne il programma **"*Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali*"** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra le azioni ad esso associate rilevano il "*Sostegno alle gestioni previdenziali"* (72.066,9 milioni di euro per l'anno 2026), le "*Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione*" (16.070,6 mln), le "*Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati*" (6.128,4 mln), i "*Prepensionamenti*" (4.420,5 mln) il "*Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare*" (1.200,7 mln), la *"Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia"* (628,3 mln), il *"Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali"* (735,3 mln). La categoria in cui sono concentrate le risorse delle indicate azioni è quella dei "*trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche*"; si tratta prevalentemente di trasferimenti a INPS e INAIL, per il sostegno alle gestioni previdenziali, prepensionamenti, pensioni d'annata, agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione e per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati.

I capitoli correlati alle agevolazioni riguardano unicamente lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nella Sezione 2 dell'Allegato B sono riportati i capitoli collegati alle agevolazioni, con l'indicazione delle relative misure agevolative (capitoli 2526-2543-2546-2564-2567-4329-4347-4363-4364-4369-4370-4376-4508). Le misure agevolative sono tutte di natura contributiva (sostanzialmente sgravi contributivi) e come tali non sono riportate nella Tavola 1. Al fine di neutralizzare l'impatto negativo sulle entrate degli enti previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL) le dotazioni di tali capitoli sono preordinate a compensare il mancato gettito contributivo

trasferendo le relative somme ai predetti enti; fa eccezione il capitolo 2526 la cui dotazione è trasferita all'INPS a ristoro delle minori entrate correlate alla quota del contributo di solidarietà devoluto alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP – (art. 16 comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005).

Ad esclusione del citato cap. 2526, tutti gli altri sono collegati ad agevolazioni che si traducono in un minor carico contributivo (sgravi). Tali misure agevolative sono colte in spesa sui predetti capitoli del bilancio statale le cui dotazioni sono trasferite all' INPS e all'INAIL a ristoro delle somme corrispondenti al minor gettito contributivo affluito ai loro bilanci per effetto degli sgravi. L'analisi dettagliata di tali capitoli – classificati nella Missione 25 - e dei relativi collegamenti è esposta nell'apposito Allegato B-Sezione 2 con riferimento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui sono riportati complessivamente n. 13 capitoli così distinti: uno per reintegrare l'INPS delle minori entrate relative al contributo di solidarietà per la quota attribuita alla COVIP (cap. 2526) e 12 relativi a trasferimenti agli enti previdenziali e assistenziali conseguenti a sgravi contributivi. I predetti 13 capitoli sono tutti classificati nella Missione 25 mentre le agevolazioni in quanto non fiscali non figurano esposte nella Tavola 1 e perciò prive di classificazione. Ne consegue che i collegamenti tra detti capitoli e le misure agevolative sono "atipici". Per completezza, nella Sezione 2, con riferimento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (tabella 4), figurano altri 3 capitoli classificati in Missione diversa dalla Missione 25 (cap. 3530 Missione 24; cap. 4342 e 4346 Missione 26).

Misure agevolative

Nell'elenco delle spese fiscali (Tavola 1) per la Missione 25 **"Politiche previdenziali**" sono indicate agevolazioni riguardanti deduzioni, detrazioni, riduzioni di aliquote, regimi sostitutivi. Tra queste si segnalano per l'entità degli effetti finanziari la deduzione dal reddito imponibile dei contributi versati alle forme di previdenza complementari italiane ed estere localizzate nei Paesi UE e SEE e la deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione e deduzione dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare.

Le agevolazioni sono finalizzate ad interventi di welfare ovvero aventi rilevanza sociale.

Conclusioni

Non si riscontrano collegamenti, né "lineari" né "trasversali", tra agevolazioni fiscali e capitoli di spesa. Vi sono tuttavia misure agevolative di natura contributiva associate a capitoli di spesa dello

stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali i cui collegamenti sono "atipici" in quanto a fronte dei capitoli classificati in Missione 25, le agevolazioni ad essi correlate, in quanto non erariali e non aventi natura fiscale, non figurano nella Tavola 1. Detti collegamenti sono comunque riportati nell'Allegato B-Sezione 2.

MISSIONE 26: POLITICHE PER IL LAVORO

Programmi di spesa

Alla Missione "**Politiche per il lavoro**" (**17.354,7** milioni di euro per il 2026 a L.V.), di esclusiva competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono associati i seguenti programmi:

- *Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione* (13.736,2 mln);
- *Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro* (118,3 mln)
- *Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione* (1.538,5 mln);
- *Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale* (44,3 mln);
- *Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro* (1.917,4 mln).

Il 79,1% delle risorse previste in capo alla Missione in esame è iscritta sul programma "*Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione"*, nell'ambito del quale rileva l'azione "*Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro"* (11.840,5 mln), riferiti prevalentemente alla categoria "*Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche*" di cui una quota significativa (9.045,9 milioni di euro) è appostata sul capitolo 2402 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è destinata ai trattamenti di mobilità dei lavoratori e di disoccupazione.

Misure agevolative

Deduzioni dall'imponibile, esenzioni, detrazioni d'imposta, esclusioni dall'imponibile, riduzioni di aliquote sono le tipologie di misure agevolative esposte nella Missione 26 della Tavola 1. E' presente una sola misura agevolativa collegata al capitolo di spesa (collegamento di tipo "trasversale"); si tratta della c.d. riduzione del cuneo fiscale presente in Missione 26 mentre il capitolo di spesa ad essa collegato è allocato nella Missione 11. In particolare, la misura agevolativa in esame prevede un contributo a titolo di trattamento integrativo fino alla soglia di reddito complessivo di 15.000 euro. Le relative risorse pari 4.315,9 milioni di euro per il 2025 sono allocate sul cap. 3897/MEF (*somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato*

in relazione alle compensazioni fruite dai datori di lavoro sulle ritenute IRPEF per effetto del riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati del contributo a titolo di trattamento integrativo). Tale capitolo, il cui stanziamento è utilizzato per effettuare la regolazione contabile, è appostato in bilancio sotto la Missione 11 "*Competitività e sviluppo delle imprese*" a differenza della corrispondente misura agevolativa di riduzione del cuneo fiscale esposta nella Missione 26 "*Politiche per il lavoro*" generando un collegamento c.d. "trasversale"; capitolo e relativa misura agevolativa sono evidenziati nell'Allegato B, Sezione 2 - stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conclusioni

Tra programmi di spesa della Missione 26 e misure agevolative della Tavola 1 classificate nella medesima Missione 26 non si rilevano collegamenti (c.d. "orizzontali" ovvero "lineari") né affinità tra loro. Vi è un collegamento di tipo "trasversale" (la riduzione del cuneo fiscale, agevolazione presente nella Missione 26, il capitolo di spesa collegato a tale agevolazione (cap. 3897/MEF) classificato nella Missione 11); tale collegamento non determina comunque duplicazione o sovrapposizione stante le differenti finalità. La finalità della misura agevolativa è volta alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente attraverso il riconoscimento di un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati; mentre la finalità del capitolo di spesa collegato a tale agevolazione (cap. 3897/MEF) è quella della regolazione contabile ai fini dell'integrità del bilancio.

MISSIONE 27: IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

Programmi di spesa

Alla Missione 27 "**Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti**" (**3.187,9** milioni per il 2026 a L.V.) sono associati i seguenti programmi di spesa:

- *Rapporti con le confessioni religiose* (Ministero dell'economia e delle finanze: 1.174,9 mln);
- *Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate* (Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 12,5 mln)*;*
- *Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose* (Ministero dell'interno: 2.000,5 mln).

Misure agevolative

Non sono presenti misure agevolative per la Missione in esame

Conclusioni

I programmi di spesa sopra indicati non evidenziano collegamenti in quanto nessuna misura agevolativa è classificata nella Missione in esame.

MISSIONE 28: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

Programmi di spesa

La Missione "**Sviluppo e riequilibrio territoriale"** (**8.816,8** milioni di euro per il 2026 a L.V.) viene realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze con il programma di spesa "*Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriale"*. Al suddetto programma è associata l'azione "*Politiche di coesione*" con l'obiettivo di garantire lo sviluppo e la coesione del territorio italiano attraverso l'erogazione di *contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche* (100%) a valere sul ***Fondo per lo sviluppo e la coesione*** (8.816,8 milioni per il 2026, cap. 8000/MEF). Il programma di spesa in esame non ha collegamenti né con le misure agevolative classificate nella Missione 28 né con le agevolazioni classificate in altre Missioni; il predetto capitolo di spesa trova quindi allocazione nell'Allegato B, Sezione 3 - stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Alcune misure agevolative presenti in Missione 28 di Tavola 1 hanno invece un collegamento con capitoli di spesa allocati in altre Missioni. Invero, tra le agevolazioni allocate nella Missione 28 si annoverano taluni crediti d'imposta ossia agevolazioni che, registrate sul versante spesa, implicano collegamenti con i capitoli di spesa allocati in Missioni diverse dalla Missione 28 (collegamenti "trasversali"). Segue l'analisi sulle misure agevolative della Missione in esame con evidenziazione di quelle riconosciute sotto forma di crediti d'imposta.

Misure agevolative

La natura delle agevolazioni della Missione "**Sviluppo e riequilibrio territoriale**" è rappresentata da misure che tengono conto dell'esistenza di aree svantaggiate anche per effetto di calamità naturali (soprattutto eventi alluvionali e sismici). Tra le misure agevolative della Missione in esame si evidenziano:

- Esenzione da imposte e tributi per gli atti relativi alla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto;
- Riduzione di prezzo del gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori)[6];
- ZFU per il sisma L'Aquila; agevolazione concessa nel *de minimis*;
- Riduzione del 50% dell'imposta sul reddito realizzato dalle imprese che intraprendono una nuova attività nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, a condizione che, per almeno dieci anni, sia mantenuta l'attività e siano conservati i relativi posti di lavoro;

[6] La misura agevolativa ha natura temporanea ed è stata prorogata fino al 31/12/2024 dal Consiglio dell'Unione europea con Decisione di esecuzione (UE) 2019/814 del 17 maggio 2019.

- Imposta sostitutiva con aliquota agevolata al 5 per cento sui proventi derivanti dai titoli obbligazionari, emessi per il finanziamento degli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno;
- Esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP e dall'IMU, nonché esonero dai contributi previdenziali e assistenziali, da fruirsi sotto forma di credito d'imposta per le ZFU Obiettivo Convergenza, Sulcis e Pelagie, nonché nuove ZFU non ricomprese nell'Obiettivo Convergenza (ZFU di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Massa-Carrara);
- Misure agevolative per il comune di Campione d'Italia (Credito d'imposta per investimenti e riduzione al 50% dell'imposta dovuta sui redditi per le persone fisiche e per le imprese; a queste ultime l'agevolazione della riduzione al 50% si applica anche per l'IRAP).
- I seguenti crediti d'imposta: ***a)*** Credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno (Art. 16, D.L. 19 settembre 2023, n. 124 -modificato dall'art. 1, comma 249 della L. 30 dicembre 2023, n. 213 e dall'art. 1, commi 8 e 9, D.L. 15 maggio 2024, n. 63); ***b)*** Credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) introdotto da art. 13, D.L. 7 maggio 2024, n. 60; ***c)*** Istituzione delle Zone logistiche semplificate (ZLS) nelle regioni in transizione prevista da Art. 13-bis, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60; ***d)*** Credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura (previsto da art. 16-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, introdotto dall'art. 1, comma 7, del D.L. n. 63/2024).

Conclusioni

Le agevolazioni classificate nella Missione 28 "**Sviluppo e riequilibrio territoriale**" hanno finalità varie. Sono presenti, oltre ad alcune misure a **rilevanza sociale** e a **rilevanza settoriale,** misure a **rilevanza territoriale** volte a sostenere zone particolarmente svantaggiate (Zone Franche Urbane, Zone assistite del Mezzogiorno, Comuni colpiti dal sisma, Zone Economiche Speciali).

Le predette misure agevolative non evidenziano affinità con gli interventi di spesa finanziati prevalentemente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000/MEF), finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

MISSIONE 29: POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA

Programmi di spesa

La Missione 29 "**Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica**" (**121.038,9** milioni di euro, per il 2026 a L.V.) è svolta dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso i seguenti programmi di spesa:

- *Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità* (1.110,7 mln);
- *Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali* (3.194,7 mln);
- *Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario* (35,6 mln);
- *Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte* (102.039,9 mln);
- *Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari* (70,9 mln);
- *Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio* (566,6 mln);
- *Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio* (210,4 mln);
- *Servizi finanziari e monetazione* (127,5 mln);
- *Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato* (7.957,1 mln);
- *Giurisdizione e controllo dei conti pubblici* (336,3 mln);
- *Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria* (5.350 mln);
- *Gestione degli interventi finanziari dello stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico* (39,2 mln)

Con riferimento alle categorie di spesa va evidenziata la categoria "*Rimborsi e poste correttive delle entrate*" per un valore complessivo di 100.694,7 milioni (83,2% circa, rispetto alla Missione) ascrivibili prevalentemente nell'ambito del programma "**Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte**" ed in particolare alle azioni relative a *Rimborsi delle imposte* (dirette e indirette), *Vincite sui giochi e lotterie*, *Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome*.

Nel programma "***Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità***" (1.110,7 mln) sono presenti capitoli per le regolazioni contabili, collegati a misure agevolative classificate in Missione diversa dalla Missione 29 ad eccezione dell'agevolazione "credito d'imposta per i procedimenti di negoziazione assistita" classificata nella Missione 29. Complessivamente si riscontrano n. 7 collegamenti con i capitoli 3837-3839-3874-3875-3876-3880-3885 di cui uno soltanto di tipo lineare (capitolo di spesa 3880 e credito d'imposta ad esso collegato relativo ai procedimenti giurisdizionali di negoziazione assistita, entrambi in Missione 29); gli altri collegamenti sono "trasversali", evidenziati nella Sezione 2 dell'Allegato B. In particolare, i capitoli 3839-3874-3875-3876-3885 della Missione 29 sono collegati alle agevolazioni concernenti i **crediti d'imposta connessi ad erogazioni liberali** classificati in Missioni diverse dalla Missione 29 (Missioni 21, 24 e 30); il capitolo 3837 è collegato all'agevolazione relativa al credito riguardante il gratuito patrocinio; in particolare il capitolo 3837 è correlato a crediti fruiti dagli avvocati per le spese, i diritti e gli onorari connessi al gratuito patrocinio (collegamento di tipo "**trasversale**" in quanto misura agevolativa in Missione 11 e capitolo di spesa in Missione 29.

Di seguito i collegamenti tra i capitoli di spesa della Missione 29 e le correlate agevolazioni: alcune classificate nella Missione 29, le altre agevolazioni hanno un collegamento con la spesa di tipo "trasversale" in quanto classificate in Missione diversa dalla Missione 29; tali collegamenti, esposti nella Sezione 2 dell'Allegato B, sono qui distinti nelle due suindicate tipologie:

1) collegamenti "trasversali"

- agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali (classificate in Missione diversa dalla Missione 29): credito d'imposta *Sport Bonus* (agevolazione Missione 30; cap. 3839 Missione 29); credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del terzo settore (agevolazione Missione 24; cap. 3874 Missione 29 relativo alle persone fisiche ed enti non commerciali e cap. 3875 Missione 29 relativo agli "emittenti bancari"); credito d'imposta fruito dalle fondazioni bancarie a fronte di versamenti obbligatori e/o volontari al fondo unico nazionale, per il finanziamento dei centri di servizio per il volontariato (Missione 24; cap. 3876 Missione 29**)**, credito d'imposta fruito dai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate al sostegno del patrimonio culturale (agevolazione Missione 21; cap. 3885 Missione 29);
- agevolazione fiscale connessa al gratuito patrocinio: riconosciuta sotto forma di credito d'imposta fruito dagli avvocati per le spese, i diritti e gli onorari connessi al gratuito patrocinio (agevolazione classificata in Missione 11; il corrispondente cap. 3837 è classificato in Missione 29**)**;

2) **collegamento "lineare" -** agevolazione fiscale connessa a procedimenti di negoziazione assistita e arbitrato (classificata in Missione 29): riconosciuta sotto forma di credito d'imposta

(cd. incentivo fiscale alla "degiurisdizionalizzazione", collegato al cap. 3880 classificato nella stessa Missione 29).

Misure agevolative

Le agevolazioni classificate nella Missione 29 "**Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica**" sono di varia natura: alcune sono **esenzioni** da tributi rientranti in prevalenza tra le imposte indirette (bollo, registro, ipotecarie, catastali, tasse sulle concessioni governative, canone RAI TV, ecc.); altre riguardano **esclusioni** dall'IVA (non assoggettamento al tributo di talune prestazioni e cessioni di beni), **regimi speciali** IVA (per tabacchi lavorati, settore editoriale, schede telefoniche, agenzie di viaggio, attività spettacolistiche); altre ancora riguardano **regimi sostitutivi**, **regimi forfetari**, **deduzioni**, **detrazioni e crediti d'imposta** non solo quelli collegati a capitoli di spesa ma anche quelli previsti dal TUIR contabilizzati in bilancio come minori entrate (esposti in Sezione 1 dell'Allegato B); gli altri crediti d'imposta presentano collegamenti con capitoli di spesa: due "trasversali" (cap. 3826 e 3873/MEF - Missione 11) e uno "orizzontale" o lineare (cap. 3880/MEF – Missione 29), come evidenziato nella Sezione 2 dell'Allegato B.

I collegamenti "trasversali" sono rappresentati da crediti d'imposta classificati nella Missione 29 mentre i capitoli corrispondenti sono allocati in altre Missioni. In particolare:

- Credito d'imposta su pagamenti elettronici, riconosciuto nel rispetto del *de minimis*, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 ed utilizzabile in compensazione - cap. 3826/MEF (Missione 11);
- Credito d'imposta esercenti impianti carburante (riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti del *de minimis*) per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, debito o prepagate - cap. 3873/MEF (Missione 11).

Conclusioni

I collegamenti esaminati non configurano duplicazioni; le finalità delle agevolazioni e quelle dei capitoli di spesa sono differenti: ciascuna misura agevolativa ha una propria specifica finalità indicata nell'Allegato B, riconducibili sotto un profilo più generale a misure di carattere settoriale, di semplificazione del sistema, ovvero di carattere sociale; mentre i capitoli di spesa, collegati ai crediti d'imposta, sono finalizzati unicamente all'integrità del bilancio attraverso la regolazione contabile.

MISSIONE 30: GIOVANI E SPORT

Programmi di spesa

I programmi di spesa della Missione "**Giovani e sport**" (**1.108,4** milioni di euro per il 2026 a L.V.) sono:

- *Attività ricreative e sport* (719,6mln);
- *Incentivazione e sostegno alla gioventù* (388,8 mln).

Le spese dei due programmi sono prevalentemente classificate nella categoria dei "*trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche*" e in parte minore nella categoria "*altri trasferimenti in conto capitale*".

In particolare, per le spese riguardanti il programma "***Incentivazione e sostegno alla gioventù***" alle due azioni sottostanti sono associate ad un'unica categoria "*trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche*" e conseguentemente l'incidenza di tale categoria rispetto a detto programma è del 100% (22,7% circa rispetto alla Missione); con riguardo al programma "***Attività ricreative e sport***" l'incidenza della categoria "*trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche*" rispetto al programma è il 72,6% (47,1% rispetto alla Missione); completano la classificazione e la relativa incidenza delle categorie di spesa di tale programma gli interventi in conto capitale classificati in "*altri trasferimenti in conto capitale*" (incidenza 27,4% rispetto al programma e 17,8% rispetto alla Missione).

Considerando complessivamente le spese della Missione, l'incidenza percentuale delle due categorie è la seguente:

- *trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche* (82,2%);
- *altri trasferimenti in conto capitale* (17,8%).

I predetti trasferimenti sono finalizzati all'organizzazione e alla gestione del sistema sportivo italiano, alla formazione culturale e professionale dei giovani e a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro.

In particolare, nell'ambito del programma *"**Attività ricreative e sport***", l'azione "*Investimenti e promozione per la pratica dello sport*" (231,1 mln per il 2026) comprende trasferimenti correnti e in conto capitale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; l'azione "*Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano*" (488,5 mln per il 2026) comprende trasferimenti alla Società Sport e Salute, al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli investimenti connessi alla realizzazione di eventi sportivi internazionali e per la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi olimpiadi invernali 2026.

Nell'ambito del programma "***Incentivazione e sostegno alla gioventù***" si evidenziano l'azione "*Servizio civile nazionale*" correlata al fondo occorrente per gli interventi del Servizio medesimo

(330,9 mln per il 2026, cap. 2185) e l'azione "*Interventi a favore dei giovani*" (57,9 mln per il 2026, capitoli di spesa nn.1597 e 2106).

Misure agevolative

Le agevolazioni risultanti nella Missione "**Giovani e sport**" sono rappresentate dalle seguenti misure:

- credito d'imposta (c.d. *Sport-Bonus*) riconosciuto ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate ad interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici. Finalità della misura agevolativa è quella di stimolare attraverso il riconoscimento del credito d'imposta le erogazioni liberali per sostenere interventi di restauro e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici. Finalità del capitolo di spesa collegato in senso "**trasversale**", classificato in **Missione 29** (cap. 3839/MEF), è la regolazione contabile;
- credito d'imposta per le società di calcio (Lega serie B, Lega Pro e Lega nazionale dilettanti). Finalità del credito d'imposta è quella di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici; mentre il rispetto dell'integrità del bilancio mediante l'effettuazione della regolazione contabile è la finalità del capitolo di spesa (7761/MEF **Missione 11** collegamento trasversale);
- alcune detrazioni ai fini IRPEF (tra cui la detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche e la detrazione per l'iscrizione annuale ad associazioni sportive, palestre, piscine per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni);
- taluni regimi agevolativi speciali (per le associazioni sportive non aventi scopo di lucro, per le associazioni senza scopo di lucro ed alle pro-loco nonché alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare);
- esclusioni di talune tipologie di proventi alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e al valore della produzione ai fini IRAP (gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità).

I collegamenti suindicati, sussistenti tra i crediti d'imposta e i relativi capitoli di spesa, non determinano duplicazioni stante le differenti finalità, evidenziate nella Sezione 2 dell'Allegato B.

Conclusioni

Le agevolazioni incluse nella Missione 30 sono finalizzate:

- a sostenere interventi di restauro e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici sociali;
- a promuovere l'ammodernamento degli impianti calcistici;
- a sostenere società ed associazioni sportive dilettantistiche promuovendo iniziative sportive.

I capitoli collegati alle misure agevolative inerenti i crediti d'imposta sono preordinati alla regolazione contabile in attuazione del principio dell'integrità del bilancio. Le differenti finalità tra misure agevolative e programmi di spesa, la classificazione economica dei capitoli di spesa nelle categorie riportate nella Tavola "Programmi di spesa" nonché le differenti platee dei soggetti beneficiari delle misure agevolative evidenziate nella Tavola 1 (imprese, associazioni sportive private e società sportive dilettantistiche), confermano l'assenza di duplicazioni di interventi.

MISSIONE 31: TURISMO

Programmi di spesa

Nello stato di previsione del Ministero del turismo, la Missione 31 "**Turismo**" reca una previsione di spesa per l'anno 2026 di **184,8** milioni di euro per la realizzazione dei seguenti programmi:

- "*Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo*" (11,4 mln);
- *Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche* (10,2 mln);
- *Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione* (158,8 mln);
- *Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico* (4,4 mln).

Le risorse sono concentrate in gran parte sul programma "**Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione**" per la cui realizzazione, oltre all'azione "*Spese di personale per il programma*" (3,9 mln), sono significative le seguenti azioni:

- *Politiche di investimento e innovazione per il turismo* (85 mln);
- *Promozione delle politiche turistiche nazionali* (44,9 mln);
- *Misure a favore del settore turistico* (25 mln).

Misure agevolative

Tra le agevolazioni classificate nella Missione 31 "**Turismo**" si annoverano:

- Regime fiscale agevolato (su imposte dirette e IVA) per le associazioni sportive non aventi scopo di lucro, per le associazioni senza scopo di lucro ed alle pro-loco nonché alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare;
- Detrazione per l'iscrizione annuale/abbonamento per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine;

- il contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle agenzie di viaggi e ai *tour operator* (codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12), nella misura del 50% dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale;
- il contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese turistiche fino all'80 per cento delle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e fino al 31 dicembre 2024, per i seguenti interventi:

a) *interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;* ***b)*** *interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;* ***c)*** *interventi edilizi funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b);* ***d)*** *realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;* ***e)*** *interventi di digitalizzazione*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 152/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il credito d'imposta suindicato è finanziato a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia;

- Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e addizionali, su base opzionale, nella misura del 20 per cento dei proventi derivanti dall'attività di noleggio di imbarcazioni e navi da diporto svolta in forma occasionale e di durata complessiva non superiore a 42 giorni.

Conclusioni

L'esame delle misure agevolative e dei programmi di spesa nell'ambito della Missione 31 "**Turismo**" non hanno evidenziato collegamenti. Le finalità delle agevolazioni della Missione in esame e quelle dei capitoli di spesa sono differenti. La comparazione tra i due aggregati *spese fiscali-programmi di spesa* non ha evidenziato duplicazioni o sovrapposizioni.

ALLEGATO B (Sezioni 1, 2, 3)

La Tavola 1 relativa alle agevolazioni fiscali e la Tavola 12 relativa ai programmi di spesa completi di tutte le altre poste di bilancio sottostanti (azioni, obiettivi correlati e capitoli) sono i riferimenti fondamentali su cui si basa la costruzione dell'Allegato B, strutturato in tre Sezioni. Le prime due espongono i crediti d'imposta e altre misure agevolative che, pur non riconosciute sotto forma di crediti d'imposta, sono colte in spesa e quindi collegate ai pertinenti capitoli di bilancio; in particolare la Sezione 1 considera i crediti d'imposta qualificati spese fiscali, mentre la Sezione 2 considera misure non qualificate spese fiscali. La Sezione 3 espone i capitoli di spesa non aventi alcun collegamento con le misure agevolative. Tutti i capitoli di spesa riportati nelle Sezioni 1, 2 e 3 (complessivamente 834) sono riferiti soltanto alle categorie di spesa selezionate (4-5-6-10-22-23-24) equivalenti complessivamente a poco più di un terzo del totale dei capitoli (2.326) esposti nella Tavola 12 "Programmi di spesa per confronto con spese fiscali".

Nella **Sezione 1**, riguardante i crediti d'imposta **qualificati spese fiscali**, sono esposte n. 22 misure agevolative di cui 13 registrate in spesa (capitoli nn.3813-3814-3816-3820-3821-3855-3857-3878-3887-3888-3894-3897-7756) e n. 9 contabilizzate in entrata in termini di minor gettito. Con riguardo ai crediti d'imposta registrati in spesa i relativi capitoli ad essi collegati figurano iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; gli stanziamenti di taluni capitoli (3813, 3814) sono utilizzati sia per le regolazioni contabili nei casi di fruizione in compensazione del credito di imposta, sia per i rimborsi diretti ai contribuenti; gli stanziamenti degli altri capitoli invece sono utilizzati solo per la regolazione contabile ovvero solo per i rimborsi diretti ai contribuenti. I crediti d'imposta qualificati spese fiscali registrati in bilancio come minori entrate rappresentano prevalentemente crediti o rimborsi d'imposta derivanti dalle dichiarazioni fiscali (ad es. ***imposte versate > imposte dovute***). La maggior parte delle misure agevolative qualificate spese fiscali sono rappresentate da deduzioni dall'imponibile, detrazioni dall'imposta, esenzioni, riduzioni di aliquota, imposta in misura fissa, con conseguente minor gettito e quindi registrate in bilancio sul versante entrate; mentre sono una parte minima le agevolazioni qualificate spese fiscali riconosciute sotto forma di crediti d'imposta, evidenziati in Sezione 1.

Nella **Sezione 2** sono riportati, per ciascuno stato di previsione, i crediti d'imposta e tutte le altre misure agevolative i cui effetti sono registrati in spesa; tutte le misure agevolative esposte nella Sezione 2, sebbene collegate a capitoli di spesa, **non sono spese fiscali** . La Sezione reca l'indicazione dei capitoli e dei corrispondenti collegamenti ("lineari", "trasversali", "atipici") con le misure agevolative in particolare la denominazione del capitolo, la tipologia dell'agevolazione e una sintetica analisi sulle finalità della misura fiscale e dell'intervento di spesa oggetto del raffronto.

Nella **Sezione 3** sono elencati i capitoli di spesa classificati nelle categorie 4-5-6-10-22-23-24 non aventi alcun collegamento con le misure agevolative. Tale Sezione espone, per ciascuno stato di previsione e per ogni Missione interessata, i capitoli, il relativo oggetto di spesa e l'indicazione del codice di primo livello della categoria di appartenenza.

Prima di esaminare il contenuto delle tre Sezioni si riporta una tabella riepilogativa delle quantità numeriche afferenti i programmi, le azioni e i capitoli per ciascuna Missione di cui alle citate Tavole 1 e 12.

Quantità numeriche Programmi - Azioni - Capitoli per Missione				
Missioni	**Programmi**	**Azioni**	**Capitoli**	
			tutte le categorie	**categorie selezionate**
9 - agricoltura politiche agroalimentari e pesca	3	19	113	40
10 - energia e diversificazione delle fonti energetiche	2	8	52	16
11 - competitività e sviluppo delle imprese	8	35	168	69
13 - diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	7	22	192	74
16 - commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	1	3	20	5
17 - ricerca e innovazione	5	12	91	50
18 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12	38	281	54
19 - casa e assetto urbanistico	2	5	18	9
20 - tutela della salute	6	21	161	69
21 - tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	12	53	330	100
22- istruzione scolastica	9	31	151	24
23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	5	23	114	36
24 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	20	95	57
25 - politiche previdenziali	2	13	76	64
26 - politiche per il lavoro	5	16	89	44
27 - immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3	8	41	13
28 - sviluppo e riequilibrio territoriale	1	1	1	1
29 - politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	12	55	261	85
30 - giovani e sport	2	4	17	14
31 - turismo	4	14	55	10
totale	**108**	**401**	**2.326**	**834**

Sezione 1

Crediti d'imposta e rimborsi contabilizzati in spesa

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2)

Spese fiscali	Interventi di spesa	
	capitoli	**Oggetto del capitolo di spesa**
Rimborsi e restituzioni di imposte dirette e IVA ai contribuenti e benefici fiscali riconosciuti sotto forma di credito d'imposta non aventi collegamento a specifico capitolo ovvero derivanti essenzialmente da dichiarazioni fiscali, prevalentemente per **imposta versata > imposta dovuta.** Pur trattandosi di spese fiscali, detti crediti **non sono classificabili** in quanto non riferiti ad una misura agevolativa specifica.	3813	Somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per restituzioni e rimborsi delle imposte dirette (**Missione 29**) (10)
	3814	Somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per restituzioni e rimborsi dell'iva (**Missione 29**) (10)
Aliquota accisa agevolata per i titolari delle autovetture in servizio pubblico di piazza, compresi i motoscafi in servizio analogo e quelli lacuali per il servizio pubblico da banchina per il trasporto delle persone. Finalità della misura fiscale: sostenere il settore per il servizio pubblico svolto alleggerendo il costo del carburante. **Missione 13**	3816	Somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per rimborso parziale accisa per autovetture in servizio pubblico di piazza, ecc. (**Missione 29**) (10)
Riduzione dell'accisa per il settore autotrasporto. Finalità della misura fiscale: sostenere il settore autotrasporto con misure fiscali volte ad alleggerire, tramite riduzione dell'accisa, il prezzo del carburante utilizzato dagli autotrasportatori. Misura fiscale colta in bilancio sul versante spesa; il relativo stanziamento è utilizzato in parte per effettuare la regolazione contabile riversando in entrata, tramite la struttura di gestione, le somme fruite dai contribuenti a reintegro dei minori versamenti per effetto dell'agevolazione fiscale disposta dalla norma e in parte è erogato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alle imprese di autotrasporto a titolo di rimborso dell'aumento del prezzo di gasolio sostenuto. **Missione 11**	3820	Restituzione anche mediante compensazione in sede dei versamenti unitari, degli oneri gravanti sugli autotrasportatori di merci per effetto degli incrementi di accisa sul gasolio per autotrazione (**Missione 11**) (6)
Anche per le compensazioni fruite dai soggetti residenti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome (aventi la spettanza di quote di compartecipazione del gettito di taluni tributi) i benefici fiscali riconosciuti per legge ovvero i crediti derivanti dalle dichiarazioni fiscali per **imposte versate maggiori di quelle dovute** viene operata la regolazione contabile. Lo stanziamento del capitolo (Missione 29) è destinato alla regolazione contabile. **Crediti non classificabili** perchè non riferiti ad una specifica agevolazione	3821	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato quale regolazione contabile a fronte di recuperi tributari effettuati nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome per effetto delle compensazioni fruite dai soggetti ivi residenti sulle imposte ovvero sulle quote di compartecipazione ad esse spettanti (**Missione 29**) (10)

Spese fiscali	Interventi di spesa	
	capitoli	Oggetto del capitolo di spesa
Esenzione del canone TV alle persone anziane e ai centri sciali per anziani . **Missione 24**	3855	Somma da versare alla RAI per l'esenzione dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni concessa agli anziani a basso reddito e ai centri sociali per anziani (**Missione 29**) (6)
	3857	Rimborso del canone annuo di abbonamento RAI per le esenzioni concesse agli anziani a basso reddito e ai centri sociali per anziani (**Missione 29**) (10)
Riduzione delle aliquote di accisa riconosciute sotto forma di crediti d'imposta fruibili in compensazione in sede di versamenti unificati, ovvero rimborsate ai beneficiari. **Missione 11**	3878	Somma da accreditare alla c. s. 1778 "agenzia entrate – fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata e da accreditare agli uffici competenti per i rimborsi ai contribuenti, per i crediti d'imposta fruiti in relazione alla riduzione delle aliquote delle accise (**Missione 11**) (6)
Credito d'imposta per imposte anticipate, iscritte in bilancio, in presenza di perdite d'esercizio, derivanti dal riallineamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali a seguito di operazioni straordinarie **Missione 11**	3887	Somma da accreditare alla c. s. 1778 "agenzia entrate - fondi bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato per il credito d'imposta fruito dagli enti creditizi e finanziari per imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdite d'esercizio, derivanti dal riallineamento del valore dell'avviamento, ecc. (**Missione 11**) (6)
"*Bonus 80 euro"* , misur**a** in vigore fino al 30 giugno 2020 finalizzata alla riduzione del cuneo fiscale. Dal 1° luglio 2020 il predetto beneficio fiscale è stato modificato ampliandone la portata a seguito dell'entrata in vigore del DL 3/2020 e successivamente modificato dall' art. 1, comma 3, della legge di bilancio 2022. Le relative risorse sono stanziate sul capitolo di spesa **3897/MEF** come appresso indicato. **Missione 26**	3888	Somma da accreditare alla c. s. 1778 per essere riversata all'entrata del bilancio Stato in relazione alle compensazioni fruite dai datori di lavoro sulle ritenute IRPEF per effetto del riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati del credito a titolo di riduzione del cuneo fiscale (**Missione 11**) (5) – Capitolo presente in bilancio con una dotazione per il 2024 di 60.000 euro
Riduzione della tassazione Irpef sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale del comparto sicurezza e difesa, in ragione delle specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego **Missione 26**	3894	Somma da accreditare alla c.s. 1778 "agenzia entrate - fondi di bilancio" per essere destinata alla restituzione IRPEF in relazione alla riduzione dell'imposta lorda sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale comparto sicurezza e difesa (**Missione 29**) (10)
Riduzione cuneo fiscale - capitolo collegato a misura fiscale (**Missione 26**) - Finalità: riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente applicando un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. Misura modificata a decorrere dall' 1/1/ 2022 dall' art. 1, comma 3, della legge di bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234), che ha ridotto da 28.000 a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo sopra la quale il trattamento integrativo di regola non spetta.	3897	somma da accreditare alla c. s. 1778 "agenzia entrate – fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata in relazione alle compensazioni fruite dai datori di lavoro sulle ritenute irpef per effetto del riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati del contributo a titolo di trattamento integrativo (**Missione 11**) (5)
Crediti d'imposta riconosciuto per la cessione allo Stato di beni di interesse culturale in luogo del pagamento di imposte. **Misura non classificata**	7756	somma da accreditare alla c. s. 1778 da riversare in entrata per i minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta per la cessione di beni di interesse culturale in luogo del pagamento di imposte (**Missione 29**) (24)

Crediti d'imposta previsti dal TUIR non collegati a capitoli di spesa
(contabilizzati in bilancio come minori entrate)

Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero - **Art. 18**. Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera (comma 1); - **Art. 24-bis**. Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia – A chi non opta si applica regime ordinario e in tal caso compete un credito d'imposta (comma 5); - **Art. 24-ter**. Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno - A chi non opta si applica regime ordinario e in tal caso compete un credito d'imposta (comma 8)	Art. 18, comma 1: I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il **credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero**. Art. 24-bis, comma 5: Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono, per sé o per uno o più dei propri familiari, manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il **credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero**. Art. 24-ter, comma 8: Le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il **credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero**.
Credito di imposta per i tributi versati sui canoni venuti a scadenza e non percepiti Art. 26. Imputazione dei redditi fondiari – Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti è riconosciuto un credito di imposta (comma 1)	I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. **Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti** come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità **è riconosciuto un credito di imposta** di pari ammontare.
Credito di imposta al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Art. 47. Utili da partecipazione (comma 4)	Concorrono a formare reddito imponibile gli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, c. 1; a tali fini, si considerano provenienti da tali imprese o enti gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell'art. 167 (TUIR) , in società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime

	privilegiato e nei limiti di tali utili. Nel caso in cui gli stessi utili siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6 dell'art.167 o sia dimostrato che dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, sugli utili suindicati **è** riconosciuto al soggetto controllante, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, **un credito d'imposta** in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.
Credito d'imposta correlato alle plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato Art. 68. Plusvalenze (comma 4-bis) Art. 86. Plusvalenze patrimoniali (comma 4-bis)	Art. 68. Plusvalenze (comma 4-bis) **Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni** in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato **spetta un credito d'imposta** ai sensi dell'**articolo 165** del TUIR in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta spetta per l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente (articolo 47, comma 4); tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, è computato in aumento del reddito complessivo. Art. 86. Plusvalenze patrimoniali (comma 4-bis) **Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni** in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, **spetta un credito d'imposta** ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta per l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell'articolo 89, comma 3; tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
credito d'imposta riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili (dividendi e interessi) Art. 89. Dividendi ed interessi (comma 3)	Gli utili provenienti dai soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, TUIR, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa o dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'art. 47-bis, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo; **in tal caso, è riconosciuto** al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell'art. 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti

	percipienti gli utili, **un credito d'imposta** ai sensi dell'art. 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.
Credito d'imposta per l'imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri Art. 165. Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero (commi 1 e 6)	Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all' estero, **le imposte ivi pagate** a titolo definitivo su tali redditi **sono ammesse in detrazione dall'imposta netta** dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione. **L'imposta estera pagata** a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri, **costituisce un credito d'imposta** fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito.

Sezione 2 - Crediti d'imposta e altre misure agevolative non qualificati spese fiscali - Collegamenti con capitoli di spesa

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2)		
Crediti d'imposta		
Capitoli	**oggetto della spesa**	**collegamenti e finalità**
3826	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato per la regolazione contabile dei crediti d'imposta fruiti da esercenti attività di impresa, ecc. .. sulle transazioni effettuate con pagamenti elettronici (6) **Missione 11**	**Collegato all' agevolazione** riconosciuta sotto forma di credito d'imposta (**Missione 29**) per incrementare la tracciabilità delle transazioni effettuate dagli esercenti attività di impresa incentivando l'utilizzo dei pagamenti elettronici. Finalità della spesa: attuare la regolazione contabile per il principio dell' integrità del bilancio.
3837	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato a compensazione dei crediti fruiti dagli avvocati per le spese, i diritti e gli onorari connessi al gratuito patrocinio (10) **Missione 29**	**capitolo collegato a misure agevolative** (**Missione 11**) riconosciute mediante crediti d'imposta con la finalità di incentivare il ricorso al gratuito patrocinio e di sostenere i soggetti abilitati a svolgere la mediazione per la conclusione di un accordo di conciliazione. Finalità della dotazione di bilancio è quella di effettuare la regolazione contabile, riversando all'entrata del bilancio dello Stato l'ammontare delle compensazioni fruite dagli avvocati in sede di versamenti unificati.
3839	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato per il credito d'imposta (sport bonus) fruito dai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate ad interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici (6) **Missione 29**	**Collegato al credito d'imposta *Sport-Bonus* (Missione 30)** la cui finalità è volta a favorire gli interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e a sostenere la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Il credito d'imposta spettante è ripartito in tre quote annuali di pari importo. In bilancio (D.M. 31.12.24 "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto par lamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027" e assestamento 2025) il capitolo di spesa 3839 collegato a tale misura reca uno stanziamento di 8,3 mln per il 2025 e di 3,3 mln per ciascuno degli anni 2026 e 2027 finalizzati alla regolazione contabile.
3842	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate- fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti di imposta fruiti dalle piccole e medie imprese (PMI) per i costi di consulenza sostenuti per l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentare (6) **Missione 11**	**Capitolo collegato al credito d'imposta Bonus consulenza quotazione PMI.** La finalità è quella di sostenere le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato, coprendo il 50% delle spese di consulenza fino ad un massimo di 500 mila euro.
3853	somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per il contributo fruito, sotto forma di credito d'imposta, da soggetti persone fisiche per gli investimenti in start up innovative e in pmi innovative (6.2.2) (4.4.2) **Missione 11**	**Capitolo collegato al contributo, sotto forma di credito d'imposta,** concesso, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, **agli incubatori e agli acceleratori certificati**, pari all'8 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative. **Finalità** del contributo è quella di incentivare gli investimenti in start-up e promuovere la crescita di nuove imprese fornendo una leva finanziaria per supportare i propri progetti. **Finalità della spesa**: attuare la regolazione contabile

3856	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai contributi, sotto forma di crediti di imposta, fruiti dalle fondazioni bancarie incorporanti, per le erogazioni in denaro effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate in gravi difficoltà (5) **Missione 29**	**Il credito d'imposta** è volto a sostenere le fondazioni in gravi difficoltà a raggiungere la capacità di erogare contributi ai territori. La finalità dello stanziamento del capitolo di spesa è quella di effettuare la regolazione contabile. E' un **collegamento trasversale** in quanto il credito d'imposta è classificato nella **Missione 24**.
3862	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti dalle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi in relazione ai contributi previsti come incentivi alla rottamazione, ovvero dai venditori per la sostituzione di motocicli appartenenti alla categoria "euro 0" con motocicli di categoria "euro 3", nonché dai centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro 1" (6) **Missione 11**	**capitolo collegato a misure agevolative** colte in spesa. Finalità della misura fiscale: sostenere il settore auto attraverso crediti d'imposta corrispondenti allo sconto che le imprese hanno applicato sul prezzo delle auto vendute. Finalità della spesa: attuare il principio dell'integrità del bilancio "lordizzando" le entrate. Lo stanziamento del capitolo 3862 è infatti utilizzato per effettuare la regolazione contabile a reintegro dei minori versamenti delle somme fruite in compensazione dalle imprese concessionarie delle auto per l'importo pari allo sconto praticato sul prezzo delle auto vendute **Missione 18**
3870	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata, per la regolazione contabile dei crediti d'imposta, fruiti dagli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, sugli importi pagati a titolo di IMU, TASI, TARI e spese di locazione (6) **Missione 11**	**La correlazione tra capitolo di spesa e misura agevolativa** non identifica medesime finalità. - Finalità della spesa è quella di effettuare la regolazione contabile per l'ammontare corrispondente ai minori versamenti relativi ai crediti d'imposta fruiti dai contribuenti sugli importi pagati per IMU/TASI, TARI e spese di locazione. La finalità della misura agevolativa è quella di sostenere, mediante credito d'imposta, gli esercenti attività commerciali nel settore dei libri **Missione 21**
3872	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata in entrata in relazione al credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche (6) **Missione 11**	**Il collegamento trasversale tra capitolo di spesa e il credito d'imposta** non identifica medesime finalità.tra le due componenti – La finalità del credito d'imposta (classificato in **Missione 21**) si concreta nel sostenere il settore cinema riconoscendo un credito d'imposta agli esercenti le sale cinematografiche. La finalità dello stanziamento del capitolo è quella di attuare il principio dell' integrità del bilancio
3873	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato per la regolazione contabile dei crediti d'imposta, fruiti dagli esercenti di impianti di distribuzione di carburante sul 50 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico (6) **Missione 11**	**capitolo collegato a misura agevolativa** colta in spesa - Finalità della spesa: Attuare il principio dell' integrità del bilancio. Lo stanziamento del capitolo è utilizzato per effettuare la regolazione contabile riversando in entrata, a reintegro dei minori versamenti, le somme fruite dai contribuenti. Finalità della misura fiscale: sostegno agli esercenti di impianti di distribuzione carburante mediante il riconoscimento di un credito d'imposta da fruire in compensazione corrispondente al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni eseguite con sistemi di pagamento elettronico **Missione 29**
3874	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta fruiti dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del terzo settore (5) **Missione 29**	Capitolo collegato al credito d'imposta c.d. "**Social Bonus**" riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore di enti del Terzo settore. Misura agevolativa, esposta in **Missione 24**, finalizzata a sostenere l'attività di recupero di immobili pubblici inutilizzati e beni confiscati alla criminalità organizzata da parte di enti del Terzo settore. Lo stanziamento del capitolo di spesa è finalizzato alla regolazione contabile

3875	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti di imposta fruiti dagli "emittenti" bancari nella misura del 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del terzo settore (6) **Missione 29**	**Capitolo,** finalizzato alla regolazione contabile, **collegato al credito d'imposta** pari al 50% delle erogazioni liberali in danaro effettuate in favore degli enti del terzo settore dagli istituti di credito emittenti i titoli di solidarietà e commisurate all'ammontare nominale di detti titoli di solidarietà utilizzabile esclusivamente in compensazione. Misura agevolativa, esposta in **Missione 24**, finalizzata a sostenere l'attività di recupero di immobili pubblici inutilizzati e beni confiscati alla criminalità organizzata da parte di enti del Terzo settore.
3876	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate-fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta fruiti dalle fondazioni bancarie a fronte di versamenti obbligatori e/o volontari al fondo unico nazionale, per il finanziamento dei centri di servizio per il volontariato (6) **Missione 29**	**capitolo collegato a misura agevolativa** - Finalità della spesa: Attuare il principio dell' integrità del bilancio; lo stanziamento del capitolo è utilizzato per effettuare la regolazione contabile riversando in entrata le somme per il reintegro dei minori versamenti correlati alle compensazioni dei crediti d'imposta fruiti dalle Fondazioni bancarie. Finalità della misura agevolativa (classificata nella **Missione 24**): sostegno ai centri per il servizio di volontariato attraverso il riconoscimento di crediti d'imposta fruiti in compensazione dalle Fondazioni bancarie a fronte di versamenti obbligatori e/o volontari effettuati dalle stesse al Fondo Unico Nazionale
3880	somma da versare in entrata in relazione ai crediti fruiti dai soggetti nell'ambito del procedimento giurisdizionale di negoziazione assistita (5) **Missione 29**	Credito d'imposta per i procedimenti di negoziazione assistita e arbitrato (cd. incentivo fiscale alla "degiurisdizionalizzazione") utilizzabile in compensazione. La finalità della misura agevolativa, classificata nella **Missione 29**, è volta ad incentivare il ricorso ai procedimenti di negoziazione assistita. Finalità della spesa: effettuare la regolazione contabile per garantire il rispetto del principio c..d. "bilancio al lordo" riversando all'entrata del bilancio dello Stato, l'ammontare delle compensazioni fruite in sede di versamenti unificati
3885	somma da riversare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti dai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate al sostegno del patrimonio culturale (5) **Missione 29**	**Capitolo collegato al credito d'imposta** riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo ***art-bonus*** (**Missione 21**). Finalità dell'agevolazione: favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Finalità della spesa: lo stanziamento del capitolo è utilizzato per effettuare la regolazione contabile
7761	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 - fondi bilancio per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti da società di calcio, ecc., nella misura del 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti sportivi (23) **Missione 11**	**Collegato a misura agevolativa** - Finalità della spesa: attuare la regolazione contabile riversando all'entrata l'ammontare dei crediti d'imposta fruiti dalle società di calcio per la quota delle spese dalle stesse sostenute per interventi di ristrutturazione degli impianti sportivi. Finalità della misura fiscale: incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici **Missione 30**
7765	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 - fondi bilancio per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta per il cinema (23) **Missione 11**	**Capitolo collegato ai seguenti crediti d'imposta per il cinema (L. 220/2016 e s.m.i.): Missione 21:** 1) Credito d'imposta in favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva; 2) Credito d'imposta in favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva; 3) Credito d'imposta in favore delle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i laboratori di restauro; 4) Credito d'imposta alle imprese esercenti sale cinematografiche per il potenziamento dell'offerta cinematografica;

		5) Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi in favore delle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione ; 6) Credito d'imposta in favore dei soggetti IRES ed ai titolari di reddito d'impresa ai fini IRPEF non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione, commisurato al 30% dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive . Finalità dei crediti d'imposta: sostenere l'intera filiera dell'attività cinematografica. Finalità della spesa: regolazione contabile per l'integrità del bilancio.
7768	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 - fondi bilancio per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta per imprese produttrici di fonogrammi e videoprogrammi musicali, ecc. (23) **Missione 11**	**Collegamento trasversale con misura agevolativa (credito d'imposta) della Missione 21**- Finalità della misura fiscale: sostenere, mediante il riconoscimento di un credito d'imposta, le imprese produttrici di fonogrammi e videoprogrammi musicali. Finalità della spesa: attuare il principio dell'integrità del bilancio mediante la regolazione contabile.
7780	somma da accreditare alla contabilità speciale n. 1778 "agenzie delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti di imposta fruiti dai fornitori per gli interventi di efficienza energetica, rischio sismico, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, anticipati sotto forma di sconto sul corrispettivo ai soggetti che sostengono le spese (23) **Missione 11**	**Collegato a misura agevolativa, Missione 19** - Finalità della misura fiscale: favorire e sostenere con incentivi fiscali l'efficientamento energetico e prevenire il rischio sismico. Finalità della spesa: lo stanziamento del capitolo è preordinato per l'effettuazione della regolazione contabile
7800	somma da versare all'entrata del bilancio dello stato per i crediti d'imposta fruiti dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite del mezzogiorno (23) **Missione 11**	**Collegato a misura agevolativa, riconosciuta sotto forma di crediti d'imposta (Missione 28),** per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite del Mezzogiorno. Finalità della spesa: capitolo preordinato per l'effettuazione della regolazione contabile. Finalità della misura fiscale: favorire innovazione e competitività delle imprese del Mezzogiorno
7806	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 - fondi bilancio per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta fruiti da imprese agricole che effettuano, in tutto il territorio nazionale, investimenti nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli (23) **Missione 11**	**Collegamento "atipico"**. Finalità del credito d'imposta: sostegno per nuovi investimenti in agricoltura (**misura non classificata**). Finalità della spesa: lo stanziamento del capitolo è preordinato alla regolazione contabile.
7810	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 - fondi bilancio per essere riversata all'entrata … a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta fruiti da soggetti danneggiati da eventi sismici del maggio 2012 e beneficiari dei finanziamenti, ottenuti per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo (23) **Missione 11**	Finalità della misura agevolativa: finanziare la ricostruzione delle zone terremotate attraverso il credito d'imposta fruito in compensazione dai soggetti danneggiati dal sisma e beneficiari dei finanziamenti, ottenuti per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili distrutti. Sebbene il credito d'imposta non è più vigente, il capitolo e la relativa dotazione sono comunque presenti in bilancio per la regolazione contabile operante su più annualità in relazione al numero delle rate dei mutui concessi in passato col riconoscimento contestuale del credito d'imposta per finanziare la ricostruzione. **Collegamento atipico**

7811	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata .. a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti di imposta fruiti dalle imprese e dai lavoratori autonomi per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica (anche online) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (23) **Missione 11**	**Collegamento lineare con la misura agevolativa (credito d'imposta)** classificata nella **Missione 11** - Il credito d'imposta (**Bonus pubblicità**) è riconosciuto alle imprese o lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche ***on line*** nonchè sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente. Con il "Decreto Energia" (art. 25-bis del D.L. 17/2022, convertito in L. 34/2022) il credito d'imposta è stato elevato dal 50 al 75% del valore incrementale degli investimenti in campagne pubblicitarie. Finalità della spesa: regolazione contabile.
7812	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate-fondi di bilancio" per essere riversata al bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta correlati ai finanziamenti agevolati concessi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (23) **Missione 11**	**Collegamento atipico**: misura agevolativa non classificata. Finalità dell'agevolazione è quella di sostenere e favorire la ricostruzione delle zone alluvionate, riconoscendo un credito di imposta ai finanziatori che concedono agli alluvionati finanziamenti agevolati; finalità che implica il ripristino del tessuto fisico e la protezione da catastrofi future. Finalità della spesa è la regolazione contabile.
7816	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti di imposta riconosciuti ai soggetti pubblici o privati che svolgono o che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani (23) **Missione 11**	**Collegamento atipico** - Finalità della misura agevolativa, riconosciuta in forma di credito d'imposta è quella di incentivare la realizzazione di progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani utilizzati per la diagnosi, la prevenzione e il trattamento delle malattie rare. Finalità della spesa: la dotazione del capitolo è destinata alla regolazione contabile
7824	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 - fondi bilancio per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta correlati ai finanziamenti agevolati concessi a soggetti danneggiati da eventi sismici del 24 agosto 2016, ecc. (23) **Missione 11**	**Trattasi di collegamento atipico** - Finalità dell'agevolazione: sostenere e favorire la ricostruzione delle zone terremotate, riconoscendo un credito di imposta ai finanziatori che concedono ai terremotati finanziamenti agevolati da fruire in compensazione in sede di versamenti unificati F24. Credito d'imposta non più vigente (misura pertanto **non classificata** e perciò non esposta in Tavola 1), il capitolo e la relativa dotazione (500 mln per il 2025) sono invece presenti in bilancio per la regolazione contabile operante su più annualità in relazione al numero delle rate dei mutui concessi in passato col riconoscimento contestuale del credito d'imposta per finanziare la ricostruzione.
7828	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzie delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti di imposta riconosciuti alle imprese per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese (23) **Missione 11**	**Capitolo collegato a misura non fiscale**. La finalità della misura agevolativa (classificata in **Missione 17)**, nella forma del credito d'imposta, è di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Finalità della spesa: lo stanziamento del capitolo è destinato ad effettuare la regolazione contabile
7829	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzie delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti di imposta riconosciuti alle imprese per le attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini (23) **Missione 11**	Capitolo collegato a misura agevolativa nella forma del credito d'imposta (classificata in **Missione 20 – Tutela della salute)** riconosciuto alle imprese per le attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini

Altre misure agevolative		
Capitoli	**oggetto della spesa**	**collegamenti e finalità**
1539	esecuzione accordo italo-ungherese ratificato con legge 440/1989 - rimborso all'impresa Ferrovie dello Stato spa delle agevolazioni tariffarie per il trasporto delle merci (6) **Missione 13**	**Collegamento atipico: la misura agevolativa è di natura tariffaria** e quindi non presente in Tavola 1. Finalità dell'agevolazione: sostenere lo sviluppo del trasporto ferroviario. Finalità della spesa: compensare l'impresa Ferrovie dello Stato SpA delle minori somme introitate per effetto delle agevolazioni tariffarie applicate per il trasporto delle merci

Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (tabella 3)		
Crediti d'imposta		
Capitoli	**oggetto della spesa**	**Spese/misure agevolative: collegamenti e finalità**
7321	credito di imposta per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kw delle categorie L1 e L2 - somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato (23) **Missione 11**	**capitolo collegato con misura agevolativa** - Finalità della misura fiscale: migliorare la qualità ambientale attraverso benefici per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, fruibili mediante scomputo dal pagamento dei tributi dovuti **(Missione 18)**. La finalità della spesa è quella di attuare l'integrità del bilancio mediante la regolazione contabile
7353	credito di imposta per attività di ricerca e lo sviluppo nella microelettronica - somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato (23) **Missione 11**	**Collegamento lineare:** sia la misura agevolativa sia il capitolo di spesa sono classificati in **Missione 11.** Finalità della misura fiscale: rafforzare la capacità di incontro tra il mondo della ricerca e le imprese nell'applicazione di tecnologie all'avanguardia, promuovendo gli investimenti in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, come il settore della microelettronica e realizzando specifiche infrastrutture dedicate alle attività di ricerca e sviluppo. Finalità della spesa: effettuare la regolazione contabile.
7493	credito di imposta per investimenti in beni strumentali "industria 4.0" - somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio (23) **Missione 11**	**Collegamento lineare con misura agevolativa in forma di credito d'imposta (Missione 11) –**Finalità della misura fiscale: aumentare la produttività attraverso l'acquisto di beni strumentali riconoscendo un credito d'imposta. Finalità della spesa: effettuare la regolazione contabile per assicurare il rispetto del principio dell'integrità del bilancio, riversando in entrata le somme relative agli incentivi fruiti.

Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (tabella 4)

Crediti d'imposta

Capitoli	oggetto della spesa	collegamenti e finalità
4346	somma da versare all'entrata a compensazione della riduzione dei tassi di premio assicurativi del settore dell'autotrasporto (10) **Missione 26**	**Collegamento atipico: il capitolo è correlato a misura agevolativa non fiscale e quindi non classificata** - Finalità della spesa: assicurare il rispetto del principio dell'integrità del bilancio mediante la regolazione contabile reintegrando i minori versamenti per effetto del beneficio riguardante la riduzione dei tassi di premio assicurativi del settore autotrasporto

Altre misure agevolative

Capitoli	oggetto della spesa	collegamenti e finalità
2526	somme da trasferire a INPS a ristoro delle minori entrate correlate al finanziamento della COVIP di quota parte del contributo di solidarietà di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 252 del 2005 (4) **Missione 25**	**Capitolo collegato a misura agevolativa non erariale – collegamento atipico** - Finalità della spesa: nell'ambito dell'azione volta a potenziare e promuovere il ruolo sistemico della previdenza complementare, assicurare i trasferimenti all'INPS a ristoro delle minori entrate per effetto dell'attribuzione a COVIP di quota parte del contributo di solidarietà
2543	minori entrate contributive (4) **Missione 25**	**Collegamento atipico: il capitolo è correlato a misura agevolativa di natura contributiva** - Finalità della spesa: assicurare trasferimenti di risorse agli enti previdenziali a compensazione delle minori entrate conseguenti a sgravi contributivi finalizzati a "Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici"
2546	mancati gettiti per riduzione imponibile emolumenti di famiglia (4) **Missione 25**	**Capitolo collegato ad agevolazioni contributive – collegamento atipico** - Finalità agevolazione:Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia realizzata mediante riduzione degli imponibili, a fini contributivi. Finalità della spesa: trasferimenti agli enti previdenziali a ristoro del minor gettito
2564	agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri (4) **Missione 25**	**Capitoli collegati ad agevolazioni contributive - collegamento atipico** - Finalità della spesa: trasferimenti agli enti previdenziali per il minor gettito conseguente da agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri
2567	altri interventi in materia previdenziale (4) **Missione 25**	
3530	somma da erogare per la copertura degli oneri relativi alla famiglia (4) **Missione 24**	**Capitolo collegato linearmente** all'agevolazione fiscale che riconosce una detrazione del 19% per le spese di frequenza degli asili nido **(Missione 24).** Su tale capitolo trovano allocazione le risorse da erogare all'INPS per i contributi alle famiglie a fronte delle rette pagate per gli asili nido (c.d. *bonus asili nido*). Sebbene le finalità siano identiche, non vi è duplicazione in quanto le due misure non sono cumulabili (ultimo periodo del comma 355 della legge 232/ 2016)
4329	finanziamento di interventi e misure agevolative per la costituzione di posizioni assicurative relative ai periodi maturati in diversi regimi pensionistici (4) **Missione 25**	**Capitolo collegato a misura agevolativa - collegamento atipico** - Finalità della spesa: Trasferimenti agli enti di previdenza a sostegno delle gestioni previdenziali e a compensazione del minor gettito dovuto alle agevolazioni contributive per la costituzione di posizioni assicurative relative a periodi maturati in diversi regimi pensionistici

4336	rimborsi e contributi da erogare all'INAIL (4) **Missione 25**	**Capitolo collegato a misura agevolativa non fiscale - collegamento atipico** - Finalità della spesa: Assicurare, mediante rimborsi e contributi all'INAIL, la copertura degli oneri sostenuti dall'Istituto, in termini minori entrate contributive, in relazione a misure di sgravi
4342	somma da assegnare all' INAIL per le minori entrate derivanti dall' esclusione della retribuzione imponibile ai fini contributivi (4) **Missione 26**	**Capitolo collegato a misura agevolativa non fiscale - collegamento atipico** -Finalità della spesa: trasferimenti all'INAIL a ristoro delle minori entrate dovute all'esclusione della retribuzione dalla base imponibile a fini contributivi
4347	somme da erogare all' INPS (ex ENPALS) in relazione alle minori entrate contributive riconosciute per particolari categorie di lavoratori (4) **Missione 25**	**Capitolo collegato a misura agevolativa non fiscale - collegamento atipico** - Finalità della spesa: trasferimenti all'INPS a ristoro delle minori entrate contributive subite per effetto di agevolazioni contributive per particolari categorie di lavoratori
4363	sgravi contributivi (4) **Missione 25**	**capitoli collegati a misure agevolative non fiscali - collegamenti atipici** -Finalità della spesa: trasferimenti a enti previdenziali a compensazione delle minori entrate correlate ad agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione
4364	agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri (4) **Missione 25**	
4369	esonero dal versamento contributivo da parte dei datori di lavoro al fondo di garanzia per le quote di trattamento fine rapporto conferite alla previdenza complementare (4) **Missione 25**	**capitoli collegati a misure agevolative non fiscali - collegamenti atipici** -Finalità della spesa: trasferimenti agli enti previdenziali per le minori entrate contributive dovute all'esonero dei contributi sociali da parte dei datori di lavoro ai fini del potenziamento e della promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare
4370	esonero del versamento dei contributi sociali da parte dei datori di lavoro in relazione al conferimento del trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare (4) **Missione 25**	
4376	fondo per il finanziamento di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici (4) **Missione 25**	**Capitolo collegato a misura agevolativa non fiscale - collegamento atipico** - Finalità della spesa: Trasferimenti agli enti di previdenza a compensazione delle minori entrate per effetto di misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici
4508	sgravi contributivi a favore delle imprese armatoriali (4) **Missione 25**	**capitolo collegato a misura agevolativa non fiscale - collegamento atipico** -Finalità della spesa: trasferimenti agli enti previdenziali a ristoro delle minori entrate per sgravi contributivi a sostegno dell'industria armatoriale

Stato di previsione del Ministero della Giustizia (tabella 5)

Crediti d'imposta

Capitoli	oggetto della spesa	collegamenti e finalità
1765	sgravi fiscali e agevolazioni alle imprese che assumono detenuti o internati negli istituti penitenziari (4**) Missione 6**	Il capitolo 1765/Giustizia - classificato nella Missione 6 (diversa da quelle in cui risultano classificate le spese fiscali) – ha un **collegamento atipico** in quanto la misura agevolativa, volta a riconoscere un credito d'imposta per assunzione lavoratori detenuti o internati negli Istituti penitenziari, **non essendo fiscale non è riportata nella tavola 1**.

Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito (tabella 7)

Crediti d'imposta

Capitoli	oggetto della spesa	collegamenti e finalità
1470	somma da versare all'entrata in relazione al credito d'imposta, per le erogazioni liberali per le fondazioni ITS Academy (6) **Missione 22**	**capitolo collegato al credito d'imposta (Missione 22)** per le erogazioni liberali per le fondazioni ITS Academy - **collegamento "lineare"**. Lo stanziamento del capitolo 1470/Istruzione è finalizzato all'effettuazione della regolazione contabile

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (tabella 9)

Crediti d'imposta

Capitoli	oggetto della spesa	collegamenti e finalità
7525	somma da accreditare a c.s. 1778 per essere riversata all' entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti per crediti d'imposta fruiti per erogazioni liberali per interventi ai fini della bonifica ambientale, ecc. (24) **Missione 18**	**capitolo collegato a misura agevolativa – Missione 18 -** Finalità della misura agevolativa: attuare una politica ambientale favorendo la bonifica ambientale con rimozione dell'amianto e la prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico. Finalità della spesa: assicurare il rispetto del principio dell'integrità del bilancio

Stato di previsione del Ministero dell'Università e della ricerca (tabella 11)

Crediti d'imposta

2490	somma da versare all'entrata in relazione al credito d'imposta, da attribuire ai soggetti aggiudicatari delle quote del fondo per l'housing universitario, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale, in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti (6) **Missione 23**	**Collegamento lineare:** capitolo collegato a misura agevolativa non fiscale riconosciuta sotto forma di **credito d'imposta (Missione 23)**. Il credito d'imposta è finalizzato al sostegno dell'***housing universitario***. La dotazione del capitolo di spesa è finalizzata alla regolazione contabile

Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (tabella 13)

Altre misure agevolative

Capitoli	oggetto della spesa	collegamenti e finalità
1485	sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare (4) **Missione 9**	**Collegamento atipico:** capitolo collegato ad agevolazione contributiva, non classificata tra le spese fiscali della Tavola 1 la cui finalità è la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare. La finalità della spesa di cui al capitolo 1485 è quella di reintegrare l'INPS delle minori entrate contributive subìte a seguito degli sgravi concessi.

Sezione 3 - Capitoli di spesa delle categorie 4-5-6-10-22-23-24 privi di collegamenti con le misure agevolative (fiscali, contributive, tariffarie)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2)	
Missione 11	
Capitoli	**oggetto della spesa**
1900	contributi in conto interessi da corrispondere alla cassa depositi e prestiti sui finanziamenti a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese, nonché rimborso delle relative spese di gestione (6)
2158	somma da trasferire alla presidenza del consiglio dei ministri per il contributo in conto interessi sui finanziamenti erogati dall'istituto per il credito sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche (4)
3900	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato per il credito d'imposta fruito per le minusvalenze realizzate con riferimento ai piani di risparmio a lungo termine (5)
7298	conferimento al fondo di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, gestito dalla SIMEST SpA (23)
7300	conferimento ad integrazione del fondo istituito dalla legge n. 394 del 1981, gestito da simest spa, destinato alla concessione di finanziamenti agevolati a sostegno del processo di internalizzazione delle imprese italiane in paesi extracomunitari (23)
7407	oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo stato in dipendenza di varie disposizioni legislative (23)
Missione 13	
Capitoli	**oggetto della spesa**
1541	somma da corrispondere a ferrovie dello stato s.p.a., o a società dalla stessa controllate, in relazione agli obblighi di esercizio dell'infrastruttura nonché all'obbligo di servizio pubblico via mare tra terminali ferroviari (6)
1542	somma da corrispondere all'impresa ferrovie dello stato s.p.a., e a società dalla stessa controllate, in relazione agli obblighi tariffari e di servizio per il trasporto viaggiatori di interesse nazionale (6)
1723	somma da assegnare all'agenzia nazionale per la sicurezza del volo (4)
7122	contributi in conto impianti da corrispondere all'impresa ferrovie dello stato spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (23)
Missione 17	
Capitoli	**oggetto della spesa**
2320	fondo da trasferire alla presidenza del consiglio dei ministri per il finanziamento dell'agenzia spaziale italiana (ASI) (4)
7380	somme da assegnare per la valorizzazione dell'istituto italiano di tecnologia (22)
7382	somme da assegnare alla fondazione per la creazione di una infrastruttura scientifica e di ricerca per la realizzazione del progetto "human technopole" (22)
7384	somme da assegnare al centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia (22)
7486	somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il fondo complementare PNRR - tecnologie satellitari ed economia spaziale (22)
Missione 18	
Capitoli	**oggetto della spesa**
7324	fondo destinato alla ristrutturazione ed alla riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici dismessi (22)

7475	fondo destinato all'implementazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale ed alla realizzazione di nuove unità di stoccaggio e connesse infrastrutture (23)
Missione 19	
Capitoli	**oggetto della spesa**
7077	fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari (24)
7487	somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il fondo complementare PNRR - ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati (22)
Missione 24	
Capitoli	**oggetto della spesa**
1311	somme da corrispondere a titolo di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie (5)
1312	somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari (5)
1313	somma equa riparazione per violazione termine ragionevole processo e per mancato rispetto convenzione europea salvaguardia diritti uomo e delle libertà fondamentali, ecc. (5)
1315	assegno annuo vitalizio ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti, insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto nonché alle "portatrici" della Carnia e zone limitrofe (5)
1316	pensioni ed assegni di guerra, assegni di medaglia al valor militare ed altre indennità di guerra ivi compresi gli interessi legali in quanto dovuti (5)
1317	assegni vitalizi a favore dei perseguitati politici e razziali e dei loro familiari superstiti ivi compresi gli interessi legali in quanto dovuti (5)
1318	assegni vitalizi a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. e dei loro familiari superstiti, ivi compresi gli interessi legali, in quanto dovuti (5)
1319	assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare (4)
1320	fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del terzo reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 (5)
1430	somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il fondo nazionale di intervento alla droga (4)
1431	somma da trasferire alla presidenza del consiglio per il fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità (4)
1639	fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti (5)
1733	spese di funzionamento dell'ufficio del garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (4)
1899	somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la corresponsione dell'assegno "Giulio Onesti" (4)
2004	somma da trasferire alla presidenza del consiglio dei ministri per il fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza (4)
2016	somma da trasferire alla presidenza del consiglio dei ministri per il fondo contro la violenza e le discriminazioni di genere (4)
2072	somma da assegnare all'autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (4)
2087	somma da trasferire alla presidenza del consiglio dei ministri per il fondo per interventi a favore di cittadini illustri in stato di necessità - legge Bacchelli (4)
2089	somma da trasferire alla presidenza del consiglio dei ministri per il fondo per la formazione personale delle casalinghe (4)
2091	fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il funzionamento dell'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (4)
2102	somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche di sostegno alla famiglia (4)

2108	somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche delle pari opportunità (4)
2113	somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche antidroga (4)
2118	somma da assegnare all'ufficio dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (4)
2119	somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (4)
2134	somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinata alle politiche in materia di adozioni internazionali ed al funzionamento della commissione per le adozioni internazionali (4)
2147	somma da trasferire alla presidenza del consiglio dei ministri per l'istituto degli innocenti di firenze (4)
2184	somma da trasferire alla presidenza del consiglio dei ministri per le competenze dell'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (4)
5210	spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche (4)
5211	fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (4)
Missione 25	
Capitoli	**oggetto della spesa**
1585	rimborso alle gestioni previdenziali dei maggiori oneri derivanti dai benefici previdenziali a favore dei centralinisti non vedenti (4)
1686	contributi da corrispondere agli istituti previdenziali a titolo di rimborso degli oneri incontrati nella liquidazione della indennità di cui all'articolo 24 della legge 25 febbraio 1987, n.67 (4)
2156	intervento contributivo per i fondi gestori di previdenza complementare dei pubblici dipendenti (4)
Missione 27	
Capitoli	**oggetto della spesa**
2840	contributi da versare alla conferenza episcopale italiana (5)
Missione 28	
Capitoli	**oggetto della spesa**
2500	spese dell'agenzia per la coesione territoriale (4)
8000	fondo per lo sviluppo e la coesione (22)
Missione 29	
Capitoli	**oggetto della spesa**
1562	somma da assegnare alla commissione nazionale per le società e la borsa per l'attuazione della strategia nazionale per la cybersicurezza (6)
1564	somma da assegnare all'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (INVITALIA) per l'attuazione della strategia nazionale per la cybersicurezza (4)
1599	fondo da destinare alla Consob per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori (6)
1604	somme da assegnare all'INPS e all'INAIL in relazione al trasferimento all'agenzia del demanio ai fini del pagamento dei canoni di affitto per gli immobili in uso governativo trasferiti al fondo immobili pubblici (4)
1609	somme derivanti da pene pecuniare inflitte per infrazioni valutarie da assegnare al fondo di assistenza per i finanzieri (5)
1613	contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4)
1618	fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (6)
1922	somma da trasferire all'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per il rimborso spese sostenute relative alla confisca dei beni (4)
2160	somma da assegnare alla corte dei conti (4)
3502	spese relative al personale comandato non gestito da SPT da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)

3546	fondo per l'assegnazione di quota parte dell'importo del due per mille del gettito IRPEF ai partiti politici, relativo alle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi (5)
3553	rimborso ai concessionari del servizio della riscossione delle anticipazioni, dagli stessi effettuati, in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso (10)
3556	somme occorrenti per il versamento agli aventi diritto dei proventi relativi al contenzioso monopoli già introitati a titolo non definitivo (10)
3561	restituzione dell'eccedenza sul prezzo di vendita dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e quanto dovuto allo stato, spese sostenute per la procedura di vendita dei beni pignorati (10)
3800	vincite al lotto (10)
3807	restituzione e rimborsi delle sanzioni (10)
3810	restituzioni e rimborsi di imposta sul valore aggiunto (10)
3811	restituzioni e rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive (10)
3812	restituzioni e rimborsi di altre imposte, tributi, contributi e addizionali (10)
3815	restituzione accise e imposte di consumo (10)
3817	restituzione di diritti all'esportazione di prodotti diversi dai prodotti oggetto della politica agricola comune (10)
3818	restituzioni di diritti indebitamente riscossi (10)
3819	restituzione delle tasse, diritti e contributi riconosciuti di effetto equivalente ai dazi doganali e, pertanto, incompatibili con la normazione della C.E.E. (10)
3822	somma occorrente per la compensazione alle imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale, nelle regioni a statuto ordinario, delle agevolazioni tariffarie concesse alle famiglie economicamente svantaggiate (4)
3824	somme destinate ai rimborsi di importi iscritti a ruolo riconosciuti indebiti (10)
3836	quote sui canoni di abbonamento alle radio audizioni circolari e alla televisione spettanti alla società concessionaria e alla accademia di Santa Cecilia (10)
3838	restituzioni e rimborsi del canone di abbonamento alla televisione per somme non dovute (10)
3840	somme dovute a titolo di indennizzo forfetario per il ristoro dei costi sostenuti dai contribuenti che hanno prestato garanzia in relazione alle richieste di rimborso dell'IVA (5)
3865	somme da versare in entrata per i diritti, proventi e compensi percepiti sugli atti dell'amministrazione catastale (10)
3866	restituzioni e rimborsi (10)
3867	restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ed altre, eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (10)
3890	somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'agenzia delle entrate (4)
3891	somme da assegnare all'agenzia delle entrate per il pagamento all'agenzia del demanio dei canoni di locazione per gli immobili assegnati alle amministrazioni dello stato (4)
3901	somma da erogare all'ente pubblico economico "agenzia del demanio" (4)
3902	spese per le attività connesse alla promozione, istituzione e partecipazione ai fondi di investimento immobiliare gestiti o partecipati da INVIMIT SGR (4)
3903	somme da assegnare all'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione per spazi liberi degli immobili conferiti e/o trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare FIP e PATRIMONIO 1 (4)
3904	somme da trasferire all'Agenzia delle entrate-riscossione, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione (4)
3918	somma da versare all'entrata del bilancio dello stato per la quota di utili spettanti agli enti organizzatori delle manifestazioni abbinate alle lotterie differite (10)
3919	fondo per l'attribuzione dei premi e la copertura delle spese amministrative connesse alla "lotteria dei corrispettivi" (10)
3920	somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'agenzia delle dogane e dei monopoli (4)
3921	restituzione delle cauzioni versate dai concessionari dei giochi (10)
3922	spese necessarie all'integrazione dei montepremi delle lotterie (10)

3923	spese relative al pagamento delle vincite dei giochi, scommesse, bingo e lotterie (10)
3925	somma da versare all'entrata del bilancio dello stato per la regolazione contabile sui concorsi pronostici sportivi destinati alla società Sport e Salute SpA (10)
3927	somma da versare all'entrata del bilancio dello stato per le piccole vincite trattenute dai concessionari e dai rivenditori (10)
3928	spese relative alle vincite del gioco del lotto (10)
3931	spese derivanti dal contenzioso in materia di giochi e lotterie (10)
3934	somma da versare all'entrata dello stato per vincite pagate dai concessionari per le scommesse ippiche di agenzia. (10)
3940	spese relative al pagamento delle vincite dei giochi, scommesse, bingo e lotterie (10)
3941	somma da versare all'entrata del bilancio dello stato per le piccole vincite trattenute dai concessionari e dai rivenditori (10)
3985	quota del 30 % gettito tributi speciali tab. A dpr n. 648/72 riscossi per servizi resi dal Ministero dell'economia e delle finanze, da attribuire al fondo previdenza personale finanze (5)
3986	quota dei proventi contravvenzionali delle pene pecuniarie e delle somme ricavate dalla vendita di beni confiscati e di corpi di reato e dal recupero dei crediti dello stato, nonché la quota relativa all'I.V.A., da destinare al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze (5)
3987	quota del 20 % delle sanzioni pecuniarie riscosse per le imposte dirette da destinare al fondo di previdenza del personale del Ministero dell'economia e delle finanze ed al fondo di assistenza per i finanzieri, per scopi istituzionali (5)
3988	quote proventi contravvenzionali, pene pecuniarie e delle somme ricavate dalla vendita di beni confiscati e di corpi di reato e del recupero dei crediti dello Stato da destinare al fondo assistenza finanzieri (5)
4205	trattamento economico speciale per militari deceduti o permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative (5)
4210	sussidi alle famiglie del personale deceduto per incidenti di volo o per altri incidenti di servizio, per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio (5)
4211	sovvenzioni all'associazione nazionale dei finanzieri in congedo (5)
4259	anticipazioni agli enti amministrativi per provvedere alle momentanee deficienze di fondi rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa (10)
4289	quota 20% sanzioni pecuniarie riscosse per II. DD. da destinare al fondo previdenza personale MEF ed al fondo assistenza finanzieri (5)
4360	importo differenziale tra le somme versate per i servizi svolti dai militari della Guardia di Finanza fuori dall'ufficio doganale e la spesa relativa alla corresponsione agli stessi del trattamento di missione da attribuire al fondo di previdenza per sottoufficiali e militari di truppa, alla cassa ufficiali e al fondo di assistenza per i finanzieri (5)
7270	somma da trasferire alla corte dei conti per la realizzazione degli interventi connessi al finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale (22)
7313	somma da assegnare all'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (INVITALIA) per l'attuazione della strategia nazionale per la cybersicurezza (22)
7585	fondo per la realizzazione del sistema tessera sanitaria: convenzione con l'agenzia delle entrate e sogei; contributi ai farmacisti e ai medici convenzionati (22)
7754	somma da attribuire a agenzia demanio per acquisto di beni immobili, per la manutenzione, ristrutturazione, risanamento ecc. per interventi su immobili confiscati alla criminalità organizzata (22)
7755	somma da assegnare all'Agenzia del Demanio ai fini del pagamento delle spese di manutenzione e messa a norma degli immobili in uso conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare (22)
7757	somma da attribuire ai comuni di confine quale compensazione finanziaria dovuta dai competenti organi svizzeri per l'imposizione operata sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri italiani, da destinare alla creazione od al potenziamento di opere, di servizi pubblici e di infrastrutture (22)
7775	fondo per finanziare i comuni di frontiera (22)
7776	fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera (22)

7838	contributi per l'ammortamento dei mutui contratti dall'istituto nazionale per le case degli impiegati dello stato per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali (23)
7759	somma da trasferire all'Agenzia del Demanio per la realizzazione degli interventi connessi al finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale (22)
7823	somma da assegnare all'Agenzia del Demanio ai fini del pagamento delle spese di manutenzione e messa a norma per gli immobili in uso conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare (22)
Missione 30	
Capitoli	**oggetto della spesa**
1597	somma da assegnare all'agenzia italiana per la gioventù (4)
1896	somma da erogare per il finanziamento del CONI (4)
1897	finanziamento di "Sport e Salute spa" (4)
2031	somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il sostegno a gare ciclistiche professionistiche nel mezzogiorno d'Italia (4)
2085	somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la promozione dell'attività sportiva di base (4)
2092	fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per interventi a favore delle società sportive dilettantistiche (4)
2096	somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport (4)
2106	somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù (4)
2111	somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche dello sport (4)
2132	somme da trasferire al comitato italiano paralimpico per il finanziamento delle attività istituzionali (4)
2145	somma da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il nucleo di valutazione e la convenzione per i grandi eventi sportivi internazionali (4)
2154	somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (4)
2155	somma da trasferire alla presidenza del consiglio dei ministri per il contributo alla World Anti-Doping Agency (WADA) (4)
2185	fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale (4)

Stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (tabella 3)

Missione 11	
Capitoli	**oggetto della spesa**
1228	restituzione di somme indebitamente versate in entrata (10)
2202	restituzione di somme indebitamente versate in entrata (10)
2226	restituzione di somme indebitamente versate in tesoreria (10)
2247	spese per il funzionamento dello sportello per informazioni concernenti le attività di registrazione, di valutazione, di autorizzazione e di restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (4)
2249	spese per il funzionamento della fondazione centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore (4)
2262	fondo destinato al riconoscimento di un indennizzo dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA (5)
2265	risorse per il funzionamento della piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere (4)
2267	fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri (6)
2274	fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA, finalizzato a preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto della società ILVA S.p.A (6)
2301	iniziative a favore delle attività di promozione e sviluppo della cooperazione (5)
2302	interventi a favore dell'ente nazionale per il microcredito (4)

2308	gestione di programmi e interventi volti al sostegno delle società cooperative e dei loro consorzi - gestione finanziaria delle partecipazioni in società di promozione e sviluppo delle società cooperative (5)
2321	misure a sostegno dell'industria tessile (6)
2370	agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani da parte di associazioni rappresentative di categoria (6)
2515	somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (6)
7320	spese per la ricerca scientifica (22)
7342	fondo per la competitività e lo sviluppo (23)
7343	contributi per l'erogazione di finanziamenti per contratti di sviluppo nel settore industriale (23)
7345	somme da assegnare al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (23)
7348	fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'IPCEI - importanti progetti di interesse comune europeo (23)
7357	fondo per la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative (23)
7359	somme da destinare alla fondazione centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore (22)
7419	contributi per il finanziamento di interventi nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale (23)
7420	interventi per l'attuazione di programmi ad alta valenza tecnologica in ambito difesa e sicurezza nazionale (23)
7421	interventi per lo sviluppo delle attivita' industriali ad alta tecnologia dei settori aeronautico e aereospazio in ambito difesa e sicurezza nazionale (23)
7423	interventi nei settori industriali ad alta tecnologia (23)
7424	fondo per la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale - progetti nel settore navale di rilevanza strategica rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale (23)
7455	risorse da destinare alla fondazione centro italiano di ricerca per l'automotive, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'automotive e aerospaziale, nel quadro del processo industria 4.0 (22)
7459	contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per la promozione e il sostegno della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo (23)
7473	contributi per investimenti a favore dei soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento spontaneo dell'importo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (23)
7478	fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa - fondo crisi d'impresa (23)
7485	interventi per lo sviluppo e l'acquisizione delle unità navali della classe FREMM e delle relative dotazioni operative (23)
7489	contributi per l'acquisto a tasso agevolato di nuovi macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle piccole e medie imprese (23)
7491	promozione e realizzazione di progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e formazione su tecnologie avanzate (23)
7494	fondo per il sostegno degli operatori economici del settore turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza covid-19 (23)
7635	fondo per il sostegno alla transizione industriale (23)

Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (tabella 4)

Missione 24

Capitoli	oggetto della spesa
3423	fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare (4)

3520	somma da erogare per oneri derivanti da disposizioni per il sostegno delle donne vittime di violenza di genere (4)
3523	atri interventi per il sostegno degli enti del terzo settore (5)
3524	contributi a favore delle istituzioni pro-ciechi (5)
3528	somma da corrispondere all'INPS per il pagamento di pensioni, assegni vari e relativi oneri accessori agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili (4)
3532	somma da erogare per la copertura degli oneri derivanti dalla contribuzione figurativa a favore dei genitori e familiari di persone handicappate (4)
3534	somma da erogare per la corresponsione di assegni di maternità (4)
3536	somme da trasferire all'INPS per le spese di funzionamento della GIAS (4)
3537	somme da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi (4)
3538	fondo per le non autosufficienze (4)
3543	somme da corrispondere per l'assegnazione del bonus bebè (4)
3550	fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (5)
3552	fondo per il sostegno alla poverta' e all'inclusione attiva (4)
3553	fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (4)
3554	fondo per la sperimentazione del reddito alimentare (5)
3556	somma da destinare all'inps per l'attività connessa al rilascio delle dichiarazioni ISEE e al reddito di cittadinanza (4)
3557	risorse da destinare all' INPS per l'erogazione dell'assegno di inclusione (4)
3558	fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola (4)
3560	somme da trasferire all'INPS per l'assegno di assistenza spettante per servizi di cura e assistenza di anziani non autosufficienti (4)
3620	risorse da destinare all'assegno unico e universale per i figli a carico (4)
3893	fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica (5)
4312	somme da corrispondere ad enti, fondi e casse previdenziali per la maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti (4)
4348	pensioni sociali, assegni sociali ed assegni vitalizi (4)
4349	maggiorazione sociale dei trattamenti minimi di pensione ed integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità (4)
4500	somme da erogare all'INPS in relazione al trasferimento di risorse finanziarie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del ministero dell'economia e delle finanze (4)
5247	fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore (5)
8060	registro unico nazionale del terzo settore (22)
Missione 25	
Capitoli	**oggetto della spesa**
2527	contributo alla COVIP per il potenziamento della funzione di vigilanza ai fini del recepimento delle direttive dell'unione europea (6)
2533	pensioni d'annata (4)
2539	somme da trasferire all'inps (ex inpdap) a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso (4)
4200	spesa per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS per l'attuazione del reddito di cittadinanza e del trattamento di pensione anticipata "quota 100" (4)
4233	somme da trasferire all'inps per l'estensione del diritto alla pensione ai superstiti nell'ambito dell'unione tra persone dello stesso sesso (4)
4236	somme da destinare alla tutela dei lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica (4)
4237	somme da trasferire all'INPS per il funzionamento dello sportello unico per lo spettacolo (4)
4300	contributo al fondo previdenza presso INPS per squilibri gestionali derivanti da erogazione trattamenti previdenziali spettanti a ex dipendenti degli enti portuali di Genova e Trieste (4)

4301	somma occorrente per l'integrazione degli oneri previdenziali gravanti sul fondo pensioni del personale delle abolite imposte comunali di consumo (4)
4302	contributi da corrispondere alle gestioni previdenziali per mettere in condizione le stesse di provvedere alla erogazione delle prestazioni agli aventi diritto (4)
4303	somma da corrispondere all' INPS per la costituzione della posizione assicurativa del personale proveniente da poste e telecomunicazioni e dall'azienda di stato per i servizi telefonici e considerato alle dipendenze delle concessionarie o della società IRITEL. (4)
4304	contributo per la copertura del disavanzo del fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato (4)
4305	somma da rimborsare all'INPS per il trattamento di quiescenza del personale dipendente dalle poste italiane S.p.A. (4)
4313	rimborso all'INPS dei maggiori oneri derivanti dai benefici previdenziali a favore dei centralinisti non vedenti (4)
4314	rimborso all'INPS delle somme erogate per le pensioni di inabilità corrisposte ai lavoratori affetti da malattie asbesto correlate (4)
4315	oneri relativi alla tutela dei lavoratori autonomi in caso di malattia o infortunio (4)
4324	fondo per lavoratori autonomi (4)
4325	somme da trasferire all'INPS per il beneficio concesso ai lavoratori part time nel settore privato ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia (4)
4328	somme da trasferire all'INPS per l'indennità economica di accompagnamento al pensionamento di vecchiaia - ape sociale (4)
4331	finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale (5)
4332	fondo per le spese degli istituti di patronato connesse al reddito di cittadinanza (5)
4333	somma da assegnare all'ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) quale quota parte di mensilità di pensione da finanziarsi dallo stato (4)
4339	somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso (4)
4340	oneri pensionistici derivanti da abrogazione del sistema di penalizzazione dei soggetti la cui prestazione viene liquidata con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e che maturano i requisiti fino al 31.12.2017 (4)
4341	somme da trasferire all'INPS per il finanziamento degli oneri derivanti dalla confluenza dell'INPDAI al fondo pensioni lavoratori dipendenti (4)
4351	quote di mensilità di pensione a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali da finanziarsi dallo stato (4)
4352	partecipazione dello stato all'onere delle pensioni di invalidità liquidate prima della revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile (4)
4353	oneri delle pensioni liquidate nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 (4)
4354	oneri derivanti da pensionamenti anticipati (4)
4355	partecipazione dello stato all'onere per le pensioni d'annata (4)
4356	rivalutazione delle pensioni ed altri oneri pensionistici (4)
4357	somma da trasferire al fondo spedizionieri doganali (4)
4358	somme da trasferire all'INPS per le spese di funzionamento della GIAS (4)
4359	oneri derivanti da applicazione delle disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi lavoro (4)
4361	quota parte delle prestazioni derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità (4)
4365	fondo per i lavoratori che hanno subito l'esposizione alle polveri di amianto (4)
4367	altri interventi in materia previdenziale (4)
4371	somme da trasferire agli enti previdenziali, per oneri pensionistici a favore di particolari soggetti. (4)
4373	somma da assegnare all' inps per gli oneri derivanti dalla soppressione della cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) (4)
4380	oneri derivanti dal pagamento dell'indennità equipollente al TFR per lavoratori autonomi e liberi professionisti (4)
4382	somme da trasferire all'INPS, gestione ex INPDAP, per la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale (GIAS) (4)
4383	somme da trasferire all'INPS, gestione ex INPDAP, a titolo di apporto dello stato a favore della cassa trattamento pensionistico per i dipendenti dello stato (CTPS) (4)

4387	somme da trasferire all'inps per l'estensione al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile dell'applicazione dell'art. 54 del dpr n. 1092 del 1973 in materia di determinazione del trattamento pensionistico (4)
4501	rimborso all'INPS, ex gestione INPDAP, dei maggiori oneri incontrati nella liquidazione dell'indennità di buonuscita e di previdenza per il personale civile e militare dello stato (4)
4502	rimborso a INPS, ex gestione INPDAP, dei benefici relativi alla riliquidazione del trattamento di quiescenza per il riconoscimento delle anzianità pregresse e miglioramenti delle pensioni del settore pubblico (4)
4503	trasferimenti all'INPS, ex gestione INPDAP, in relazione al rimborso delle prestazioni erogate in applicazione di specifiche disposizioni legislative (4)
4504	rimborso all'INPS, ex gestione INPDAP, degli oneri derivanti da pensionamenti anticipati dei lavoratori esposti all'amianto (4)
4505	somma da erogare all'INPS, ex gestione INPDAP, in relazione al conferimento ai magistrati degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità (4)
4506	contributi da corrispondere agli istituti previdenziali per la ricongiunzione delle posizioni pregresse per il personale degli enti disciolti (4)
4509	somma da corrispondere all'inps, ex gestione ENPALS, per il trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e dei ballerini (4)
4510	rimborso alla RFI spa, ex ferrovie dello stato, degli oneri derivanti dalla riliquidazione della indennità di buonuscita dei pubblici dipendenti, per ricomprendervi l'indennità integrativa speciale (6)
Missione 26	
Capitoli	**oggetto della spesa**
1231	somme da trasferire all'Ispettorato nazionale del lavoro (4)
1232	contributo alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego (4)
1234	somme riconosciute ai beneficiari dell'assegno di inclusione quale incentivo per l'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o di una società cooperativa (autoimprenditorialità) (4)
1235	contributo alle agenzie per il lavoro riconosciuto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva (6)
1236	risorse da destinare all'INPS per l'erogazione del beneficio del supporto per la formazione e il lavoro (4)
1237	contributo agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 276/2003 nonché agli enti del terzo settore e alle imprese sociali per ogni percettore dell'assegno di inclusione assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva (6)
2141	somma da destinare per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale (4)
2143	trattamento straordinario di integrazione salariale ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti ed ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani (4)
2170	fondo corresponsione ai lavoratori autonomi volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI, dell'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro (5)
2214	indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa ISCRO (4)
2219	somme da corrispondere all'INPS per gli interventi di promozione del lavoro agricolo in conseguenza all'emergenza sanitaria nazionale da covid-19 (4)
2229	somme da trasferire all'INPS a ristoro delle minori entrate dell'ente per effetto della sospensione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco (4)
2230	fondo sociale per occupazione e formazione (4)
2234	contributo statale alle spese di funzionamento e ai costi generali di struttura di ANPAL servizi s.p.a. (4)
2235	oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni e ai contratti di solidarietà per i dipendenti dei partiti politici (4)
2236	indennità di mobilità per i lavoratori licenziati da enti non commerciali nel settore della sanità privata (4)
2400	oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto (4)
2402	oneri relativi ai trattamenti di mobilità dei lavoratori e di disoccupazione (4)
2403	trasferimenti all'INPS da destinare al fondo per l'integrazione salariale (FIS) a titolo di contributo da parte dello Stato (4)

2404	altre indennità per prestazioni di attività di valore sociale (4)
2530	fondo per la gestione della cybersicurezza (4)
2536	rimborsi e contributi da erogare all'INAIL (4)
2820	fondo per il sostegno della parità salariale di genere (4)
3892	fondo per il diritto al lavoro dei disabili (4)
4307	rimborso all'INAIL delle rate di rendita erogate agli invalidi ed ai superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi in conseguenza della catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (4)
4308	rimborso all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e alle casse mutue marittime tirrena, adriatica e mediterranea per gli infortuni e le malattie, delle rate di rendita, compresi gli accessori integrativi, pagate a invalidi permanenti ed a superstiti, in dipendenza di infortuni determinati da rischio di guerra (4)
4309	rimborso all'INAIL delle rate di rendita erogate agli invalidi e ai superstiti di coloro i quali siano deceduti in conseguenza del terremoto dell'ottobre-novembre 1967 e del gennaio 1968 (4)
4310	spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle forze armate alleate e spese di qualsiasi natura connesse alla permanenza in Italia delle forze armate medesime (4)
4316	rimborso all'INAIL delle somme erogate per le rendite di inabilità corrisposte ai lavoratori affetti da malattie asbesto correlate
4326	fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura assicurativa di particolari categorie di soggetti (4)
4334	rimborso all' I.N.A.I.L. degli oneri sostenuti per prestazioni in favore dei lavoratori colpiti da silicosi contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati (4)
4335	rimborso all' I.N.A.I.L. delle rendite vitalizie erogate ai cittadini rimasti invalidi ed ai superstiti dei deceduti in conseguenza di calamità naturali (4)
4337	somme da trasferire all'INAIL per lo svolgimento delle funzioni e delle attività svolte dal soppresso Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), incluse quelle relative alle risorse umane e strumentali (4)
4360	oneri per le prestazioni economiche contro la tubercolosi (4)
4368	fondo per i lavoratori portuali, e i loro eredi, deceduti a seguito di patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto (4)
4776	somme da trasferire all'INPS per gli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche (4)
5025	somme da trasferire alla commissione di garanzia per l'attivazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici (4)
5063	fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (4)
5064	fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative (4)
7130	somme da trasferire all'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (22)
7131	somme da trasferire all'ispettorato nazionale del lavoro (22)
7682	somme da trasferire all'istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) (22)
Missione 27	
Capitoli	**oggetto della spesa**
3783	fondo nazionale per le politiche migratorie (4)

Stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale (tabella 6)	
Missione 16	
Capitoli	**oggetto della spesa**
2309	contributi per incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica concordati nei protocolli di cooperazione bilaterale e multilaterale in materia, nonché contributi per iniziative culturali intraprese nel quadro di accordi di collaborazione fra università italiane e straniere (5)
2320	cofinanziamenti a fondo perduto per l'internazionalizzazione delle PMI fino al 50 per cento dei finanziamenti concessi a valere sul fondo di cui alla legge 394/81" (6)
2414	spese per l'agenzia - ice per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (4)
2415	fondo da assegnare all'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (4)
2422	somme da destinare all'agenzia ICE per le coperture assicurative del personale inviato all'estero (4)

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito (tabella 7)	
Missione 22	
Capitoli	**oggetto della spesa**
1249	spese relative al personale comandato non gestito da noipa da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
1250	somma da trasferire alla scuola europea di parma per il proprio funzionamento (4)
1259	contributo da assegnare alla Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica (5)
1261	contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4)
1270	fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione (4)
1408	sussidi e contributi per il funzionamento e, limitatamente alle regioni a statuto speciale, la manutenzione di palestre e impianti ginnico-sportivo-scolastici. (4)
1465	fondo per l'istruzione tecnologica superiore (4)
1466	assegnazioni per la realizzazione delle sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia (4)
1477	contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta (6)
1498	borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli (5)
1512	incentivi di natura economica finalizzati alla prosecuzione degli studi da assegnare agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore (5)
1527	fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio (4)
2043	somma occorrente per garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiano l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, ecc. (4)
2134	rimborso all'INAIL per prestazioni erogate agli alunni e al personale a seguito di infortuni subiti nel corso del lavoro o delle esercitazioni pratiche previste dai programmi d'insegnamento (4)
2193	assegnazione annua a favore della scuola europea di ISPRA - Varese (5)
2649	spese relative al personale comandato non gestito da NOIPA da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
2696	spese per acquisto beni e servizi comparto Ministero (4)
2749	spese relative al personale comandato non gestito da NOIPA da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
4190	spese per la partecipazione dell'Italia alla realizzazione di programmi comunitari in materia educativa e formativa (4)

4248	contributi da corrispondere all'INAIL a carico dello stato per la costruzione di scuole innovative (4)
8105	fondo unico per l'edilizia scolastica (22)
8106	contributi alle regioni per oneri di ammortamento mutui per l'edilizia scolastica (22)

Stato di previsione del Ministero dell'interno (tabella 8)

Missione 27

Capitoli	oggetto della spesa
2309	somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. (5)
2310	contributo annuo a favore dell'associazione nazionale vittime civili di guerra (5)
2311	somme da destinare all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale (5)
2313	assegni vitalizi, e altre provvidenze da corrispondere ai cittadini italiani, stranieri apolidi, vittime di azioni terroristiche, ecc. (5)
2314	contributi ed interventi in favore di enti pubblici ed organismi privati operanti nel settore socio-assistenziale (5)
2351	spese per i servizi d'accoglienza in favore di stranieri (5)
2352	fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo ed interventi connessi, ivi compresi quelli attuati nelle materie in adesione a programmi e progetti dell'unione europea anche in regime di cofinanziamento (4)
2353	fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (5)
2355	restituzione di somme erroneamente versate dai richiedenti l'acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della cittadinanza (10)
2356	fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera (5)
2360	contributo da corrispondere al fondo edifici di culto (4)

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (tabella 9)

Missione 10

Capitoli	oggetto della spesa
2037	somma da trasferire alla cassa per i servizi energetici e ambientali per la fiscalizzazione degli oneri generali di sistema impropri per l'attuazione dell'obiettivo M1c2-7 PNR (4)
2044	fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato (4)
3500	rimborso ad enti, organismi e pubbliche amministrazioni degli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi per il personale addetto alla segreteria tecnico - operativa costituita nell' ambito del piano energetico nazionale (4)
3538	rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per istruttorie varie e collaudi, accertamenti, controlli ed analisi, chiesti in base alle vigenti disposizioni in materia di impianti petroliferi (10)
3591	rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per istruttorie richieste in base alle disposizioni vigenti in materia di lavorazioni minerarie (10)
3593	fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi (4)
3598	fondo per la realizzazione del piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI) - oneri per indennizzi e risarcimenti (6)
3601	somme occorrenti per l'attuazione dell'accordo relativo al trattato di non proliferazione delle armi nucleari (4)
3604	somme destinate al riconoscimento di misure premiali a favore delle comunità territoriali ospitanti il parco tecnologico (4)
7615	riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della rete di trasmissione nazionale RTN (22)

7620	investimenti dedicati alle attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite connessi al rispetto degli impegni assunti dal governo italiano con l'iniziativa mission innovation adottata durante la conferenza sull'ambiente 2015 di Parigi (22)
7630	contributo all'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.) (22)
7661	fondo per la transizione energetica nel settore industriale (23)
7668	somme destinate a progetti di investimento relativi all'utilizzo dell'idrogeno, finalizzati alla decarbonizzazione dei processi industriali nei settori più inquinanti e difficili da riconvertire (hard-to-abate) (23)
8414	spese relative al sistema informatico per la gestione delle attività inerenti al sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (UE - ETS) (22)
8425	somme destinate al potenziamento delle reti di ricarica presenti sul territorio nazionale per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica (22)
Missione 18	
Capitoli	**oggetto della spesa**
1392	fondo per il recupero della fauna selvatica (4)
1395	spese per il compenso al commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (callinectes sapidus) (4)
1531	contributo da erogare all'ente geopaleontologico di Pietraroia nonché somma da assegnare al parco geominerario della regione Sardegna (4)
1551	somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4)
1620	spese per la ratifica ed esecuzione di accordi ed organismi internazionali (4)
1646	spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione (4)
1821	contributi in conto interessi (6)
1824	somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano da destinare alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (4)
2045	spese per l'attuazione di impegni nazionali previsti per la protezione dello strato di ozono e per la predisposizione della relazione relativa al monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo (4)
2046	spese per gli adempimenti derivanti dall'applicazione dell'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto relativa ai cambiamenti climatici (4)
2217	cooperazione con gli organismi internazionali, spese per le direttive e per i regolamenti comunitari in materia ambientale, nonché per l'esecuzione di accordi internazionali (4)
2226	fondo destinato al finanziamento del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (4)
2794	somme da assegnare all' istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per le attività inerenti l'attuazione del regolamento Reach, ecc. delle sostanze chimiche (4)
3010	somme destinate alle autorità di bacino distrettuale (4)
3031	somme destinate al rafforzamento delle capacità operative delle autorità di bacino distrettuali (4)
3032	somme da trasferire all'autorità di bacino distrettuale dell'appennino meridionale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato (4)
3033	somme da trasferire all'Autorità di bacino distrettuale delle alpi orientali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato (4)
3127	somme da destinare ai subcommissari della struttura di supporto del commissario unico per la bonifica delle discariche abusive (4)
3504	somma da assegnare all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per il funzionamento della scuola di specializzazione in discipline ambientali (4)
3622	contributo per l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (4)
3623	somma da assegnare all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per il conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito dell'unità di missione (4)
3627	fondo per la valorizzazione dell'attività di ricerca da ripartire tra l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (enea) (4)
3628	somma da assegnare all'ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (4)

4131	spese per studi, ricerche, elaborazione dati per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento (4)
7091	attuazione del federalismo amministrativo per le regioni a statuto speciale per interventi di tutela ambientale (22)
7215	spese per la realizzazione di un piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (23)
7217	realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura, finalizzati alla istituzione, promozione e funzionamento di parchi nazionali (22)
7219	contributi e trasferimenti a favore dei parchi nazionali (22)
7221	attività finalizzata agli interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali e per il recupero delle somme anticipate per il ripristino ambientale dei siti (22)
7311	interventi per la promozione e l'istituzione di aree marine protette (22)
7503	piani disinquinamento per il recupero ambientale (22)
7504	somme da trasferire al commissario unico per la realizzazione degli interventi di adeguamento alla vigente normativa della discarica di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma capitale (22)
7510	fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e smaltimento (22)
7511	interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (22)
7953	fondo per incentivare le misure di interventi di promozione dello sviluppo sostenibile (22)
8404	fondo per il finanziamento di specifiche strategie di intervento volte al miglioramento della qualità dell'aria nell'area della pianura padana (22)
8405	interventi per il disinquinamento e per il miglioramento della qualità dell'aria (22)
8411	fondo per interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon in ambienti chiusi (22)
8432	supporto alle amministrazioni pubbliche per lo sviluppo delle migliori tecnologie disponibili e delle migliori pratiche ambientali ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico e acustico (22)
8433	contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio (22)
8530	attuazione del federalismo amministrativo per le regioni a statuto speciale per la tutela del rischio idrogeologico (22)
8533	interventi per la tutela del rischio idrogeologico e relative misure di salvaguardia (22)
8551	spese per interventi di sistemazione del suolo e per l'approntamento dei materiali ed alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (22)
8632	fondo per il contrasto al consumo di suolo (22)
8715	spese per l'acquisto di beni e attrezzature necessari per l'attività delle autorità di bacino distrettuale (22)
8832	Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (22)
8833	fondo da assegnare all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per il completamento della carta geologica d'Italia (CARG) (22)

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (tabella 10)

Missione 13

Capitoli	Denominazione
1227	somme da assegnare all'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) (4)
1245	contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e/o partenza da porti (6)
1246	contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in connessione con nodi logistici e portuali (6)
1274	somme da corrispondere alle imprese ferroviarie per incentivazione trasporto merci (6)
1300	misure compensative a favore di rete ferroviaria italiana S.p.A (6)

1301	misure compensative da corrispondere alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza covid-19 (6)
1302	spese di esercizio per gestioni di ferrovie. anticipazione di spese per provvedimenti di ufficio (4)
1305	somme da destinare alle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché agli spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale (6)
1306	somme da destinare al "programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto" (5)
1314	somme relative al finanziamento del rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale (4)
1315	fondo nazionale per il concorso finanziario dello stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario (4)
1320	rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per richiesta di prove di recipienti per gas compressi, liquefatti e disciolti, per esami magnetoscopici, ecc. (1)
1321	rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per richiesta degli esami, delle verifiche e delle certificazioni riguardanti i veicoli a motore, i conducenti, nonchè le officine incaricate delle revisioni periodiche (10)
1322	rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per visite, prove speciali ed omologazione di veicoli, da effettuare mediante utilizzazione di particolari attrezzature (10)
1323	rimborso agli autotrasportatori sulle quote versate per l'iscrizione all'albo e per errati versamenti (10)
1325	sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico ed autolinee non di competenza delle regioni (6)
1330	somme assegnate al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori (6)
1337	fondo per gli interventi in favore del settore dell'autotrasporto (6)
1339	somme da assegnare alla rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti spa (4)
1344	somme destinate al miglioramento in termini di efficienza ed economicità gestionale dei servizi erogati della linea metropolitana di Catania (4)
1351	somme destinate all' attività di monitoraggio e vigilanza relative allesecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia s.p.a (6)
1390	contributi in conto interessi trentacinquennali a favore dei comuni, ecc. per l'esecuzione di opere marittime (6)
1800	contributi alle imprese armatoriali per la riduzione degli oneri finanziari (6)
1803	contributi alle autorità portuali per i minori introiti derivanti dall'applicazione del trattamento nazionale anche in materia di pagamento della tassa di ancoraggio nei porti italiani alle navi battenti bandiera vietnamita ovvero operate da prestatori di servizio della repubblica socialista del Vietnam (4)
1804	contributo alle autorità portuali per il minor introito della tassa di ancoraggio derivante dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'UE e i suoi Stati membri, e la Repubblica delle Filippine (4)
1808	fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale (4)
1851	somme da assegnare al centro internazionale radiomedico C.I.R.M. (4)
1922	fondo destinato a compensare l'ENAV s.p.a. per i costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e la sicurezza operativa (6)
1923	somme da assegnare all'ente nazionale per l'aviazione civile (4)
1925	somme destinate a garantire la continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole (4)
1942	somme destinate a garantire la continuità territoriale ed un sistema di collegamenti aerei per gli aeroporti (4)
1960	sovvenzioni, contributi di avviamento ed erogazioni per ripianamento degli oneri derivanti dalla ristrutturazione dei servizi alle società assuntrici di servizi marittimi, ecc. (6)
7132	somme da destinare agli interventi infrastrutturali e tecnologici sulla rete della ferrovia centrale umbra (23)
7137	fondo comune per il rinnovo impianti fissi e materiale rotabile delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa (23)
7140	somme destinate alla tranvia di Firenze (22)
7141	concessione di contributi per capitale e interessi, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre, ecc. (23)

7142	fondo per finanziare i costi di implementazione relativi al sistema ERTMS (23)
7144	somme per le esigenze ferroviarie (22)
7150	contributo per la realizzazione di interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell'infrastruttura ferroviaria che installati a bordo dei materiali rotabili, ecc. (23)
7180	spese per l'adeguamento degli attraversamenti pedonali semaforizzati alle norme del nuovo codice della strada (22)
7206	somme destinate al comune di Pisa per il completamento delle opere di consolidamento delle sponde e di recupero funzionale dell'idrovia Pisa-Livorno (canale dei navicelli) (22)
7248	fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale (22)
7255	spese per il potenziamento del trasporto marittimo passeggeri nello stretto di Messina (23)
7258	fondo per le infrastrutture portuali (22)
7264	fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti (22)
7279	somme destinate alla realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (22)
7290	spese per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus (23)
7309	spese da destinare alla prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica (23)
7352	somme da destinare al potenziamento delle catene logistiche e dell'intermodalità con particolare riferimento al trasporto per le vie d'acqua navigabili (23)
7360	somme per il centenario dell'impianto dell'autodromo di Monza (2)
7400	spese per il completamento di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (22)
7403	concorso dello stato alla spesa per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata e di tranvie veloci nelle aree urbane (22)
7410	somma da erogare per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci delle piccole e medie imprese nella regione Sicilia (22)
7413	concorso dello stato nella spesa per la realizzazione di interventi relativi a linee metropolitane, anche con sistemi innovativi, e parcheggi a favore di comuni, di consorzi pubblici, ecc. (23)
7416	somme da destinare alle linee della metropolitana di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile (23)
7418	interventi a favore delle nuove linee metropolitane M4 e M5 di Milano (22)
7419	somme per la realizzazione della linea C della metripolitana di Roma (23)
7421	somme da assegnare per la realizzazione della linea metropolitana di Napoli (22)
7422	somme da assegnare per la realizzazione della metropolitana leggera automatica metrobus di Brescia (23)
7423	fondo per le reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane (22)
7424	somme da assegnare alla metropolitana di Torino (22)
7431	interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse (22)
7518	somme da assegnare a RFI per la linea AV/AC Milano-Genova: terzo valico dei giovi (23)
7532	somme da assegnare per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione (23)
7556	interventi in favore di grandi stazioni per la riqualificazione ed accessibilità alle grandi stazioni ferroviarie (22)
7561	somme destinate alla realizzazione dell'evento olimpiadi invernali 2026 - interventi sulle infrastrutture ferroviarie (22)
7600	spese per il miglioramento della competitività dei porti italiani e l'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali (22)
7604	contributi per progetti innovativi di prodotti e processi nell'ambito navale (23)
7631	fondo perequativo per le autorità portuali (22)
7697	spese di carattere patrimoniale per il funzionamento dei servizi di navigazione lacuale non di competenza delle regioni (23)
7700	spese per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto (22)

7710	contributi per il miglioramento tecnico-ambientale dei servizi di trasporto pubblico sui laghi d'Iseo e Trasimeno (22)
7750	spese per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato denominato autostrada del mare, nonchè per il sistema logistico ed intermodale (22)

Missione 19

Capitoli	Denominazione
1693	fondo inquilini morosi incolpevoli (4)
1701	contributi in conto interessi a favore di istituti, cooperative e comuni (6)
7409	risorse per il programma sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica (23)
7437	contributi quindicennali per l'abbattimento del tasso di interesse sui mutui agevolati concessi ad imprese, cooperative e loro consorzi ed agli istituti autonomi case popolari, ecc. (23)
7439	contributi per la realizzazione di programmi a carattere nazionale di edilizia sperimentale agevolata (23)
7442	somme da trasferire alle regioni per il programma recupero edilizia residenziale pubblica comuni e IACP (22)
7447	programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (22)

Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (tabella 11)

Missione 17

Capitoli	oggetto della spesa
1678	contributo dello Stato per la ricerca scientifica (4)
1679	contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4)
1730	spesa in favore dell'istituto di studi politici, economici e sociali - EURISPES con vincolo di destinazione alla creazione di progetti e iniziative informative finalizzate a sostenere l'attività sociale ed economica nazionale (5)
1738	fondo per le infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e per la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale (4)
1760	fondo per tutela, promozione e sviluppo delle competenze scientifiche e della conoscenza della storia, lingue e cultura dell'africa e dell'oriente attraverso istituzioni di riconosciuta esperienza, ecc. (4)
1799	somme da trasferire all'agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia "ITALIAMETEO" (4)
1812	fondo per la ricerca in campo economico e sociale (5)
2378	contributo dello stato per la ricerca scientifica (4)
2380	piano di riorganizzazione e rilancio del consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (4)
2381	contributo in favore del Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR) (4)
7230	contributi per la ricerca scientifica (22)
7233	somme da erogare al CIRA per le attività di ricerca (23)
7236	fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (22)
7238	spesa per la partecipazione italiana ai programmi dell'agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica (22)
7239	contributo al centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici (24)
7245	fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (22)
7246	spese per il funzionamento del laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA (22)
7268	contributo per il completamento della riqualificazione energetica del campus INRIM e per la realizzazione di un nuovo padiglione a impatto zero (22)
7289	contributo al centro di geomorfologia integrata per l'area del mediterraneo per il monitoraggio del rischio sismico (22)
7300	finanziamento delle competenze scientifiche, strumentazione analitica e supporto metrologico per il controllo e lo sviluppo delle misure a garanzia dell'innovazione sostenibile - Metro-Inn (22)
7310	fondo integrativo speciale per la ricerca (22)
7330	contributo alla società consortile BIOGEM (biologia e genetica molecolare) per lo sviluppo della competitività della infrastruttura di ricerca nel settore oncologico (23)

7340	contributo per la costituzione della fondazione biotecnopolo di Siena e per la realizzazione del progetto volto ad incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze umane e delle patologie epidemico pandemiche (22)
7346	progetto e-argo realizzazione di un centro servizi per la condivisione di competenze ed infrastrutture tra ricerca e imprese (piattaforme tecnologiche, big data, ecc.) (22)
7350	finanziamento al programma di ricerca pianeta dinamico: geoscienze per la comprensione dei meccanismi di funzionamento della terra e dei conseguenti rischi naturali - riparto fondo investimenti (22)
7436	spesa per le esigenze dell'istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) (22)
7446	contributo per l'efficientamento energetico infrastrutture Elettra e Fermi (22)
7450	iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale (22)
7451	fondo per le attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del piano nazionale complementare (PNC) (22)
7720	fondo italiano per la scienza (22)
7725	fondo italiano per le scienze applicate (22)
7735	contributo agli enti pubblici di ricerca per la prosecuzione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) ecc. (22)
7736	contributo all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico, ecc. (22)
7936	finanziamento all'INFN per i progetti da realizzare nei diversi laboratori - riparto fondo investimenti 2019 - comma 95 (22)
Missione 23	
Capitoli	**oggetto della spesa**
1498	borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonchè agli orfani e ai figli (5)
1640	borse di studio post laurea (4)
1641	interventi per la promozione e attuazione di iniziative di cooperazione scientifica e culturale nell'ambito dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale sul piano internazionale, ecc. (4)
1677	somma da trasferire alla provincia autonoma di Trento (4)
1688	somma da trasferire all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca per il proprio funzionamento (4)
1692	contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti (6)
1694	fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari relativo alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale docente,non docente e per i ricercatori e per la ricerca scientifica (4)
1696	contributo ai collegi universitari legalmente riconosciuti per attività culturale a carattere nazionale ed internazionale e finanziamento delle funzioni delegate alla regione autonoma Sardegna in materia di diritto allo studio (4)
1706	contributi vari (4)
1708	azioni ed interventi di promozione della ricerca … in ambito europeo ed internazionale (4)
1709	assegnazioni alle università per spese inerenti l'attività sportiva universitaria e per i relativi impianti nonché per il funzionamento dei comitati che sovraintendono alle attività medesime (4)
1710	fondo integrativo per la concessione delle borse di studio (4)
1724	spese per il funzionamento della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative (4)
1781	contributi agli istituti superiori di studi musicali non statali (5)
1805	interventi per la realizzazione di progettualità volte a favorire l'attuazione e la promozione del programma nazionale per la scienza aperta (PNSA) (4)
1815	fondo finalizzato a corrispondere un contributo alle spese di locazione abitativa per gli studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato (5)
1825	fondo finalizzato alla corresponsione di contributi a titolo di co-finanziamento al fine di sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o mediante rapporto di locazione a lungo termine (4)
1826	fondo finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi (4)

1830	fondo per l'Erasmus italiano (5)
1836	somma da trasferire al CNR e all'INFN per le spese di missione connesse alla costruzione e all'esercizio dell'impianto laser a raggi X (4)
1936	somme da trasferire all'INAF - istituto nazionale di astrofisica per la partecipazione agli organi e comitati di *governance* (4)
2020	restituzione di somme indebitamente versate in tesoreria relative alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina (10)
2494	rimborso alle università per le spese sostenute per le prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina (4)
2849	spese relative al personale comandato non gestito da NOIPA da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
7225	contributi per interventi di edilizia in favore delle AFAM (22)
7240	attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'università degli studi di Milano (22)
7264	contributi per interventi di edilizia universitaria (22)
7266	fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature (22)
7273	concorso dello stato per interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari, di cui all'articolo 1, comma1, della legge 14 novembre 2000, n. 338 (22)
7320	somme da destinare agli interventi di cui al progetto di rilevante interesse internazionale Legacy Expo 2020 Dubai" (22)
7336	contributi agli istituti nazionali di ricerca (22)
7341	finanziamento dei progetti internazionali CTA e SKA. Consolidamento dei segmenti di ricerca e sviluppo in tecnologie innovative e interventi di consolidamento strutturale (22)
7345	fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica finanziamento progetti di cooperazione internazionale (23)
7356	finanziamento del progetto European Spallation Source (ESS) - riparto fondo investimenti 2019 - comma 95 (22)
7836	spese relative alla costruzione e all'esercizio dell'impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (22)

Stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12)

Missione 18

Capitoli	Denominazione
3070	contributi a favore di enti ed istituzioni varie che operano nel settore della protezione della natura, dei parchi nazionali e delle riserve naturali (5)

Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (tabella 13)

Missione 9

Capitoli	Denominazione
1477	spese a favore delle associazioni di categoria e organismi specializzati per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale (6)
1488	spese connesse alla promozione dell'associazionismo sindacale e al finanziamento di opportunità occupazionali (5)
1492	somme occorrenti per l'assistenza delle famiglie di pescatori deceduti in mare (5)
1502	spese per le attività di implementazione nazionale del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (4)
1504	fondo per la protezione delle piante (4)

1525	assegnazione all'agenzia per le erogazioni in agricoltura (4)
1526	assegnazione all'agenzia per le erogazioni in agricoltura finalizzata al fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (4)
1910	somme da trasferire all' INPS ai fini della corresponsione dell'indennità di anzianità al personale appartenente all' ex ASSI (4)
1972	somme da trasferire al commissario eipli per la stabilizzazione del personale a tempo determinato non dirigenziale (4)
1982	somme da assegnare alla SIN S.p.A. (6)
2082	contributi per il potenziamento delle attività di certificazione del materiale di moltiplicazione delle sementi nonché contributi per iniziative dirette alla valorizzazione delle varietà vegetali, ecc. (4)
2084	contributi da assegnare al consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (4)
2089	contributo all'ISMEA e/o all'INEA per la realizzazione di studi, ricerche ed attività di supporto nel campo della cooperazione agricola (4)
2285	somme occorrenti alla realizzazione dei programmi relativi al potenziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame, per la tutela dei libri genealogici da parte delle associazioni di allevatori (6)
2295	spese per gli interventi relativi allo sviluppo del settore ippico (6)
2297	sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse (6)
2299	fondo per il funzionamento degli impianti ippici (6)
2325	fondo per le mense scolastiche biologiche (4)
2332	fondo per la sovranità alimentare
2473	somme da assegnare all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per il funzionamento dei propri sistemi informatici per lo svolgimento delle attività di relativa competenza finalizzate al contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra gli acquirenti e i fornitori ed operatori della filiera agricola e alimentare (6)
7043	contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (23)
7049	contributi per sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo (23)
7253	assegnazione all'ISMEA - istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare- per il finanziamento delle misure agevolative dell'autoimprenditorialità e dell'auto impiego nel settore agricolo (23)
7301	contributi ad enti ed istituti di ricerca (22)
7307	somme destinate al comparto cerealicolo per il sostegno alla ricerca e al trasferimento tecnologico e agli interventi strutturali (22)
7373	interventi complementari al piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito dei contratti di filiera (23)
7422	fondo per la tutela del territorio e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia del "IPS TYPOGRAPHUS" (22)
7425	fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite (23)
7439	fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi (22)
7460	fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (22)
7470	somme per assicurare il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale nazionale (22)
7630	contributi a enti di ricerca per lo sviluppo e il mantenimento della rete qualità cereali e per l'implementazione dei sistemi di qualità alimentari nazionali (22)
7637	somme da assegnare alle regioni per interventi nel campo del miglioramento genetico del bestiame, con particolare riferimento alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali (22)
7638	somme da assegnare alle regioni per interventi nei settori dell'agricoltura, dell'agroindustria e delle foreste e di altre attività trasferite in attuazione del decreto legislativo 143/1997 (22)
7639	somme da assegnare alle regioni per interventi nei settori dell'agricoltura, dell'agroindustria e delle foreste e di altre attività trasferite in attuazione del decreto legislativo 143/1997 (22)

7646	somme da assegnare all'associazione italiana allevatori (AIA) per la prosecuzione del progetto LEO "Livestock Environment Opendata", realizzato nell'ambito sottomisura 16.2 del programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) per il periodo 2014-2022, finalizzata all'implementazione della banca dati "open data" contenente dati di natura produttiva e riproduttiva, riconducibili all'ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario (24)
7749	fondo per l'agricoltura biologica (23)
7810	somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale (22)
7825	somme destinate a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali, nonché somme destinate al settore olivicolo per superare l'emergenza derivata dal batterio Xylella fastidiosa e per incentivare la produzione zootecnica estensiva (22)
7832	fondo per le emergenze in agricoltura (22)
7834	fondo per il cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo (22)
7836	somme da trasferire ad AGEA per il piano di implementazione della strategia nazionale di cybersicurezza (22)
7913	somme da assegnare all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per il potenziamento dei propri sistemi informatici per lo svolgimento delle attività di relativa competenza finalizzate al contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra gli acquirenti e i fornitori ed operatori della filiera agricola e alimentare (23)
Missione 18	
Capitoli	**Denominazione**
4331	fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico - venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute (5)
8010	fondo per le foreste italiane (22)
8013	fondo per l'attuazione della strategia forestale nazionale (22)

Stato di previsione del Ministero della cultura (tabella 14)

Missione 17	
Capitoli	**Denominazione**
2025	spese relative al personale comandato non gestito da stp da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
2522	somma da assegnare alla scuola dei beni e delle attività culturali (5)
2530	fondo giovani per la cultura (5)
2538	somme da destinare al comune di Ancona per le spese di funzionamento del museo tattile statale omero (4)
2546	contributo in favore della fondazione Luigi Einaudi onlus per le attività di digitalizzazione dei propri fondi archivistici (5)
2550	contributo all'accademia nazionale dei lincei (5)
2551	contributi a istituzioni sociali (5)
2552	contributo da corrispondere al centro di documentazione ebraica contemporanea con sede in Milano (5)
2553	contributo all'Accademia della Crusca (4)
2554	contributi a istituzioni sociali pubbliche per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo (4)
2555	contributi a istituzioni sociali private per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo (5)

2556	contributo alla Fondazione Giuseppe di Vagno per l'istituzione del "premio biennale di ricerca Giuseppe di Vagno" (5)
2560	contributi in favore di accademie e istituti culturali (5)
2562	spese per fondazioni e istituzioni culturali (5)
2563	contributo in favore della fondazione biblioteca benedetto croce di Napoli (5)
2570	somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5)
2571	contributi ad enti e istituti culturali (5)
2572	contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività (5)
2574	contributo in favore dell'enciclopedia italiana per le attività di missione pubblica (5)
7299	interventi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali di proprietà non statale degli istituti dipendenti con funzione di alta formazione e ricerca nel settore del restauro e della catalogazione (22**)**
Missione 21	
Capitoli	**Denominazione**
1206	contributo alla società ALES S.p.A per l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, fino al completamento del piano e comunque fino al 31 dicembre 2026 - supporto al Ministero della cultura (4)
1430	somma per l'assegnazione ai cittadini che compiono diciotto anni della carta cultura giovani e della carta del merito da utilizzare per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli per l'accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera (5)
1441	spese per il funzionamento delle attività concernenti l'attuazione delle convenzioni e programmi UNESCO (4)
1442	somme occorrenti per misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO (5)
1447	somme per consentire la realizzazione del censimento e della valorizzazione delle espressioni del patrimonio immateriale dei piccoli comuni, in attuazione della convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO (5)
1500	somma da corrispondere alle casse di assistenza e previdenza degli scrittori, degli autori drammatici, dei musicisti e dei compositori - autori - librettisti di musica popolare (4)
1725	spese relative al personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
1820	spese relative al personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
1920	fondo per il sostegno economico temporaneo ai lavoratori dello spettacolo (5)
1923	fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo (6)
1952	somme per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (5)
2050	contributi a istituzioni sociali (5)
2066	contributi, interventi, sovvenzioni e sussidi per la manutenzione, conservazione e restauro dei beni architettonici e storico artistici (5)
2070	somme per il sostegno delle attività di studio e ricerca dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano (5)
2074	contributo alle spese per il funzionamento del museo della Shoah di Roma (5)
2092	contributo da corrispondere al comune di Sassocorvaro per l'organizzazione del premio annuale "arca dell'arte - premio nazionale rotondi ai salvatori dell'arte" (4)
2094	fondo per l'attuazione del piano nazionale d'azione per la promozione della lettura (5)

2096	Fondo “carta della cultura” per l'assegnazione ai cittadini di una carta elettronica per l'acquisto di libri, anche digitali (5)
2097	somme da destinare alla “capitale italiana dell'arte contemporanea” per interventi di realizzazione e riqualificazione di aree e spazi finalizzati alla fruizione dell'arte contemporanea (4)
2538	somme da destinare al comune di Ancona per le spese di funzionamento del museo Tattile Statale Omero (4)
2546	contributo in favore della fondazione Luigi Einaudi ONLUS per le attività di digitalizzazione dei propri fondi archivistici (5)
2550	contributo all'accademia nazionale dei lincei (5)
2551	contributi a istituzioni sociali (5)
2552	contributo da corrispondere al centro di documentazione ebraica contemporanea con sede in Milano (5)
2553	contributo all'accademia della crusca (4)
2554	contributi a istituzioni sociali pubbliche per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo (5)
2555	contributi a istituzioni sociali private per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo (5)
2556	contributo alla fondazione Giuseppe di Vagno per l'istituzione del "premio biennale di ricerca Giuseppe di Vagno" (5)
2560	contributi in favore di accademie e istituti culturali (5)
2562	spese per fondazioni e istituzioni culturali (5)
2563	contributo in favore della fondazione biblioteca Benedetto Croce di Napoli (5)
2570	somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4)
2571	contributi ad enti e istituti culturali (5)
2572	contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività (5)
2574	contributo in favore dell'enciclopedia italiana per le attività di missione pubblica (5)
3065	spese relative al personale comandato non gestito da stp da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
3121	fondo per la conservazione e la informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori (5)
3514	spese relative al personale comandato non gestito da stp da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
3555	fondo destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari (4)
3632	fondo per il diritto di prestito pubblico (5)
3650	contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale (6)
3673	contributi per il funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale (5)
4052	restituzione di tasse di esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte in seguito alla reimportazione, nonchè di quelle riscosse in relazione alla esportazione di oggetti di antichità e d'arte non perfezionate con l'invio del materiale oltre confine (10)
4061	spese relative al personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
4130	contributi a istituzioni sociali (5)
4131	indennizzi e premi da corrispondere in dipendenza di ritrovamenti e di recuperi di oggetti d'arte (5)
4132	somma da assegnare alla scuola archeologica italiana in Atene (4)
4575	spese relative al personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
4650	contributi in conto interessi per interventi di restauro, conservazione e manutenzione del patrimonio culturale immobiliare (6)

4652	contributo straordinario in favore della basilica di san francesco in assisi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria (5)
4809	spese relative al personale comandato non gestito da stp da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
4837	restituzione di tasse di esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte in seguito alla reimportazione, nonché di quelle riscosse in relazione alla esportazione di oggetti di antichità, ecc. (10)
4838	contributi a istituzioni sociali (5)
5052	restituzione di tasse di esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte in seguito alla reimportazione, nonché di quelle riscosse in relazione alla esportazione di oggetti di antichità, ecc. (10)
5055	contributo per tutela e promozione patrimonio morale, culturale, storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della resistenza e della liberazione destinato al civico museo della risiera di san sabba, ecc. (5)
5130	contributi a istituzioni sociali (5)
5132	somma da erogare a favore dell'istituto regionale per la cultura istriano-fiumano dalmata (IRCI) (4)
5170	contributo per le spese di funzionamento del museo nazionale dell'ebraismo italiano e della shoah (4)
5514	somma da erogare a favore della Fondazione MAXXI - museo nazionale delle arti del XXI secolo (5)
5515	contributo per il funzionamento della fondazione la triennale di Milano (5)
5659	spese relative al personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni, ecc. (4)
5660	contributo al museo storico della liberazione (4)
5672	contributo alle spese di gestione e funzionamento della fondazione "real sito di carditello" (5)
6045	spese relative al personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
6130	contributo all' Accademia del cinema italiano - premio David di Donatello (5)
6545	spese relative al personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
6621	quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare a favore delle fondazioni lirico sinfoniche (4)
6622	quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività musicali in Italia e all'estero (4)
6623	quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività teatrali di prosa (4)
6624	quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività di danza in Italia e all'estero (4)
6626	quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati (6)
6632	contributo per il sostegno e la valorizzazione di festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale (5)
6633	contributi alla fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi (5)
6634	contributo in favore dei comuni italiani per la realizzazione di festival musicali (4)
6635	fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali (5)
6640	somme da assegnare alle fondazioni lirico sinfoniche per la riduzione del debito fiscale e per favorire le erogazioni liberali (4)
6641	fondo nazionale per la rievocazione storica (4)
6642	contributo in favore del festival Verdi di Parma e Busseto e del Romaeuropa festival (5)
6650	contributi straordinari al teatro comunale dell'opera Carlo Felice di Genova (4)
6651	contributi per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli (4)
6652	contributi alle fondazioni lirico sinfoniche nonché al teatro dell'opera di Roma e al teatro alla scala di Milano (4)
6687	fondo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale (5)
6688	fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e delle bande musicali (5)
7305	interventi per i servizi di assistenza ai siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (22)
7434	contributi a istituzioni sociali (24)
7438	contributi pluriennali per interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali (22)

7441	somme destinate all'estinzione dei debiti pregressi nei confronti dei proprietari, possessori o detentori di beni culturali ai sensi degli articoli 31, 35 e 36 del codice beni culturali e del paesaggio, per i contributi concessi ecc. (24)
7713	somme per interventi di realizzazione e riqualificazione di aree e spazi finalizzati alla fruizione dell'arte contemporanea da destinare alla capitale italiana dell'arte contemporanea (22)
7725	contributo per gli investimenti della fondazione la triennale di Milano (24)
8070	contributi a istituzioni sociali (24)
8101	contributi destinati al finanziamento delle attività connesse all'attuazione del "programma Italia 2019" (22)
8130	fondo investimenti complementari PNRR – MIC- piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (22)
8580	sviluppo dell'industria cinematografica - progetto cinecittà (22)
8599	fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (23)
8610	interventi e contributi alle attività cinematografiche e al settore dello spettacolo, anche tramite l'utilizzo delle somme derivanti dagli utili erariali del gioco del lotto (23)
8721	quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante (23)
8740	trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per sostenere teatri e luoghi di spettacolo e concerti (22)
8770	interventi e contributi alle attività cinematografiche e al settore dello spettacolo, anche tramite l'utilizzo delle somme derivanti dagli utili erariali del gioco del lotto (23)

Stato di previsione del Ministero della salute (tabella 15)

Missione 17

Capitoli	Denominazione
3395	somme da destinare ai policlinici universitaria non costituiti in azienda (4)
3398	trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per la ricerca medico-sanitaria e la tutela della salute (4)
3414	contributo alla Fondazione italiana ONLUS per la ricerca sulle malattie del pancreas (5)
3415	contributo a favore del Gaslini di Genova (4)
3416	contributo all'istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) (4)
3451	finanziamento dell'attività di ricerca corrente dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (4)
3499	somma da assegnare agli IRCCS e IZS per le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato nel ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle relative attività di supporto (4)
5301	somma da assegnare agli Istituti zooprofilattici sperimentali per il finanziamento dell'attività di ricerca corrente (4)
5302	somma da assegnare agli istituti zooprofilattici sperimentali per le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato nel ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle relative attività di supporto (4)
7211	trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per la ricerca medico-sanitaria e la tutela della salute (22)
7212	somme da destinare al finanziamento di progetti di ricerca nel campo sanitario (22)
7213	somme da destinare agli investimenti per l'ecosistema innovativo della salute (22)

Missione 20

Capitoli	Denominazione
2008	spese relative al personale comandato non gestito da NOIPA da rimborsare agli enti di provenienza (4)
2205	spese per attività, il supporto ed il funzionamento della commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA, ecc. (4)
2301	fondo per i test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce (5)
2302	fondo per l'alzheimer e le demenze (4)
2305	fondo a favore dei Centri della rete italiana screening polmonare (RISP) per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone (4)

2307	fondo per i test di next generation sequencing e disposizioni in materia di laboratori (4)
2309	fondo per l'implementazione del piano oncologico nazionale 2023-2027 (4)
2310	fondo per il programma nazionale di screening del diabete di tipo 1 e della celiachia (4)
2317	somma da erogare alle regioni a statuto speciale e alle province autonome .. per le prestazioni economiche a favore dei cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall'INPS, ecc. (4)
2359	somme da destinare al rimborso alle regioni e province autonome per le spese sostenute dagli enti del SSR per l'assistenza sanitaria e le rette di spedalità a stranieri bisognosi, ecc. (4)
2401	somme dovute per la liquidazione delle transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi, danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni (5)
2407	somme da erogare alle regioni e province autonome per il pagamento degli indennizzi riconosciuti ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili derivanti dalla vaccinazione anti sars-cov2, nonché somme destinate ai pagamenti di competenza dello Stato (4)
2408	somme da assegnare a regioni e province autonome di Trento e Bolzano per assicurare l'assistenza psicologica alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed ai loro familiari (4)
2409	somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (5)
2410	spese per la costituzione e funzionamento dei centri di pronto soccorso dei porti ed aeroporti civili (4)
2420	rimborso spese assistenza sanitaria erogata al personale navigante, marittimo e aviazione. Oneri derivanti dalla convenzione con l'Associazione Italiana della Croce Rossa per le retribuzioni del personale a rapporto convenzionale operante nei servizi di pronto soccorso sanitario aereoportuali (5)
2421	spese varie per i servizi relativi all'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile erogate in Italia ivi incluse le spese per l'assicurazione del personale a rapporto convenzionale (5)
2422	compensi al personale sanitario convenzionato per le esigenze di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante (5)
2430	rimborso per spese di assistenza sanitaria erogata all'estero al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (5)
2510	spese per attività in attuazione di disposizioni europee per prodotti fitosanitari, interpretariato e traduzioni (4)
3048	contributo per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) (4)
3049	fondo per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno (4)
3119	spese per l'esercizio delle funzioni di autorità competente in materia di biocidi (4)
3412	somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4)
3417	spese per il funzionamento e per la ricerca della fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME) (4)
3432	spese per informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario, nonché per le campagne di educazione sanitaria (4)
3443	contributo all'Istituto superiore di sanità (4)
3446	somme da assegnare all'Istituto superiore sanità per il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ecc. (4)
3454	fondo destinato al finanziamento della Croce rossa italiana (4)
3457	contributo all'agenzia per i servizi sanitari regionali (4)
3461	contributo all'Agenzia italiana del farmaco (4)
3502	somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano da destinare alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (4)
3503	somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano da destinare alla gestione delle anagrafi vaccinali regionali per il popolamento dell'anagrafe nazionale vaccini (4)
3603	fondo da ripartire per provvedere a dotare luoghi, strutture e mezzi di trasporto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (4)
4110	borse di studio per la formazione e qualificazione del personale addetto alle strutture - italiane ed estere - per i prelievi e trapianti di organi e tessuti, nonché per l'incentivazione della relativa ricerca (4)
4379	fondo per le dipendenze patologiche (FDP) (4)

4380	rimborso per spese di assistenza sanitaria erogata in Italia agli stranieri, a profughi, agli apolidi o in base a convenzioni internazionali (5)
4385	trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per la ricerca medico-sanitaria e la tutela della salute (4)
4386	fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico (4)
4387	somme da assegnare alle regioni ed alle province autonome per l'istituzione ed il funzionamento di centri regionali ed interregionali per i trapianti, ecc. (4)
4388	rimborso per spese di assistenza sanitaria erogata in Italia agli stranieri, ecc. (5)
4389	somme occorrenti a garantire la retribuzione ai donatori di sangue ed emocomponenti lavoratori dipendenti dichiarati inidonei alla donazione (5)
4390	rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni e le province autonome delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri, ecc. (4)
4391	rimborso per spese di assistenza sanitaria all'estero, nonché spese connesse (5)
4392	somme occorrenti per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcool e ai problemi alcool-correlati (4)
4395	fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (4)
4396	spese relative al personale comandato - operante presso il centro nazionale per la prevenzione e controllo delle malattie - non gestito da NOIPA da rimborsare agli enti di provenienza (4)
4397	somma da destinare alle attività del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo (4)
4398	rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza (4)
4400	somme da assegnare alle regioni e alle province autonome per la realizzazione di nuovi centri specializzati per la prevenzione della cecità, per l'educazione e la riabilitazione visiva, ecc. (4)
4401	somme da destinare alle attività istituzionali della sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (4)
4405	trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per la ricerca medico-sanitaria e la tutela della salute (4)
5010	spese per il potenziamento ed il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli (4)
5011	somme da trasferire agli enti di ricerca per i laboratori nazionali di riferimento addetti ai controlli ufficiali (4)
5124	spese finalizzate alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (4)
5300	spese relative alla banca dati per l'identificazione e la registrazione degli animali (4)
5342	spese per iniziative di sensibilizzazione per la diffusione della conoscenza degli elementi di primo soccorso, tecniche salvavita, nonché informazioni sull'uso dei DAE (4)
5345	fondo per il sostegno ai proprietari di animali d'affezione nel pagamento di visite veterinarie, operazioni chirurgiche veterinarie, oltreché nell'acquisto di farmaci veterinari (5)
5347	somme da destinare all'IZS dell'Abruzzo e del Molise in qualità di centro nazionale per la brucellosi (4)
5390	spese per l'attività ed il funzionamento del centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali (4)
5391	spese per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, delle altre malattie infettive e diffusive degli animali, nonché del sistema di identificazione e registrazione degli animali (4)
5398	somme da erogare alle strutture pubbliche, scolastiche e ospedaliere che nelle mense provvedono alla somministrazione di pasti senza glutine su richiesta degli interessati (5)
5399	somme da assegnare alle regioni ed alle province autonome per l'inserimento di appositi modelli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori (4)
5400	somme da erogare alle strutture pubbliche, scolastiche e ospedaliere che nelle mense provvedono alla somministrazione di pasti senza glutine su richiesta degli interessati (5)
5401	somme da assegnare alle regioni ed alle province autonome per l'inserimento di appositi modelli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori (4)
5507	spese per iniziative in tema di informazione ed educazione sanitaria sui trapianti di organi e di tessuti da assumersi da parte delle regioni e delle province autonome nonché delle aziende unità sanitarie locali (4)
5508	spese per campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità (4)
5712	somme da destinare in ottemperanza delle sentenze TAR del Lazio e Consiglio di Stato e completamento degli interventi perequativi (5)

7112	somme da destinare al finanziamento di interventi di edilizia sanitaria per ampliamento, riqualificazione, adeguamento e messa a norma delle strutture ospedaliere (22)
7116	fondo da ripartire finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso (22)
7118	spese per l'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza (22)
7122	somme da destinare al finanziamento di progetti di sanità pubblica in materia di salute, ambiente, biodiversità e clima in attuazione del piano nazionale per gli investimenti complementari al piano nazionale di ripresa e resilienza (22)
7132	fondo complementare ospedale sicuro e sostenibile (22)
7133	somme da destinare al finanziamento di interventi infrastrutturali a favore di strutture sanitarie ospedaliere del basso Lazio (22)

Stato di previsione del Ministero del Turismo (tabella 16)

Missione 31	
Capitoli	**Denominazione**
3109	somme da trasferire all'ACI per sostenere gli oneri del personale proveniente dalla CRI (6)
4301	spese derivanti da accordi internazionali e dalla partecipazione ad attività ed organismi internazionali
5070	spese per lo start-up dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali (6)
5111	somme da trasferire ad ENIT spa per l'attuazione del contratto di servizio (6)
5151	contributo in favore del C.A.I. (Club Alpino Italiano) (4)
5160	somme da destinare alle politiche di sviluppo e competitività del turismo (4)
7115	fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale (23)
7118	fondo per la realizzazione di interventi per l'accessibilità turistica per le persone con disabilità (23)
8513	fondo per il rilancio e la promozione turistica del percorso "cammini religiosi" e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano (22)
8601	fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento (23)